

DECISIONI

DEL

SUPREMO TRIBUNALE

DI

REVISIONE

CON NOTE ED OPUSCOLI

RELATIVI

DEL CAVALIERE

FRANCESCO MELEGARI

CHE FU

UNO DE' CONSIGLIERI

DI ESSO TRIBUNALE

---

1 8 2 3.

PARMA

DALLA STAMPERIA CARMIGNANI

MDCCCXXXVII.



NUOVI ASSOCIATI

DEL 1836 E 1837

I SIGNORI

N. Petrini Pretore di Compiano

Dottor Edmondo Barbieri.

Conte Dottor Giuseppe Cesarini.

Avvocato Antonio Corradi.

Avvocato Giuseppe Ferrarj Vice-Procuratore Ducale.

Dottor Andrea Rugarli Pretore di Berceto.

Dottor Causidico Filippo Mattioli.

AVVISO
AGLI ASSOCIATI

A compimento della serie delle Decisioni dal 1821 a tutto il 1830, si pubblicano ora le mancanti proferite nel 1823.

Il Volume che deve contenerle è diviso in due parti a maggiore comodità di chi fanne l'acquisto. La prima parte, oltre le Decisioni del 1823, ne presenta quattro *dello stesso supremo Tribunale proferite nel 1832, 1836 e 1837. Non mancano poi di corredarla le Note a suo luogo, e qualche Opuscolo creduto di sufficiente importanza. La parte seconda offrirà le Decisioni tante volte accennate e promesse nella Causa Oldrini, Prati, Bellotti e Buttafuoco unitamente a qualche altra ommessa sin qui, Opuscoli e l'Indice di tutto il Volume.*

Quando le circostanze lo permettano, sarà inserito del pari l'Indice generale delle materie trattate nell' Opera, e che riguardano al 1821 sino e compreso il 1830, se pure non si delibererà di recarlo più oltre.

PARTE PRIMA

N.° I.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Moraldi Giacomo,
Ziveri Francesco, Ferrari Vincenzo,
Maschi Antonio, Mora Stefano
e Franchi Stefano.

1.° TERZO - Azione - Eccezione - Interesse.
2.° FATTI - Testimonio.
3.° CONTRADDIZIONE - Schiarimenti.

Art. 46, 47, 48 del Codice penale.

MASSIME.

1.° *Non si concede azione od eccezione per circostanze, che in ogni ipotesi risguarderebbero l'interesse di un terzo.*

2.° *Quando non risulta che i fatti deposti da qualcheduno sieno stato fondamento alla Sentenza, riesce inutile l'indagare qual forza abbia ad attribuirsi a quelle deposizioni.*

3.° *Non vi ha contraddizione nello stesso discorso, allorchè si parla di due casi in modo diverso, e si fa comprendere con apposite espressioni che l'uno de' casi non ha a confondersi coll'altro.*

Fatto.

Angelo Lobbi nel 1821 fu condannato ad una pena criminale. Pendeva intanto altra processura criminale contro di lui e contro Moraldi, Ziveri, ed altri suoi complici, per crimini anteriori a quello commesso dal Lobbi, e per cui era già stato condannato.

Con Sentenza del 6 dicembre 1822 tutti costoro furono condannati a diverse pene criminali, ed il Lobbi lo fu a venti anni di lavori forzati, colla dichiarazione che egli sconterebbe tal pena dopo l'espiazione dell'altra a lui applicata nel 1821. Tutti questi condannati, tranne il Lobbi, ricorsero contro tale Sentenza in Revisione per le ragioni che si riferiscono e confutano ne' seguenti

Motivi e Decisione

Veduti gli art. 432, e 448 del Codice di processura criminale, non che gli art. 59, 60 e 384 del Codice penale francese, 47, 431, 461 del Codice penale attuale, e prima delle disposizioni transitorie di quest'ultimo Codice:

Quanto sia al primo motivo del Ricorso tratto dall'essere stato colla Sentenza impugnata condannato alla pena di venti anni di lavori forzati Angelo Lobbi, ch'era accusato insieme ai ricorrenti, e dall'esserlo stato coll'espressa disposizione, ch'esso Lobbi sconterà una tal pena dopo l'espiazione di altra, a cui egli è stato condannato nel 1821 per altro delitto,

Considerando che quel qualunque difetto potesse trovarsi nella Sentenza di condanna dei ricorrenti, e in quella della Sezione delle ac-

cuse, in virtù della quale eglino sono stati posti iu accusa insieme al Lobbi, e sottoposti con lui ai pubblici Dibattimenti, potesse trovarsi, si ripiglia, per essersi dopo la condanna del Lobbi seguita nel 1821, e proceduto contro di lui medesimo, e proferita la Sentenza di condanna di cui si tratta per crimini anteriori all'altra del 1821 e nella maniera osservata nei motivi, questo difetto non iscemerebbe punto l'efficacia della Sentenza contro i ricorrenti, non potendo esso riguardare che la sola persona, e il solo interesse del Lobbi (1).

Che non giova l'allegare a sostegno di questo motivo che se il Lobbi non fosse stato posto in accusa coi ricorrenti egli avrebbe figurato nei Dibattimenti come testimonio, e le sue deposizioni vincolate allora dalla religione del giuramento, e dalla sanzione del Codice penale contro i falsi testimoni, non sarebbero state senza alcun freno, come lo sono state le fatte da lui quale coaccusato, poichè le deposizioni, che il Lobbi può aver fatto in tal qualità, non possono essere soggetto di disamina del Tribunale Supremo, non risultando, che sieno state fondamento della Sentenza (2).

Quanto sia all'altro motivo dedotto dalla contraddizione, che si pretende incontrarsi nel processo verbale dei pubblici dibattimenti intorno al giuramento di due testimonj ebrei, dalla quale contraddizione deriverebbe non essere assicurato in tale processo l'adempimento dell'essenziale formalità che tali due testimonj abbiano prestato il debito giuramento,

Considerando, che nel processo verbale sta scritto che ciascuno dei due testimoni ebrei, cioè Abramo Fano, e Salomone Rovighi „ ha

„ prestato giuramento stando in piedi con cap-
„ pello in testa, ed imponendo la mano destra
„ sopra la Sacra Bibbia, profferendo le seguenti
„ parole – Giuro chiamando Dio in testimonio
„ della verità di quanto depongo –;

Che in seguito vi sta scritto del pari che „ i testimoni tutti, eccetto i due ebrei, separatamente e prima di deporre, ciascuno d'essi inginocchiato ha prestato giuramento, imponendo la mano destra sopra i santi Evangeli, e pronunciando le parole – Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto depongo „;

Che tra queste due esposizioni non v'ha contraddizione alcuna, giacchè si combinano perfettamente tra sè i due fatti dell'una e dell'altra; cioè 1.° che gli ebrei hanno giurato, ma nel modo esposto in primo luogo; 2.° che i testimoni cattolici hanno giurato nel modo esposto in secondo luogo, e la clausola – eccetto i due Ebrei – scritta nella seconda esposizione non fa che ripetere compendiosamente la diversa maniera espressa nella prima, e colla quale gli Ebrei hanno giurato;

Considerando poscia non essere appoggiato il Ricorso ad alcuno degli altri motivi annoverati nell'art. 432 del Codice di processura criminale, come valevoli a dar luogo a revisione di Sentenze criminali,

Il Tribunale Supremo rigetta ecc.

13 gennajo 1823.

Cav. Commend. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI, Rel. FOSSA, LUSARDI, MONZA, MELEGARI, FEDERICI } Consiglieri.

NOTE

(1) Sembra che i ricorrenti volessero far fondamento sulle disposizioni degli articoli del Codice penale, che vietano la cumulazione delle pene.

Dicevano essi: „ il Lobbi era già stato condannato „ con Sentenza anteriore al nuovo dibattimento. Egli „ dunque non poteva più esserlo in un secondo giudi- „ zio. Questa circostanza avrebbe fatto sì che il Lobbi „ sarebbe bensì stato chiamato al giudizio, ma come te- „ stimonio, non come accusato; e nella qualità di te- „ stimonio, avrebbe dovuto prestare il giuramento, che „ lo avrebbe astretto a deporre la pura verità; verità „ questa di cui senza il sacro vincolo i Giudici non „ possono essere sicuri „. Rispose e bene il Supremo Tribunale che la cumulazione o no delle pene riguarda unicamente all'interesse del punito, e non a quello dei terzi.

(2) La massima qui indicata presa nella sua generalità porterebbe all'assurdo gravissimo, che non potendosi sapere quale influenza abbiano avuto le deposizioni di un testimonio sul dispositivo d'una Sentenza criminale, non si avrebbe neppure ad indagare se il testimonio prestò o non prestò il giuramento prescritto dalla Legge.

Se il Supremo Tribunale rifletteva a questa conseguenza, forse avrebbe veduto, che il decidere, se il Lobbi già condannato poteva o no porsi sotto una nuova accusa risguardava anche all'interesse de' coaccusati ricorrenti.

NOTA

INTORNO ALLA CUMULAZIONE DELLE PENE

Alla causa criminale di Gerbella Valorio, decisa nel 29 luglio 1822 dal Supremo Tribunale, e da me riferita nel vol. 11 (1822 N.° XXIV, pag. 154) ho apposta una Nota intorno *alla cumulazione delle pene*, all'effetto, in singolar modo, di rispondere ad un quesito propostomi da un giovine laureato, che stimo ed amo (*).

Non ha molto mi è stata recata una lettera anonima colla data del 5 dicembre, nella quale mi si richieggono schiarimenti maggiori intorno a quella Nota.

1.° *Quesito dell' Anonimo.*

Cumulazione delle pene.

„ L'art. 46 del Codice penale dicendo che „ si applica sempre la pena più grave secondo „ *i gradi* stabiliti nel Codice, importa forse „ che qualora taluno sia tratto in giudizio per „ diversi delitti punibili ciascuno collo stesso „ grado di pena, ma di varia od eguale *esten-* „ *sione*, debba allora aver luogo la cumula- „ zione? „

E qui ragionamento per conchiudere che l'Anonimo non propende per la cumulazione, non ostante il principio, che *esclude l'interpretazione dalle Leggi criminali.*

(*) Il Dottor Giacomo Barbieri.

Rispondo:

„ In pœnalibus causis benignius interpretan- „ dum „ *L.* 196 §. *In pœnalibus ff. de reg. jur.* „ In pœnis benignior interpretatio facien- „ da „ *Reg.* 49, *tit. de reg. jur. in* 6.° *Decretalium* „ Nulla juris ratio, aut æquitatis beni- „ gnitas patitur, ut quæ salubriter pro utilitate „ hominum introducuntur, ea nos duriore in- „ terpretatione contra ipsorum commodum pro- „ ducamus ad severitatem „. *L.* 25 *ff. de Leg.*

Leggi penali. Interpretazione.

È falso dunque che le Leggi penali non ammettano interpretazione, siccome pretende l'Anonimo; se anzi non solamente l'ammettono, ma vogliono *la più benigna*, che nel proposto caso è quella fuor d'ogni dubbio, della *non cumulazione*.

Estensione.

Se si proponga che qualcuno sia tratto in giudizio per diversi delitti da punirsi tutti con pena eguale di grado, ma diversa *di estensione*, a maniera di esempio, per delitto che importi prigionia non maggiore di sei mesi, e per altro delitto che importi prigionia non minore di sei mesi, oppure prigionia in modo generico, e che può dai Giudici arbitrarsi fino a tre anni, quale persona, la quale abbia un grano di senno, vorrà non confessare, che la pena più grave e da applicarsi è quella di *estensione maggiore*, e così la prigionia da recarsi fino ai tre anni, se così la pensino i Giudici? Nè l'assennata persona sosterrà mai, che i Giudici potranno attenersi alla condanna al disotto di sei mesi, quando uno fra' delitti fosse punibile con prigionia non minore del semestre.

La estensione è la intensità.

Il grado della pena si desume in genere dall'*intensità*, e questa è contemplata e definita dagli art. 72, e seguenti del Codice penale.

Ma nella composizione dell'*intensità* entra del pari la *estensione* per naturale conseguenza; stante che il penare per anni dieci in un luogo è più *intenso*, che penarvi anni nove, otto, sei, uno ecc. ecc.

Quando invece di essere tratto nel giudizio medesimo il delinquente di diverse azioni punibili avesse a subirne un altro in forza della disposizione dell' art. 47, io penso che la teoria non avesse a cangiarsi.

Nel primo giudizio il delinquente fu condannato a tre anni di prigionia (che è il massimo); e pel nuovo delitto scoperto potrebbe del pari essere condannato alla prigionia. Non si farà neppure il dibattimento; e n'è motivo che la seconda condanna non potrebbe essere più grave della prima, nè per grado, nè per intensità, o estensione.

Facciasi caso, che quel delinquente sia stato condannato nel primo giudizio alla reclusione per anni tre, quattro o cinque ecc., e scoprasi un crimine da punirsi del pari colla reclusione. Si terrà il nuovo dibattimento; da poi che è fra' possibili, che in questo venga condannato a sei, sette, e sino a dieci anni di reclusione.

Io almeno la penso così.

2.° *Quesito dell' Anonimo.*

Cumulazione de' giudizii. Conflitto.

„ Quando il pubblico Ministero sottoponesse „ a giudizio un solo delitto per volta dei più „ già commessi da taluno, sia perchè così gli „ piacesse, sia perchè non fossero per anco „ compiuti i procedimenti contro gli altri, po- „ trebbe l' inquisito opporsi a questo procedere „ del pubblico Ministero, il quale tenderebbe

„ evidentemente ad una cumulazione di pene? „ in altro modo „ Può uno che sia tratto in „ giudizio colpevole di più delitti richiedere „ che il giudizio stesso sia differito, affinchè „ tutti sieno giudicati in una sola volta?

L' Anonimo stesso intende di sciogliere la difficoltà da lui proposta, colle seguenti espressioni: „ Non so nascondere che se coll' espres„ sione *scopresi altro crimine o delitto*, la quale „ si legge nell' art. 47, intendesi che sia rico„ nosciuto esistente nel solenne giudizio, si sarà „ sempre nel caso di questo stesso art. 47, ed „ il pubblico Ministero ad esso appoggiato si op„ porrà validamente alle istanze dell' accusato „.

Rispondo io al Quesito:

Premetto che il corto mio ingegno non giunge a combinare il tenore della questione posta in mezzo dall' Anonimo collo scioglimento, od almeno schiarimento ch' egli vuol darne.

Pone nel Quesito come cosa *evidente*, che il separare i due giudizi tenderebbe ad una cumulazione di pene; poscia nello schiarimento suppone, che siffatta separazione potrebbe non portare il cumulo.

Gradi diversi di *scoperte* dei delitti.

Osservo dipoi che al Quesito non sarà mai risposto convenientemente, nè mai l' art. 47 penale sarà illustrato abbastanza fino a che non si determini il legale valore della parola *scopresi*, di cui esso articolo fa uso.

Nel momento in cui il colpevole di più azioni punibili vien tratto in giudizio per una sola, a riguardo dell' altra o altre azioni punibili la cosa può trovarsi in uno di questi tre casi:

1.° Che l' altra, o le altre azioni delittuose non sieno conosciute dalla Giustizia neppure

nel loro materiale accadimento, o se conosciute, se ne ignori del tutto l'autore;

2.° Che contro l'autore non sianvi se non lievi sospetti, o nude conghietture;

3.° Che contro esso autore per l'opposto parlino non solamente indizj e conghietture, ma prove conchiudentissime nella loro apparenza.

Nel primo caso è chiaro, che o il secondo giudizio non avrà luogo giammai, oppure, avendo luogo, il colpevole subirà l'unica pena *più grave*, perchè la scoperta sarà posteriore alla condanna già pronunciata.

Nel caso secondo mi fo a chiedere se l'autore dell'azione o delle azioni a fronte di lievi indizj e conghietture si chiamerà nel senso legale *scoperto*, o piuttosto *sospetto*, ed al più *indiziato?*

In amendue questi casi pare impossibile che si elevi il conflitto figurato dall'Anonimo. Il giudicando tradirebbe se stesso col palesare alla Giustizia i suoi timori di essere punito per affari finora non conosciuti, o pochissimo conosciuti in quanto a lui; il Ministero pubblico risponderebbe sempre, che non avvi alcun pericolo di doppia condanna, dacchè non vi è ancora *scoperta* propriamente tale; quando però non preferisse di aderire alle istanze del giudicando, all'effetto di prevalersi contro di lui della stolida sua imprudenza divenuta quasi un'accusa manifesta per gli altri delitti.

Nel caso terzo pregherò che mi si risponda, come, dopo aver caratterizzata, nell'ipotesi, colla qualità di *scoperta legalmente rea* una persona, si permetta, anzi si ordini dappoi, ch'essa sia tratta in formale giudizio, si difenda

ed anche si assolva qual risultata *innocente* con manifesta contraddizione tra le due legali dichiarazoni?

Quando peraltro questa assurdità fosse sostenibile, e trovasse appoggio su qualche Decisione, direi allora che il conflitto immaginato dall'Anonimo avrebbe a risolversi a favore del delinquente, non potendo essere nell'arbitrio del pubblico Ministero il derogare alle leggi, e segnatamente a quelle, le quali per una certa equità e commiserazione si contentano di una pena sola, sebbene potessero imporne più d'una, e così a ciascheduna delle azioni delittuose, ad esempio degli antichi Romani, ed a seconda della rigorosa Giustizia.

Confesso, e chieggo scusa nel manifestarlo, che se l'art. 47 è migliore di molto degli articoli 365, 2.ª linea, e 379 del Codice francese d'istruzione criminale, e de' §§. 28 e 29, parte 1.ª, e 393, parte 2.ª del Codice penale universale Austriaco (disposizioni queste che non contemplano se non un giudizio solo intorno a diverse azioni punibili), non ha però bastante luce per dissipare ogni dubbiezza dall'animo de' Giureconsulti seguaci scrupolosi *della nuda lettera*, e *timidi applicanti.* Art. 47, Cod. pen.

Ascoltate voi, o Giovani (se pur vi è a grado) il vecchio cultore di Temi, il quale nel lungo corso della sua non sempre oscura carriera ha costantemente seguíto il ricordo di Celso „ *Scire* „ *leges non hoc est verba earum tenere, sed* „ *vim ac potestatem* „, e si è fatto un pregio di riputar sempre i Legislatori ricolmi di buone ed utili intenzioni, non ostante il non troppo felice, o chiaro linguaggio, con cui fatalmente le hanno espresse alcuna volta.

Scopo dell'art. 47.

Lo scopo propostosi troppo evidentemente da' Legislatori nostri di ultima data fu di prescrivere che il cumulo, qualunque sia, di crimini, delitti o contravvenzioni commessi dal medesimo individuo non ancora tratto in giudizio per alcuno di quelli o per altri, venga punito con una sola pena, e la più grave tra le applicabili ai diversi fatti delle reità cumulate.

Distinzione tra i semplici delinquenti per più delitti, e i *recidivi*.

E' unica circostanza importante e sostanziale di questo benigno sistema, che il colpevole non siasi macchiato di nuove azioni punibili dopo di essere stato condannato a qualche pena; perocchè in allora la Legge, quasi indispettita della pertinacia e dello sprezzo di costui, lo colloca nella classe affatto distinta *de' recidivi*, e lo assoggetta alla cumulazione delle pene col metodo tracciato dall'art. 48, e da altri del Codice penale.

Che la Giustizia sia o no informata, o persuasa, od in sospetto, o ignara affatto, che chi viene ora giudicato e condannato per un'azione punibile siasi fatto reo di altra o altre pure punibili, è circostanza del tutto indifferente quanto al colpevole, e quanto all'interesse sociale.

Il colpevole non dilata, nè restringe la sua malizia, e iniquità già consumate; ed il Corpo sociale si è già espresso, che si reputa abbastanza vendicato e guarentito coll'applicazione della pena più grave.

A quale scopo adunque tenderebbe l'inutile e ridicola speculazione scrupolosa, se l'azzardo ha nascosta o palesata, e sino a qual segno, alcuna delle azioni delittuose, sia quanto al fatto, sia quanto all'autore?

Intanto la speculazione, oltre il porre l'azzardo fra i dispensatori delle pene o maggiori, o minori, darebbe questa medesima prerogativa al Ministero pubblico ed ai Processanti più lenti o più spediti nelle loro operazioni; e produrrebbe ancora alcuna volta il pregiudizio di terze persone, de' complici, cioè, o creduti tali nell'azione, per cui si apre il primo giudizio; stante chè il giudicando col fare istanza per l'unione in un solo dei due giudizi ritarderebbe la decisione anche intorno alla sorte di costoro.

3.° *Quisito dell' Anonimo, ch' egli denomina* Dubbio.

L' estensione della pena da che si desume?

„ E' esatta o no la definizione che nella Nota „ (mia nel Vol. 11, pag. 156) si dà all' *estensione* in fatto di pene, col dire che questa „ si desume dal maggiore o minor tempo che „ sta nell' *arbitrio* de' Giudici il determinare „ a seconda delle circostanze? „

E qui, per mortificarmi, pone in vista, *fra tanti*, gli art. 447 e 448 del Codice penale. Il primo punisce il furto di frutti ancor pendenti ecc. con prigionia *non maggiore di un anno;* il secondo punisce la truffa colla prigionia non minore di sei mesi, e con multa di 30 lire a 2,000.

Rispondo:

Parmi che nell' originale consegnato al Tipografo si leggesse „ e questa (l' estensione) si „ desume dal maggiore o minor tempo, che „ *non poche volte* sta nell' arbitrio de' Giudici „ il determinare ecc. „.

Ad ogni modo il torto è mio, o perchè scrissi nel modo riferito dall' Anonimo, o perchè non feci correggere la stampa.

Del resto l'error mio non ha potuto, nè può trarre alcuno in inganno. Vi ha forse quì o altrove una sola persona, la quale possa persuadersi, che tre anni di prigionia sono meno estesi di due anni, o di un anno, perchè i primi sono imposti direttamente dalla legge, ed i secondi, lo sono dall'arbitrio de' Giudici a ciò autorizzati dalla Legge stessa?

Nuovo Quisito intorno alla gravità delle pene.

Anzichè occuparsi di quella minuzia poteva il buon Anonimo proporre alla discussione mia, siccome ha fatto il giovine Barbieri, il dubbio: „ Se nel caso, in cui la Legge cumula essa „ medesima le pene, a maniera d'esempio, *la* „ *prigionia e la multa* Art. 130 a lin. 2; *la* „ *prigionia e l'interdizione temporanea dall'im-* „ *piego* Art. 153 a lin. 2; *l'interdizione tem-* „ *poranea e la multa* Art. 159; ecc. Se, ap- „ plicata già la pena cumulata, si abbia a te- „ nere il secondo giudizio o per altro fatto „ portante la stessa cumulazione pel motivo, „ che nel primo giudizio non venne esaurita „ tutta l'estensione possibile di una delle pe- „ ne, o di amendue, o per altro fatto non pu- „ nibile se non con una sola delle due pene, „ perchè nel giudizio precedente una fra le „ pene non venne recata al massimo della sua „ estensione?

Avrei risposto a tale domanda,

1.° Che la domanda stessa determinava da sè, e giustamente, nel primo caso non doversi aprire il nuovo giudizio, quando la sentenza del primo ha esaurita tutta la possibile estensione delle pene cumulate:

2.° Che nel medesimo primo caso fa mestieri del secondo giudizio se il primo non ha applicato il massimo di ciascuna delle due pene,

e ciò per la ragione, che la seconda sentenza potrebbe recare al massimo mancante:

3.° Che nel caso secondo, vale a dire quando il fatto impunito importi una pena sola, e così la prigionia, la quale nella sua estensione non fu esaurita nell'antecedente giudizio, a modo di esempio il delinquente si punì con prigionia di sei mesi, e multa di 1,000 lire, io propenderei a credere che il nuovo dibattimento avesse ad aprirsi e fosse nell'arbitrio de' Giudici di ritenere la già imposta multa, ed applicare la prigionia sino ai tre anni, con che verrebbe, fuor d'ogni dubbio, ad imporsi la pena la più grave. Non dissentirei neppure se si considerasse la multa come equivalente a prigionia secondo la tassa stabilita dall'art. 39 del Codice penale, onde vedere, se la possibile condanna alla prigionia per anni tre diverrebbe più grave o no, confronto fatto colle due pene già applicate ecc.

Non dissimulo peraltro, che la mia opinione può essere assai contrastata. Desidero che la sia in qualche caso pratico, onde in una materia tutta nuova, e assai sottile, ricever lumi dalla Sapienza de' nostri integerrimi Magistrati.



N.° II

CAUSA CIVILE

Ricorso dell' Amministrazione delle Finanze contro Malaspina Vincenzo

PROCESSO - Contravvenzione - Finanze - Prova.

DECRETO SOVRANO sul modo di procedere in fatto di contravvenzione a diverse Leggi di Finanze (17 dicembre 1820).

Art. 12, 13, 14, n.° 6 e art. 29.

MASSIMA.

Il fatto della contravvenzione alle leggi di Finanze deve risultare direttamente e immediatamente dal processo compilato dagli Agenti nel modo prescritto, senza aver bisogno di ricorrere a presunzioni, conghietture ed argomenti: in altra guisa la contravvenzione non dicesi provata.

FATTO.

Gli Agenti di Finanza nella sera del 22 settembre 1821 fecero processo di vendita clandestina di vino al minuto nella casa di Vincenzo Malaspina, posta in Borgotaro. Nell' 11 ottobre dello stesso anno contraddisse il Malaspina a

tale processo per essere affetto da molte nullità, e mancante degli estremi voluti dalla legge per costatare e stabilire una contravvenzione alle leggi intorno alla vendita clandestina di vino al minuto, e citò l'Amministrazione della Ferma-Mista a comparire nanti il Pretore di Borgotaro. Questi con sentenza del 2 novembre successivo disse non sussistenti le nullità allegate dal Malaspina, ed abbastanza comprovata la contravvenzione apposta al medesimo. Contro questa Sentenza appellò il Malaspina ed il Tribunale di Borgotaro giudicando in grado d'appello, lasciate da parte le molte nullità addotte dal Malaspina intorno al processo-verbale, e ritenendo invece non abbastanza comprovanti la contravvenzione i fatti allegati nel processo-verbale, disse ben appellato dal Malaspina, e quindi annullò la Sentenza del Pretore; assolse il Malaspina, e condannò l'Amministrazione della Ferma-Mista nelle spese di questo e del precedente giudizio. Contro questo giudicato ricorse nanti il Supremo Tribunale l'Amministrazione della Ferma-Mista allegando per motivo la violazione dell'art. 29 del succitato Decreto dei 17 dicembre 1820.

Motivi e Decisione.

Considerando, che secondo la disposizione dell'art. 14 del Regolamento approvato da S. M. con Decreto dei 17 dicembre 1820 sul modo di procedere per le contravvenzioni alle Leggi intorno a Dogane, Dazii sulla vendita del vino, e ad altri oggetti, la contravvenzione deve risultare da un processo formato da persone annoverate negli art. 12, e 13, e nel qual pro-

cesso si enunzii tra le altre cose il fatto, che costituisce la contravvenzione, la risposta del preteso contravventore, la dichiarazione della contravvenzione, non che delle pene incorse con relazione alla disposizione delle Leggi corrispondenti, e come al n.° 6 di detto art. 14;

Che secondo la disposizione dell' art. 29 del medesimo Regolamento i processi legalmente compilati, affermati e depositati nelle rispettive Cancellerie di Pretura fanno fede in giustizia fino a che non si promova contro di essi querela di falso;

Che con ciò è stato dato a tal sorta di atti il carattere di documenti provanti, e tali che contro l' Amministrazione, per l' interesse della quale essi sono stati scritti, non si possa far prova scompagnata che sia dalla querela di falso;

Che dall' aver voluto il Regolamento che le contravvenzioni risultino da processi verbali, e così sieno provate con prova scritta ed autentica, e dall' aver dato a' processi l' or detto carattere, si riconosce, anche secondo la Giurisprudenza fondata sulle Leggi ultime (ove esse non inducevano una presunzion di diritto che la contravvenzione fosse seguìta quando concorrevano certi fatti determinati) si riconosce, dicevasi, anche secondo tale anteriore Giurisprudenza, applicabile eziandio alle Leggi attuali, aver voluto esso Regolamento che i fatti esposti in tali processi o sieno quelli che costituiscono di per sè la contravvenzione, o sieno tali che immediatamente e senza bisogno di presunzioni e congbietture se ne deducano i fatti medesimi, che la costituiscono, come sarebbero o le confessioni dei pretesi contrav-

ventori, od altri fatti, l'esistenza de' quali renda moralmente impossibile o assai inverosimile l'inesistenza degli altri costituenti la contravvenzione. E a vero dire se bastasse che i processi verbali presentassero fatti di per sè innocui o inconcludenti, ma dai quali si avessero a forza di conghietture ad argomentare i fatti delittuosi, oltrechè l'esistenza e la cognizione di questi secondi sarebbero sempre incerte perchè abbandonate alla moltiplice varietà degli umani giudizi, e non avrebbero l'appoggio di prova scritta diretta, potrebbe anche accadere che il rimedio della querela di falso comunque concesso dalla Legge non potesse usarsi punto, sebbene i fatti delittuosi conghietturati fossero falsi realmente, giacchè esso rimedio non potrebbe usarsi contro i primi perchè veri, nè contro i secondi perchè non esposti come caduti sotto i sensi degli autori dei processi o come confessati, ma esposti perchè fondati unicamente sulla loro opinione, e l'opinione, s'è soggetto di errore, non è però soggetto di falsità che possa conoscersi dagli uomini;

Che nel processo verbale, di cui si tratta, compilato li 22 settembre del 1821, non è altrimenti esposto il fatto costituente la contravvenzione, cioè la vendita clandestina di vino al minuto come veduta farsi dal Malaspina o come da lui confessata, e i fatti espostivi, cioè di avere gli autori del processo udito chiudersi la porta della casa del Malaspina a chiavistello quando vi si accostarono per entrarvi, e di non avervi potuto entrare che due minuti dopo, di essersi trovate varie persone, alcune delle quali ubbriache, in varie stanze di essa casa con bottiglie e bicchieri parte con vino, parte

tinti di vino; di avere parecchie di esse dichiarato di aver cenato, e di avere bevuto acqua; di aver detto il Malaspina stesso ch'egli dava da cena a quelle persone, ma dando loro acqua da bere, e finalmente di essersi avuti argomenti di temere resistenza ad ulteriori procedimenti, tutti questi fatti, si ripiglia, non sono tali che immediatamente portino con seco la vendita clandestina ch'è il soggetto della contravvenzione, o che rendano moralmente impossibile o assai inverosimile una tal vendita, che che fosse, se la Legge in vece di una prova autenticamente scritta del fatto della contravvenzione fosse contenta di prove congetturali, e di presunzioni lasciate all'umano criterio; e così in vece della prova scritta diretta, fosse contenta di prove indiziarie; supposizione questa che non si concilierebbe poi colla prescrizione che alcuni fatti formanti base alle conghietture si assicurino per mezzo de' processi verbali non soggetti che alla querela di falsità, e gli altri essenziali si posson provare per conghietture o altrimenti;

Che in consegnenza di ciò il processo verbale di cui si tratta non fa la prova scritta voluta dall'art. 14 del regolamento della contravvenzione attribuita al Malaspina:

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentite le Conclusioni del Vice-Procuratore generale di S. M., e senza occuparsi dei motivi di nullità tratti pel Malaspina dalla forma estrinseca del processo verbale più volte nominato, dichiara essersi ben giudicato dal Tribunale civile e correzionale sedente in Borgotaro colla sua Sentenza degli 8 febbraio 1822 pronunciata in grado di Appello; rigetta le dimande

dell' Amministrazione della Ferma-Mista delle Finanze per l'annullazione di una tale Sentenza, e ordina che questa si abbia ad eseguire secondo la sua forma, e il suo tenore.

Condanna l'Amministrazione testè detta nelle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Consigliere Fossa Relatore in Causa.

10 febbraio 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI, FOSSA, MONZA, MELEGARI, FEDERICI — Consiglieri
SICORÉ Consigl. d'Appello surrog.

BOTTIONI, VACCARI Avvocati.

NOTA

Altra Decisione sullo stesso argomento della qui presente, ed all' appoggio de' medesimi ragionamenti venne poscia proferita dal Supremo Tribunale li 18 marzo 1824 nella Causa della Ferma-Mista contro l' Annunziata Bonardi-Scelsi, che leggesi, susseguita dalla Decisione del 29 dicembre 1825 sul merito, nel volume V. (1825-1826, parte I.ª) pag. 95 e segg.

Finanze.

Se la Finanza ha il privilegio che i suoi Agenti pagati da lei, e aventi parte ne' profitti derivanti dalle contravvenzioni, col solo asserire i fatti li provino sino a che sia legalmente dimostrato che hanno asserito il falso, ragion vuole ed il giusto equilibrio delle cose, che l'apprezzamento de' fatti asseriti si faccia con sommo rigore, e, per così esprimersi, *ad literam*, evitando non solo qualunque interpretazione estensiva, ma persino l'uso di congnietture, presunzioni, ragionamenti di qual si sia specie.

Il fatto qual è descritto prova o no la contravvenzione? Quest'è la quistione unica da proporsi in siffatti casi (disse il Supremo Tribunale).

Veggasi peraltro, non una eccezione, ma una illustrazione della materia nella Causa della Finanza contro Luigi Melzi riferita nel vol. II. (1822) N.° XXXIII pag. 202 e segg., e veggasi pure un tocco di recesso dalla severa teoria nella Causa Parodi e Cremonesi, vol. XII (1830) N.° V., pag. 21, della cui Decisione fu autore principale l'esimio Magistrato, il quale sostenendo le parti di pubblico Ministero, tanto disse ed osservò nel 1825 contro la Decisione del 18 marzo 1824, che ammise il Ricorso dell' Annunziata Bonardi-Scelsi.

Fra gli arresti da questo eruditissimo e sagacissimo Personaggio ivi allegati, vedesi quello della Cassazione del 5 gennajo 1810.

Eccone il fatto:

Gli Agenti delle Dogane inseguirono certi condottieri di mercanzie sospette; ma que' condottieri giunsero ad una casa, ed ivi si ricoverarono coi loro carichi. Es-

sendo vicina la notte gli Agenti non fecero che circondare quella casa, ed ivi rimanere in guardia durante la notte; indi venuto il giorno, entrarono, e verificati i carichi li rinvennero composti di merci proibite all'ingresso.

Compilatosi con tutta esattezza il processo verbale di contravvenzione, fu recata la causa al Tribunale criminale del Dipartimento delle due Néthes, che pronunciò non provata la contravvenzione per modo diretto, e positivo.

Cassata questa Sentenza, l'affare venne rimesso al Tribunale criminale del Dipartimento della Schelda; e ripetuta da lui la dichiarazione medesima *della non prova*, si cassò per la seconda volta, coll'inviare la Causa al Tribunale criminale del Dipartimento della Dyle. Insistendo anche questo nella identica dichiarazione *di contravvenzione non provata*, fu mestieri unire le Sezioni della Corte Suprema sotto la Presidenza del Gran Giudice; la qual Corte nel ridetto giorno 5 gennaio 1810 pronunciò provata la contravvenzione con presunzioni gravi, non elise dagl'interessati.

Se tal Decisione può chiamarsi contraddicente alle massime stabilite dal nostro Supremo Tribunale nelle Cause Scelsi-Bonardi e Malaspina, può e deve chiamarsi del pari contraddicente alla massima tanto proclamata che „ *le dichiarazioni di fatto sfuggono alla cen-* „ *sura* ecc.; *che le presunzioni sono abbandonate alla* „ *prudenza de' primi Giudici* ecc. ecc. „ (Qualche volta *sì*, qualche volta *no* ecc. ecc. e sempre *bene*).



N.° III

CAUSA CIVILE

Ricorso de' sacerdoti
D. Antonio Merelli e D. Pietro Mosconi
contro
Luigi Torriani, la Luigia Ferrari-Schizzati
e D. Giuseppe Bocciarelli

1.° PROVA testimoniale - Terzo.
2.° PRINCIPIO di prova - Fatto allegato.
3.° COSA giudicata - Identità.
4.° DICHIARAZIONE di fatto - Concludenza - Pertinenza - Tribunale Supremo.

Codice civile francese art. 1347 e 1348.
Codice civile parmense art. 2299, e 2300.
Codice parmense di process. civ. art. 523 n.° 6.

MASSIME.

1.° *Le leggi francesi e le nostre permettono di far uso della prova testimoniale a chi non ha potuto procacciarsi una prova scritta.*

Quindi non può escludersi un terzo dal far uso di tal genere di prova, perchè i contraenti principali sarebbero inammissibili a farla.

2.° *Un fatto allegato dall'avversario può considerarsi come un principio di prova scritta.*

3.° *Non vi ha cosa giudicata, ove non avvi identità di oggetto.*

4.° *Una dichiarazione di concludenza o pertinenza di fatti articolati sfugge alla censura del Tribunale Supremo, quando il giudizio de' primi Giudici non dipende da principii contraddicenti alla legge.*

F a t t o.

I sacerdoti D. Antonio Merelli e D. Pietro Mosconi fecero pignorare nell' 11 aprile 1818 uno stabile denominato la *Brugnata* posto nella Pretura di Rivergaro in pregiudizio della Luigia Ferrari-Schizzati per aver pagamento di un loro credito ipotecario.

Luigi Torriani promosse istanza a che da quel pignoramento venissero *distratte* due pezze di terra dette l'una *il campo de' Pozzoli*, ossia *di mezzo*, e l'altra *il campo della Romea* a lui venduti prima del pignoramento dal Sacerdote D. Giuseppe Bocciarelli a rogito Gnastoni e Linati 24 febbraio 1818. Vennero da lui chiamati in tempo al giudizio tanto la Schizzati, quanto il Bocciarelli che si mantennero costantemente contumaci.

Si opposero alla distrazione i Sacerdoti pignoranti coll' allegare che la vendita delle due pezze di terreno fatta dal Bocciarelli al Torriani fu *finta e simulata*, e diretta unicamente a frodare ne' loro diritti i due creditori pignoranti.

Eglino giustificarono con documenti:

1.° Che la Luigia Ferrari-Schizzati dal 1815 in avanti aveva sempre goduto e disposto come di cose proprie anche delle due pezze di terra annesse allo stabile *Brugnata*, e ciò a scienza dello stesso Torriani, il quale in uno degli atti pubblici della Ferrari erasi sottoscritto qual testimonio.

2.° Che la medesima Ferrari-Schizzati nel 15 febbraio 1816 cedette l'usufrutto e godimento della *Brugnata* e delle due annesse pezze di terra ad Antonio Sgorbati per nove anni continui decorribili dal s. Martino 1815 sotto i patti convenuti in un privato scritto munito della firma di tre testimoni e controllato;

3.° Che per atto Guastoni e Linati 17 giugno 1819 fu sciolto quell'usufrutto e godimento conceduto allo Sgorbati; e solamente per titolo di transazione si protrasse a tutto il s. Martino 1820.

Articolarono poscia in fatto, e si proposero di provare con testimoni

Che D. Giuseppe Bocciarelli nel 1814 o sul principio del 1815 vendette alla Luigia Ferrari-Schizzati li due pezzi di terra in quistione con scrittura privata e pel prezzo di lire vecchie di Parma 20,000 addossando a lei il pagamento di certo debito accollatogli dal Muti primo venditore di quelle terre;

Che la Ferrari sborsò alcune somme ad altra persona delegatale dal Bocciarelli ed altra picciola somma anche a quest'ultimo in isconto di prezzo;

Che nel 24 febbraio 1818, nel cui giorno fu ricevuto dai Notari Guastoni e Linati l'atto di venuita tra D. Giuseppe Bocciarelli e Luigi Torriani, fu lacerata la privata scrittura della precedente vendita del ridetto D. Bocciarelli alla Luigia Ferrari-Schizzati;

Che non Torriani, ma la Schizzati prima di esso atto Guastoni e Linati aveva sborsate del proprio lire vecchie 8,000 al Bocciarelli in conto del prezzo dei due pezzi i *Pozzoli* e della *Romea*.

Il Tribunale di prima istanza di Piacenza nel dì 27 novembre 1819, senza arrestarsi alla dimanda Merelli e Mosconi di far prova de' fatti articolati, dichiarò *finta* e *simulata* la vendita del Bocciarelli al Torriani, e rigettò l'istanza fatta da questo per la distrazione delli due pezzi di terreno.

Ma il Tribunale d'appello annullò la detta Sentenza nel 22 agosto 1820, ed ordinò che i due pezzi venduti dal Bocciarelli al Torriani venissero distratti dal pignoramento.

I motivi di questo secondo giudicato furono in sostanza:

Che i documenti prodotti dalli Merelli, e Mosconi non sono valevoli a provare che la Ferrari al tempo del pignoramento fosse proprietaria delle due pezze di terreno, nè a far presumere simulata la vendita a Torriani;

Che i fatti articolati, quanto riescirebbero per avventura concludenti, qualora Merelli e Mosconi, agendo contro Torriani come terzo detentore di parte del fondo a loro ipotecato, fossero astretti a provare il dominio della Ferrrari dei due campi al tempo della costituzione dell'ipoteca a loro favore, altrettanto sono inconcludenti, ed anzi opposti all'assunta prova di simulazione del contratto Bocciarelli-Torriani ecc.

Ricorso de' sacerdoti Merelli e Mosconi al Tribunale Supremo per allegata violazione degli art. 1348, 1353, 2204 del Codice civile francese vigente al tempo de' contratti, e della cosa giudicata.

Ingegnosi assai e voluminosi furono gli arringhi degli Avvocati dell'una parte e dell'altra.

Il pubblico Ministero opinò pel rigetto del Ricorso.

MOTIVI E DECISIONE.

Quanto sia al primo motivo di Revisione addotto nel ricorso dei Merelli e Mosconi, e consistente nell'allegata violazione degli art. 1353 del cessato Codice civile, e 2316 dell'attuale, che non permettono argomenti congetturali là dove non vi ha luogo a prova testimoniale,

Considerando, che il Tribunale di Appello nella sua sentenza del 22 agosto 1820, impugnata dai ricorrenti, si è valso di conghietture per argomentare, che la Luigia Ferrari vedova Schizzati abbia retrovenduto al Prete Don Giuseppe Bocciarelli quelle due pezze di terra, delle quali apparisce nell'istrumento Linati-Guastoni del 24 febbraio 1818; abbia poi lo stesso prete Bocciarelli fatto vendita a Luigi Torriani, il quale ne ha chiesta la separazione dai beni pignorati il giorno 11 aprile dello stesso anno 1818 ad istanza dei preti Merelli, Mosconi contro la suddetta Luigia Ferrari vedova Schizzati, vendita ch'essi preti attaccano di simulazione, e quindi pretendono inetta a dar titolo al Torriani di chiederne la vindicazione;

Che però poteva a buon diritto il Tribunale di appello valersi di presunzioni e conghietture per argomentare l'or detta retrovendita, perchè il Torriani stesso, che si difendeva contro l'eccezione di simulazione data al suo titolo di vendita a lui fatta dal prete Bocciarelli avrebbe potuto addurre conghietture e presunzioni a provare la retrovendita medesima, giacchè avrebbe potuto valersi della prova testimoniale per provarla, e gli art. 1353 del cessato Codice civile, e 2316 dell'attuale permettono l'uso delle conghietture e presunzioni là dove è per-

messa la prova per mezzo di testimoni. E a vero dire, se l'uso della prova testimoniale sarebbe stato interdetto dall' art. 1341 del primo Codice, e dall'art. 1388 del secondo alla retrovenditrice Schizzati, e al ricompratore Bocciarelli, non lo sarebbe stato del pari al Torriani perchè terzo tra essi, e quindi impossibilitato a provvedersi d'una prova scritta di un tal contratto seguito tra gli altri due, e inoltre il Torriani aveva per sè un principio di prova scritta della retrovendita derivato dai Merelli e Mosconi e che rende verosimile la retrovendita medesima: tale principio di prova scritta è là dove i Merelli e Mosconi hanno articolato contro il Torriani che il 24 febbraio 1818 giorno della vendita al Torriani stesso delle due pezze di terra di cui si tratta, furono lacerate la scrittura privata della prima vendita fattane anni addietro dal Bocciarelli alla Schizzati, e due ricevute di un parziale pagamento del prezzo, fatte già a favore di essa prima compratrice;

Che poi la deduzione tratta dal Tribunale di appello dalla per lui argomentata retrovendita fatta dalla Schizzati al prete Bocciarelli, che la vendita fatta poscia da questo al Torriani non è simulata, tale deduzione, si diceva, non può essere soggetta alla censura del Tribunale Supremo di Revisione, come non la può essere la dichiarazione esposta nei motivi della Sentenza di esso Tribunale di Appello, che i documenti prodotti dai ricorrenti Merelli e Mosconi non valgono a provare siffatta simulazione.

Quanto sia al secondo motivo addotto nel ricorso, e consistente nella pretesa violazione commessa dal Tribunale di Appello della cosa giudicata colla Sentenza del Tribunale civile e

criminale di Piacenza in data del 19 dicembre 1818,

Considerando che con quella Sentenza altro non si fece che ordinare, e prima di far diritto sul merito, che fosse posto in causa il prete Bocciarelli onde contradditoriamente con lui, col Torriani, e colla Schizzati fosse discussa e giudicata l'eccezione di simulazione proposta dai Merelli e Mosconi contro la vendita Bocciarelli-Torriani del 24 febbraio dello stesso anno 1818, e però l'oggetto della Sentenza ora impugnata, e proferita dal Tribunale d'appello, a cui ricorse col Torriani il Bocciarelli già messo in causa, essendo affatto diverso, giacchè esso consiste nella revoca fattavi dell'altra Sentenza proferita il 27 novembre 1819 dal Tribunale suddetto di Piacenza in prima istanza sul merito della simulazione, che vi si dichiarò esistente, e su quello della domanda di vendicazione fatta dal Torriani che fu rigettata; egli è ben lontano che v'abbia identità di oggetto nella prima Sentenza del 19 dicembre 1818, e in quella di appello ora impugnata, identità tanto necessaria alla violazione della cosa giudicata.

Quanto sia al terzo motivo fondato sulla pretesa violazione dell'art. 2204 del cessato Codice civile, che autorizza i creditori a promovere la spropriazione dei beni dei loro debitori,

Considerando, che rigettata l'eccezione unica di simulazione contro la vendita delle due pezze di terra fatta dal prete Bocciarelli al Torriani prima del pegnoramento seguìto ad istanza dei Merelli e Mosconi contro la Schizzati come di lei creditori, pegnoramento che ve le comprendeva, si doveva ritenere dal Tribunale d'appello, come si ritenne difatti, che tali beni

non fossero in dominio della Schizzati quando furono pegnorati, e però che non fosse punto applicabile al caso l'art. 2204 allegato nel Ricorso.

Quanto sia finalmente all'ultimo motivo del Ricorso, e tratto dall'art. 1348 del cessato Codice, il quale, ammettendo la prova testimoniale ne' casi in cui un terzo attacca di simulazione o di frode un contratto seguíto tra altre persone, si pretende violato dalla Sentenza del Tribunale d'appello, che ha rigettata la prova testimoniale richiesta dai ricorrenti Merelli e Mosconi,

Considerando che se in massima vi ha luogo ne' casi stabiliti dalla Legge a provare per testimoni l'eccezione di simulazione di un contratto, egli è però lasciato al giudizio de' Tribunali e Giudici il decidere se, ne' casi loro presentati, i fatti, che si vogliono provare con tal genere di prova, sieno o no concludenti, e che il Tribunale d'appello colla più volte nominata Sentenza ha riconosciuto inconcludenti i proposti dai Merelli e Mosconi, e un tale suo giudizio non dipendente da principii contraddicenti alla Legge non può essere soggetto alla censura del Tribunale Supremo:

Per tutte queste considerazioni, non sussistendo alcuno de' motivi esposti nel ricorso dei Merelli e Mosconi rigetta il Ricorso stesso e condanna i ricorrenti nelle spese.

27 febbraio 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA } Consiglieri.
Relat. MELEGARI
FEDERICI
FOCHI Assessore di Appello surrog.

Avvocati MAESTRI e MAZZA.

N.° IV

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Rosati Angelo

1.° CRIMINE (Circostanze costitutive).
2.° Testimonio (Ritrattazione).

Art. 405 del Codice penale.
Art. 400 del Codice di processura penale.

Massime.

1.° *Il valutare le circostanze che costituiscono un crimine è lasciato dalla legge al criterio de' Giudici della sezione criminale.*

2.° *La ritrattazione, che fa il testimonio in un giudizio criminale prima della pronuncia della Sentenza, non è continuazione del chiuso dibattimento, od aprimento d'un nuovo.*

Fatto.

Rosati Angelo venne messo in accusa siccome colpevole di omicidio volontario. Nel giorno stabilito ebbe luogo il dibattimento. Mora Ferdinando, uno de' testimonii, depose in modo che il Tribunale lo sospettò di falso, e venne consegnato da custodirsi alla pubblica Forza. Finito il dibattimento il Tribunale si ritirò in camera di consiglio per deliberare. Poscia ritornato in pubblica udienza e prima di pronun-

ciare la Sentenza di condanna dell' inquisito Rosati, il Presidente invitò il testimonio Mora a ritrattarsi, al qual invito egli aderì, e si ritrattò.

Il Rosati ricorse in Revisione contro la Sentenza che lo condannava, per motivi tratti dalla circostanza della ritrattazione del Mora, e dall'incoerenza esistente tra la qualificazione e l'esposizione del fatto contenuto nella Sentenza stessa, i quali motivi si ponno chiaramente rilevare dalla decisione stessa, che li confuta.

Motivi e Decisione.

Quanto sia ai motivi dedotti dal non essere stato il Rosati interrogato dal Presidente della Sezione Criminale, che ha proferita la Sentenza impugnata, se nulla aveva da aggiugnere dopo la ritrattazione fatta avanti ad essa Sezione dal testimonio Ferdinando Mora; e dal non essersi lasciato il tempo all'accusato Rosati di usare del suo dritto di parlar l'ultimo dopo tale ritrattazione; dal non essersi ripetuto il giuramento al medesimo testimonio Mora; e finalmente dal non essersi fatta una nuova deliberazione dopo la ritrattazione e prima della Sentenza,

Considerando che la ritrattazione fatta all'Udienza dal testimonio Mora dopo che il Presidente della Sezione aveva dichiarato chiuso il dibattimento, e dopo che i Giudici erano già stati nella camera di consiglio per deliberare, non costituì altrimenti di per sè un nuovo dibattimento, nè il riaprimento del già chiuso, abbenchè la ritrattazione di un testimonio fatta dopo chiusi i dibattimenti, ma prima della de-

cisione o Sentenza nella Causa in cui egli ha deposto, sia capace d'influire nella Sentenza, e ciò secondo la disposizione dell'art. 405 del Codice penale, che minorando la pena al testimonio falso, purchè egli si ritratti prima della Sentenza, dà a divedere di considerare la ritrattazione come atta a togliere o minorare il danno che la deposizione ritrattata avrebbe potuto recare alla Giustizia, abbenchè sia fatta fuori del dibattimento. In conseguenza di ciò non era necessario che dopo la ritrattazione del Mora, e prima della Sentenza si facesse all'accusato l'interrogazione prescritta dall'articolo 400 del Codice di processura criminale, nè che all'accusato si accordasse espressamente di parlar l'ultimo, nè che si facesse una nuova deliberazione dopo la fatta prima della ritrattazione, nè che si rinnovasse il giuramento al Mora, che d'altronde non sarebbe stato mestieri di ripetere, se il dibattimento fosse stato semplicemente aperto.

Quanto sia all'altro motivo del Ricorso, consistente nell'incoerenza pretesa esistere tra la qualificazione di omicidio volontario data al fatto esposto nella Sentenza, e l'esposizione di questo fatto medesimo, perchè non vi è detto che le ferite pericolose fatte dal Rosati al Quagliotti, il quale poi ne morì, fosser fatte con intenzione d'ucciderlo,

Considerando che il giudizio se le circostanze di un omicidio costituiscano o no il crimine di omicidio volontario è rimesso dalla Legge al criterio de' Giudici, e che le circostanze dell'omicidio, di cui si tratta, narrate nell'esposizione del fatto, la quale si legge nella Sentenza, ben lungi che ripugnino alla qualifica-

zione datagli di omicidio volontario, vi sono anzi congruenti, perlocchè non regge l'allegata incoerenza tra l'esposizione del fatto e la qualificazione del crimine:

Per queste considerazioni rigetta ecc.

5 marzo 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA — Consiglieri.
MELEGARI
FEDERICI
FOCHI Assessore del Trib. d'app. surr.

NOTA

Il Tribunale aveva già distesa la Sentenza di condanna del Rosati, non ostante che il Mora avesse deposto a favore di lui. Molto più lo avrebbe condannato, se costui ritrattava la sua deposizione. Dunque nessun interesse del Rosati nella ritrattazione o no di quel testimonio ecc.

N.° V

CAUSA CIVILE

Ricorso del Marchese Carlo Tredicini contro il Prevosto D. Antonio Galli

PIGNORAMENTO di Stabili - Creditore iscritto - Surrogazione.

Codice francese di processura civile art. 673 e segg., 718, 719, 720, 721 e 722, corrispondenti agli art. 815 e segg., 857, 858, 859 e 860 dell'egual Codice nostro.

Massima.

Un creditore ipotecario può chiedere la surrogazione, onde proseguire gli atti del pignoramento degli stabili abbandonati dal pignorante, e da chi venne a lui surrogato, sebbene esso creditore non abbia promosso il pignoramento, nè sia concorso a farlo in alcun modo.

Fatto.

Pietro Ghizzoni di Piacenza fece pignorare nel 10 novembre 1818 diversi beni stabili in pregiudizio del Marchese Tredicini. La processura di tale pignoramento si era portata sin al punto dell'aggiudicazione definitiva, per impedire la quale il Marchese Tredicini disinteressò il Ghizzoni creditore pignorante. Ma Sgor-

bati Ippolito altro creditore del Tredicini dimandò d'essere surrogato nella processura di quel pignoramento fatto dal Ghizzoni, e la sua domanda venne accolta nel 25 settembre 1819 dal Tribunale civile e criminale di Piacenza; a questa Sentenza non intervenne il Tredicini, nè fu chiamato.

Avendo in progresso lo Sgorbati trascurata l'ottenuta surroga, il Prevosto Don Antonio Galli, altro creditore ipotecario del Tredicini, ed a cui era stata significata la cedola di vendita de' beni stabili pignorati dal Ghizzoni al Marchese Tredicini si fece alla sua volta a dimandare nel 18 luglio 1820 la surroga nella processura del nominato pignoramento. A tale inchiesta si oppose il Tredicini, il quale fece istanza al Tribunale di Piacenza perchè fosse rigettata la dimanda del Prevosto Galli. Il Tribunale civile e criminale di Piacenza, Sezione civile, con sua Sentenza del 26 agosto 1820 dichiarò irricevibile il Galli nella sua pretesa, e fece perciò ragione al Tredicini. Contro questa Sentenza si appellò il Galli ed il Tribunale d'appello con Sentenza del 3 aprile 1821, rivocando quella di prima istanza, surrogò il Galli tanto al Ghizzoni che allo Sgorbati nella processura del pignoramrnto degli stabili, fatto dal Ghizzoni a pregiudizio del Tredicini. E' da notarsi che tanto Ghizzoni che Sgorbati sono intervenuti in queste due Sentenze di dimanda di surroga fatta dal Galli, e che non si sono mai opposti alla medesima.

Il Marchese Tredicini ricorse in Revisione contro la Sentenza d'appello del 3 aprile 1821, con cui il Galli venne surrogato nella processura del più volte nominato pignoramento. Il

Ricorso si appoggiava alla violazione degli art. 673, 674, 675, 676, 677, 695, 696, 717, 722, 725 del Codice di processura civile e dell' art. 2190 del Codice civile francese.

Il signor Procuratore Generale fece elogio alle ragioni addotte dal Tribunale di appello; altre ne aggiunse, e conchiuse a che il Ricorso fosse rigettato.

MOTIVI E DECISIONE.

Quanto sia all' interesse del Prevosto Galli col ricorrente Marchese Tredicini,

Considerando, che la domanda del Galli di essere surrogato a Pietro Ghizzoni primo pignorante, e ad Ippolito Sgorbati già surrogato a questo per Sentenza del Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione civile), proferita il 25 settembre 1819, seguì dopo che era già stata fatta nelle debite forme la notificazione a tutti i creditori ipotecari ed iscritti sui fondi pegnorati in pregiudizio del Marchese Tredicini compresovi il Prevosto Galli, ch' è tra gl' iscritti, e dopo ch' erasi pur fatta la registratura di tale notificazione a termine degli articoli 695 e 696 del cessato Codice di processura civile, e così in tempo, che gli atti del primo pegnoramento erano divenuti comuni a tutti i creditori medesimi, di maniera, che non si sarebbe potuto cancellare tali atti senza il loro consenso, o senza una Sentenza contro di essi proferita, che ne ordinasse la cancellazione;

Che come il Ghizzoni non avrebbe potuto di per se solo consentire alla cancellazione del suo pegnoramento, e cedere così questo diritto de' creditori di partecipare e ad esso, e agli atti

segniti per condurlo al termine della spropriazione, non avrebbe neppure potuto, dopo ch' essi acquistarono il diritto, trascurare gli atti bisognevoli al compimento del giudizio, e porre per tal máníera i creditori in situazione tale da non potersi giovare della loro partecipazione al suo pegnoramento e agli atti successivi. Ora se a niuno di tali creditori iscritti non avesse competnto il diritto di essere snrrogato al Ghizzoni, perchè tutti fossero semplicemente iscritti, e non pegnoranti com' egli, si avvererebbe che l' ommissione, che avesse usata il Ghizzoni di proseguire gli atti, gli avrebbe ridotti a non potersi valere del loro diritto di partecipare agli atti medesimi, giacchè per una parte la Legge non accorda l' azione di continuare gli atti di un pegnoramento altrui senza che colui che intende di continuarli sia surrogato a quello che l' ha fatto seguire, e per l' altra non può alcun creditore iscritto passare utilmente ad un pegnoramento dopo qnello di un altro sugli stessi beni da questo pegnorati, poichè se il pegnoramento posteriore cadesse sopra tutti i beni già pegnorati o sopra una parte minore, esso non verrebbe trascritto nell' Uffizio delle ipoteche, vietandolo l' art. 679 del cessato Codice di processura civile, e non potrebbe proseguirsi separatamente e per questa ragione, e per l' altra che il Codice medesimo non permette se non se nn solo procedimento sopra due pegnoramenti, quand' anche i beni pegnorati siano tra se diversi (art. 719), o quando i secondi eccedono i primi (art. 720);

Che è vano il dire che il creditore semplicemente iscritto potrebbe fare un secondo pegnoramento sui beni caduti nel primo qualora

ve ne aggiungesse altri, e per tal modo ottenendo la trascrizione nell'Uffizio delle ipoteche di un tale suo pegnoramento per la parte più ampia del primo (art. 720) potrebbe conseguire la surroga al primo pegnoramento quando questi non continuasse gli atti del secondo pegnoramento, come gliene dà diritto l'art. 721; poichè siccome potrebbe accadere che il primo pegnoramento avesse colto tutti i beni del debitore, e fosse così impossibile un secondo pegnoramento più ampio, la Legge sarebbe improvvida se non accordasse la surroga che a un secondo pegnorante più esteso del primo, quando questa concessione potrebbe facilmente riuscire inutile per opera del primo pegnorante; e inoltre la Legge sarebbe improvvida del pari, poichè essa, che non ha voluto se non se un giudizio solo di spropriazione, a risparmio di spese dannose ai creditori ed al debitore, avrebbe poi voluto un giro vizioso e dispendioso se non avesse accordata la surroga che a un secondo pegnorante più ampio, giacchè questi per ottenerlo dovrebbe notificare al primo pegnorante il suo pegnoramento e incontrare di nuovo l'inazione di lui già sperimentata, e poi fare gli atti bisognevoli a portare il secondo pegnoramento al grado del primo, rendendo così inutili quelli che avesse fatti il primo pegnorante dietro il pegnoramento proprio;

Che appunto per queste massime l'art. 722 del Codice di processura civile si diparte dall'ipotesi figurata nel 720 e nel 721 dell'esistenza di due pegnoramenti, il secondo de' quali sia più ampio del primo, e porta una disposizione generale conforme alla legislazione che era in vigore prima di esso Codice in vari paesi della

Francia, ov'era in uso un procedimento analogo a quello della spropriazione da esso Codice sistemata, e dove per ottenere surroga non era altrimenti necessario l'esser creditor pegnorante;

Che diffatti abbia voluto l'art. 722 far valere le azioni del primo pegnorante senza bisogno di un secondo pegnoramento o pari, o minore, o più ampio del primo, oltre la conformità alla testè nominata legislazione anteriore, dalla quale non sarebbero dipartiti gli Autori del Codice senza darne indicazioni non equivoche, lo dimostrano tanto alcune tra le ragioni esposte nella Sentenza del Tribunale d'appello, come la riflessione che se si fosse voluto per reggente della proposizione espressa in esso articolo, il creditore nominato nel 720 e 721, cioè il secondo pegnorante più ampio, ne verrebbe che neppure ai secondi pegnoranti o pari al primo, o minori, la surroga sarebbe accordata, perchè di questi non avrebbe disposto l'art. 722, nè la potrebbe ottenere neppure quel pegnorante di beni del tutto differenti dai caduti sotto un altro pegnoramento, che secondo la disposizione dell'art. 719 avesse dovuto lasciare agire un' altra persona sopra amendue i pegnoramenti, e questa non adempiesse l'ufficio proprio, giacchè neppure di tal diverso pegnorante avrebbe disposto l'art. 722;

Che il Tribunale di appello avendo colla Sentenza impugnata dichiarato competere al Prevosto Galli come creditore semplicemente iscritto la da lui richiesta surroga al Ghizzoni e allo Sgorbati, ben lungi dall'avere falsamente interpretato il citato art. 722, vi si è anzi rettamente conformato, e non ha altrimenti violato gli art. 673 ed altri come si è allegato nel Ricorso.

Quanto sia alla dichiarazione degli Sgorbati e Ghizzoni di non voler prender parte in questa contestazione, e alla dimanda di esso Ghizzoni di esser posto fuori di Causa,

Considerando che il Tribunale Supremo ha già colla sua Sentenza dei 5 settembre 1821, con cui ordinò la sospensione dell'esecuzione di quella del Tribunale di appello, dato atto delle dette dichiarazioni, e che rigettandosi il Ricorso del Marchese Tredicini il giudizio stesso è finito, e rimane irretrattabile la Sentenza di appello impugnata, perlocchè riesce inutile ogni condizione intorno al ritenere o no in Causa alcuno dei contendenti.

Quanto sia finalmente alla dimanda del Prevosto Galli e dei Ghizzoni e Sgorbati che le spese nelle quali essi chiedono, che venga condannato il Marchese Tredicini, sieno pagate per privilegio sull'aggiudicazione,

Considerando che il ricorso del Marchese Tredicini è contrario all'interesse dei creditori, e però egli solo il ricorrente deve sostenere le spese del giudizio, e riguardo al Galli, al Ghizzoni, allo Sgorbati non si può giudicare del carico di tali spese o diretto o sussidiario sui creditori interessati nel pegnoramento di cui si tratta, non essendo questi nell'attual giudizio.

Per questi motivi il Tribunale Supremo rigetta il ricorso ecc.

10 marzo 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.

Cav. PELLERI, FOSSA, MONZA, MELEGARI, FEDERICI — Consiglieri.

BRICOLI Giudice di I.ª Istanza surr.

Avvocati LABRAISIÈRES e MAZZA.

N.° VI.

CAUSA CIVILE

Ricorso reciproco della Ferma Mista per l' Amministrazione del Controllo, e delle Olmi e Bertolasi

1.° PRESCRIZIONE (Eccezione pregiudiziale).

2.° Tassa di mutazione di proprieta' (Amministratore - Sospensione).

3.° Nullita' (Fatto - Ferma - Ricevitore).

4.° Violazione di Legge (Dispositivo - Motivi - Sentenza).

Art. 61, 64 della legge del 12 dicembre 1798.

Massime.

1.° *L' eccezione di prescrizione è un eccezione pregiudiziale, e, giustificata, rende inutile l' occuparsi del merito della Causa.*

2.° *La nomina d' un amministratore ad una successione in controversia non può tener in sospeso l' esazione della tassa dovuta per tale successione.*

3.° *Una nullità proveniente dal fatto d' un Ricevitore della Ferma è imputabile alla stessa, e non può quindi giovarsene.*

4.° *Non può dirsi violata una legge quando ne fu fatta una giusta applicazione nel dispositivo d' una sentenza, abbenchè ne sieno erronei i motivi.* (1)

FATTO.

Nel giorno 9 novembre 1815 morì in Piacenza l'avvocato Giuseppe Taffirelli d'origine Piemontese. Il Governo di Parma, pretendendo a quella eredità, ordinò che dall'Intendenza del Patrimonio dello Stato si prendessero le opportune determinazioni. In seguito reclamarono l'eredità del defunto Avvocato la sorella di lui Margherita Taffirelli-Tamburelli, e le altre parenti di lui in sesto grado sorelle Olmi, e certa Bertolasi. Le pretendenti a questa eredità, non contraddicendo l'Intendenza del Patrimonio dello Stato, fecero istanza al Presidente del Tribunale di prima Istanza di Piacenza perchè gli piacesse di nominare un amministratore alla controversa successione; il che venne fatto con ordinanza del 10 febbraio 1816; e l'amministratore nominato fu il Dottor Giacomo Taschieri. L'Intendenza del Patrimonio dello Stato vedendo che erano poco fondate le sue pretese sulla eredità dell'avvocato Taffirelli, fece la sua desistenza nel 29 febbraio 1816. Così da quest'epoca in poi le pretendenti all'eredità del Taffirelli erano le persone nominate di sopra tranne l'Intendenza del Patrimonio dello Stato; ed amministratore della controversa successione il Taschieri. Nessuno de' pretendenti all'eredità nè il Taschieri amministratore della medesima, si prestarono, nel termine stabilito dalle Leggi allora in vigore, a pagare la tassa di successione; per cui nel 23 ottobre 1816 fu rilasciata dal Ricevitore del Controllo in Piacenza una coattiva pel pagamento non fatto della tassa di successione contro gli eredi Taffirelli; la quale coattiva venne intimata nel gior-

no successivo al Taschieri quale amministratore. Dopo l'intimazione di tale coattiva il Ricevitore del Controllo di Piacenza non fece più alcun atto nè contro gli eredi Taffirelli, nè contro l'amministratore dell'eredità, e solamente nel giorno 6 novembre 1820 rilasciò una seconda coattiva contro gli eredi Taffirelli, che fu significata nel giorno 9 successivo, e colla quale si domandava la tassa di successione tanto sui mobili che su gli stabili componenti l'intera eredità. Nel 3 febbraio 1821 le eredi eccepivano di nullità di questa seconda coattiva: 1.° perchè l'azione del Controllo era prescritta, a norma dell'art. 61 della legge del 12 dicembre 1798, per non aver fatto più alcun atto dopo d'aver intimata la coattiva antecedente in data del 23 ottobre 1816; 2.° perchè detta coattiva del 6 novembre 1820 era stata rilasciata dal Ricevitore del Controllo di Piacenza, mentre per la tassa dovuta sugli stabili dovea esser esatta dal Ricevitore del Ponte dall'Olio, ove gli stabili erano posti. Per le quali considerazioni concludevano in via principale perchè fosse dichiarata nulla quella coattiva, e sussidiariamente poi perchè non fosse ritenuta valida che pel pagamento de' diritti dovuti sui mobili all'ufficio del Controllo di Piacenza. L'Amministrazione del Controllo rispondeva, in quanto alla prima eccezione promossa dagli eredi Taffirelli, che venisse rigettata, trattandosi di eredità posta sotto sequestro ed a cui era stato nominato un amministratore dal Presidente del Tribunale di Piacenza. L'Amministrazione pretendeva che fosse sotto sequestro l'eredità Taffirelli per le pretese mosse dall'Intendenza del Patrimonio dello Stato e per la nomina a quella d'un ammini-

stratore. L'Amministrazione del Controllo osservava ancora che per esigere la tassa di mutazione per le eredità sotto sequestro avea cinque anni decorribili dalla cessazione del sequestro. Che quindi la coattiva del 23 ottobre 1616 si dovea ritener per non avvenuta perchè intimata al Taschieri, che non avea qualità per rappresentare gli eredi Taffirelli, e il quale si dovea ritenere all'amministrazione d'una eredità sotto sequestro. In quanto poi alla seconda eccezione rispondeva che la legge non prescrive precisamente che la tassa venga esatta dal Ricevitore del luogo ove si è aperta la successione o da quello ove i beni sono posti: così dee riescir indifferente che si faccia comulativamente da l'uno o dall' altro Ricevitore, purchè sia indicato a quale si debba fare il pagamento dovuto, poichè in fine l'Amministrazione del Controllo è una sola per tutto lo Stato. Si noti che ad ogni buon fine l'Amministrazione del Controllo fece rilasciare dal Ricevitore del Ponte dall'Olio una coattiva nel 20 febbraio 1821 per la tassa dovuta sugli stabili là situati, e che fu significata al successivo 27.

Nel 14 settembre 1821 Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Piacenza che dichiara: 1.° nulla e come non avvenuta la coattiva del 23 ottobre 1816 perchè non significata agli eredi Taffirelli, ma sibbene all'amministratore Taschieri, il quale non avea qualità per riceverla; 2.° buona e valida quella del 6 novembre 1820 emessa dal Ricevitore di Piacenza pei diritti dovuti sui mobili e crediti, e nulla e di niun effetto per quei diritti dovuti sugli stabili all'Uffizio del Ponte dall'Olio, perchè il diritto di successione essendo divisibile come

sono divisibili i beni dell'eredità, ciascun Ricevitore liquida e misura il suo diritto dalla quantità e qualità de' beni ereditari posti nel di lui circondario, ed in tale correspettività nascono le obbligazioni degli eredi; 3.° nulla la coattiva rilasciata dal Ricevitore del Ponte dall'Olio nel 20 febbraio 1821, perchè oltre i cinque anni dalla morte dell'avvocato Taffirelli.

Ambo le Parti, ritenuta detta Sentenza ne' capi rispettivamente favorevoli, ricorsero in Revisione per la riforma della medesima in que' capi in cui rispettivamente erano state perdenti. I motivi de' rispettivi ricorsi si possono vedere chiaramente nella Decisione.

Motivi e Decisione.

Considerando, che amendue le Parti ricorrenti hanno chiesto nelle loro Conclusioni dinanzi a questo Supremo Tribunale che si giudichino con una sola Sentenza i Ricorsi rispettivi;

Che il primo capo del Ricorso fatto dalle Sorelle Olmi, e dalla Catterina Bertolasi è diretto contro quella parte della Sentenza impugnata, in cui si è ritenuta per nulla, e come non avvenuta la coattiva rilasciata li 23 ottobre del 1816 dal Ricevitore del Controllo in Piacenza contro gli eredi del fu Avvocato Taffirelli, per aver pagamento della tassa di successione ad esso Avvocato, del decimo, e della multa, e dietro questa massima si è pur ritenuto non ostare alla Ferma l'eccezione di prescrizione a lei opposta dalle ricorrenti e fondata nell'aver questa tralasciato per più di un anno di continuare gli Atti esecutivi cominciati con quella coattiva dei 23 di ottobre, senzac-

chè in seguito di essa siasi introdotto giudizio alcuno, colle quali massime si sarebbe violato, come hanno esposto le Ricorrenti, il 2.° paragrafo del N.° 3.° dell'art. 61 della Legge sul Controllo in data 12 dicembre 1798 (22 frimaio anno VII.°), ch'era in vigore in questi Stati nell'anno 1816, e ne' tre successivi;

Che la Ferma-Mista ha dimandato nelle sue Conclusioni che si decida non essersi altrimenti violata dal Tribunale di Piacenza alcuna legge col ritenersi per nulla e come non avvenuta una tale coattiva 23 ottobre 1816, e nel trarre conseguenza contraria all' eccepita prescrizione;

Che questo punto di prescrizione di azione è pregiudiziale, perchè se la prescrizione fosse stata acquistata contro la Ferma, prima della seconda coattiva dei 6 novembre 1820 rilasciata dal Ricevitore in Piacenza, sarebbero state patentemente indebite e questa coattiva medesima, e l'altra dei 20 febbraio 1821 rilasciata dal Ricevitore del Controllo in Ponte dall'Olio:

Considerando quindi sopra tal punto che il Tribunale di Piacenza nella Sentenza impugnata ha ritenuto in fatto che realmente fu rilasciata contra gli eredi Taffirelli dal Ricevitor di Piacenza la coattiva dei 23 ottobre 1816, intimata li 24 al Dottor Giacomo Taschieri quale Amministratore dell' eredità, avendo anzi il Tribunale medesimo nell' esposizione del fatto premessa ai motivi e al dispositivo di tale Sentenza narrato che le sorelle Olmi, e la Catterina Bertolasi nell'atto della loro opposizione alla terza coattiva qui sopra nominata dei 20 febbraio 1821, rilasciata dal Ricevitore del Ponte dall'Olio, opposizione fatta li 26 marzo successivo, avevano trascritta la detta prima coat-

tiva dei 23 ottobre 1816 coll'atto della sua intimazione fatta dall'Usciere Tosi, e ciò per elidere l'eccezione data dalla Ferma che la coattiva medesima non esisteva altrimenti;

Che anche nell'ipotesi, che durante gli Atti fatti dall'Intendenza del Patrimonio dello Stato dietro ordini del Governo per realizzare l'allora apparente suo diritto di appropriarsi l'eredità Taffirelli come creduta vacante si potesse dire posta sotto sequestro l'eredità medesima, di cui si tratta, e che un tale sequestro continuasse anche dopo che la medesima Intendenza convenne con tutti i pretendenti alla stessa eredità di darne l'amministrazione ad una terza persona da nominarsi dal Presidente del Tribunale civile e criminale di Piacenza, e dopo che quel Magistrato con suo Decreto del 10 febbrajo 1816 ne fece la nomina nella persona del Dottor Giacomo Taschieri, il quale ne accettò l'incarico, ciò non ostante tale sequestro sarebbe cessato dal momento in cui l'Intendenza eseguendo gli ordini del Governo recedette da ogni sua pretensione sopra tale eredità, il che seguì li 29 dello stesso mese di febbraio, poichè da quel punto il Dottor Taschieri avrebbe certamente cessato di essere sequestratario del Governo, e non avrebbe che rappresentato quei veri eredi privati, che poi furono dichiarati tali colla Sentenza del Tribunale di appello in data 21 novembre 1817;

Che una tale qualità vestita dal Taschieri non avrebbe punto tenuto in sospeso i diritti dell'Amministrazione di esigere dopo un semestre la tassa della successione, giacchè non può essere in facoltà degli eredi di eludere tale diritto collo scegliere un amministratore, quand'anche

lo scelgano a motivo di controversia sull' appartenenza dell' eredità, non dovendo il Tesoro pubblico soffrir ritardo a cagione di tali dispute;

Che quindi dal punto della cessazione del sequestro sarebbe decorso il semestre stabilito dalla Legge per fare la dichiarazione della successione e pagarne la tassa, e che, come l' amministratore Taschieri avrebbe dovuto entro tale semestre, che sarebbe finito li 29 agosto 1816, fare e dichiarazione e pagamento, così non avendo egli adempite queste obbligazioni, si poteva a lui intimare, come si fece, la detta coattiva rilasciata contro gli eredi Taffirelli li 23 ottobre 1816;

Che qualunque si fosse il vizio di forma che si fosse incontrato in una tale coattiva, di questo non potrebbe giovarsi la Ferma in danno degli eredi, perchè il vizio procederebbe dal fatto del suo Ricevitore, e così come imputabile allla Ferma stessa non potrebbe da lei ritorcersi contro di loro;

Che il qui sopra citato n.° 3, §. 2.° dell' articolo 61 della legge 12 dicembre 1798 (22 frimaio anno VII) dispone che le prescrizioni si acquistano se i procedimenti cominciati dall' Amministrazione del Controllo sono interrotti per un anno senza che v' abbia processo avanti a' Giudici competenti;

Che l' art 64 della stessa Legge dispone, che i procedimenti per la riscossione delle tasse del Controllo cominciano da coattiva; e perciò quella dei 23 ottobre 1816 fu un principio di procedimento;

Che niun giudizio fu intrapreso dopo tale coattiva, non essendosi fatta dal Taschieri, nè da alcuno degli eredi veruna opposizione in un

colla citazione contestuale prescritta dallo stesso art. 64 come introduttrici del giudizio, e ciò non ostante la Ferma non procedette oltre nell'esecuzione della coattiva, e così trascorsero non già un anno solo, ma quattro e più senza procedimenti, e per conseguenza la prescrizione fu acquistata dalle eredi Taffirelli a termine del detto secondo §. del n.° 3.° dell'art. 61;

Che dunque il diritto di esigere la tassa di successione, la multa, e il decimo era di lunga mano prescritto alle epoche, in cui furono rilasciate le due coattive, l'una da Piacenza, in data del 6 novembre 1820, e l'altra dal Ponte dall'Olio in data dei 20 febbraio 1821, e però il Tribunale di Piacenza, ritenendo nella sua Sentenza come non acquistata tale prescrizione, e dichiarando valida la prima di esse coattive quanto sia alla tassa corrispondente ai mobili dell'eredità, ha violato il citato secondo paragrafo del n.° 3.° dell'art. 61 della Legge dei 12 dicembre 1798 (22 frimaio anno VII.);

Che all'incontro lo stesso Tribunale, dichiarando nel dispositivo della Sentenza che la coattiva dei 6 novembre 1820 non è buona e valida per la tassa corrispondente agli stabili dell'eredità, non ha altrimenti violato la Legge, come ha allegato la Ferma-Mista nel suo ricorso, e nelle sue conclusioni; checchè sia che una tale dichiarazione non sia stata da lui altrimenti fondata sulla prescrizione acquistata dalle eredi Taffirelli, e non l'ha neppur violata dove ha rivocato, e annullato nello stesso dispositivo la coattiva del Ricevitore del Ponte dall'Olio rilasciata per gli stabili medesimi li 20 febbraio 1821, checchè sia ch'esso Tribunale non abbia altrimenti fondata una tal parte dei

dispositivo sopra la prescrizione annale, sulla quale avrebbe dovuto fondarla a termine del più volte citato paragrafo 2.° del n.° 3.° dell'art. 61, ma bensì l'abbia appoggiata alla prescrizione quinquennale, ch'egli ha supposto cominciata dal giorno della morte dell'Avvocato Taffirelli:

Per questi motivi il Tribunale Supremo, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, e decidendo sopra i due Ricorsi delle Parti rispettive, primieramente rigetta quello della Ferma-Generale-Mista per la Revisione di due capi della Sentenza proferita dal Tribunale civile e criminale di Piacenza il 14 settembre 1821; e in secondo luogo ammettte il Ricorso delle sorelle Olmi, e della Catterina Bertolasi per la Revisione del Capo di essa Sentenza, nel quale, rigettatosi implicitamente l'eccezione loro della prescrizione nata dalla coattiva dei 23 ottobre 1816, si è dichiarata buona e valida quella parte della coattiva dei 6 novembre 1820, che riguarda la tassa corrispondente ai mobili dell'eredità esistenti in Piacenza, e in terzo luogo ordina che la Causa sarà nuovamente discussa, ed esaminata sul merito;

Condanna la Ferma-Generale-Mista nelle spese del presente giudizio, da liquidarsi dal Presidente Relatore in causa.

13 marzo 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
} Consiglieri
SICORÉ Consigl. d'Appello surrog.
BOTTIONI, VACCARI Avvocati.

NOTA

La legge francese del 12 dicembre 1798 (22 frimaio anno VII), e le altre relative all'oggetto medesimo, furono ritenute in vigore in questi dominii dal Regolamento pel controllo 1.° ottobre 1814.

(1) Il Tribunale Supremo, nelle Cause Venuti e [illegible]rini, decisa li 13 maggio 1833, Bazzini e Castellari, idecisa li 27 gennaio 1834, ha stabilito in massima, che „ Quando nna Sentenza ha per appoggio un motivo „ non soggetto alla censura revisionale, oppure un mo„ tivo irrecuaabile, essa Sentenza non può annullarsi, „ sebbene corredata di altri motivi violatori della legge „.

N.° VII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Cardinali Angelo

1.° TESTIMONIO - Parentelà.
2.° Ferimento - Intenzione.

Codice di processura crim. art. 225 e 385.
Codice penale, art. 315 e 354.

Massime.

1.° *I soli parenti ne' gradi indicati dagli art. 225 e 385 del Codice di processura criminale sono esclusi dal fare testimonianza negli affari criminali.*

2.° *Chi ferisce una persona in vece di un' altra non lascia di esser reo, perchè in effetto ebbe intenzione di ferire.*

Fatto.

Angelo Cardinali, volendo colpire con una pietra Gregorio Cardinali, colpì in vece e ferì la figliuoletta di questo.

La Sezione criminale lo condannò come reo di ferimento volontario, che però aveva superata ne' suoi effetti l'intenzione dell' agente.

Non contento il Cardinali di questa favorevole dichiarazione ebbe ricorso al Supremo Tribunale, forse fidandosi della quistione famosa tanto agitata tra gli antichi criminalisti per sa-

pere di che sia reo, e se lo sia „ occidens „ vel vulnerans unum pro alio „.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 225 e 385, 414, 432, 435, 448 e 449 del Codice di processura criminale, e gli art. 315 e 354 del penale.

Quanto sia al primo motivo del Ricorso tratto dall' essersi nel pubblico dibattimento, che ha preceduto la Sentenza, per la revisione della quale si è fatto il ricorso, esaminata la Maria Parmigiani, di cui il ricorrente Cardinali è stato qualificato nipote nel processo verbale dell' Udienza,

Considerando, che tal parentela dichiarata collaterale nei motivi del Ricorso non è in alcuno dei gradi annoverati negli art. 225 e 385 del Codice di processura criminale, e che rendono incapaci sotto pena di nullità le persone esistenti in essi gradi di essere esaminate come testimonj.

Quanto sia al secondo motivo tratto dalla pretesa mala qualificazione del delitto, e da una falsa applicazione di Legge per essersi il fatto qualificato di ferimento volontario, che ha portato pericolo di vita, con protrazione di guarigione oltre i trenta giorni, ma che ha oltrepassato nelle sue conseguenze l'avuto disegno, e per essersi applicato ad un tal fatto l' art. 354 del Codice penale,

Considerando, che la Sentenza dichiara che l' accusato Cardinali in vece di colpire con una pietra il suo avversario Gregorio Cardinali, colpì la piccola di lui figlia che gli stava a fianco, ma con una gravità maggiore di conseguenza che superava il disegno dell' offensore, e però

da tale dichiarazione risulta per una parte che l'accusato ebbe la volontà di colpire una persona, e per l'altra che realmente egli colpì e ferì una persona; per lo che il ferimento quantunque seguito sopra un soggetto diverso da quello, che l'accusato aveva intenzione di colpire, fu realmente volontario, com'è stato dichiarato, e inoltre ad esso si doveva applicare come si è fatto l'articolo 354, del Codice penale combinato però col 315; il primo dei quali dispone del caso, in cui il fatto sorpassi nelle sue conseguenze l'avuto disegno;

Considerando in fine che il Ricorso non è appoggiato ad alcun altro dei motivi annoverati nell'art. 432 del Codice di processura criminale come valevoli a dar luogo a revisione di Sentenze criminali:

Per questi motivi il Tribunale Supremo, applicando l'art. 448 del Codice or or nominato, rigetta il Ricorso del Cardinali per la revisione della Sentenza contro di lui proferita dal Tribunale civile e criminale di Parma (Sez. Crim.) li 14 marzo prossimo passato.

10 aprile 1823.

Cav. Commend. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
Relat. FOSSA
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
Consiglieri.

N.° VIII

CAUSA CIVILE

Ricorso dei Lite-Consorti Fermi contro Zangrandi Cristoforo.

1.° INTERPRETAZIONE di contratto - Revisione.
2.° QUESTIONE pregiudiziale - Abuso di potere - Ommissione di giudicare.

Codice di proc. civ. art. 80 n.° 5 e 6; art. 429.
Codice civile. art. 2123.

MASSIME.

1.° *L'interpretazione data dai primi Giudici ad un contratto non dà luogo alla censura del Tribunale di Revisione.*

2.° *Quando i primi Giudici hanno fatto appoggio per la loro Sentenza sulla decisione di una questione pregiudiziale, non possono intaccarsi di abuso di potere, nè di ommissione di giudicare, se si limitano a valutare le conseguenze derivanti da essa decisione* - in altri termini - *Una quistione pregiudiziale può colla decisione a lei data assorbire tutto il giudizio.*

FATTO.

I lite-consorti Fermi, con atto del Notajo Martelli, del giorno 3 agosto 1808 subaffittarono a Zangrandi Cristoforo un fondo da essi condotto

in affitto. Nel 31 ottobre 1821 privata convenzione tra i Fermi ed il Zangrandi con cui era quest' ultimo autorizzato ad esigere una cauzione ogni volta che dai Fermi si volessero esigere le pensioni pel fondo subaffittatogli. Nel 26 febbrajo 1822, essendo Zangrandi in ritardo d' un semestre di pensioni, i lite-consorti Fermi fecero pignorare, dopo comando di pagamento, tre paja buoi che il Zangrandi avea sul fondo a lui subbaffittato dai Fermi: e fu citato a comparire nanti il Pretore di Monticelli per sentire a fissare l' ora, il giorno ed il luogo della vendita degli effetti pignorati. Comparso alla fissata udienza innanzi al Pretore, il Zangrandi, si oppose alla dimanda degli attori, e così: 1. per essere stato fatto nelle sue mani dal Monte delle Donzelle di Cortemaggiore un sequestro di tutti gli affitti dovuti ai Fermi; e poi perchè, a norma della convenzione 31 ottobre 1821 succitata, egli non poteva esser astretto a pagare le pensioni ai Fermi se non gli davano una cauzione; 2. perchè i tre paja buoi non potevano pignorarsi essendo cose eccettuate secondo l' art. 776 del Codice di processura civile. A queste eccezioni risposero gli attori dicendo che trattandosi di pensioni i buoi addetti all' agricoltura non godevano più del privilegio accordato per altri casi dall' art. 776 citato, come si può vedere dall' art. 2134 del Codice civile. In quanto poi al sequestro fatto dal Monte delle Donzelle di Cortemaggiore esso Zangrandi non poteva correre alcun rischio avendo nelle sue mani molte pensioni già decorse ed al pagamento delle quali colla convenzione del giorno 31 ottobre 1821 gli era stata accordata dilazione.

In quanto finalmente alla dimandata cauzione essi Fermi facevano istanza perchè il Zangrandi entro un certo tempo dovesse depositare, a termine dell'art. 2119 del Codice civile, la somma per cui era pignorato dai Fermi; nel caso che non vi si prestasse piacesse al Pretore, spirato quel termine, di ordinare che si procederebbe alla vendita de' buoi pignorati.

Avendo le Parti persistito ognuna nelle rispettive loro dimande ed eccezioni il Pretore nel 1 aprile 1822 sulla considerazione che il deposito richiesto dagli attori garantiva il Zangrandi da qualunque molestia per il sequestro fattogli; e che gli attori eran posti al sicuro del pagamento della somma dovuta loro dal Zangrandi, 1.° ordinò che si dovesse dal reo entro otto giorni a cominciare dalla significazione di quella Sentenza depositare nella Cassa del Ricevitore particolare del Ducato di Piacenza, la somma di cui era quistione; 2.° dichiarò valido il pignoramento fatto, ed ordinò che, non facendosi dal Zangrandi il detto deposito, quindici giorni dopo scorso il termine degli otto giorni per farlo, si passasse alla vendita de' buoi pignorati e che si versasse nella Cassa nominata il prezzo dall' Usciere riscosso.

Contro questa Sentenza appellò il Zangrandi nanti la Sezione civile del Tribunale di Piacenza, la quale con sua Sentenza dell' 8 luglio 1822 rigettò l'eccezione dell' appellante, fondata sulla qualità degli effetti pignorati, ma anche quella risultante dalla succitata privata convenzione del 31 ottobre 1821; e fondandosi su quella, ed interpretando quella convenzione, annullò il detto pignoramento, e condannò i Fermi nelle spese dei due giudizi di prima e seconda istanza.

I lite-consorti Fermi ricorsero in Revisione contro questa Sentenza d'appello,

1.° Per violazione dell'art. 152 Cod. pr. civ., e 2123. Cod. civ.,

2.° Per falsa applicazione dell'art. 429, e violazione dell'art. 80, n.° 6. processuali,

3.° Per abuso di potere; e quindi per violazione dello stesso art. 80, n.° 5.

Motivi e Decisione.

Considerando risultare da più documenti dalle Parti rispettivamente prodotti nei passati giudizi, che il pignoramento de' buoi fatto al Zangrandi a richiesta dei lite-consorti Fermi fu posteriore alla legale notizia dai medesimi ricevuta del nuovo sequestro in loro pregiudizio trasmesso al detto Zangrandi dal Monte delle Donzelle di Cortemaggiore;

Che in conseguenza di esso sequestro il Zangrandi si credette, in virtù del pattuito nello scritto privato del 31 ottobre 1821, sciolto dall'obbligo di continuare il pagamento tanto dei fitti decorsi, quanto dei decorrendi finchè, a termine del convenuto, i Fermi non gli avessero prestata la promessagli garanzia, cosicchè appena chiamato dai suddetti Fermi in giudizio avanti il Pretore di Monticelli per sentirsi destinare il giorno, l'ora, il luogo e l'usciere per la vendita degli effetti pignorati, si oppose con due eccezioni ciascuna di esse diretta unicamente a far *dichiarare nullo* quel pignoramento;

Che il detto Giudice dopo l'ordinato deposito della somma dovuta dal Zangrandi, proposto a di lui garanzia dai Fermi in seguito di dette eccezioni, *dichiarò valido* col giudicato del 1.°

aprile 1822, qualora il Zangrandi non l'avesse eseguito entro il termine prefissogli, disponendo in tal caso anche per la vendita degli effetti pignorati in conformità della dimanda dei detti lite-consorti Fermi;

Considerando, che il Tribunale Civile e Criminale di Piacenza (Sezione Civile), ammesso l'appello del Zangrandi, valutando delle due proposte eccezioni la sola dedotta dalla privata convenzione fra le Parti seguita, come si disse, il 31 ottobre 1821, dichiarò nullo il detto pignoramento, e che con tale dichiarazione di nullità non può dirsi, che abbia violata la Legge e la convenzione, come pretende la Parte Fermi col primo dei mezzi esposti nel di lei Ricorso per la Revisione;

Poichè avendo il prefato Tribunale riguardato il patto della garanzia nell'avveratosi caso come condizione sospensiva della continuazione dei pagamenti in disputa, e del diritto dei Fermi di procedere pei medesimi colle vie esecutive, altro non ha fatto, che interpretare la volontà de' contraenti, che gli ha servito di base per giudicare nullo il detto pignoramento: e quand' anche per avventura non fosse abbastanza fondata tale interpretazione, non potrebbe derivarne la conseguenza della violazion della Legge, e della convenzione pretesa dai ricorrenti per avere, dicon essi, il Tribunale creata una nullità non conosciuta; perchè ne l'art. 152 di processura civile, che proibisce di dichiarar nullo qualunque atto se la Legge non lo disponga, nè gli art. 2122, 2123 del Codice civile che parlano in genere della garanzia dei beni del debitore per l'adempimento degli obblighi da esso contratti, non sono in verun modo ap-

plicabili a' casi, come il presente, di mera interpretazione della volontà de' contraenti.

Quanto al secondo ed al terzo mezzo, quello è desunto dall'avere il Tribunale di Piacenza in una delle considerazioni premesse al di lui giudicato dell'8 luglio 1822 erroneamente indicata come nuova dimanda il progetto Fermi concernente il detto deposito, perchè derivato dalle eccezioni proposte dal Zangrandi, e diretto ad adempire il patto della eccepita garanzia e dall'avere con ciò il prefato Tribunale, oltre la falsa applicazione dell'art. 479 del detto Codice di processura civile, ommesso di giudicare se fosse o no ammissibile qual cauzione convenuta il rammentato deposito, ommissione di per sè sola bastevole per dar luogo a revisione, giusta il disposto dall'art. 80 n.° 6. del Codice di processura civile a tal uopo citato dalla mentovata parte Fermi. L'altro mezzo, cioè il terzo ed ultimo, è dessunto da ciò che esclusi dal proposto deposito Fermi i caratteri di nuova dimanda il Tribunale suddetto, oltre d'avere male applicato, come si è detto, il riferito art. 479, occupandosi poi d'una nullità non eccepita dal Zangrandi siasi reso colpevole dell'abuso di potere previsto dal n.° 5 del detto art. 80 del Codice di processura civile,

Considerando, rapporto a tali due mezzi, che il Tribunale di Piacenza, attenendosi esattamente alla dimanda fatta nelle limitate conclusioni del Zangrandi appellante dal giudicato del Pretore di Monticelli, ha coi motivi individuati nella di lui Sentenza chiaramente espresso di non volersi nè doversi occupare, come a di lui avviso avrebbe dovuto fare anche il primo Giudice, se non dell'esame e della decisione della

quistione principale riguardante la validità od invalidità del contestato pignoramento; quindi col limitarsi a decidere questo solo punto di questione di procedura pregiudiziale al rimanente, e riformando difatti per questo capo soltanto il giudicato del Pretore suddetto, ha lasciata intatta ogn'altra quistione subordinata, e dipendente dalla principale, di cui sopra da lui decisa in grado d'appello colla citata Sentenza dell'8 luglio 1822, dal che tutto si comprende non aver egli con tale metodo in veruna guisa contravvenuto ad alcuna delle disposizioni di Legge qui sopra citate e invocate dai Ricorrenti a sostegno di detti due ultimi mezzi:

Per queste considerazioni il Tribunale Supremo di Revisione rigetta ecc.

21 aprile 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
} Consiglieri.
SICORÈ Consigliere d'App. surrog.

Avvocati MAZZA ed ONESTI.

N.° IX.

CAUSA CIVILE

Ricorso di Parisi Luigi
contro Valdonio Flamini

INTERPRETAZIONE di contratto – Revisione

Art. 3, 191 del Regolamento della Leva militare.
Art. 8, 1103, 1106, 1107, 1108, 1130, 1135, 1138, 1146 Cod. civ.

MASSIMA.

L'interpretare i contratti ed il dedurre l'interpretazione dai fatti è di esclusiva competenza de' Tribunali ordinari, purchè non siansi seguite massime contrarie alla legge.

FATTO.

Per atto del Notajo Ferdinando Morselli in data del 31 marzo 1821, Pietro Battistotti promise a Parisi Luigi per una certa somma, che in parte fu pagata nell'istesso giorno, ed il restante, fruttifero però, si dovea pagare dal Parisi dopo due anni, di supplire nel servigio militare ad un suo figlio per nome Pietro, compreso nella leva di quell'anno. Nel 20 novembre dell'anno stesso con atto del Notajo Morselli il Battistotti cedette quella restante parte

di credito che avea verso il Parisi a Flaminio Valdonio. Nel 20 gennajo del successivo anno 1822 si rese disertore dalle bandiere sotto le quali avea assunto l' obbligo di supplire il figlio di Parisi. Ad onta di questo fatto il cessionario Valdonio si fece a domandare a Parisi Luigi il pagamento de' frutti decorsi sulla somma a lui ceduta dal Battistotti, al che ricusandosi il Parisi Luigi fu necessaria una decisione, che venne data dal Pretore di Castel San Giovanni nel 20 giugno 1822, con cui disse che al Valdonio non competeva più alcun diritto verso del Parisi attesa la diserzione del Battistotti. Portata la Causa dal Valdonio in grado d' appello nanti la Sezione civile del Tribunale di Piacenza, questa riformò la sentenza pretoria con sua Sentenza del 28 settembre 1822, pel motivo che l' unico oggetto che ebbero in vista le parti nell' atto del 31 marzo 1821 si fu di liberare Pietro Parisi dal servigio militare, e che la diserzione del Battistotti dal Reggimento non ha esposto per alcun modo Pietro Parisi al servigio militare. Contro questa Sentenza Luigi Parisi ricorse in Revisione, per la violazione 1.° dell' art. 1107; 2.° dell' art. 1138; 3.° degli art. 1108, 1130, 1135, tutti del Codice civile; 4.° degli art. 3 e 191 del Regolamento di leva; non che degli art. 8, 1103, 1106, 1146 dello stesso Codice civile.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al primo motivo del Ricorso di Luigi Parisi contro la Sentenza proferita dal Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione civile) ai 28 settembre 1822, in grado di

appello, motivo dedotto dalla violazione dell'art. 1107 del Codice civile,

Considerando che il Tribunale di Piacenza, esaminata la volontà dei due contraenti Luigi Parisi e Pietro Battistotti, e di cui nel rogito Morselli 31 marzo 1821, è stato di avviso, che l'unico scopo delle loro rispettive obbligazioni fu quello di salvare il figlio di Luigi Parisi per nome Pietro dal servigio militare in qualunque tempo avvenire, e però che la convenzione era adempita, sia che il salvamento del detto figlio del Parisi fosse avvenuto con un servigio militare di cinque anni per parte del Battistotti, che veniva sostituito al detto Pietro Parisi descritto della Leva del 1821, in virtù della stipulazione a rogito Morselli antidetto, sia che ciò fosse avvenuto per malattia, morte, o diserzione del Battistotti dopo il suo arruolamento e ciò in forza dell'art. 175 del Regolamento di Leva, Ora quel Tribunale avendo giudicato secondo la sua interpretazione, ha pur giudicato secondo la volontà delle Parti da esso lui investigata, e conosciuta, e però non ha altrimenti violato la Legge del contratto contro la disposizione dell'art. 1107 del Codice civile, e la sua interpretazione, non appoggiata d'altronde a massime contrarie alla Legge, non può formar soggetto di censura del Tribunale Supremo;

Per ciò che riguarda al secondo motivo del Ricorso, che ha per oggetto la violazione dell'art. 1138 del Codice civile,

Considerando che l'art. 1138, addotto nel Ricorso, dispone che non si presumono esclusi in una obbligazione i casi non espressi, perchè se ne sia espresso uno onde spiegarlo, qualora l'obbligazione può estendersi a termine di ra-

gione ai casi non espressi. Nel caso di cui si tratta, oltrechè non si è espresso caso alcuno onde spiegare l'obbligazione dei contraenti Parisi e Battistotti, il Tribunale di Piacenza interpretando il contratto ha dichiarato che l'obbligazione del Battistotti era adempita abbenchè questi non abbia servito nelle Truppe per l'intero quinquennio, e questa interpretazione era tutta di sua competenza, senzachè l'art. 1138 l'obbligasse a darne una diversa, altro non facendo siffatto articolo che stabilire una regola generale d'interpretazione, l'applicazione della quale è poi lasciata al criterio dei Giudici, ben lontano l'articolo dall'imporre una presunzion di diritto non suggetta a prova contraria e necessitante il giudizio.

Intorno al terzo motivo del Ricorso, con cui pretendesi da Luigi Parisi che il Tribunale di Piacenza abbia altresì violati gli art. 1108, 1130 e 1135 del Codice civile,

Considerando, per ciò che si dice della violazione dell'art. 1108, che l'interpretare la natura dell'obbligazione portata dall'Atto Morselli 31 marzo 1821, era di competenza del Tribunale di appello, ed esclusiva ed immune dalla censura del Tribunale Supremo, non essendosi seguiti nell'interpretazione principj contrarj alla Legge, e perciò era di pari sua competenza il determinare che la conseguenza di tale obbligazione si era un servigio militare del Battistotti bastevole a liberare il descritto Pietro Parisi dalla milizia a cui questi era chiamato, e quindi esso Tribunale non ha altrimenti violato l'addotto art. 1108, il quale prescrive che le convenzioni obbligano anche alle conseguenze loro attribuite secondo la lor natura dall'equità, dalla consuetudine, o dalla Legge.

Perciò poi che risguarda la violazione degli altri due motivati art. 1130 e 1135, disponendo il primo che ne' contratti si deve indagare la comune intenzione delle Parti anzichè attenersi al senso letterale delle parole; e il secondo che tutte le clausole delle convenzioni s'interpretano le une per mezzo delle altre, amendue tali articoli stabiliscono regole d' interpretazione, ma i Tribunali di appello colla loro prerogativa d'interpretare i contratti, e stabilire così il fatto costituente la convenzione ove sono guarentiti da una presunzione di diritto superiore a qualunque prova contraria di aver seguito le regole dell'interpretazione dettate dalla Legge, ove non consti che abbiano supposte massime di diritto contrarie alla Legge; e però non può addursi che quel di Piacenza abbia violato i citati art. 1130 e 1135, che stabiliscono le regole d'interpretazione testè spiegate. L'argomento poscia addotto nel Ricorso, e tratto dalla obbligazione che Luigi Parisi aveva assunta di rilevare il Battistotti da ogni impegno verbalmente contratto pel rimpiazzo del figlio di Paolo Gobbi non è proponibile al Tribunale Supremo, perchè tendente a dimostrare erronea l'interpretazione del Tribunale di appello, dimostrazione rispinta dall'ora indicata presunzione.

Finalmente per quanto sia all'ultimo motivo del Ricorso, tratto dalla violazione degli art. 3 e 191 del Regolamento di Leva, non che dalla violazione degli art. 8, 1103, 1106 e 1146 del Codice civile,

Considerando, che nel contratto non è stato altrimenti pattuito, che il Battistotti sostituito al Parisi servisse per tempo minore del voluto negli art. 3 e 191 del Regolamento di Leva,

nè che a lui fosse lecito il disertare dal servigio, i quali patti incontrerebbero la censura dei detti due articoli, e degli altri or ora citati del Codice civile, e farebber sì che il Tribunale di appello legittimando i patti medesimi avrebbe violato la Legge. Nel contratto, giusta l'interpretazione di esso Tribunale, si è pattuito che Luigi Parisi padre del descritto fosse tenuto a compiere verso il sostituito Battistotti le sue obbligazioni, semprechè il descritto fosse, mercè il servigio militare di esso sostituito, liberato dal servire egli medesimo, e questo patto che il Battistotti ha eseguito non è altrimenti tra i riprovati dalla Legge:

Per questi motivi il Supremo Tribunale di Revisione, sentito il Procuratore Generale nelle sue Conclusioni, senza occuparsi della quistione promossa all'Udienza del 3 marzo 1823, rigetta il Ricorso di Luigi Parisi per la revisione della Sentenza proferita li 28 settembre dell'anno ultimo scorso 1822 dal Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione civile), e lo condanna nelle spese da liquidarsi dal Consigliere Fossa relatore in Causa.

1 maggio 1823.

Cav. Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
Relat. FOSSA
MONZA
MELEGARI
FEDERICI } Consiglieri.
SICORÉ Consigliere d'App. surr.

BOSCARELLI e GARILLI Avvocati.

N.° X

CAUSA CIVILE

Ricorso del Comunello di Coltaro contro il Podestà di Colorno, i Monaci Benedettini, ed altri.

N. B. Non si riferisce la Decisione del Supremo Tribunale, perchè divenuta ora inutile, o quasi, nelle sue massime.

Il Comune di Coltaro aveva ottenuto sotto la Dominazione Borbonica il benefizio della Revisione da una Sentenza proferita dal Supremo Consiglio di Giustizia contro di lui.

Cangiatosi il Governo, la Causa e per la natura sua e per autorizzazione della Prefettura erasi devoluta alla Corte d'appello di Genova.

Niun atto de' Coltaresi venne fatto mai, nè davanti quella Corte, nè davanti i Tribunali di qui, sino al 25 ottobre 1821, in cui eglino tentarono d'introdurre la Causa loro nanti il Supremo Tribunale di Revisione creato dal nuovo sistema tuttavia in vigore.

Si accese grave conflitto tra le due Parti intorno alla competenza; ed il Supremo Tribunale con Decisione del 5 maggio 1823, sulle conclusioni conformi del Procuratore Generale, si dichiarò incompetente, e rimise la Causa al Tribunale di appello.

N.° XI.

CAUSA CIVILE

Ricorso del Chierico Angelo Jacchini
ed altri Lite-consorti
contro Gaetano Basini.

1.° SIGNIFICAZIONE - Imbecille - Interdizione.
2.° PROVA richiesta - Inutilità.
3.° SIGNIFICAZIONE - Ministero degli affari esteri - Procuratore Generale del Governo - Usciere.
4.° PERENZIONE di diritto.

Codice civile francese art. 489, 490, 497, 499, 502 e 509.
Codice di processura civile francese art. 69. n.° 9 e art. 70.
Regolamento del 4 novembre 1814.

MASSIME.

1.° *È valida la significazione di un atto fatta nelle forme comuni ad una persona imbecille, anche notoria, ma non interdetta ne' modi legali.*

2.° *Quando i fatti articolati non possono influire sul merito della causa, non se ne ammette neppure la prova.*

3.° *La parte, che ha fatta regolarmente la significazione al Procuratore del Governo, onde la spedisca al Ministero degli affari esteri,*

non è responsabile della non spedizione, la quale peraltro si presume, alio non docto.

4.° *Si perime il diritto, quando si è lasciato trascorrere il termine prefisso dalla Legge per esercitarlo.*

Fatto.

Risulta chiarissimo dalli

Motivi e Decisione.

Quanto sia all'eccezione di nullità proposta dai Lite-Consorti Jacchini contro la significazione fatta ad istanza di Gaetano Basini li 16 febbraio 1818 all'Angelica Jacchini Tomba, che si allega e vuol provarsi essere stata imbecille in quel tempo,

Considerando che le leggi francesi, allora in vigore, non distinguono gl'*imbecilli* anche abituali dalle altre persone, nè li assoggettano all'amministrazione e tutela a guisa de' minori se non se dopo che il Tribunale competente, dietro regolare istanza, ed osservate certe forme ha presa cognizione del loro stato di mente, ed ha di coerenza provveduto colla nomina o di un amministratore, o di un consulente, o di un tutore, siccome raccogliesi dalla combinazione degli art. 489, 497, 499, 502 e 509 del Codice civile francese.

Che dunque supponendo anche vero ciò, che è stato esposto e vuol provarsi dai Lite-Consorti Jacchini, supponendo anche *abituale* nel senso della legge l'imbecillità dell'Angelica Tomba, sebbene prodotta da insulti apopletici, i cui effetti potevano cessare o menomarsi in breve

tempo, siccome non è neppure allegato, che dal Tribunale si fosse presa cognizione dello stato di mente di essa Angelica, e si fosse provveduto, così fu regolare e valida la significazione a lei fatta nelle solite forme tracciate dagli art. 68 e 147 del Codice giudiziario francese, vale a dire *al domicilio di lei parlando a Giacomo Tomba suo marito ;*

Che niuna legge astringeva il Basini per rendere operativa la significazione a far destinare all'Angelica Tomba un consulente, o un curatore, od a promuovere l'interdizione di lei; ed anzi sarebbe ciò stato in opposizione colle disposizioni dei succitati articoli del Codice civile, poichè si sarebbe ritenuto in tal guisa, che l'imbecille fosse interdetto di pien diritto, e prima della Sentenza, cosicchè fosse solamente d'uopo di nominargli un assistente ed un rappresentante della persona sua;

Che poi questa pretesa de' Lite-Consorti riesciva impossibile nell'esecuzione, stante che per rispetto alla destinazione tutta pura di un Consulente o Curatore non avrebbe potuto il Basini ottenerla per non esservi alcuna disposizione di Legge, che autorizzi i Magistrati a darvi mano nelle circostanze del caso; e per rispetto a promuovere l'interdizione, siccome l'art. 490 del Codice civile francese ne riserva l'incumbenza a' parenti, e tale non è dimostrato il Basini relativamente all'Angelica Tomba, sarebbe riescita vuota d'effetto anche questa cautela;

Che quindi la prova propostasi dai Lite-Consorti Jacchini riescirebbe inutile per gli effetti, che vorrebbero ottenere.

Quanto sia all'altra eccezione di nullità opposta dai Jacchini contro la significazione fatta

ad istanza del Basini li 20 febbrajo 1818 nella persona del Procuratore Generale del Governo senza che consti averla questi trasmessa al Ministro delle relazioni estere,

Considerando, che la dichiarazione fatta a nome del Consigliere di Stato Procuratore Generale, non trovarsi cioè nell'uffizio del Ministero pubblico presso il Tribunale d'appello documento alcuno o menzione, che la significazione, di cui sopra, sia stata spedita al Ministro degli affari esteri, non basta a provare concludentemente la non fatta spedizione;

Che poi in ogni caso l'obbligo di trasmettere al Ministero delle relazioni estere la copia delle significazioni è imposto dall'art. 69, n.° 9 del Codice giudiziario francese al Magistrato del pubblico Ministero, le cui operazioni od ommissioni non potendo essere sorvegliate da' privati non debbono neppure nuocere ad essi;

Che quindi la pena di nullità imposta dal successivo art. 70, risguarda unicamente all'atto eseguito dall'Usciere; il qual atto ha termine nella consegna, che ne fa al Magistrato;

Considerando dopo tutto ciò, che essendo regolari e valide le due significazioni del 16 e 18 febbrajo 1818, cominciò da esse a decorrere il trimestre accordato dall'art. 8 del Regolamento del 4 novembre 1814, per implorare dalla Sovrana Autorità il rimedio della Revisione;

Che i Lite-Consorti Jacchini lasciarono passare quel termine senza implorare la Revisione; e che dietro a questo riesce inutile l'occuparsi d'altri mezzi per dichiarare irricevibile il Ricorso e inammissibili i mezzi di prova da essi Lite-Consorti proposti,

Per questi motivi
Il Tribunale Supremo
Sentite le arringhe e le conclusioni degli Avvocati delle Parti, e le conclusioni del Vice-Procuratore Generale,
Sentita la relazione del Consigliere Melegari,
Dichiara non esservi luogo alla prova testimoniale richiesta dal Chierico Angelo Jacchini e degli altri Lite-Consorti, e non ammissibile il loro Ricorso contro la Sentenza proferita dal Tribunale d'appello li 16 dicembre 1817, e li condanna nelle Spese da liquidarsi dal Consigliere Melegari Relatore, e nella Multa.

12 maggio 1823.

Cav. Comm. FAINARDI Presidente.
MELEGARI Consigliere
SICORÈ, SALATI } Consigl. d'App. surr.
FOCHI Assessore d'App. surrog.
BRICOLI, CORNAZZANI } Giudici surrog.

Cav. COCCHI e VACCARI Avvocati.

N.° XII.

CAUSA CIVILE

Ricorso reciproco
della Marchesa Litta - Modignani,
e de' Sindachi del Patrimonio Bigotti.

1.° IPOTECA LEGALE - Dote - Leggi romane - Moglie.

2.° Iscrizione - Data erronea - Ipoteca legale - Titolo.

3.° Condizione - Contratto - Modificazione.

4.° Interpretazione - Risoluzione Sovrana.

L. Unica §. Et ut plenius Cod. de rei uxoriae actione.

L. Assiduis Cod. qui pot. in pign. habeantur.

Art. 2153 del cessato Codice civile francese.

Le Risoluzioni Sovrane del 29 dicembre 1821 e 10 marzo 1822.

Massime.

1.° *Le Leggi romane concedevano alla moglie l'ipoteca legale sui beni del marito o suocero per l'assicurazione della dote, purchè potesse provarne almeno per iscrittura privata di data certa o per testimonj di averne fatto all'uno od all'altro il pagamento.*

2.° *Secondo il cessato Codice civile francese la data erronea del titolo in una iscrizione d'una ipoteca legale non ne importa nullità.*

3.° *Quando si sia fatto dipendere la modificazione d' un contratto preesistente da una condizione, se questa viene a mancare, la modificazione non può più aver luogo.*

4.° *Quando sia concessa la revisione d' una Sentenza d' Appello per Rescritto Sovrano, s' intenderà concessa per quelle sole Parti che l' hanno ottenuta e non già per tutte le interessate in quella Sentenza.*

FATTO.

Con Sentenza del 30 agosto 1817 del Tribunale di prima Istanza di Piacenza venne, a pregiudizio del Marchese Orazio Serafini, aggiudicato a Ghizzoni Pietro e ad Opilio Anelli un latifondo pel prezzo di lire nuove 105,000 di Parma.

In seguito di tale aggiudicazione si aperse un concorso de' creditori verso Serafini per la distribuzione del prezzo.

Dal Giudice commessario fu collocata in quinto luogo del concorso la Marchesa Litta-Modignani vedova Serafini pel suo credito residuo di quanto le era dovuto da suo Suocero Orazio Serafini a titolo di dote e sopradote; rigettata per ciò che le era dovuto pe' frutti di tal capitale.

Nello stesso progetto il Giudice commessario pose in sesto e settimo luogo i Sindachi del Patrimonio Bigotti per diversi crediti verso Serafini.

In ottavo luogo collocò il Presidente Crescini, quale cessionario di certo Ilari Bonaventura creditore pur esso del Serafini.

A questo progetto fecero opposizione alla collocazione della Litta-Modignani i Sindachi del patrimonio Bigotti.

E la Litta-Modignani vi fece opposizione per non essere stata collocata oltre pel capitale anche pe' frutti.

Il Crescini fece opposizione a quel progetto perchè erano stati collocati in sesto luogo i Sindachi del patrimonio Bigotti, quando non dovevano esservi posti.

Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Piacenza del 25 settembre 1820 con cui, giudicando sulle opposizioni fatte al progetto di graduazione de' creditori verso Serafini, si accorda alla Litta-Modignani, oltre al suo capitale, due anni ancora di frutti, e si ritiene come non avvenuta la collocazione de' Sindachi del patrimonio Bigotti in sesto luogo.

Appellarono da questa Sentenza ed i Sindachi e la Litta-Modignani per que' capi della Sentenza di prima Istanza in cui erano rispettivamente perdenti.

Nel 6 ottobre 1821 Sentenza del Tribunale d'appello, con cui si dichiara ben giudicato da' primi Giudici tranne col capo della Sentenza impugnata, in cui viene collocata in quinto luogo del progetto la Litta-Modignani oltre il capitale del suo residuo di credito, ancora per due anni de' frutti, dichiarando che non le erano dovuti per avervi rinunciato coll' atto del Notajo Gobbi di Piacenza del giorno 2 novembre 1811.

Con Risoluzione Sovrana del 29 dicembre 1821 la Litta-Modignani ottenne di poter far rivedere in terza Istanza dal Supremo Tribunale di Revisione la Sentenza d'Appello. Ed ella facendo uso di quella Risoluzione sul principio dell' anno 1822 ricorreva in Revisione contro la Sentenza d'Appello del 6 ottobre 1821,

per mala interpretazione dell' atto Gobbi del 2 novembre 1811, e per cui non era stata nel progetto di gradnazione collocata in quinto luogo anche pe' frutti. Il Ricorso della Litta-Modignani venne significato ai Sindachi del patrimonio Bigotti ed al Presidente Crescini.

Nel 10 marzo 1822 altra Risolnzione Sovrana con cui anche i Sindachi del Patrimonio Bigotti vennero autorizzati di ricorrere in Revisione contro la Sentenza del Tribunale d' appello del giorno 5 ottobre 1821. E vi ricorsero in fatti pe' seguenti motivi e così: 1.° perchè la Litta-Modignani non avea ipoteca che assicurasse il sno credito verso Orazio Seratini e per cui potesse essere collocata nel progetto di graduazioue; 2.° per esser erronea la data del titolo enunciato nell' iscrizione presa all' Ufficio delle ipoteche, e ciò nel caso che avesse diritto d'ipoteca; 3.° perchè non vi ha Legge nel corpo del diritto romano che accorda ipoteca legale alla nuora sui beni del suocero nel caso che a lui sia stata pagata la dote della medesima.

Questo Ricorso fu significato alla Litta-Modignani ed al Presidente Crescini.

I due Ricorsi per consenso delle due Parti ricorrenti furono riuniti per essere trattati insieme e decisi unitamente.

Motivi e Decisione.

Viste le Risoluzioni Sovrane dei giorni 29 dicembre 1821, e 10 marzo 1822, colle quali e l'una e l'altra Parte dietro le loro preci furono da S. M. ammesse rispettivamente al benefizio di revisione della Sentenza del Tribunale di appello 6 ottobre 1821, ed in que' capi della

medesima ad esse Parti sfavorevoli, coll'accordare a questo Tribunale le opportune facoltà di rivederla, non ostante il disposto del Codice di processura civile;

Viste le dimande motivate dalle Parti contendenti presentate alla Cancelleria del Tribunale dai loro rispettivi Avvocati, coi documenti annessivi, nei giorni 25 gennaio 1822, e 16 marzo successivo;

Sentiti gli Avvocati delle medesime nelle di loro arringhe;

Sentito il Procuratore Generale di S. M. nelle sue ragionate Conclusioni:

Perciò che risguarda il primo motivo del Ricorso dei Sindachi del patrimonio Bigotti, tratto dal ritrovarsi la Marchesa Litta-Ventura mancante d'ipoteca sui beni del di lei suocero Marchese Orazio Serafini, onde essere collocata nella classe dei creditori ipotecarj per la restituzione della di lei dote, e del suo aumento dotale,

Appartato quanto si è detto in questo motivo intorno l'ipoteca convenzionale, di cui nel rogito solidale Sirtoli ed Origoni di Milano 10 agosto 1792; e Considerando che le Leggi romane che erano tra noi in vigore al tempo in cui la suddetta Marchesa Litta di Milano si collocò in prime nozze col fu Marchese Giuseppe Serafini di Piacenza, ciò che avvenne nell'autunno 1792, accordavano l'ipoteca tacita legale alle mogli, e da cominciarsi dal giorno dei loro capitoli matrimoniali, sui beni de' loro mariti, o dei suoceri che ricevevano la dote, all'oggetto di ripeterla in qualunque evento si fosse fatto luogo alla di lei restituzione, con prelazione agli altri creditori del marito o del-

lo suocero avente una posteriore ipoteca convenzionale, e che bastava alle mogli il giustificare con qualunqne genere di prove, e così anche con private scritture di data certa, o con testimonj lo sborso fatto delle di loro doti nelle mani del marito, o dello suocero;

Che basta qnindi alla Marchesa Litta-Ventura il provare che la dote, che le fu costituita dal di lei fratello Marchese Giovanni Battista nella somma di lire 132,000 di Milano, sborsata venne dal medesimo al Marchese Orazio Serafini padre dello sposo, e che questi contemporaneamente si obbligò di sborsare ad essa Marchesa Litta a titolo di aumento dotale, la somma di 45,000 lire di Milano in qualunque caso, in cui si fosse fatto luogo alla restituzione della di lei dote, onde la stessa Dama in forza della tacita legale ipoteca accordatale dalle Leggi romane vigenti al tempo delle di lei nozze possa conseguire sui beni dello suocero e la di lui dote, ed il di lei aumento dotale con preferenza a Paolo Bigotti creditore ipotecario a lei posteriore del Marchese Orazio per rogito del Notajo Carlo Bacciochi di Piacenza 22 gennaio 1812;

Che questa prova si è fatta dalla Marchesa Litta-Ventura tanto avanti il Tribunale di prima istanza di Piacenza, come avanti il Tribunale di appello, mediante la produzione dei due Istromenti Piacentini, ricevuto l' uno dal Dottore Antonio Corvi nel dì 20 settembre 1803, e ricevuto l' altro dal Notajo Gaetano Gobbi ai 2 novembre 1811. In amendue questi rogiti il Marchese Orazio Serafini, essendo già rimasta vedova la di lui nuora per l' immatura morte dell' unico di lui figlio maschio Marchese Giuseppe, confessa lo sborso fattogli in Milano di

lire 132,000 di quella moneta a titolo di dote dal Marchese Litta-Modignani fratello della Marchesa Francesca, e la sopraddote di altre simili lire 45,000 da esso Marchese Orazio costituita alla medesima per rogito del Dottore e Notajo milanese Giovanni Battista Sirtoli 10 agosto 1792; e volendo col primo degli accennati rogiti Piacentini assicurare per ogni maniera alla vedova giovane nuora la restituzione della di lei dote, ed il pagamento della fattale sopraddote, convenne seco lei, sotto l'obbligazione dei di lui beni presenti e futuri, che nel caso in cui fosse piaciuto alla medesima di separarsi dalla di lui convivenza, dovesse prevenirlo un anno prima, onde entro l'anno abilitarsi alla restituzione della di lei dote, ed al pagamento della sopraddote, e frattanto corrisponderle l'interesse del sei e mezzo per cento. Coll'altro rogito poi di Gaetano Gobbi 2 novembre 1811, essendosi già precedentemente coll'opera di comuni amici liquidati i crediti tutti della Marchesa Litta, consistenti nella di lei dote, sopraddote, e frutti decorsi sulle medesime, nel mantenimento dell'abbiatico Marchese Francesco da più anni sostenuto a proprie di lui spese, e fattasi la deduzione di quanto erasi pagato alla medesima pe' frutti sulle di lei sorti capitali, fu riconosciuto ascendere la totalità dei di lei crediti alla somma di lire 204,000 di Milano, che furono nella massima parte soddisfatti dal Marchese Orazio, mediante l'assegno di beni stabili fatto alla nuora, cosicchè egli rimase debitore verso la medesima per residuo della di lei dote e sopraddote di soli franchi 54,230, centesimi 91 che promise di fargliene il pagamento ne' termini, e modi convenuti in esso rogito Gobbi;

Per ciò che riguarda il secondo motivo del Ricorso Bigotti, tratto dal difetto dell'inscrizione del credito dotale della Marchesa Litta, per essersi ivi enunciato il titolo del di lei credito con data erronea,

Considerando, che trattandosi nel nostro caso di una ipoteca tacita legale, non era necessario alla Marchesa Litta, giusta l'art. 2153 del cessato Codice francese, che nell' inscrizione da lei fatta li 4 gennajo 1810 all' Uffizio della Conservazione delle ipoteche di Piacenza si facesse menzione del titolo del di lei credito dotale, siccome richiedesi nelle inscrizioni delle ipoteche convenzionali; ma bastava, inerendo al detto articolo, che nella di lei inscrizione si fosse enunciato, siccome si fece, il di lei nome prenome, professione, e domicilio; non che il nome, prenome, professione, e domicilio del Marchese Orazio Serafini di lei debitore, e la natura tutt'insieme, e la quantità del di lei credito, per lo che inutile si rende il conoscere se la data erronea del Rogito Corvi vizj o no l'inscrizione suddetta.

Intorno poi al terzo, ed ultimo motivo del Ricorso Bigotti, dedotto dal non esservi alcuna Legge nel Diritto romano, che accordi alla nuora l'ipoteca legale sui beni dello suocero, a cui fu sborsata la dote per la ripetizione della medesima coi suoi aumenti,

Considerando che su di ciò parlano chiaro la *L. unica §. Et ut plenius Cod. de rei uxoria actione*, la *L. assiduis Cod. qui potiores in pign. habeantur*, ed altre Leggi ancora, ove viene accordata alle mogli la tacita ipoteca non solo sopra i beni del marito per la restituzione delle loro doti cogli aumenti dotali, ma sopra altresì

i beni dello suocero, o di altre persone, alle quali ne fosse stato fatto il pagamento dai dotanti; e dietro le anzidette Leggi hanno così pure opinato le Scuole, i Tribunali, e li Prammatici tutti.

Passando ora al Ricorso in revisione della Marchesa Litta-Ventura contro la Sentenza del Tribunale di appello, ed in quel capo, in cui fu dichiarato non doversi alla medesima gli addimandati frutti sul residuo della di lei dote, e sopraddote,

Considerando, che a rogito Gobbi 2 novembre 1811, dietro liquidazione fatta dei crediti tutti della Marchesa Litta, essendo rimasto il Marchese Orazio Serafini tuttora debitore verso della medesima di franchi 54,230 centesimi 91, la stessa Dama gli accordò la dilazione di tre anni a fargliene il pagamento, ma da eseguirsi in tre rate eguali di franchi 18,076, centesimi 97 per ogni rata, e colla scadenza di ognuna al primo di maggio de' tre anni successivi 1813, 1814 e 1815, e sotto la convenuta puntualità del pagamento di ciascuna di queste rate la Marchesa Litta rinunziò alla decorrenza de' frutti stipulati nel rogito Corvi 20 settembre 1803, sopra il detto residuato di lei credito dotale; e così tanto la dilazione del pagamento di questo suo credito da farsi in tre anni, ed in tre rate eguali, quanto la rinunzia de' frutti sulle medesime rate dipendeva per volontà delle parti dalla condizione del puntuale pagamento di ognuna delle tre rate convenute. Ciò chiaro raccogliesi da quanto sta scritto nel rogito Gobbi in quella parte, ove fu convenuto, che la suddetta dilazione restava accordata dalla Marchesa Litta sotto l'espressa condizione, che mancan-

dosi per parte del Marchese Orazio al pagamento di qualcuna delle rate convenute per giorni 15 dopo la di loro rispettiva scadenza, fosse, e s'intendesse decaduto *ipso jure* dal benefizio dell'accordatagli dilazione, senza bisogno di diffidazione alcuna, intendendosi già diffidato col detto rogito Gobbi;

Ora se si pattuì, che mancandosi per parte del Marchese Orazio al puntuale pagamento di qualcuna delle tre rate si dovesse intendere decaduto *ipso jure* dal benefizio dell'accordatagli dilazione, ne segue, che non avendo egli pagata neppure la prima rata divenne puro e semplice debitore verso della nuora di tutta la suddetta capital somma, e che questa non cessò mai di essere fruttifera, perchè non perdeva una tale qualità, se non nel caso, in cui il Marchese Orazio fosse stato puntuale nel pagamento alla nuora delle rate convenute, onde salve le rimasero le di lei ragioni risultanti dal rogito Corvi per la ripetizione de' frutti della residuata sua capital somma dotale, e che si riservò nell'accennato rogito Gobbi;

Considerando oltre a ciò, che ritenendo il credito, e le ragioni dotali, anche per l'istesso atto Gobbi, l'originaria loro indole di fruttiferi, nè potendo propriamente esser soggetto di transazione tale credito, perchè ivi dichiarato certo e liquido, non vestiva se non carattere di liberalità la rinunzia de' frutti che la nuora faceva allo suocero, che non aveva altra vista o correspettivo se non nella sperata puntualità dello stesso, e che quindi venendo meno la causa e il fine di tale liberalità, ogni ragion vuole che questa non abbia a protrarsi oltre lo scopo di chi la usò, per protrarla ad un tempo indeter-

minato, e farla servire a danno della creditrice, e a solo profitto del patrimonio del debitore mancante ai suoi impegni.

Quanto poi sia al disopra nominato Presidente Crescini,

Considerando, che tutta la giurisdizione del Tribunale Supremo nella Causa presente si desume dalle Risoluzioni Sovrane, l'una dei 29 dicembre 1821, e l'altra dei 10 marzo 1822 di cui sopra, e che queste non riguardano che la sola contestazione tra la Marchesa Francesca Litta-Ventura, e i Sindaci del patrimonio Bigotti, rispetto sia alla somma capitale sia ai frutti pretesi da essa dama e contestati l'una e gli altri dai detti Sindaci, e però il detto Presidente Crescini non poteva altrimenti esser chiamato a questo Tribunale non autorizzato punto a giudicarlo;

Per questi motivi il Supremo Tribunale di Revisione dichiara ben giudicato colla Sentenza del Tribunale di appello 6 ottobre 1821, in quella parte, che risguarda la conferma della collocazione della Marchesa Litta in 5.° luogo, fattasi dal Giudice Commissario Bonzi, e ritenuta dal Tribunale di Piacenza, per il residuo della di lei dote, e sopraddote tuttora dovutole nella somma di franchi 54,230, centesimi 91, ed annulla la medesima Sentenza in quella parte, che riguarda l'assoluzione dei Sindaci del Patrimonio Bigotti dalla dimanda de' frutti della Marchesa Litta-Ventura; come del pari, facendo diritto al capo della dimanda della detta Marchesa intorno ai frutti decorsi dal giorno dell'aggiudicazione fino alla chiusura dell'ordine, capo ommesso dai primi Giudici, e facendo ciò che doveva rispettivamente fare il Tribu-

nale di appello, e quello di prima istanza, dichiara doversi collocare, come colloca, la detta Marchesa nel rango del suo credito dotale anche per i frutti di due anni, e del corrente, e per quei frutti pure decorsi dal giorno dell'aggiudicazione fino alla chiusura definitiva dell'ordine;

Infine dichiara non aver potuto far parte del presente giudizio il Presidente Crescini, e lo mette fuori di Causa;

Condanna li Sindaci del patrimonio Bigotti tanto nelle spese di questo giudizio, come dei due precedenti, da liquidarsi dal Consigliere Fossa Relatore in Causa.

Rispetto alle spese tra i Sindaci, e la Dama Litta-Ventura per una parte, e il Presidente Crescini per l'altra le dichiara compensate.

5 giugno 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
Relat. FOSSA
MONZA — Consiglieri
MELEGARI
FEDERICI
SICORÉ Consigl. d'Appello surrog.

Avvocati Cav. COCCHI, LABRAISIÉRES, MAZZA.

NOTA

RELATIVA ALL'ART. 523 N.° 6 COD. PR. CIV.



Le quistioni promosse dai Sindachi del patrimonio Bigotti erano tutte *di puro diritto*, e quindi davano luogo a ricorrere in revisione senza implorare una speciale Sovrana Risoluzione.

Non era così della quistione da proporsi dalla Marchesa Litta. Lo scioglimento di quella dipendeva dall'interpretazione da darsi al rogito Gobbi 2 novembre 1811. Il Supremo Tribunale poteva giudicare, come in altri casi, che „ l'interpretazione degli atti e contratti sfugge „ alla censura di Lui „. Per sottrarsi a questa indiretta disfatta fu molto a proposito consigliata quella insigne Dama di premunirsi con singolare *motu-proprio* ossia Risoluzione.

Qualora avvengano casi somiglianti a questo, e il Tribunale di Revisione insista nella massima di non valutar punto la salutare disposizione dell'art. 523 n.° 6, darei per parere ai pericolanti di ricorrere avanti tutto alla Clemente Giustissima Sovrana nostra, onde si compiacesse di ripetere anche a pro degli altri sudditi le graziose provvidenze da Lei date nel 29 dicembre 1821, e 10 marzo 1822; oppure di dare Ella medesima l'autentica interpretazione al succitato art. 523 n.° 6 distruggitrice del dispotico arbitrio che si pretende attribuito ai Tribunali inferiori.



N.° XIII

CAUSA CIVILE

Ricorso delli Giacomo, Antonio
e Francesco fratelli Reguzzi
contro
i tutori delli Paolo ed Adelaide
fratelli e sorella Reguzzi,
come rappresentanti di questi

1.° INTERPRETAZIONE di Atti – Revisione.
2.° SOSTITUZIONE – Dominio già acquistato – Leggi francesi sopravvenute.
3.° POSSESSO – Dominio.

Decreto Imperiale del 14 pratile anno XIII (3 giugno 1805).
Art. 3.

MASSIME.

1.° *L'interpretazione di un atto data dai primi Giudici sfugge alla censura del Tribunale di Revisione, qualora l'interpretazione medesima non sia regolata da principii contrarii a que'. della Legge.*

2.° *La Legge francese, ossia il Decreto I. 14 pratile anno XIII, abolitivo delle sostituzioni, consolidò nel possessore de' beni assoggettati a loro il dominio da lui acquistato prima della pubblicazione di esso Decreto.*

3.° *Consolidato per tale maniera il dominio de' beni di sostituzione, riesce inutile l'ispezione del possesso naturale.*

FATTO.

Il Capitano Pietro Reguzzi nel suo testamento eresse una primogenitura particolare a favore di Giuseppe suo figlio primogenito e de' figli e discendenti maschi di questo sino in infinito. Fece però usufruttuaria sua moglie anche de' beni primogeniali, e volle che tutti i suoi figli fossero in comunione tra loro e colla madre nell' usufrutto di tutta la sua eredità.

Morì quel testatore prima della pubblicazione delle Leggi francesi in questi Stati. Il primogenito Giuseppe cessò di vivere diversi anni dopo quella pubblicazione lasciando due figli, Paolo ed Adelaide, di età minore.

La madre ed il padrigno di que' figli intentarono giudizio di rivendicazione de' beni già primogeniali contro i fratelli del fu Giuseppe, che li ritenevano come comuni, 1.° perchè l'acquisto de' beni primogeniali fu riservato dal testatore al tempo, in cui fossero cessati e l'usufrutto, e la comunione tra i fratelli, circostanza, che non erasi ancora avverata quando si pubblicò la Legge abolitiva; 2.° perchè in ogni caso, quella Legge attribuisce la proprietà de' beni già vincolati a chi si trova nell'attuale possesso, e in questo si trovarono tutti i fratelli, non il solo Giuseppe.

I Tribunali di prima istanza e di appello dichiararono unanimi, che i beni sottoposti alla primogenitura, appena seguita la morte del disponente Capitano Pietro, ed adita l'eredità si

devolvettero al primogenito Giuseppe, il quale li trasmise liberi ai due suoi figli Paolo ed Adelaide.

Ricorsero alla Revisione i tre zii de' vincitori per mala interpretazione delle disposizioni del testatore Reguzzi, e violazione dell'art. 3 del Decreto Imperiale 14 pratile anno XIII. (3 giugno 1805), non che de' priucipii di Giureprudenza consecrati dalle Leggi romaue.

Motivi e Decisione.

Considerando, che le due Sentenze, contro cui fu diretto il Ricorso, la prima proferita dalla Sezione civile del Tribunale civile, e criminale di Piacenza li 3 dicembre 1821; e l'altra confermativa della prima, e proferita dal Tribunale d'appello di Parma li 2 agosto 1822, nel dichiarare, come hanno fatto, che la primogenitura particolare ordinata dal Capitano Pietro Reguzzi nel testamento con cui cessò di vivere, si deferì subito seguíta la morte del testatore a Giuseppe figlio primogenito di lui, e che non era altrimenti sospesa tal delazione sino al tempo, in cui fossero cessati e l'usufrutto lasciato dal testatore alla propria moglie, e la comunione da lui voluta tra i suoi figli della rendita della sua eredità, nel così dichiarare, si replica, altro non hanno fatto se non interpretare la mente e la volontà di quel disponente, contenuta nel suo testamento; per lo che non trovandosi tale interpretazione regolata con principi contrari a que' della Legge, non possono dette Sentenze, per questo capo, esser soggetto di censura del Tribunale Supremo, nè conseguentemente di revisione.

Che ottenuta la dichiarazione fatta dalle due Sentenze, ne veniva la legittima conseguenza, che i beni soggetti alla primogenitura erano passati in dominio dello stesso Giuseppe Reguzzi adita già l'eredità e da lui medesimo, e dagli altri coeredi instituiti dal testatore Capitano Reguzzi; e che perciò il Decreto Imperiale del 14 pratile anno XIII. (3 giugno 1805), pubblicato dopo la morte di esso testatore e prima di quella del primogenito Giuseppe, aveva bensì renduto libero in questo il dominio de' beni primogeniali, sottraendoli al vincolo della sostituzione fatta a favore de' primogeniti a lui posteriori; ma non aveva altrimenti tolto ad esso un siffatto dominio a lui dapprima acquistato, e quindi non potevano le indicate due Sentenze dispensarsi dal dichiarare, siccome pur fecero, che detti beni primogeniali appartenevano in piena proprietà ai figli ed eredi del ridetto Giuseppe Reguzzi, a' quali perciò era lecito di prenderne il materiale possesso e godimento col rimuoverne in conseguenza i loro zii, e qualunque altro detentore, che su que' beni vantar non poteva diritto alcuno.

Che di fatti l'art. 3 del qui sopra ricordato Decreto 14 pratile non si propose punto di privare i chiamati ad una sostituzione anche universale purificata ed aperta prima del primo luglio 1805, nè ai loro eredi e successori del diritto da essi acquistato in forza delle Leggi anteriori di vindicare da qualunque terzo i beni ad essa sostituzione già sottomessi; ma si restrinse unicamente a dichiarare, che le sostituzioni della specie di quelle proibite dal Codice civile cesserebbero dal dì del primo luglio di avere effetto; poichè chi si trovasse in possesso

de' beni vincolati, e vi si trovasse nella qualità di *chiamato* (e non come *terzo*) goder potrebbe di essi beni, e disporne nella stessa guisa, che se vincolati non fossero;

Che competendo al fu Giuseppe Reguzzi, e, lui morto, ai figli, ed eredi di esso la proprietà de' beni primogeniali, e per conseguente la loro vindicazione, nè essendo trascorso il tempo sufficiente a prescrivere, fu superflua la dichiarazione aggiunta dalle due Sentenze impugnate, che in Giuseppe Reguzzi unitamente alla proprietà si trasfuse anche il *possesso civile;* superfluo ed inutili sono rimaste le quistioni relative a tale possesso; e sono divenuti inconcludenti que' motivi del Ricorso, i quali sono diretti a dimostrare, che il primogenito Giuseppe Reguzzi non aveva mai acquistato alcun possesso, neppure il civile, dei beni primogeniali, e perciò i beni medesimi non si erano altrimenti fatti liberi in lui straniere essendo alla quistione attuale le Leggi romane citate su quest' oggetto in tali motivi, e nelle conclusioni de' Ricorrenti;

Che inconcludenti del pari sono gli altri motivi tendenti a dimostrare, che la delazione e l' acquisto della primogenitura eran sospesi dalla condizione della cessazione dell' usufrutto, e della comunione de' redditi fra i coeredi, e straniere pur sono alla quistione le massime delle altre Leggi romane allegate su questo punto, e che determinano le conseguenze e i diritti derivanti da lasciti sospesi da condizione, avendo le due Sentenze interpretato, siccome fu detto, che il lascito primogeniale non era altrimenti sospeso da alcuna condizione;

Che dunque le due ricordate Sentenze, ben lungi dall' aver violata alcuna Legge, si sono

anzi pienamente conformate alle Leggi regolatrici della materia, ed hanno queste rettamente applicate:

Per questi motivi,

Il Tribunale Supremo,

Sentiti gli Avvocati delle Parti,

Sentite le Conclusioni del Vice Procuratore generale,

Sentita la Relazione della Causa dal Consigliere Federici,

Rigetta il Ricorso per la revisione, interposto dai menzionati Giacomo, Antonio, e Francesco fratelli Reguzzi, e li condanna nelle spese del presente giudizio da liquidarsi dal ridetto Consigliere Relatore.

9 giugno 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA — Consiglieri.
MELEGARI
Relat. FEDERICI
BRICOLI Giudice del Trib. civ. e crim. di Parma surrogato.

Avvocati BOSCARELLI, e GARILLI.

N.° XIV

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Guastalla Giuseppe e Bassani Antonio

TESTIMONIO - Giuramento - Nota - Presidente

Art. 357, 358, 370, 371, 376 del Cod. proc. crim.

Massima.

Ammesso che sia qualcuno dal Tribunale a testimonio sebbene non compreso nella nota o lista, il Presidente non può sentirlo, sotto pena di nullità di tutto il dibattimento, senza fargli prestare il giuramento prescritto dalla Legge.

Fatto.

Furono messi in accusa, siccome colpevoli di crimine, Guastalla Giuseppe e Bassani Antonio. Nel dì fissato ebbe luogo il dibattimento. Dalla lettura che si fa dal Cancelliere della nota de' testimoni, significata a' prevenuti, il Pubblico Ministero s'avvide che non v'era compreso certo Luigi Freddi da lui citato quale testimonio e presente all' udienza. Nonostante tale mancanza fece istanza al Tribunale perchè fosse sentito come testimonio. I prevenuti ed i

loro avvocati non vi si opposero. Il Tribunale, accogliendo favorevolmente l'istanza fatta dal Pubblico Ministero decise che Freddi sarebbe sentito siccome testimonio. Finito l'esame de' testimoni tutti compresi nella nota letta nel principio del dibattimento dal Cancelliere, il Presidente fece entrare in udienza il Freddi, e ricevette la sua deposizione senza fargli prestar giuramento preventivamente. I ricorrenti furono con Sentenza del 17 aprile 1823 condannati. Contro quella Sentenza ricorsero in Revisione pel solo motivo che il Freddi, dopo d'essere stato ammesso dal Tribunale siccome testimonio, non poteva più deporre senza prestar prima il giuramento, ed il Presidente non doveva udirlo in virtù soltanto del potere suo denominato *discrezionario*.

Motivi e Decisione.

Veduti gli Art. 357, 358, 369, 370, 371, 376, 432 e 457, del Codice di processura criminale,

Considerando, che nel processo-verbale dell'Udienza tenutasi nel giorno 17 aprile prossimo passato dal Tribunale civile e criminale di Parma (Sezione criminale) nella quale Udienza fu proferita da esso Tribunale la Sentenza, per la revisione della quale han fatto ricorso al Tribunale Supremo i due condannati Giuseppe Guastalla detto *Rossino,* e Antonio Bassani detto *Bassanello,* in tale Processo-verbale, si ripiglia, sta scritto che „ il Signor „ Procuratore Ducale ha fatto istanza al Tri- „ bunale che sia sentito in esame il testimonio „ Luigi Freddi, testimonio per inavvertenza

„ ommesso nella lista „ (gia letta ad alta voce pubblicamente dal Vice Cancelliere), e che „ non „ opponendosi a tale richiesta i Signori Avvo- „ cati difensori, il Tribunale ha ammesso l'i- „ stanza del Pubblico Ministero „, e inoltre che dopo le dichiarazioni di quattro testimonii indotti da esso Ministero Pubblico „ Il Signor „ Vice-Presidente, volendo far uso della facoltà „ accordatagli dalla legge, ha ordinato all'U- „ sciere di servigio d'introdurre il testimonio „ Luigi Freddi „ e finalmente che „ introdotto „ il medesimo ha detto essere Luigi Freddi „ pescatore d'anni 36, ed ha fatto la sua di- „ chiarazione senza prestare giuramento „;

Considerando, che l'art. 376 del Codice di process. crim. prescrive che „ i testimonii.... „ prima di esser sentiti devono *sotto pena di* „ *nullità* prestar giuramento.... salvo quanto „ è disposto nell'art. 134 „, ov'è detto che non prestano giuramento le persone sentite, le quali non abbiano l'età di quindici anni compiuti;

Che il processo-verbale assicura colle parole qui sopra riportate che all'esame del testimonio Luigi Freddi di anni 36 non si erano opposti i difensori degli accusati or ricorrenti Guastalla e Bassani, e non fa menzione di opposizione che siasi fatta da questi stessi ad un tale esame;

Che la mancanza di tali opposizioni fa sì che Luigi Freddi, abbenchè non messo nella lista notificata prima agli accusati, si doveva considerare come un testimonio compreso nella lista notificata, e così pari agli altri quattro compresivi ed esaminati con giuramento, poichè se l'articolo 370 del Codice di processura criminale proibisce che nella lista de' testimoni da leggersi all'Udienza sieno scritti i nomi non

notificati prima agli accusati, l'art. però 371 permette che si esaminino come testimonii quelle persone, i nomi delle quali non fossero prima stati notificati altrimenti, ove al loro esame non sia fatta opposizione; per lo che mancando una tale opposizione tali persone non segnate nella lista vestono il carattere di testimonii, e quindi il loro esame dev'essere preceduto dal giuramento prescritto sotto pena di nullità dal citato art. 376;

Che tanto più la persona di detto Luigi Freddi vestiva il carattere di testimonio nel dibattimento dei 17 aprile, quanto che sulle istanze del Procuratore Ducale il Tribunale aveva decretato ch'esso Freddi fosse sentito in esame attesa la mancanza di opposizione;

Che in conseguenza di ciò il Vice-Presidente del Tribunale, che presiedette il dibattimento, non poteva dispensarsi, senza incorrerne nella nullità ordinata dal citato art. 376 del Codice di processura criminale, dal sottoporre a giuramento il detto Luigi Freddi, nè poteva usare della facoltà accordatagli dagli art. 357 e 358 dello stesso Codice esaminando il Freddi come persona svestita del carattere di testimonio formale e non atto se non se a dare semplici schiarimenti, e quindi non sottoponendolo a giuramento, come prescrive il §. 2.° dell'art. 358 per l'esame di quelle persone che il Presidente chiama e sente ne' dibattimenti in virtù del prudente arbitrio accordatogli dall'articolo precedente. Questa massima fu già stabilita tanto dalla cessata Corte di Cassazione di questi Stati, come dal Tribunale Supremo di Revisione, rispetto alla prima, colla Sentenza del 3 luglio dell'anno 1819, sul Ricorso di Giacomo Volpi,

e rispetto al secondo con Sentenza del 30 novembre 1820 sul Ricorso di Pietro Paolo Berioli, colle quali due Sentenze fu represso a termine del Codice d'istruzione criminale di que' tempi, il quale, in fatto di giuramento de' testimonii, di esame dei non notificati, e di potere allora chiamato *discrezionale* concesso al Presidente, era conforme al Codice attuale, fu represso, dicevasi, l'abuso rinnovatosi nel dibattimento del 17 aprile dell'anno corrente per l'esame di detto Luigi Freddi, essendosi annullati detti due giudicati e i dibattimenti e le Sentenze proferite il 28 gennajo 1819 ed il 6 ottobre 1820, dallo stesso Tribunale civ. e crim. di Parma, che ha proferita anche l'ora impugnata dai due ricorrenti Guastalla e Bassani:

Che la nullità dell'esame di Luigi Freddi rese nulli e il dibattimento, e la Sentenza a questo susseguita:

Per questi motivi il Tribunale Supremo annulla i dibattimenti tenuti avanti il Tribunale civile e criminale di Parma (Sezione criminale) il 17 aprile ultimo scorso sopra l'accusa data a Giuseppe Guastalla detto *Rossino*, e Antonio Bassani detto Bassanello; annulla pure la Sentenza di condanna di questi stessi proferita nel giorno medesimo, e rimette la Causa al Tribunale civile e criminale di Piacenza onde vi si proceda ad un nuovo dibattimento e ad una nuova Sentenza.

. 13 giugno 1823.

Cav. Comm. FAINARDI Presidente.

Cav. PELLERI, FOSSA, MONZA, MELEGARI, FEDERICI, BARBUGLI, } Consiglieri.

N.° XV.

CAUSA CRIMINALE



Ricorso di Civita Salomone.

PROVOCAZIONE - Percosse - Violenze personali.

Art. 351, n.° 1.° del Codice penale.

MASSIMA.

Le percosse *e* violenze personali, *di cui parla l'art.* 351, *n.° 1.° del Codice penale, devono essere* gravi *per costituire una legale provocazione, e dar quindi luogo ad una minorazione di pena ordinaria.*

FATTO.

Civita Salomone, con Sentenza del 5 giugno 1823, venne condannato dalla Sezione criminale del Tribunale di Parma alla pena de' lavori forzati a vita, siccome colpevole di omicidio volontario di certo Eletti. Nel fatto esposto nella Sentenza di condanna fu ritenuto che il Civita ebbe un pugno od un urto dall'Eletti prima di ucciderlo, ma quest'urto, come è descritto nella detta Sentenza, non apparisce grave. Perchè il Tribunale sentenziante non ritenne questa circostanza siccome provocazione, ricorse il Civita al Supremo Tribunale per mala qualificazione ed applicazione della legge al fatto di cui era imputato.

MOTIVI E DECISIONE.

Sul Ricorso di Salomone Civita ebreo per la Revisione della Sentenza contro di lui proferita

nel 5 giugno 1823 dalla Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma,

Veduti gli art. 432, 448 e 449 del Codice di process. crim. e gli art. 313 e 351 del penale;

Considerando che, il Tribunale civile e criminale ha bensì esposto nella Sentenza di cui il Civita dimanda la revisione che questi uccise l'Eletti, dopo che l'Eletti medesimo gli avea dato un urto, od un pugno, ma non per questo era tenuto esso Tribunale a dichiarare che un tal omicidio era accompagnato dalla circostanza di provocazione, come si è allegato nel foglio de' motivi presentato al Supremo Tribunale dall'avvocato del Civita, ove in grazia d'una tale ommissione si accusa la Sentenza di avere malamente qualificato il delitto, e falsamente applicata la legge penale;

Che l'ommissione di siffatta circostanza di provocazione dimostra che il Tribunale, al giudizio di cui è rimesso il valutare i fatti che costituiscono non solo il crimine o delitto, ma ancora le sue circostanze aggravanti o attenuanti, non ha valutato l'urto od il pugno dato al Civita dall'Eletti come un fatto costituente quella provocazione che a termine dell'art. 351 n.° 1.° del Codice penale obbliga i Giudici a minorare la pena imposta nell'art. 313 agli omicidi meramente volontarii;

Che questo giudizio del Tribunale civile e criminale non ripugna punto all'esposizione di un tal fatto: poichè il n.° 1.° del citato art. 351 descrivendo la provocazione atta a far minorare la pena dell'omicidio volontario, non è contento di una provocazione qualunque, ma richiede una provocazione *grave* ed *eccitante impeto d'ira*, e descrivendo poscia i fatti, che

costituiscono siffatta provocazione grave annovera tra essi le minacce a mano armata, e qualunque attentato violento al pudore, dal che si deduce necessariamente che gli altri fatti nominati essi pure in detto n.° 1.° come costituenti la medesima provocazione grave, cioè, la *violenza personale* e le *percosse*, devono essere secondo la volontà del Legislatore della stessa importanza delle minacce a mano armata, e dell' attentato violento al pudore, poiche ripugnerebbe che a costituire la provocazione grave eccitante impeto d' ira bastasse una percossa anche lieve o una piccola violenza personale, e non bastasse un attentato al pudore se non fosse violento, o una minaccia anche grave se non fosse a mano armata;

Che l' urto od il pugno dato dall' Eletti al Civita non è stato descritto nella Sentenza in maniera da farlo ravvisare come d' una importanza pari alle minacce a mano armata, o all' attentato violento al pudore, e però non può costituire la provocazione grave descritta nel citato n.° 1.° dell'art 351; per lo che la Sentenza è immune dalla taccia appostale di mala qualificazione del delitto e di falsa applicazione della legge penale.

Considerando poscia che il ricorso del Civita non è appoggiato ad alcun altro dei motivi annoverati nell' art. 432 del Codice di processura criminale come atti a dar luogo a revisione di Sentenze criminali,

Per queste considerazioni rigetta ecc.

23 giugno 1823.

(Gli stessi Giudici *come nella precedente).*

N.° XVI.

CAUSA CIVILE

Ricorso della Finanza
contro Bravi Domenico e Beccaria Girolamo

PROCESSO - Indicazioni - Nullità.

Art. 14, 21, 29, 30 del Decreto del 17 dicembre 1820.

Massima.

Secondo il Decreto 17 dicembre 1820 l'ommissione di dar lettura dell'indicazione della Pretura, in cui si dee far deposito del processo di contravvenzione alle leggi di Finanza, e del termine per contraddire rende nullo il processo costrutto dagli Agenti.

Fatto.

Dagli Agenti della Finanza nel 25 settembre 1821 fu intimata contravvenzione a Bravi Domenico e Beccaria Girolamo alle leggi di Finanza. Ne fu steso processo apposito. I pretesi contravventori eccepivano di nullità di quel processo per l'ommissione di lettura fatta ai contravventori dell'indicazione della Pretura, nella cui cancelleria dovea depositarsi il processo, e del termine accordato dalla legge per contraddire. La causa fu portata alla decisione del Pretore di Rottofreno, il quale con sua sen-

tenza del 20 novembre 1821 dichiarò nullo il processo di contravvenzione per le eccepite nullità.

Questa decisione fu confermata dall'appello. La Finanza contro quelle due conformi sentenze di prima e seconda istanza ricorse in revisione per la violazione dell'art. 30 del Regolamento del 17 dicembre 1820.

MOTIVI E DECISIONE.

Considerando, che negli art. 14 e 21 del Regolamento sul modo di procedere in fatto di contravvenzioni a diverse leggi di Finanza promulgato il 17 dicembre 1820 si prescrive, 1.° che la contravvenzione alle leggi di Finanza deve risultare da un processo, in cui si denno fare dieci enunciazioni distintamente annoverate nel citato art. 14, la decima delle quali si è quella della Pretura nella di cui cancelleria verrà fatto il deposito del processo, e del termine a contraddirvi: 2.° che terminato il processo ne sarà fatta lettura, cosicchè le persone, che debbono sottoscriverlo, ne sentano il contenuto;

Che in virtù dell'art. 30, le formalità tutte prescritte in detti due art. 14 e 21 lo sono sotto pena di nullità;

Che il processo di contravvenzione dichiarata ai rammentati Domenico Bravi, e Girolamo Beccaria dalle Guardie di Finanza Pietro Mariotti e Giovanni Assali, e a richiesta di questi compilato dal Ricevitore della Dogana di Casenove nel 25 settembre 1821 non fa fede di lettura fattane in quella parte, ove trovasi espressa l'enunciazione tanto della Pretura, presso la di cui cancelleria sarebbesi fatto il deposito del suddetto processo, come del termine a contraddirvi; anzi il processo medesimo letteral-

mente indica avvenuta siffatta enunciazione *in seguito*, e così dopo la lettura già premessa di quella parte superiore di esso, nella quale non esiste altrimenti nè l'indicazione della Pretura, ove avrebbe avuto luogo il deposito, nè quella del termine a contraddirvi, di maniera che la lettura menzionata nel processo è stata parziale e non estesa a quella parte di lui essenziale che contiene le or dette enunciazioni;

Che quindi la Sentenza, per la revisione della quale si è ricorso, avendo dichiarato nullo il processo testè riferito per ommissione di lettura fatta dell'indicazione della Pretura, e del termine per contraddire, non ha punto contravvenuto nè all'art. 30 del suddetto Regolamento coll'ammettere una nullità oltre quelle, che leggonsi in esso enumerate, ed a senso di tale articolo sono proponibili; nè tampoco ha violato il precedente articolo 29, giacchè questo prescrivendo, che i processi compilati nelle forme da lui volute faranno fede in giustizia fino a che non si promova contro di essi querela di falso, non può da questa disposizione inferirsi se non che faranno fede di quello, che in siffatti processi si troverà affermato ed espresso. Ma anzi la Sentenza medesima si è conformata alle disposizioni in questi due articoli contenute, ed ha giustamente applicato e l'or detto art. 30, e i due precedenti 14 e 21 dello stesso Regolamento, dichiarando la nullità di un processo di contravvenzione nel quale trovasi l'ommissione d'una formalità ordinata dal rammentato art. 21 sotto pena di nullità.

Per questi motivi rigetta ecc.

26 giugno 1823.

(Gli stessi GIUDICI *come al N.° XIV).*

AVVOCATO VACCARI.

N.° XVII

CAUSA CIVILE

Ricorso
delle sorelle Metti contro i fratelli Del-Rivo

1.° SENTENZA - Motivi.
2.° SOSTITUZIONE - Caratteri costitutivi.
3.° LEGATO - Condizione.
4.° INTERPRETAZIONE DI VOLONTA' - Revisione.

Art. 896, 1014, 1040, 1041 del Cod. civ. francese.

Decreto del 12 maggio 1803 dell'Amministratore generale di questi Stati

Art. 523 n.° 6 dell'attuale Cod. di proc. civ.

MASSIME.

1.° *La dichiarazione emessa dal Tribunale d'Appello di attenersi al fatto esposto da una delle Parti non importa che non abbiasi avuto in considerazione anche quello esposto dall'altra e risultante dagli atti prodotti. Quindi non vi ha violazione del n.° 6 dell'art. 523 del Cod. di proc. civ.*

2.° *I caratteri delle sostituzioni proibite dal Codice civile francese consistono nell'obbligo di conservare la cosa lasciata dal disponente, e di darla poscia ad una terza persona.*

3.° *Il lascito di danaro a carico di taluno contemplato in una disposizione testamentaria,*

benchè sospeso per un tempo o incerto o determinato, è un legato e non già una sostituzione.

4.° *L' interpretazione data dai Giudici del fondo ad un testamento, per istabilire la tacita volontà del disponente, sfugge alla censura della Revisione quando non sia fondata su principii contrarii a que' della legge, o ad una manifesta dichiarazione del disponente stesso.*

FATTO.

Il Conte Giuseppe Grossi con suo testamento dell' 11 settembre 1800 istituì erede universale la moglie sua Barbara Cantarini; ordinò inoltre diversi legati, fra' quali uno alla Confraternita della B. V. di Caravaggio, consistente in una possessione denominata l' *Arda*, da conseguirsi questo legato dopo la morte dell' erede sua; col carico però all' epoca del conseguimento del medesimo di pagare 24000 lire a Giovanni Del-Rivo o suoi eredi.

Nel 23 dicembre 1802 lo stesso Grossi con suo codicillo dispose che il legato della possessione dell' Arda s' intendesse revocato e pervenisse alla sua erede co' carichi annessivi, nel caso solo però che la nominata Confraternita non potesse conseguirlo per mancanza d' autorizzazione.

Il detto Grossi morì nel giorno successivo a questa seconda disposizione, e così nel 24 dicembre 1802.

Fu pubblicato dall' Amministratore Generale di questi Stati nel 12 maggio 1803 un Decreto con cui i Corpi morali per succedere doveano entro un bimestre ottenere dal Governo l' approvazione.

Il che non avendo fatto la detta Confraternita, si rendette, rispetto a lei, caduco fin dalla morte del Grossi il legato lasciatole.

Nel 21 settembre 1812 l'erede universale del Conte Grossi vendette ai coniugi Silvestro Dalla-Negra ed Ottavia Tuani la possessione dell'*Arda*, ed a' compratori fu imposto di pagare le 24000 lire al Del-Rivo.

In seguito, e così nel 25 gennaio 1819, mancò di vita la Barbara Cantarini vedova Grossi, lasciando eredi universali le sorelle Metti, sue nipoti.

Le dette sorelle Metti nel 2 marzo 1819 per atto d'usciere sequestrarono nelle mani de' compratori dell'*Arda* le 24000 lire delegate dalla venditrice al Dal-Rivo, o suoi eredi. Contestarono questa nuova pretesa gli eredi Del-Rivo. La Causa fu portata alla decisione del Tribunale di Piacenza, il quale con Sentenza del 19 maggio 1820 accolse l'istanza delle sorelle Metti, dichiarando nullo il lascito a favore del Dal-Rivo fatto dal Grossi per avere i caratteri di una sostituzione. Appello da questa Sentenza. Il Tribunale superiore d'appello nel 27 luglio 1821 decise non esser altrimenti il lascito a favore del Dal-Rivo una sostituzione, ma un legato sotto condizione, e quindi revocò la Sentenza de' primi Giudici.

Le Metti ricorsero in Revisione per la violazione dell'art. 523 n.° 6 dell'attuale Codice di processura civile, dell'art. 896 del cessato Codice civile francese, e dell'art. 3 del Decreto Imperiale del giorno 3 giugno 1805.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al motivo allegato nelle conclusioni presentate all'Udienza di questo Supremo

Tribunale del 19 agosto 1822, e rinnovate in quella del 2 giugno 1823 per le sorelle Metti ricorrenti, e tratto dalla dichiarazione fatta nella Sentenza per esse impugnata, che il Tribunale d'appello ha ritenuto il fatto esposto nelle conclusioni del Causidico Barbieri, e le quistioni di diritto ivi stabilite, e ciò in contravvenzione, com'esse hanno addotto, alla disposizione del n.° 6 dell'art. 523 del Codice di processura civile, ove è prescritto che i motivi delle Sentenze debbano esser tratti dall'applicazione della legge al fatto quale risulta dalla esposizione delle Parti, e resta comprovato dagli atti;

Considerando che la dichiarazione del Tribunale d'appello di aver esso ritenuto il fatto esposto dal Causidico Barbieri, e le quistioni di diritto da lui stabilite non dimostra altrimenti ch'egli non ha tratto i motivi della sua Sentenza dall'applicazione della legge al fatto a lui esposto anche dalle sorelle Metti, e comprovato dagli atti, poichè s'egli ha trovato che il fatto espostogli dal Causidico Barbieri era conforme all'esposto dalle sorelle Metti, ed era comprovato dagli atti, ha potuto fare la dichiarazione, che poi non è nè comandata, nè proibita da alcuna legge, di ritenere l'espostogli da esso Causidico, e ciò dichiarando non ha altrimenti professato di non aver fatta alcuna considerazione sull'esposizione delle sorelle Metti, e sulle prove risultanti dagli atti.

Quanto poi sia al motivo tratto dall'avere il Tribunale d'appello coll'ordinare l'esecuzione del lascito di lire vecchie di Parma 24000 fatto dal fu Conte Giuseppe Grossi a favore di Giovanni Del-Rivo, o suoi eredi, legittimata una

sostituzione delle proibite dall' art. 896 del cessato Codice civile francese, e violato l'art. 3.° del Decreto Imperiale del 3 giugno 1805, che proscioglie da ogni vincolo di sostituzione i beni che si erano gravati;

Considerando che il Tribunale d' appello ha interpretato la volontà del disponente Conte Grossi come non diretta a fare una sostituzione a favore di Giovanni Del-Rivo, e suoi eredi, facendo loro il lascito di detta somma, ma a fare soltanto un legato;

Che il nominato Codice civile determinò nel citato art: 896 il carattere proprio delle sostituzioni da lui proibite, prescrivendo ch' esse devono risultare da due obbligazioni imposte dai disponenti, l'una di conservare una cosa da loro lasciata, l'altra di darla poscia ad una terza persona;

Che lo stesso Codice autorizzò anche i legati non solamente puri e semplici, ma eziandio condizionali ossia sospesi nella loro essenza da condizioni, e come negli art. 1014, 1040 e 1041;

Che quindi possono, secondo un tal Codice, legittimamente sussistere legati a carico di taluno anche sospesi per un tempo o incerto o determinato, senzachè essi sieno sostituzioni;

Che non riscontrandosi nel testamento del Conte Grossi consegnato formalmente al Notajo Moj il giorno 11 settembre 1800, nè nel suo codicillo rogato dallo stesso Notaro il 23 dicembre 1802, letteralmente imposta alla Confraternita della B. V. di Caravaggio gravata dapprima nel testamento del lascito di lire vecchie 24000 a favore di Giovanni Del-Rivo o suoi eredi, e neppure alla sua erede Contessa Barbara Cantarini Grossi gravata dappoi nel co-

dicillo dello stesso pagamento, non riscontrandosi, si ripiglia, letteralmente imposta l'obbligazione di conservare tal somma o altra sostanza per pagarla poscia ad essi Del-Rivo, ha potuto il Tribunale d'appello interpretare che la volontà di esso Conte Grossi era stata di fare un legato e dichiarare che il lascito della somma non era altrimenti una sostituzione, e l'ha potuto senza violare il detto Codice civile ove determina gli or detti requisiti della sostituzione che è quanto dire senz'alterare il fatto costituente una sostituzione, non un legato;

Che una tale interpretazione ha potuto farla il Tribunale d'appello mancando nelle rammentate disposizioni del Conte Grossi anche quella tacita sua volontà d'imporne l'obbligo suddetto di conservare e poscia di dare ai Del-Rivo, il quale forma l'essenza della sostituzione. Oltrecchè l'indagine di una tacita disposizione è tutta lasciata alla saggezza dei Giudici d'appello per modo che il loro giudizio non fondato sopra principii contrarii a que' della legge non può esser soggetto alla censura del Supremo Tribunale di Revisione, egli è poi certo che mancando la letterale prescrizione del disponente che si conservi la cosa e poi si dia ad altri, non deve dedursi una tal prescrizione tacita se non se da disposizioni, che necessariamente la contengono qual se fosse letteralmente dettata, dovendosi sempre interpretar l'atto, ove la retta ragione non vi ripugni, di maniera che sia desso legittimo e valevole piuttosto che contrario alle leggi, e quindi riprovevole e insussistente;

Che poi tanto più ha potuto il Tribunale d'appello, senza ledere i caratteri stabiliti dal-

la legge alle sostituzioni, interpretare che il lascito Grossi a favore dei Del-Rivo si fu un legato non una sostituzione, quanto che ha egli ritenuto in fatto che il carico di tal lascito cessò di esser concesso coll'altro ordinato nel testamento del giorno 11 settembre 1800, della possessione chiamata dell'*Arda*, a favore della Confraternita della B. Vergine di Caravaggio, da effettuarsi alla morte dell'erede Contessa Barbara Cantarini sua moglie, e che anzi un tal carico fu imposto direttamente all'erede medesima col codicillo del 23 dicembre 1802, e che perciò a questa realmente incombeva l'obbligo di pagare una tal somma ai Del-Rivo. Si avverò diffatti la condizione apposta in un tal codicillo al carico ivi dato direttamente alla Contessa erede, la condizione cioè apposta alla revoca del lascito della or nominata possessione dell'*Arda* alla Confraternita, si avverò, dicevasi, una tal condizione tostochè la Confraternita perdette fin dal punto della morte del Conte Grossi l'abilitazione ad acquistare un tal legato, non avendone essa ottenuta la conferma entro il bimestre prescritto dal Decreto dell'Amministratore generale di questi Stati in data del 12 maggio 1803. Ora, ridotta in virtù di questi fatti la quistione a conoscere se il lascito fatto ai Del-Rivo, è imposto direttamente all'erede della somma di lire vecchie 24000 non segnate dal disponente come esistenti nella sua eredità, e da lui destinate ad eseguirlo, era una sostituzione o un legato, il Tribunale d'appello era chiamato ad un'indagine più semplice, tanto più vi era chiamato quanto che non ha poi esso ritenuto altrimenti in fatto che per volontà del Conte Grossi l'erede non

fosse obbligata a pagar la somma se non se alla sua morte, e così che il lascito fosse sospeso o nella sua essenza, o nella sua esecuzione.

Che per questi ragionamenti è dimostrato non potere formar soggetto di censura del Tribunale Supremo l'interpretazione fatta da quel di Appello del lascito del Conte Grossi come legato non come sostituzione;

Rigetta ecc.

30 giugno 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
PELLERI
FOSSA
MONZA — Consiglieri.
MELEGARI
FEDERICI
FOCHI Assessore d'App. surrog.

Avvocati BRUZZI e COCCHI.

N.° XVIII

CAUSA CIVILE

Ricorso di Antoniazzi Manfredo
contro
i Lite-consorti Basini

1.° BASTARDELLI - Sottoscrizione del notajo.
2.° Prescrizione - Ommissione di giudicare.

Risoluzione Sovrana del 5 marzo 1818.
Art. 479, 607 del Codice di processura civile.
Art. 2336 del Codice civile.

Massime.

1.° *I Bastardelli degl' istrumenti che nel 1787 si ricevevano in questi Ducati da' Notai non abbisognavano della firma del Notaio per la loro validità, e, depositati dopo la morte di lui in un archivio, se ne potea dare dall'Archivista copia autentica ed in forma esecutoria.*

2.° *Quando nell' atto d' appello fu dedotta l' eccezione di prescrizione dell' azione, e poi nelle conclusioni non si riprodusse, non si può dire che il Tribunale sia caduto in una ommissione di giudicare non occupandosi di quella eccezione.*

Fatto.

Nel 3 settembre 1787, per atto del Notaio Rossi di Bardi, furono stipulate le convenzioni

matrimoniali tra Antonio Basini, col intervento del padre di lui Giovanni, e la Caterina Antoniazzi. Con quest' atto il fratello della sposa, Giovanni Antoniazzi, promise di pagare al padre dello sposo per dote od arredo lire vecchie di Parma 1700. Nel 13 febbraio 1815 morì la Caterina Antoniazzi lasciando superstite il marito, che passò all' altra vita l' anno successivo. Gli eredi dello sposo fecero nel 10 settembre 1822 significare all' erede di Giovanni Antoniazzi l'atto contenente le convenzioni matrimoniali del 3 settembre 1787. È necessario, per l' intelligenza di quanto si dirà in appresso, di far osservare che l' atto notarile il quale conteneva le accennate convenzioni matrimoniali era un così chiamato in allora *bastardello*, la qual sorta d' atti, per la consuetudine a quel tempo comune, non veniva da' notai sottoscritta;

Che inoltre la copia di tal atto era stata rilasciata dall' Archivista di Borgotaro, al quale dopo la morte del notaio Rossi erano stati consegnati tutti gli atti di lui. In seguito, e così nel 27 settembre 1822, si procedette ad un pignoramento di beni mobili dai Basini a danno dell'Antoniazzi Manfredo. Con Sentenza del Pretore di Bardi fu stabilito che nel 1.° ottobre 1822 se ne farebbe la vendita. L' Antoniazzi contro questa Sentenza pretoriale appellò: 1.° perchè avea in suo favore la prescrizione trentennaria: 2.° perchè il *bastardello*, siccome mancante della firma del Notajo che lo ricevette, non poteva esser titolo valido per procedere ad atti esecutivi. Questi erano i motivi contenuti nell' atto d' Appello; nelle conclusioni però l' Antoniazzi ommise di far parola della prescrizione e così del primo motivo. Sentenza d' Appello che con-

ferma quella di prima Istanza. Contro questa Sentenza ricorre l'Antoniazzi in Revisione, riproducendo i motivi di gravame addotti nell'atto d'Appello.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al primo motivo del Ricorso dell'Antoniazzi,

Considerando da un canto che all'epoca dei 3 settembre 1787, che è segnata nel bastardello, di cui si tratta, come quella in cui esso fu scritto, non esisteva alcuna Legge che prescrivesse come solennità essenziale e di forma la sottoscrizione del notaio nei bastardelli degl'istromenti da esso rogati, di maniera che mancando una tale sottoscrizione essi fossero nulli; per lo che la sottoscrizione medesima non formava che un elemento di prova che l'atto scritto in essi bastardelli era stato non semplicemente trattato, ma era conchiuso, e perfezionato; E dall'altro canto,

Considerando che il Tribunale civile e correzionale del Valtarese, in qualità di Tribunale di Appello, ha dichiarato in fatto che anche senza la sottoscrizione del già notaro di Bardi Giuseppe Rossi, a cui si attribuisce il detto bastardello, concorrono bastanti circostanze, che giustificano ch'esso notaro lo distese li 3 settembre 1787 come atto pubblico conchiuso e perfezionato e da lui rogato; e che questa dichiarazione di fatto, come non appoggiata a principii contrarii alle massime della Legge, non può formar soggetto di esame del Tribunale Supremo;

Che quindi l'Archivista pubblico di Borgotaro ha potuto legittimamente, nel dar copia auten-

tica di esso bastardello munita delle clausole connaturali ad un Istromento pubblico, ed anche della forma esecutoria a termine dell'articolo 1.° della Sovrana Risoluzione dei 5 marzo 1818.

Quanto sia al secondo motivo del Ricorso,

Considerando che l'eccezione di prescrizione dell'azione dei Basini contro l'Antoniazzi, abbenchè fosse stata dedotta nell'atto di Appello da questo interposto li 12 ottobre 1822, non fu poi riprodotta per parte del suo Causidico nelle conclusioni proposte avanti al detto Tribunale civile e correzionale del Valtarese, a cui era stata dall'appellante presentata la Causa di appellazione, e però l'Antoniazzi non può allegare che sia stato ommesso di giudicare sull'eccezione medesima, e perchè da un canto l'art. 2336 del Codice civile proibisce ai Giudici di supplire *ex officio* alla non opposta prescrizione, e dall'altro canto l'art. 479 del Codice di processura civile, nell'ultimo §. prescrive che i Giudici non abbiano riguardo se non a ciò che viene esposto nelle conclusioni fatte all'Udienza, disposizione questa che, sebbene dettata pe' giudizii di prima Istanza, è però comune anche ai giudizii di appellazione, in virtù dell'art. 607 dello stesso Codice di processura;

Che sebbene nelle conclusioni proposte in Appello dagl'intimati Basini, rispondendosi ai motivi esposti nell'atto dell'Appello Antoniazzi, il Causidico loro abbia risposto anche all'eccezione di prescrizione, che nell'atto medesimo era stata dedotta, ciò non pertanto l'Antoniazzi non può armarsi di que' diritti che ai soli Basini potrebbero per avventura competere

e non a lui, in virtù del silenzio del Tribunale su quella eccezione se i Basini avessero poi dimandato che il Tribunale decidesse anche sul punto della prescrizione;

Per queste considerazioni, non sussistendo alcuno dei motivi esposti nel Ricorso, il Tribunale Supremo, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, rigetta il Ricorso stesso dell'Antoniazzi per la revisione della Sentenza contro di lui proferita dal Tribuuale civile e criminale del Valtarese li 22 novembre 1822, e condanna esso Ricorrente nelle spese di questo giudizio da liquidarsi dal Presideute Relatore in Causa.

7 luglio 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
Consiglieri.

Avvocati MAZZA e TUBARCHI.

N.° XIX.

CAUSA CIVILE

Ricorso della Finanza
contro
Gobbi Antonio

AGENTI di Finanza – Testimonio sospetto.

Art. 136, 159 del Decreto del 17 dicembre 1820.
Art. 274 del Codice di precessura civile.
Art. 2304 del Codice civile.

Massima.

Gli Agenti di Finanza, che compilarono un processo di contravvenzione, poscia annullato per vizio di forma, non ponno più essere sentiti come testimonii per provare quella contravvenzione, perchè sono sospetti.

Fatto.

Con processo verbale del 22 luglio 1821 gli Agenti della Finanza dichiararono Gobbi Antonio in contravvenzione all'art. 73 del Regolamento doganale dell' 8 aprile stesso anno. Il Gobbi nel 10 agosto successivo contraddisse a quel processo per varii vizii di forma. Con Sentenza del Pretore di Rottofreno nell' 11 settembre dello stesso anno fu dichiarato nullo quel processo, e non

ammissibile la Finanza a provare la contravvenzione con veruna altra prova. Contro questa Sentenza appellò la Finanza, e il Tribunale di Piacenza giudicando in grado d' Appello confermò la Sentenza del primo giudice in quanto alla nullità del processo fatto, ma ammise la Finanza a provare per testimonii la stessa contravvenzione, salvo all'altra parte di fare la prova contraria. La Finanza produsse per testimonii gli stessi Agenti che compilarono il processo, dichiarato poscia nullo. Il Gobbi eccepì contro questi testimonii ch'erano sospetti perchè al servigio della Finanza e compilatori del processo, e poi parti interessate, per aver diritto ad una quota sulla contravvenzione dichiarata. Il Tribunale accolse i motivi di sospetto; dichiarò non bastantemente provata la contravvenzione, ed assolse il Gobbi. La Finanza ricorre in Revisione per la violazione dell' art 136 del Regolamento del 17 dicembre 1820.

Motivi e Decisione.

Considerando che se l'art. 136 del Regolamento di Processura per le contravvenzioni a Leggi di Finanza, promulgato col Sovrano Decreto dei 17 dicembre 1820, permette che ne' casi di nullità dichiarata per vizii di forma de' processi verbali di contravvenzioni l'Amministrazione delle Finanze faccia prova delle contravvenzioni stesse o per testimonii, o per qualunque altro mezzo permesso dalla Legge, salva al contravventore la prova contraria, e se per conseguenza permette che sieno dall'Amministrazione stessa indotti per testimonii i suoi Agenti, e dipendenti, ed anche quegli stessi, che compi-

larono i processi verbali dichiarati nulli, non prescrive però che le deposizioni di siffatti testimonii sentiti come tali, costituiscano necessariamente quella prova che avrebbero costituita i processi verbali; che anzi permettendo un tale articolo ai contravventori la prova contraria, dichiara in sostanza e che le deposizioni dei testimonii qualunque sieno possono essere contraddette legittimamente, e quindi di per sè non sono atte a far prova, e che rimane salvo ai pretesi contravventori il diritto di allegare fondati motivi di sospetto contro i testimonii medesimi, diritto che è essenzialmente concesso con quello di fare la prova contraria;

Considerando in oltre che l'art. 159 del medesimo regolamento prescrive che per tutto ciò che in esso non è previsto e non gli è contrario si starà alle disposizioni del Codice di processura civile; e appunto tra siffatte disposizioni v' ha la scritta nell'art. 274 che qualora sieno riconosciute fondate le prove di sospetto dei testimonii si tengono per non fatte le loro deposizioni. Il Codice civile poi nel §. ultimo dell'art. 2304 dichiara che possono allegarsi sospetti tutti coloro che, o per la loro qualità, o per le relazioni, che abbiano colle Parti, offrono ragioni di temere della lealtà delle loro testimonianze. Ora il Tribunale di Piacenza avendo dichiarato provati i motivi di sospetto allegati dalla Parte Gobbi nelle sue conclusioni contro gli Agenti di Finanza esaminati come testimonii per fare dopo l'annullazione del processo verbale la prova della contravvenzione attribuita al Gobbi, doveva pure a termine del citato art. 159 del Regolamento applicare la disposizione del citato art. 274 del Codice di

processura civile, e così tenere per non fatta la deposizione, e dichiarare in conseguenza, come ha fatto, non risultare la prova ch' essa Parte Gobbi abbia contravvenuto alle Leggi di Finanza;

Che dal potersi allegare sospetti gli Agenti di Finanza, che sieno indotti come testimonii a provare una contravvenzione, annullato che sia per vizio di forme il processo verbale, non ne deriva altrimenti, nè che si renda inutile la disposizione dell'art. 136 del Regolamento, il quale permette indistintamente la prova anche per mezzo di testimonii, nè che tutti gli Agenti di Finanza abbiano ad essere esclusi dall'essere testimonii, poichè l'art. 136 può ricevere esecuzione e coll'esame di testimonii non addetti alla Finanza per modo che possano allegarsi sospetti, e perchè, anche que' testimonii addetti alla Finanza per modo da potersi allegare sospetti, se poi non sono allegati e provati tali ond'essere le loro deposizioni considerate come non fatte, secondo il citato articolo 274 del Codice di processura civile, possono meritare fede presso i Giudici, il criterio dei quali deve sempre aver parte nel valutare le deposizioni dei testimonii;

Che quindi non sussiste il motivo unico allegato dall'Amministrazione della Ferma-Mista nel suo Ricorso che il Tribunale di Piacenza ha violato il citato art. 136 del Regolamento 17 dicembre 1820; perchè dopo di aver dichiarato nella sua sentenza impugnata che gli Agenti di Finanza da lui esaminati confermarono con giuramento all'Udienza in tutta la sua estensione la contravvenzione del Gobbi, ha poi deciso colla stessa sentenza non risultare alcuna

prova della contravvenzione medesima, appunto perchè tali testimonii erano Agenti della Finanza e compilatori del processo verbale annullato, e interessati nell'affare;

Per questi motivi il Tribunale Supremo, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, rigetta il Ricorso di detta Amministrazione della Ferma-Mista per la revisione della sentenza proferita dal Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione civile) li 31 maggio dell'anno scorso 1822, e condanna l'Amministrazione medesima nelle spese, da liquidarsi dal Presidente Relator della Causa.

7 luglio 1823.

Rel. Comm. FAINARDI PRESIDENTE

Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI

} CONSIGLIERI

Avvocati GODI e VACCARI.

N.° XX.

CAUSA CIVILE

Ricorso di Pantaleoni Camillo
contro
Angelo Genocchi e Filippo Zanetti

1.° LEGGE - Deroga.
2.° DOMICILIO - Cambiamento.
3.° PERCETTORE - Funzionario a vita.

Art. 103, 104, 107 Cod. civ. franc.
Art. 523 Cod. civ. proc. nostro.
Decreti Sovrani 23 dicembre 1821, e 15 febbrajo 1822.

MASSIME.

1.° *Col §. 94 del Decreto 15 febbraio 1822 sulle tasse non si è voluto derogare a quello del 23 dicembre 1821, modificativo in parte dell' art. 523 del Codice di processura civile.*

2.° *Secondo il Codice civile francese il cambiamento di domicilio deve risultare* dall' intenzione e reale abitazione *per parte di colui dal quale si opera.*

3.° *La sola qualità di Percettore, giusta la legislazion francese, non basta per costituire, chi ne è investito, nella classe de' funzionarii a vita, la nomina de' quali ad un impiego dato ed accettato importi traslazione di domicilio nel luogo, ove esercitano le loro incombenze.*

Fatto.

Ad istanza di Angelo Genocchi e di Filippo Zanetti fu fatto comando a Pantaleoni Camillo di pagare diverse somme di cui a loro era debitore. Non avendo ubbidito al comando fattogli di pagare quelle dovute somme, si procedette da parte de' suoi creditori al pignoramento in pregiudizio di lui di diversi stabili. In seguito, a norma delle leggi processuali a quel tempo in vigore, questo pignoramento fu notificato al pignorato, e furono ancora fatti altri atti successivi al pignoramento stesso, e preamboli alla vendita delle cose pignorate.

Il Pantaleoni eccepì di nullità del comando e del pignoramento fatto in suo pregiudizio e degli atti successivi pel motivo che egli era domiciliato a Sarmato e non a Piacenza, ove gli erano stati significati tutti gli atti relativi a quel pignoramento. In prova di ciò produceva due estratti, uno della Comune di Piacenza, l'altro di quello di Sarmato. Dal primo di questi risultava la dichiarazione che avea egli fatta di voler trasportare il suo domicilio da Piacenza a Sarmato; e dal secondo risultava che avea presentata al Comune di Sarmato la dichiarazione fatta a quella di Piacenza. Le istanze del Pantaleoni furono respinte sì in prima che in seconda Istanza. Egli ricorse nanti il Supremo Tribunale perchè venissero rivocate le Sentenze de' primi Giudici, ed appoggiò il suo ricorso a' motivi esposti e confutati nella seguente decisione.

Motivi e Decisione.

Quanto al primo de' mezzi, che la Parte Pantaleoni a sostegno del suo ricorso per la

Revisione desume dal non essersi il Tribunale d'appello nella Sentenza 21 maggio 1822 attenuto al prescritto nell'art. 523 del Codice di processura riguardo alla sommaria esposizione del fatto ch'ivi si richiede, e che malgrado la modificazione su di ciò apportata dal Sovrano Decreto 23 dicembre 1821 si pretende essere stata richiamata in pieno vigore, mercè l'art. 74 del successivo Decreto 15 febbrajo 1822 concernente *le Tasse degli atti di processura;*

Considerando che questo ultimo Decreto, il di cui unico scopo era appunto di regolare le tasse e le retribuzioni da pagarsi ai Curiali per gli anzidetti atti giuridici, colla incidente ennunziativa, che vi si legge nell'obbiettato §. 74, non può, nè deve intendersi derogatorio al disposto colla rammentata Risoluzione di poco anteriore, qual è quella del 23 dicembre 1821, nella quale si ha chiara, espressa, manifesta la volontà e la mente di S. M. diretta ad arrecare, come fa, una modificazione a quanto era disposto dal Codice nell'art. 523, e che era stata implorata dalla necessità di provedere a gravi inconvenienti ch'eran già nati circa all'estension delle Sentenze, e che si vedeva potersi riprodurre in avanti.

Quanto al secondo di pretesa violazione dell'art. 104 del Codice civile francese in vigore all'epoca del seguíto pignoramento immobiliare, per avere il Tribunale d'appello ritenuto valido l'atto di comando con li successivi significati al preteso domicilio del Pantaleoni in Piacenza, ove più non lo aveva, stante la dichiarazione da lui fatta alla Podesteria di detta città di trasferirlo a Sarmato, ed a quest'ultima di ivi stabilirlo.

Considerando che in virtù del disposto dell'art. 103 del detto Codice civile francese il cangiamento del domicilio si opera *pel fatto d'una abitazione reale in altro luogo congiunta all'intenzione di fissare in quest'ultimo il principale stabilimento*, intenzione, che a tenore del successivo art. 104, rimane provata da una dichiarazione espressa fatta tanto alla Municipalità del luogo, che si abbandona, quanto a quella, ove la persona ha trasferito il suo domicilio, cosicchè per far operare la traslazione del domicilio, rendesi necessario il concorso dei detti due requisiti; e che ciò posto le dichiarazioni come sopra allegate dal Ricorrente ponno tutt'al più provare l'intenzione di trasferire il di lui domicilio a Sarmato, ma non mai la di lui reale abitazione colà, requisito egualmente necessario all'effetto dal Ricorrente preteso, in mancanza del quale il Tribunale di prima istanza, e quello di appello hanno con ragione dichiarato insussistente l'allegato cangiamento di domicilio, senza violare il citato art. 104, ma anzi bene applicando il medesimo in un col precedente 103.

Rispetto al terzo mezzo, per essersi pure violato colla ricordata Sentenza d'appello l'art. 107 del detto Codice civile francese, nel quale sta scritto che l'accettazione di funzioni conferite a vita porta seco traslazione immediata di domicilio del Funzionario, ove deve esercitarla, desumendo da ciò il Ricorrente, che essendo egli, avanti l'epoca del comando e pignoramento suddetti, stato nominato Percettore delle contribuzioni dirette a Sarmato, ed avendo quindi acquistata colla sua accettazione di tal impiego la qualità di Funzionario a vita, do-

veva considerarsi anche senza alcuna dichiarazione domiciliato a Sarmato,

Considerando che la sola qualità di Percettore nella persona del Pantaleoni non basta per costituirlo nella classe di qne' Funzionarii a vita, la nomina de' quali ad un impiego dato, ed accettato, importi traslazione immediata di domicilio nel luogo in cui devono esercitarne le incombenze, giacchè l'impiego di Percettore, quantunque dato a vita, è però di sua natura rivocabile, come anche, secondo le leggi francesi che sarebbero le più favorevoli al Ricorrente, ha deciso la Corte regolatrice di Francia; e che quindi il Tribunale d'Appello ritenendo nella sua Sentenza, in virtù del disposto dai surriferiti art. 103 e 104 del Codice civile francese insiem combinati, indispensabile per far operare la translazione del domicilio, il concorso dei due estremi menzionati nella seconda di queste considerazioni, non ha punto violato l'articolo 107 invocato dal Pantaleoni a sostegno di questo terzo mezzo di Ricorso per Revisione.

Per gli addotti motivi questo Supremo Tribunale senza occuparsi dell'eccezione data dagl'intimati alla validità del ricorso Pantaleoni per preteso vizio di forma fondato sulla mancanza di prova legale della firma dell'Avvocato del Ricorrente sottoscritto nel solo originale, e non nella copia significata agl'intimati suddetti; sentite le Conclusioni del Procuratore Generale, riceve il Pantaleoni opponente alla Sentenza contumaciale di questo Tribunale medesimo in data dei 29 agosto dell'anno scorso 1822, e decidendo sul merito dell'opposizione rigetta il Ricorso di lui contro la Sentenza del Tri-

bunale d' Appello proferita il giorno 21 maggio 1822, e condanna lo stesso Pantaleoni nelle spese da liquidarsi dal Consigliere Monza Relatore della Causa.

7 luglio 1823.

Comm. FAINARDI PRESIDENTE.
Cav. PELLERI
FOSSA
Relat. MONZA
MELEGARI
FEDERICI
} CONSIGLIERI.
BRICOLI GIUDICE del Trib. civ. e crim. di Parma surr.

Avvocati BOTTIONI e GODI.

N.° XXI.

CAUSA CIVILE

Ricorso dell'Amministrazione del Controllo contro i lite-consorti Calciati

INTERPRETAZIONE di contratto - Revisione.

Decreto del 23 dicembre 1819 sul Controllo

Massima.

L'interpretazione della volontà de' contraenti è una dichiarazione di fatto, e quindi immune dalla censura della Revisione, quando non sia fondata su principii contrarii a que' della legge.

Fatto.

Il Conte Giuseppe Calciati nel 6 dicembre 1821, per atto del Notajo Tirotti, fece donazione al figlio suo Antonio di lire nuove 84000 in occasione che dovea contrarre le nozze colla Longhi Antonietta. Ciò faceva colla condizione però che tale donazione si dovesse ritenere per non avvenuta nel caso ch'esso donante sopravvivesse al donatario e sua discendenza. Nel giorno susseguente, l'atto di donazione fu sottoposto al registro del Controllo in Piacenza, e fu esatto il diritto fisso. Il Direttore del Controllo si riservò di esigere anche il proporzionale, celebrato il matrimonio, in contemplazione del quale era stata fatta la donazione.

In sul terminare di quello stesso mese ebbero luogo le nozze tra il Conte Antonio Calciati e la Longhi Antonietta. L'Amministrazione del Controllo diede avviso al Notajo Tirotti di prestarsi al pagamento del diritto proporzionale per la donazione Calciati, di cui esso era stato rogato a stenderne atto. Al che non avendo il Notajo aderito, la stessa Amministrazione rilasciò contro di lui una coattiva in data dell' 11 maggio 1822 pel pagamento di detto diritto. Nel 17 giugno dello stesso anno il Notajo Tirotti ed i Calciati padre e figlio si resero opponenti alla dimanda dell'Amministrazione del Controllo, dicendo che la donazione, di cui si trattava, era una di quelle contemplate dall'art. 1939 del Codice civile, e dall'art. 70, §. 4, n.° 5 del Sovrano Decreto del 23 dicembre 1819 sul Controllo, e per cui non si dovea pagare che un diritto fisso. Il contrario sosteneva l'Amministrazione del Controllo. La Causa fu portata alla decisione del Tribunale di Piacenza, il quale con Sentenza del 9 dicembre 1822 ritenne che la condizione apposta alla donazione fatta dal Calciati padre, era sospensiva, e che per ciò non importava che il diritto fisso.

L'Amministrazione ricorse in Revisione contro tale Sentenza per mala applicazione alla fattispecie dell'art. 1939 del Codice civile, e dell'art. 70, §. 4, n.° 5 del Decreto 23 dicembre 1819 e violazione del successivo art. 71, §. 7, n.° 2 dello stesso Decreto.

Motivi e Decisione.

Considerando che il Tribunale civile e criminale di Piacenza dichiarando nella sua Sen-

tenza ora impugnata che la donazione contenuta nell'istromento rogato dal Notaro Giovanni Tirotti li 6 dicembre dell'anno 1821, e fatta dal Conte Giuseppe Calciati al Conte Antonio suo figlio nel caso che seguisse il matrimonio di questo coll'Antonietta Longhi di una somma determinata non era perfezionata e non doveva aver effetto se non se alla morte del donante, e qualora a lui sopravvivesse il donatario od alcuno de' suoi discendenti, così dichiarando, si ripiglia, non ha fatto che interpretare la volontà dei contraenti:

Che questa interpretazione non è altrimenti fondata su principii contrarii a que' della legge (1);

Che quindi la conforme dichiarazione come di mero fatto non può essere soggetta alla censura del Tribunale Supremo;

Che poi stante la dichiarazione medesima la quale determina la natura dell'atto, il Tribunale di Piacenza ha rettamente applicato all'atto stesso ciò ch'è prescritto nel n.° 5, §. 4 dell'art. 70 del Sovrano Decreto 23 dicembre 1819 intorno al Controllo, dichiarandolo non soggetto che al diritto fisso di 3 lire nuove, perchè l'atto così dichiarato non comprende se non se una disposizione soggetta all'eventualità della morte del donante, la quale seguisse prima di quella del donatario o della sua discendenza, e perciò una disposizione non atta a trasferire nel donatario al momento di sua stipulazione il dominio o godimento di alcuna cosa, o il credito della somma donata, traslazione questa che sola è stata assoggettata alla tassa proporzionale di Controllo dall'art. 4 del citato Decreto 23 dicembre 1819 combinato, riguardo agli atti di liberalità, col detto n.° 5, §. 4 dell'art. 70.

Per queste considerazioni non sussistendo i motivi addotti nel Ricorso dell'Amministrazione della Ferma-Mista e tratti l'uno dalla violazione attribuita al Tribunale civile e criminale di Piacenza dell'art. 71, §. 7, n.° 2 del suddetto Decreto 23 dicembre 1819, il quale assoggetta a tassa proporzionale le donazioni fra vivi in proprietà, od usufrutto di beni immobili in linea retta; e l'altro tratto dalla falsa applicazione del più volte citato n.° 5, del §. 4 dell'art. 70, non sussistendo, si diceva, alcuno di tali motivi, il Tribunal Supremo, sentito il Procuratore Generale di S. M., rigetta il Ricorso or or nominato per la revisione della Sentenza di detto Tribunale di Piacenza in data dei 9 dicembre 1822, e condanna l'Amministrazione ricorrente nelle spese di questo giudizio da liquidarsi dal Consigliere Federici Relator della Causa.

14 luglio 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA
MELEGARI
Relat. FEDERICI
BARBUGLI
Consiglieri.

Avvocati SOLARI e VACCARI.

NOTA



Interpretazione de' contratti.

La proposizione del Supremo Tribunale è precisamente quale venne espressa nella Massima posta prima del Fatto; e si risolve in questo insegnamento „ L'interpretazione de' contratti è affidata alla prudenza de' „ Tribunali inferiori, i quali però non possono interpretare in un senso contrario a quello della legge, „ sotto pena di veder annullata la loro Sentenza. „

Ma il valore da darsi alle parole di un contratto, ossia il *Dizionario legale* costituisce o no una legge?

Se n'è parlato in altro luogo, e se ne parlerà ancora più ampiamente.



N.° XXII.

CAUSA CIVILE

Ricorso dei fratelli Andrini
contro Schinelli Carlo

REVISIONE – Motivi. – Sentenza pretoria

Art. 65; 80, 81 del Codice di proc. civile.

Massima.

Non si può ricorrere in Revisione contro una Sentenza Pretoriale, con cui si sia giudicato di somma minore di cento lire, se non pe' casi preveduti dai n.ri 1, 3, 4, dell'art. 80 *del Codice di processura civile.*

Fatto.

I Ricorrenti aveano appoggiato il loro Ricorso contro una Sentenza Pretoriale non appellabile a' motivi per cui, secondo l'art. 80 del Codice di processura civile, si può ricorrere in Revisione, ma non cadevano sotto i numeri 1, 3, e 4 di esso articolo.

Motivi e Decisione.

Considerando, che per disposizione dell'art. 65 del Codice di processura civile la Sentenza contro cui si ricorre è inappellabile, come profe-

rita in una semplice quistione di rifazione di danni, e sopra una dimanda dell'attore Schinelli per una somma minore di lire cento;

Che contro Sentenza di tal natura la stessa Legge, nell'art. 81 combinato coi numeri 1, 3, 4 dell'articolo precedente, è affatto precisa nel limitare a soli tre casi il rimedio della Revisione, cioè quando 1.° vi sia stato dolo della parte avversaria; 2.° quando si adducano documenti decisivi scoperti dopo la Sentenza; 3.° quando siasi giudicato con documenti riconosciuti, e dichiarati falsi dopo la Sentenza;

Che da nessuna di queste circostanze vien sostenuto il Ricorso de' fratelli Andrini, del quale sono anzi affatto diversi i motivi ch'essi adducono, cosicchè il Ricorso medesimo resta privo di ognuno di que' fondamenti che soli potrebber dar luogo a revisione;

Sentito il pubblico Ministero nelle sue conclusióni,

Il Tribunale Supremo rigetta il Ricorso in Revisione interposto dai predetti fratelli Andrini contro la Sentenza proferita dalla Pretura di Agazzano nel 14 marzo 1822, e condanna i fratelli medesimi alle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Consigliere Pelleri Relatore della Causa.

21 luglio 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.

Relat. Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
} Consiglieri.

Avvocati BOTTIONI, MORENGHI.

NOTA



Ho inserita la qui presente Decisione unicamente per rimettere alla memoria de' leggitori, che io reputo un grave sconcio il principio della *infallibilità* quasi assoluta de' Pretori in certi casi posto in corso per la prima volta dalla Legge del 24 agosto 1790.



N.° XXIII.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Vergiati Gaetano

1.° SENTENZA - Sovrana.
2.° FATTO - Revisione.
3.° INGIURIE - Contravvenzione.

Art. 272, 277 del Codice di proc. crim.
Art. 408, 532 n.° 4, 534 del Codice penale.

MASSIME.

1.° *La disposizione dell' art.* 272, §. *ultimo Codice di processura criminale è di semplice disciplina, nè avvi nullità, se la Sentenza si pronunci in una Udienza posteriore alla prescritta.*

2.° *Quando il fatto esposto in una Sentenza di condanna è sufficiente per giustificare la qualificazione data a quello, e l' applicazione della pena, non può formar soggetto di censura della Revisione.*

3.° *Le ingiurie contenute in una lettera mancanti del doppio carattere di gravità e pubblicità, costituiscono, a carico di chi ne fu l'autore, un' azione contemplata dagli art.* 408 *e* 532, *n.°* 4 *del Codice penale.*

FATTO.

Fu tradotto nanti la Sezione correzionale del Tribunale di Parma Vergiati Gaetano per avere

ingiuriato certo Vincenzi, in una lettera a questo scritta e spedita. Per questo fatto si tenne il pubblico dibattimento nel 24 maggio 1823; e solamente nel 7 giugno successivo fu pronunziata dalla stessa Sezione la Sentenza, con cui si condannava il Vergiati alla multa di venti lire nuove.

Contro questa Sentenza ricorse il condannato: 1.° per essersi pronunziata la Sentenza impugnata oltre il termine fissato dall'art. 272 del Codice di processura criminale; 2.° per imperfetta esposizione e mala qualificazione del fatto contenuto in detta Sentenza; 3.° per essersi dichiarato soggetto a sanzione penale ciò che non è stato definito nella Sentenza come punito dalla Legge.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 272, 432, 448 del Codice di processura criminale, e gli art. 467, 508, 532, e 38 del penale:

Quanto sia al primo motivo del Ricorso tratto dal non avere il Tribunale civile e criminale di Parma (Sezione correzionale) proferito la Sentenza nell'Udienza prossima a quella dei 24 maggio ultimo scorso, nella quale fu tenuto ed ultimato il pubblico dibattimento, ma di averla proferita soltanto in quella dei 7 giugno la quale era stata preceduta da altre Udienze posteriori alla detta prima dei 24 maggio,

Considerando che l'art. 272 del Codice di processura criminale non obbliga altrimenti, sotto pena di nullità, i Giudici a sentenziare o nella Udienza, in cui la Causa è stata trattata, o nella prossima Udienza al più tardi, sendo

questa disposizione meramente disciplinare che può bensì rendere responsabili i Giudici presso il Governo del ritardo a sentenziare oltre il giorno ivi stabilito, e dar diritto alle Parti di agire con tutt' altra azione che quella del Ricorso per l' annullazione della Sentenza, ma non priva altrimenti i Giudici stessi della competenza loro;

Quanto sia al secondo motivo tratto dalla infrazione dell' art. 277 del Codice di processura criminale in quanto che si pretende, che la Sentenza non contenga la sposizione del fatto, e la qualificazione del delitto nella maniera comandata da esso art. 277 sotto pena di nullità,

Considerando, che la Sentenza dichiara essere risultato dall' istruzione che il Vergiati diresse a Luca Vicenzi una lettera anonima contenente ingiurie gravi contro il medesimo, lettera che ivi si dichiara cadente negli atti, e che tali ingiurie come mancanti del doppio carattere di gravità e di pubblicità si considerano nell' art. 408 del Codice penale come una contravvenzione, e però il fatto è bastantemente esposto e qualificato secondo il voto dell' art. 277.

Quanto sia finalmente all' ultimo motivo tratto dell' essersi dichiarato soggetto a sanzione penale ciò che non è stato definito nella Sentenza come punito dalla Legge,

Considerando, che le ingiurie scritte nella lettera, che la Sentenza dichiara avere il Vergiati e scritta e spedita al Vicenzi, costituiscono l' azione specificata nel testè citato art. 408, combinato coll' art. 532 n.° 4 del Codice penale, e punita come semplice contravvenzione; e che l' art. 534 dello stesso Codice penale riportandosi agli art. 27, e 38 punisce tali ingiurie an-

che di sola multa non minore di una lira, nè maggiore di ventinove, e però la Sentenza ha rettamente applicato e detti art. 408, 532, e 534 e il precedente 38 condannando il Vergiati alla multa di 20 lire nuove.

Considerando d'altronde che il Ricorso non è appoggiato ad alcun altro de' motivi annoverati nell'art. 432 del Codice di processura criminale come valevoli a dar luogo a revisione di Sentenze inappellabili proferite anche in giudizio di semplici contravvenzioni,

Per questi motivi il Tribunale Supremo, applicando l'art. 448 dello stesso Codice di processura, rigetta il Ricorso del Vergiati per la revisione della Sentenza contro di lui proferita dal Tribunale civile e criminale di Parma (Sezione correzionale) li 7 giugno ultimo passato.

21 luglio 1823.

Comm. FAINARDI Presidente
Relat. Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
} Consiglieri

N.° XXIV.

CAUSA CIVILE

Ricorso della Finanza
contro Zangrandi Cristoforo

CONTROLLO – Atto di conferma – Tassa proporzionale.

Decreto intorno al Controllo, del 23 dicembre 1819.

Massima.

Per un atto semplicemente confermativo di un altro antecedente, non si può esigere dal Controllo la tassa proporzionale, quando non cangi la natura del titolo risultante dal primo.

Fatto.

Per atto del Notajo Martelli del 3 agosto 1808 Zangrandi Cristoforo prendeva in affitto da Giuseppe Fermi uno stabile. Per questo contratto il Zangrandi pagò all' Ammininistrazione del Controllo i diritti a lei dovuti. Nel 1821 essendo l' affittuario Zangrandi in ritardo del pagamento di varie annate di pensioni, si devenne tra lui e gli eredi di Giuseppe Fermi nel 31 ottobre di quell' anno ad una convenzione, con cui il Zangrandi si confessava debitore verso i Fermi per pensioni dovute a' medesimi sino all' 11 novembre dello stesso anno 1821 di lire nuove 4917, e centesimi 69, ed i Fermi rico-

vevano in parziale pagamento di tal somma lire pure nuove 1665 e centesimi 43 e vi facevano apposita quietanza; pel rimanente si conveniva che sarebbe pagato in seguito ratizzatamente. Si convenne inoltre che i Fermi sospenderebbero la procedura di pignoramento a danno Zangrandi; che questi pagherebbe le spese fatte, i frutti su una parte del suo debito, ed altri patti che qui non giova riferire.

Questa convenzione fu sottoposta al registro nell'anno successivo li 16 marzo e per la registratura della medesima fu esatta una lira nuova per la dichiarazione di debito del Zangrandi, lire 8 e 40 centesimi pel pagamento e quietanza dell'acconto di detto debito, e niun diritto per gli altri patti contenuti in quella convenzione.

Dall' Amministrazione del Controllo si pretendeva che si dovesse dal Zangrandi pagare ancora un diritto proporzionale per la dichiarazione di debito e per una tale pretesa nel 17 ottobre 1822 intimò al Zangrandi per atto d'Usciere di prestarsi al pagamento del diritto proporzionale. A questa dimanda s'oppose il Zangrandi. Il Tribunale di prima Istanza di Piacenza con sua Sentenza del 24 gennajo 1823 accolse l'Istanze del Zangrandi, e dichiarò mal fondate le pretese del Controllo. Il Controllo ricorse in Revisione per mala applicazione dell'art. 70 n.° 38 del Decreto 23 dicembre 1819, e violazione dell'art. 71 §. 4.° n.° 4.° dell' art. 4 dello stesso Decreto.

Motivi e Decisione.

Considerando che se il Sovrano Decreto dei 23 dicembre 1819 intorno al Controllo assog-

getta nell'art. 4, e nel 71, §. 4, n.° 3 ad una tassa proporzionale le liquidazioni e le approvazioni dei conti, il medesimo Decreto però nell'art. 70, §. 2, n.° 5 non assoggetta che ad una tassa fissa di una lira nuova gli atti che non contengono se non se l'esecuzione, il compimento, e la consumazione di atti anteriormente registrati, e nel n.° 38 dello stesso §. 2 non assoggetta che alla medesima tassa le ricognizioni egualmente pure e semplici che non importino alcuna obbligazione o quitanza;

Che queste disposizioni ed altre dimostrano il giusto spirito del Decreto di non assoggettare due volte a tasse proporzionali gli atti che vi sono già stati sottoposti, quando non cambiano natura, nè danno titoli nuovi ai creditori;

Che esaminata, sulla scorta di questi principj, la convenzione seguita li 31 ottobre dell'anno 1821 tra varj eredi Fermi per una parte, e Cristoforo Zangrandi per l'altra, e che fu registrata all' uffizio del Controllo di Piacenza li 16 marzo dell'anno successivo col pagamento della tassa fissa d'una lira nuova, e con quello della tassa proporzionale di 8 lire pur nuove, e di 40 centesimi, e inoltre del decimo sopra amendue tali tasse, si riconosce in fatto ch'ella contiene 1.° una dichiarazione del debito che aveva il Zangrandi verso gli eredi Fermi a tutto il giorno 11 novembre del detto anno 1821, liquidato in lire nuove 4917 e 69 centesimi, per causa di pensioni loro dovute in virtù di una locazione a lui fatta per istromento pubblico Martelli dei 3 agosto 1808, già debitamente registrato, per la qual dichiarazione di debito fu riscossa la testè nominata tassa fissa di una lira nuova; e 2.° contiene un contestuale paga-

mento fatto dal Zangrandi ai Fermi di lire nuove 1665 e 43 centesimi a sconto di un tal debito, e colla corrispondente quietanza fatta dai creditori al debitore, pei quali pagamenti e quietanza fu riscossa l'altra tassa proporzionale delle suddette lire nuove otto e quaranta centesimi; e in 3.° luogo contiene altri patti di ratizzazioni concordate tra le Parti pel pagamento del debito residuale, di promessa di frutti sopra una porzione di esso debito, di revoca condizionale di pignorazione già seguíta contro il Zangrandi, di pagamenti da farsi da questo medesimo di certe spese, ed altri analoghi oggetti, pei quali patti tutti quì enunciati non fu riscossa altrimenti alcuna tassa all'atto della registratura dei 16 marzo 1822;

Che in diritto l'aggiunta di questi patti qui enunziati non altera punto la natura della dichiarazione del debito fatta dal Zangrandi a favore dei Fermi nella suddetta somma di lire nuove 4917. 69; dichiarazione che forma il primo oggetto della convenzione del 31 ottobre 1821, e ch'è indipendente affatto da tali patti aggiunti;

Che il debito del Zangrandi così dichiarato nasceva dal titolo della suddetta locazione per atto Martelli 3 agosto 1808, e che per un tal titolo era già stata pagata l'intera tassa proporzionale a tutta la quantità delle pensioni, che pel corso della locazione il Zangrandi sarebbe stato in debito di pagare ai locatori Fermi;

Che quindi era già stata pagata la tassa proporzionale anche per la detta somma di lire nuove 4917. 69 centesimi;

Che la dichiarazione del debito in questa parziale quantità a tutto l'11 novembre 1821,

nè estinse punto il primo titolo dei creditori Fermi nato dall'atto Martelli 3 agosto 1808, surrogandovene un nuovo, nè aggiunse al primo titolo un secondo;

Che la natura di tal dichiarazione del debito Zangrandi non fu neppure alterata dall'essere seguita dopo una liquidazione tra amendue le Parti dei pagamenti anteriori, perchè la liquidazione non cambiò, nè accrebbe il titolo precedente del debito per cui era stata pagata la tassa proporzionale, e altro non fece che determinare il minoramento che il debito totale aveva incontrato per gli sconti già fattine;

Che in conseguenza di tutto ciò la stessa dichiarazione del debito del Zangrandi non essendo che una ricognizione pura e semplice senza nuova obbligazione, o un'esecuzione e compimento dell'obbligazione anteriore del Zangrandi medesimo non è soggetta in virtù dei citati numeri 5 e 38 dell'art. 70, §. 2 del Sovrano Decreto 23 dicembre 1819 che a quella tassa fissa di 1 lira nuova che fu riscossa nell'atto della sua registratura, segnita li 16 marzo 1822, e le dimande dell'Amministrazione della Ferma-Mista per quella del Controllo, le quali non hanno avuto per oggetto che la tassa corrispondente alla sola dichiarazione medesima, sendo estesa ad una tassa proporzionale sono direttamente opposte alle testè riportate disposizioni del Decreto;

Che quindi il Tribunale di Piacenza avendo colla impugnata sua Sentenza 24 gennajo 1823 dichiarato mal fondata una tale pretesa, e assoluto il Zangrandi da esse dimande, ben lungi che abbia violato la Legge vi si è anzi rettamente conformato:

Per questi motivi il Tribunale Supremo, sentite le conclusioni del Procuratore Generale di S. M., rigetta il Ricorso dell' Amministrazione della Ferma-Mista delle Finanze per la Revisione della Sentenza surriferita del Tribunale di Piacenza in data dei 24 gennaio 1823, e condanna l' Amministrazione medesima nelle spese da liquidarsi dal Consigliere Monza Relatore in Causa.

21 agosto 1823.

Comm. FAINARDI PRESIDENTE.

Cav. PELLERI
FOSSA
Relat. MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
} CONSIGLIERI.

Avvocati COCCHI e VACCARI.

N.° XXV.

CAUSA CIVILE

Ricorso
della Casa di commercio Agazzini-Albertazzi
contro Bianchi Lorenzo

N. B. La qui presente Causa trovasi già inserita nel vol. 7 pag. 80 N.° X. unitamente alla Decisione del merito.

Non so astenermi però dal ripetere anche qui che, la santa Giustizia non avrà sicuramente veduta, senza gemerne, la condanna proferita contro la Casa di commercio Agazzini-Albertazzi dall'unanimità dei precedenti due Tribunali!!!

N.° XXVI

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Guerra Ferrante

SENTENZA criminale – Dichiarazione di reità.

Art. 414 del Codice di processura criminale.

MASSIMA.

L'esposizione del fatto criminoso, e la dichiarazione che un tale ne è l'autore, valgono di

per sè a costituire la dichiarazione di reità prescritta dall' art. 414 *del Codice di processura criminale.*

Fatto.

Guerra Ferrante venne, con Sentenza della Sezione criminale del Tribunale di Piacenza del dì 26 agosto 1823, condannato a pena criminale per furto commesso mediante rottura e chiave falsa. Egli ricorse al Supremo Tribunale di Revisione per violazione dell' art. 414 del Codice di processura criminale, perchè nella Sentenza di condanna non si conteneva la dichiarazione della reità di lui.

Motivi e Decisione.

Considerando, che il Tribunale civile e criminale di Piacenza nella sua Sentenza proferita il 26 agosto ultimo scorso ha specificamente esposto, come risultato dal pubblico dibattimento,

1.° che nella mattina del giorno 16 aprile 1822 fu commesso un furto di lire 120 moneta antica di Parma a pregiudizio di Giuseppe Piva, nella casa di abitazione del medesimo, mediante rottura interna;

2.° che il ladro si è introdotto in detta casa per commettere il furto mediante chiave falsa;

3.° che l' autore di esso furto è Ferrante Guerra;

Che esprimendo pertanto chiaramente in detta Sentenza, che è seguito un furto mediante chiave falsa, e rottura interna, il crimine è bastantemente esposto e qualificato, e inoltre essendovisi espresso, che autore di esso furto è

l' accusato Ferrante Guerra è bastantemente dichiarata la reità di lui, senza che fosse mestieri l' esprimere i motivi che hanno indotta la convinzione del Tribunale; e però la disposizione del citato art. 414 è stata bastantemente eseguita;

Che inoltre il Ricorso non è appoggiato a verun altro dei motivi annoverati nell' art. 432 del Codice di processura criminale, come valevoli a dar luogo a revisione di Sentenze Criminali:

Per questi motivi il Tribunale Supremo rigetta il ricorso.

1 ottobre 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA
FEDERICI
BARBUGLI
} Cosiglieri
SALATI Consigl. d' Appello surrog.

N.º XXVII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Rossi Giambattista

1.° FATTO - Qualificazione.
2.° COMPETENZA - Azione penale e civile.
3.° SENTENZA - Esecutorietà.

Art. 2085, 2086, 2088 del Codice civile.
Art. 6 del Codice di processura criminale.
Art. 349, 350 del Codice penale.

MASSIME.

1.° *Quando dal fatto esposto nella Sentenza di condanna si hanno dati sufficienti per qualificarlo, non si può dire che vi sia incongruenza tra il fatto esposto e la qualificazione data allo stesso.*

2.° *Il Giudice competente a giudicare dell'azione penale, lo è pure per la civile, nascente dal fatto medesimo.*

3.° *La dichiarazione, ammessa dal Tribunale correzionale, giudicando in grado d'Appello, che la sua Sentenza sarà esecutoria per provvisione e senza cauzione, potrà tacciarsi di superfluità, non già di violazione alla Legge.*

FATTO.

Rossi Giambattista, possessore d'un simione di natura selvaggia e feroce, venne tradotto

nanti a' Tribunali correzionali per avere usata negligenza nel custodire quella fiera, per la qual negligenza fu morsicata la bambina Galuzzi nell'entrare nell'andito della casa del Rossi, ove eravi, sciolto da catene, il detto simione. Per questo fatto il Rossi venne condannato in prima istanza con pene correzionali, a termine degli art. 349, 350 del Codice penale, e ad indennizzare la Galuzzi a norma degli art. 2085, 2086 e 2088 del Codice civile. Tale condanna fu confermata in grado d'appello, per cui il Rossi contro quest'ultima Sentenza ebbe ricorso in Revisione pe' motivi che si leggono confutati nella seguente Decisione.

Motivi e Decisione.

Sul ricorso di Giambattista Rossi per la Revisione della Sentenza proferita li 5 settembre 1823 dalla Sezione correzionale degli appelli del Tribunale civile e criminale di Parma,

Udita la Relazione della Causa ecc.;

Veduti gli art. 1, 2, 3, 4, 6, 302, 304, 432, e 448 del Codice di processura criminale; 2085, 2086 e 2088 del Codice civile; 349 e 350 del penale:

Quanto sia a quel motivo del ricorso del Rossi che consiste nella pretesa incongruenza del fatto stabilito nella Sentenza, di cui si cerca la Revisione, colla qualificazione del delitto,

Considerando che nel fatto esposto nella Sentenza medesima si enunzia, e che il simione, il quale morsicò la bambina Galuzzi, era di natura selvaggia e feroce, e che una tal indole era conosciuta dal Rossi ricorrente; e che esso animale esisteva nell'andito della casa del Rossi

nel tempo, in cui ne fu morsicata la bambina appena entratavi, e che allora l'animale medesimo era libero e sciolto per aver rotto la catenella, a cui prima era raccomandato, e che questo un'altra volta prima di un tal fatto aveva rotto la catenella ed era fuggito dalla casa del Rossi, e che finalmente altre volte aveva pur morsicate alcune persone;

Che tutte queste circostanze esposte nel fatto si combinano colle dichiarazioni della detta Sentenza, che il Rossi ha usato una colposa negligenza nel custodire, com'era d'uopo, il detto suo simione, trascurando que' mezzi, che avrebbero potuto porlo nella impossibilità di nuocere, e che quindi le ferite gravi fatte alla bambina dal detto animale sono derivate da una tale negligenza di esso Rossi, e però ch' egli è colpevole del delitto di esse ferite cagionate da negligenza, per lo che non regge l'allegata incongruenza della qualificazione del delitto coll'esposizion del fatto.

Quanto sia all'altro motivo fondato sull'allegata incompetenza dei due Tribunali correzionali, i quali hanno giudicato in questa Causa, che si pretende essere meramente civile,

Considerando che posta la legittima testè riferita dichiarazione che il Rossi è colpevole del delitto di ferite gravi derivate in causa di sua negligenza, la cognizion di un tal fatto è attribuita ai Tribunali correzionali dall'art. 350 del Codice penale combinato col precedente art. 349, come si è giudicato nella Sentenza, di cui si cerca la Revisione, castigando, tali articoli, colla pena correzionale della prigionia e della multa anche disgiunte l'una dall'altra, le ferite involontarie, delle quali taluno sia stato ca-

gione per negligenza, cagione che può essere tanto mediata come immediata. E come ai Tribunali correzionali appartiene il giudicare dell'azion pubblica che tali due art. 349 e 350 fanno nascere dalla negligenza, così dinanzi ad essi Tribunali la parte lesa può in virtù dell'art. 6 del Codice di processura criminale sperimentare nello stesso tempo l'azion civile attribuitale dal Codice civile negli art. 2085, 2086 e 2088, nel secondo dei quali si dispone appunto di danni recati per negligenza, e nell'ultimo di danni cagionati da un animale.

Quanto sia all'ultimo motivo del Ricorso, tratto da quella parte della Sentenza ove questa è stata dichiarata esecutoria per provvisione, e senz'obbligo di dar cauzione per ciò che riguarda la pensione alimentaria accordatavi alla fanciulla Galluzzi,

Considerando primieramente che il Tribunale civile e criminale nel fare una tale dichiarazione non ha altrimenti ordinato che la sua Sentenza s'abbia ad eseguire anche non ostante il Ricorso al Supremo Tribunale di Revisione, nel qual caso il motivo potrebbe meritare un esame; ma si è ristretto a dichiararla esecutoria per provvisione senza cauzione; e in secondo luogo che la Sentenza stessa, come proferita in giudizio contraddittorio di Appello, e perciò in ultima Istanza, è esecutoria di sua natura; per lo che la dichiarazione può bensì tacciarsi di superfluità, non già di violazione della legge;

Considerando in fine che il Ricorso non è appoggiato a verun altro dei motivi annoverati nell'art. 432 del Codice di processura crimi-

nale come valevoli a dar luogo a revisione di Sentenze criminali e correzionali inappellabili:

Per queste considerazioni il Tribunal Supremo rigetta il Ricorso.

15 ottobre 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA — Consiglieri.
Relat. FEDERICI
BARBUGLI
SALATI Consigl. d'Appello surr.

Avvocato MONTI.

N.° XXVIII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Bongrani Giacomo

SENTENZA criminale - Testo penale.

Art. 414 del Codice di processura criminale.
Art. 429 del Codice penale.

Massima.

L'ommissione dell' inserzione del testo penale in una Sentenza di condanna porta seco, secondo l' art. 414 *del Codice di processura criminale, la nullità della Sentenza stessa.*

Fatto.

Bongrani Giacomo venne condannato alla pena della reclusione per furto qualificato pel tempo. Nella Sentenza di condanna fu ommesso d' inserirvi l' ultimo paragrafo dell' art. 429 del Codice penale, ciò che costituiva la legge penale a senso dell' art. 414 del Codice di processura criminale. Per tale ommissione il Bongrani ricorse in Revisione onde fosse annullata la Sentenza che lo condannava, come infetta di nullità radicale.

Motivi e Decisione.

Sul ricorso di Giacomo Bongrani per la Revisione della Sentenza proferita li 4 settembre

1823 dalla Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma,

Veduti gli art 414, 432, 449 e 457 del Codice di processura criminale, e l'art. 429 del penale,

Considerando, che nella Sentenza di condanna, di cui il Bongrani cerca la Revisione, è stato ommesso di trascrivere l'art. 429 del Codice penale che vi è stato applicato, e precisamente è stata ommessa quella parte di esso articolo, che, prescrivendo la pena della reclusione ai furti della specie di quello, di cui il Bongrani vi è stato dichiarato colpevole, costituisce la legge penale che i Giudici hanno applicato al crimine di lui;

Considerando poscia che l'art. 414 del Codice di processura criminale prescrive sotto pena di nullità che la Sentenza di condanna contenga il testo della legge penale applicata;

Che quindi per la suddetta ommissione il Tribunale civile e criminale di Parma ha contravvenuto alla disposizione di esso art. 414, e però la sua Sentenza dev'essere annullata:

Per questi motivi il Tribunale Supremo di Revisione annulla la Sentenza, e rimette la Causa al Tribunale civile e criminale di Piacenza, onde vi si proceda ad un nuovo dibattimento, e ad una nuova Sentenza.

15 ottobre 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA — Consiglieri
Relat. FEDERICI
BARBUGLI
SALATI Consigl. d'App. surrog.

N.° XXIX

CAUSA CIVILE

Ricorso del Sacerdote Cesare Poliacomi contro Rastelli Giuseppe

ERRORE - Atto - Requisiti costitutivi ed essenziali.

Art. 89, 98, 523, 536 del Cod. di proc. civ.

MASSIMA.

Supporre contro verità, che un atto manchi di qualche requisito costitutivo ed essenziale, e perciò annullarlo, è un errore di diritto, che fa luogo alla revisione.

FATTO.

Il Prete Poliacomi citò nel 1821 nanti il Pretore di Cortemaggiore Rastelli Giuseppe perchè fosse condannato al pagamento di una somma.

Con Sentenza del giorno 11 luglio di quello stesso anno l'attore fu ammesso a provare per testimonii la sua domanda. Nel 30 dello stesso mese, in cui cadeva il detto esame, Rastelli s'oppose al medesimo, pretendendo che fosse inutile, attesa una transazione che disse esistere da qualche tempo intorno all'oggetto della dimanda introdotta dal Poliacomi. Il Pretore, riservate le ragioni del Rastelli, con sua Sentenza di quel dì ordinò la continuazione dell'esame de' testimonii. Nel 17 del successivo agosto con Sentenza

definitiva condannò Rastelli a pagare a Poliacomi la domandata somma.

Dalle tre accennate Sentenze appellò Rastelli, e nell'atto d'appello domandava che venissero rivocate, e di essere assoluto dalla condanna del primo Giudice. Nel prendere nanti l'appello le sue conclusioni aggiugneva che le tre Sentenze fossero annullate per vizii di forma. Con Sentenza del 3 febbraio 1823 il Tribunale di Piacenza, giudicando in grado d'appello, annullò quelle tre Sentenze per vizii di forma. Ecco ne' precisi termini i motivi di quel giudicato ,, Considerando che le tre Sentenze 11 ,, e 30 luglio e 17 agosto 1821 proferite dal ,, Pretore di Cortemaggiore fra le parti non ,, contengono tutti i necessarii requisiti, che ,, costituiscono la loro essenza a termini del- ,, l'art. 523 del Codice di processura civile, e ,, che qualsiasi atto in tal modo difettoso è ,, sostanzialmente nullo, ancorchè la legge non ,, lo dica espressamente, come prescrive l'art. ,, 153 di detto Codice ,,.

Il Poliacomi denunziò questa Sentenza al Supremo Tribunale di Revisione, ed il suo ricorso s'appoggiava a quattro distinti motivi; de' quali qui si riferirà solo l'ultimo, perchè di questo soltanto s'occupò la Revisione, e per lo stesso ammise colla seguente Decisione il ricorso del Poliacomi. Quel quarto motivo era il seguente ,, Violazione dell'art. 523 del Co- ,, dice di processura civile per avere i secondi ,, Giudici annullate le tre Sentenze pretorie, ,, di sopra accennate, benchè in ciascuna di ,, esse si riscontrassero i requisiti tutti prescritti ,, dal detto articolo per la validità delle Sen- ,, tenze de' Pretori.

MOTIVI E DECISIONE.

Il Tribunale Supremo occupandosi soltanto del quarto motivo proposto nel Ricorso del Rettore Poliacomi,

Considerando che l'art. 523 del Codice di processura civile prescrive che le Sentenze devono contenere *nove* parti. Otto di queste sono comuni anche alle Sentenze dei Pretori non potendolo essere la scritta nel n.° 4 ov'è detto che le Sentenze contengono la menzione che sia stato sentito il Procuratore del Governo quando v'ha luogo, poichè secondo l'art. 89 del Codice or or nominato i Procuratori del Governo non esercitano il loro ministero che presso i Tribunali di prima istanza, e di appello, e il Supremo di Revisione. Le parti poscia segnate nel detto art. 523 coi n.ri 1 e 9 non convengono in tutto alle Sentenze dei Pretori, poichè non presentandosi loro i Procuratori a liti, ossia Causidici in virtù degli art. 98, e 536 di detto Cod. di proc. civ., non si possono nelle Sentenze dei Pretori notare come ordina il n.° 1 i nomi dei Procuratori a liti, che abbiano come tali difeso i litiganti, e il Pretor sentenziante essendo un Giudice solo non si possono indicare nelle Sentenze pretorie che il nome, e il cognome del Pretore, non già quelli del Presidente, e dei Giudici come ordina il n.° 9.

Che oltre a tali nove parti che debbono essere contenute nelle Sentenze dei Tribunali; e alle otto di esse che lo debbono essere in quella dei Pretori secondo le modificazioni or or dette riguardo alla prima e alla nona, l'art. 523 non annovera alcun'altra parte da essere contenuta nelle Sentenze;

Che il Tribunale civile e criminale di Piacenza, nella Sentenza proferita in grado di Appello li 3 febbraio dell' anno cadente, e di cui il Sacerdote Poliacomi dimanda la Revisione, ha annullato, quanto alla forma, tre Sentenze proferite dal Pretore di Cortemaggiore in una Causa pendente tra esso Poliacomi, ed il reo convenuto Giuseppe Rastelli, l'una li 11 luglio 1821, l'altra li 30 dello stesso mese, e la terza li 17 dell' agosto susseguente pel motivo esposto dal Tribunale ch' esse Sentenze non contengono tutti i necessarii requisiti, che costituiscono la loro essenza a termine dell' art. 523 del Codice di processura civile;

Che in questa guisa il Tribunale di Piacenza ha dichiarato espressamente che anche la terza di tali Sentenze, cioè la definitiva dei 17 agosto 1821, non contiene tutti i necessarii requisiti, e implicitamente ha pur dichiarato, non indicando quale requisito vi manchi, che l'articolo 523 prescrive che le parti da esser contenute nelle Sentenze dei Pretori sono in numero maggiore delle otto descritte in esso articolo quali comuni anche alle Sentenze dei Pretori medesimi colle modificazioni cadenti nel n. 1.°, e nel 9.° riguardo ai nomi dei Procuratori a liti, e del Presidente, e dei Giudici;

Che difatti, appartato per ora ogni esame intorno alle due prime Sentenze del Pretore di Cortemaggiore in data degli 11 e 30 luglio 1821 il Tribunale di Piacenza non poteva non vedere che la terza dei 17 agosto contiene tutte le otto parti annoverate nell'art. 523 come doventi comporre anche le Sentenze dei Pretori colle debite modificazioni or or accennate riguardo ai nomi dei Causidici, e del Presidente e dei Giudici;

Che quindi essa Sentenza dei 17 agosto non poteva essere annullata senza violarsi l'art. 523 più volte nominato, sia coll'aggiungere alle otto parti, ch'esso vuole nelle Sentenze dei Pretori, qualch'altra parte non voluta, dicendosi ch'essa non contiene tutte le volute, laddove le contiene realmente, sia col non riconoscerla per valida ad onta che contenga tutte le parti volute dall'articolo:

Per questi motivi il Tribunale Supremo, sentite le Conclusioni del Procuratore Generale di S. M., e senza occuparsi dei primi tre motivi addotti nel Ricorso del Rettore Poliacomi, ammette il Ricorso medesimo per la revisione della citata Sentenza 3 febbraio 1823, proferita in grado di Appello dal Tribunale civile e criminale di Piacenza, e ordina che la Causa sia nuovamente discussa ed esaminata sul merito;

Condanna Giuseppe Rastelli nelle spese di questo giudizio da liquidarsi dal Consigliere Melegari Relatore della Causa.

18 dicembre 1823.

Comm. FAINARDI PRESIDENTE.
Cav. PELLERI
MONZA
Relat. MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
} CONSIGLIERI.

Avvocati BOSCARELLI e COMELLI.

NOTA

Se una Sentenza ed un atto qualunque contenga o no tutte le parti e tutti i requisiti costitutivi ed essenziali voluti dalla legge, è propriamente una questione di *fatto;* poichè lo scioglimento di essa dipende dall'ispezione *materiale* e dal confronto pur *materiale* dell'atto e della relativa disposizione della legge.

Questioni *di fatto;* Questioni di diritto.

Ma *dal fatto nasce il diritto.*

Quando la Sentenza o l'atto manchi d'una formalità essenziale avvi *nullità;* quando non manchi sta ferma la Sentenza, sta fermo l'atto. Ecco il *diritto.*

Il giudicato di Piacenza poteva annullarsi anche *per mancanza di motivi.* Tanto vale l'ommettere del tutto le ragioni, quanto l'allegarne delle generiche non intelligibili, nè valutabili.

Sentenza non motivata.

Così l'intese la Corte di Cassazione nel 28 giugno 1819, che cassò la Sentenza d'appello, per aver negata la rivendicazione di oggetti „ parceque la demande n'avait „ été formée *dans la forme légale, ni contre toutes les* „ *parties intéressées* „. (Sirey 20. 1. 72).

Temo peraltro, che al nostro Tribunale Supremo nella Causa Musi ed Allay decisa nel 25 luglio 1834 sia piaciuto di adottare la massima del tutto opposta.

N.° XXX.

CAUSA CIVILE

(ommessa nel vol. X 1829)

Ricorso di Saccardi Girolamo contro Magnelli Francesco

1.° CESSIONE d'eredità - Diritti - Oneri.
2.° CONTRATTO - Denominazione - Natura.
3.° CESSIONE d'eredità - Coerede - Retratto.

Art. 975 del Codice civile.

MASSIME.

1.° *Colla cessione de' diritti ereditari passano nel cessionario tutti i diritti e gli oneri dipendenti dall'eredità ceduta, sieno o no menzionati nell' atto di cessione.*

2.° *Dalla natura sua e non dalla denominazione data dalle Parti contraenti si valuta un contratto*

3.° *Il diritto di retratto si può esercitare dal coerede contro il cessionario, quantunque in parte soltanto gli fossero stati ceduti i diritti ereditari competenti al coerede cedente.*

FATTO.

Per rogito del Notaio Luigi Illica del 13 dicembre 1823 Pietro Saccardi cedeva a Magnelli Francesco quella quota di diritti ereditari che

gli competeva verso l' eredità lasciata dal Canonico Magnelli pel prezzo di lire nuove 140. Saccardi riservava dalla detta cessione alcuni oggetti, e per parte del cessionario furono riservate le ragioni fedecommissarie ch' egli pretendeva avere sui beni compresi nella cessione che a lui faceva Saccardi Pietro. Piacque alle Parti contraenti di denominare quest' atto di cessione di diritti ereditari, forse per quelle reciproche riserve, *transazione*.

Saccardi Girolamo, all'appoggio dell'art. 975 del Codice civile, fece offerta a Magnelli Francesco del prezzo della cessione la quale venne da lui rifiutata. Per tale rifiuto Saccardi lo citò nanti il Tribunale di Piacenza per sentirsi dichiarar valida quell'offerta; il che fu fatto con Sentenza di quel Tribunale del giorno 3 giugno 1825. Da questa Sentenza appellò il Magnelli ed a tre voti dal Tribunale degli appelli dello Stato, con Sentenza del 3 gennajo 1826, venne riformata, e quindi dichiarata non valida l' offerta fatta al Magnelli dal Saccardi per atto d' Usciere nel 3 aprile 1824.

Questa Sentenza fu denunziata da Saccardi Girolamo alla censura del Supremo Tribunale di Revisione, il quale in virtù della Risoluzione Sovrana del 28 dicembre 1821, con sua Decisione del 7 maggio 1827, ammise il Ricorso interposto dal Saccardi, ed ordinò che in seguito fosse la causa discussa nel merito innanzi a lui, sul qual merito proferì la Decisione che segue.

Motivi e Decisione.

Considerando che la cessione de' diritti ereditari trasfonde nel cessionario, in un coi diritti, tutti i carichi di qualsivoglia sorte tanto

personali quanto reali, che aveva il cedente dipendentemente dall'eredità ceduta, e così tanto i carichi che aveva verso i terzi, quanto quelli che aveva verso il cessionario, siano o no menzionati nell'atto di cessione;

Che perciò, quand'anche nell'atto ricevuto dal Notajo Luigi Illica nel dì 13 dicembre 1823, mediante il quale Pietro Saccardi cedette a Francesco Magnelli i suoi diritti sull'eredità del Canonico Magnelli, non si fosse fatta menzione del carico, che aver poteva il cedente di restituire al cessionario i beni pretesi da questo in virtù d'un antico fedecommesso, e pervenuti al cedente coll'eredità del detto Canonico Magnelli, tuttavia per effetto naturale di detta cessione il carico della restituzione suddetta si sarebbe trasfuso dal cedente Pietro Saccardi nel cessionario Magnelli, e si sarebbe estinto, attesa la riunione nella persona di quest'ultimo del diritto di domandare la detta restituzione, e del carico di eseguirla;

Che il cessionario Francesco Magnelli essendosi nel detto rogito Illica riservate espressamente le sue ragioni fedecomissarie, e non potendosi quindi riputare dedotte in contratto se non se quelle di tali ragioni che avrebbe potuto esercitare contro il cedente Pietro Saccardi, la rinuncia a queste era una conseguenza naturale della cessione fatta dal Saccardi delle sue ragioni sull'eredità del Canonico Magnelli, e non poteva indurre alcuna modificazione nella natura di siffatta cessione; e perciò la convenzione relativa a tale rinuncia vi venne impropriamente denominata *transazione;*

Che non essendo in facoltà delle Parti contraenti, col dare una denominazione arbitraria

ed impropria al contratto, di togliere ai terzi un diritto loro accordato dalla legge (1), quand'anche la disposizione dell'art. 975 del Codice civile non fosse applicabile alle transazioni, non potrebbe riputarsi tolto a Girolamo Saccardi, qual coerede di Pietro Saccardi cedente, il diritto a lui accordato nel detto articolo di escludere Francesco Magnelli dalla divisione dell'eredità del Canonico Magnelli, rimborsandogli il prezzo della cessione, solo perchè questa era stata denominata *transazione* da lui, e dal cedente Pietro Saccardi;

Che mediante tale rimborso rimanendo tolto di mezzo il cessionario Magnelli, e le cose essendo poste nello stato, in cui sarebbero se Pietro Saccardi avesse ceduti direttamente i diritti di cui si tratta al coerede ritraente Girolamo Saccardi, e quindi non sussistendo più nel già cessionario Francesco Magnelli la riunione dell'azione tendente ad ottenere la restituzione de' beni fedecommessari, e del carico di restituirli, si ravviva, e viene posta nello stato in cui era prima della cessione, l'azione di Francesco Magnelli ai pretesi diritti di fedecommesso, rimasti estinti in virtù dell'atto Illica; azione che sarà esercibile contro Girolamo Saccardi, come rappresentante la persona di Pietro Saccardi, e non può quindi dal retratto ridondare alcun pregiudizio ai diritti di fedecommesso che prima dell'atto Illica aveva Francesco Magnelli;

Che nel citato art. 975 il beneficio del retratto essendo accordato, quand'anche in parte soltanto siano stati ceduti i diritti ereditari, non potrebbe far ostacolo all'applicazione del detto articolo al caso di cui si disputa, la ri-

serva fatta nell'atto di cessione da Pietro Saccardi di beni da lui affittati a Giacomo Scaffardi, e di quelli che a Francesco Saccardi di lui padre non erano pervenuti dall'eredità del Canonico Magnelli.

Per questi motivi il Tribunale Supremo, facendo ragione sul merito del Ricorso presentato da Girolamo Saccardi contro la Sentenza del Tribunale d'appello del 3 gennaio 1826, annulla la detta Sentenza in quelle parti in cui era stato dichiarato che l'atto Illica del 13 dicembre 1823 contiene una vera transazione, ed era stata rigettata la dimanda che fosse dichiarata valida l'offerta fatta da Girolamo Saccardi a Francesco Magnelli per atto dell'Usciere Casazza del 3 aprile 1824, in cui veniva ordinato che Francesco Magnelli colla sua famiglia fosse rimesso in possesso della casa e fondi da cui era stato espulso; ed in cui il Saccardi era stato condannato nelle spese relative al primo capo di detta Sentenza, ed era stata ordinata la compensa di quelle relative all'ultimo capo di essa, e, facendo ciò che far doveva il Tribunale di appello, dichiara che l'atto Illica del 13 dicembre 1823 contiene una mera cessione di diritti ereditari, e che compete a Girolamo Saccardi in qualità di coerede del cedente Pietro Saccardi il diritto di escludere dalla divisione dell'eredità del fu Canonico Girolamo Magnelli il cessionario Francesco Magnelli mediante il rimborso delle lire nuove 180, prezzo della cessione fatta da Pietro Saccardi col suddetto atto Illica.

Dichiara quindi valida ed efficace l'offerta fatta a tale effetto nel giorno 3 aprile 1824 col mezzo dell'Usciere Casazza da Girolamo

Saccardi a Francesco Magnelli di rimborsargli le dette lire nuove 180, mediante il compenso di altrettanta parte di un credito di maggior somma, che lo stesso Girolamo Saccardi aveva verso il detto Francesco Magnelli, e quindi escluso quest'ultimo dal diritto di far parte nella divisione dell'eredità del fu Canonico Girolamo Magnelli:

Ordina in conseguenza che Francesco Magnelli colla sua famiglia sarà nuovamente espulso dalla casa e fondi di cui era stato riposto nel possesso nell'annullata Sentenza d'appello; al qual effetto commette l'Usciere che sarà a ciò nominato dal Presidente del Tribunale civile e criminale di Piacenza:

Condanna Francesco Magnelli nelle spese.

13 aprile 1829.

Comm. FAINARDI Presidente
MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
} Consiglieri
BARBUGLI Assessore

Avvocati GAMBARA e THEY.

NOTA

(1) La Corte di Cassazione ha deciso più volte, che la denominazione data dalle Parti ad un atto, ed in ispecie quella di *transazione*, non fa cangiar natura all'atto medesimo, che la desume sempre da' suoi caratteri essenziali e costitutivi.

ADDIZIONE

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Sperindio ed Antonio fratelli Salati, e di Luigi Pramori.

N. B. Nel Volume del 1830 (pag 257 e segg). venne riferita la Decisione del Supremo Tribunale, con cui nel 24 agosto 1835 fu annullata la Sentenza di *morte* contro Sperindio Salati e Luigi Pramori, e di *venti anni di lavori forzati* contro Antonio Salati proferita nel 25 luglio dell'anno medesimo dalla Sezione criminale di Parma.

Ho creduto pregio dell'opera il qui riferire anche l'altra Decisione dello stesso Tribunale Supremo, con cui nel 5 febbrajo del corrente anno fu posto fine a questa pendenza di alta importanza, e che aveva impegnata la universale curiosità sia degli scienziati, sia del volgo.

1.° PROCEDIMENTO Criminale - Copia - Testo penale - Trattati.

2.° LETTURA parziale - Lettura totale - Deposizioni scritte.

2.°, 3.°, 4.°, 6.° PRESIDENTE - Arbitrio - Tribunale.

5.° PERITO - Giuramento.

7.° SENTENZA - Difensori - Presenza.

8.° TESTO penale - Inserzione.

9.° Violazione di Legge - Interpretazione - Mancanza di richiesta - Uso.

10.° Omicidio - Disegno di uccidere - Intenzione - (Specie diverse).

11.° Codice Estense - Codice Parmense - Confronto.

12.° Pene - Età - Galera - Lavori forzati - Pena arbitraria - Pena più mite - Pena straordinaria.

Leggi nostre.

Codice di processura criminale.
Art. 67, 328, 348, 357, 358, 363, 367, 377, 378, 386, 395, 414, 421.
Codice penale.
Art. 46, 61.

Leggi Estensi.

Editto di Francesco III Duca di Modena del 26 aprile 1771. *(Codice Estense Tomo II. Lib. IV. tit. XVII. art. 7. Lib. V. tit. IV. art. 2, 29).*

Convenzione tra S. M. la Duchessa di Parma e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena del 20 maggio 1817.

Art. 12. *Se il malfattore, di cui si chiede la consegna, apparterrà al Governo cui è chiesta, e vi sarà soggetto per titolo d'origine, o anche di semplice domicilio, qualora però in quest'ultimo caso non sia suddito d'origine del Governo richiedente, non sarà tenuto il Governo requisito a farne la consegna; sarà tenuto però a far procedere contro di lui e a farlo condannare, se vi sarà luogo, in conformità delle Leggi dello*

Stato ove fu commesso il delitto, purchè la pena non sia più grave di quella che è prescritta dalle Leggi dello Stato, cui il delinquente appartiene. Sarà quindi dovere del Giudice processante, nella cui Giurisdizione fu commesso il delitto, di rimettere a quello del luogo ove il reo è detenuto, gli atti assunti o i processi costruiti, affinchè si continui a procedere contro di lui in conformità delle Leggi in vigore nel detto luogo ov' esso è detenuto. Sarà pure dovere del Tribunale, che nel dominio del Governo richiedente avrebbe dovuto giudicare il reo, di trasmettere al Tribunale o al Giudice competente dell' altro dominio la Legge penale relativa al menzionato delitto.

Il Giudice o il Tribunale che avrà giudicato, dovrà, appena profferita la Sentenza, spedirne un estratto al suo Governo che lo trasmetterà all' altro Governo nel cui Territorio il delitto sarà stato commesso.

Nel caso, di cui nel presente articolo, non vi sarà luogo a concedere all' imputato grazia, salvocondotto o impunità, se non se d' intelligenza o coll' adesione dell' altro Governo.

Massime.

1.° *A forma dell' art.* 12 *del Trattato del* 20 *maggio* 1817, *si ritiene il procedimento vigente nello Stato, in cui l' accusato si ha a giudicare.*

Le Leggi Parmensi non accordano gratuitamente agli accusati la copia, se abbisogni, del Testo penale.

2.° *Si può ordinare la lettura di un brano, ma non di tutta la deposizione di un testimonio per farne annotare le variazioni.*

2.°, 3.°, 4.°, 6.° *Il Presidente può far uso del suo arbitrio in qualunque caso, purchè non si ponga in aperta opposizione col testo della Legge.*

Se la richiesta dell' arbitrio si fa dal Ministero pubblico in nome della Legge, appartiene al Tribunale l' accoglierla o no. Se la richiesta si fa dall' accusato, e il Presidente si rifiuta, decide il Tribunale.

5.° *Il Perito chiamato all' Udienza giura colla formola de' testimonii.*

7.° *La presenza de' Difensori alla pronuncia della Sentenza non è ordinata, nè potè ordinarsi sotto pena di nullità.*

8.° *Nella Sentenza deve inserirsi il testo della Legge penale applicato, non quello, che in altre circostanze avrebbe dovuto applicarsi.*

9.° *Chi nulla decide, non richiesto, non può violare alcuna Legge.*

L' uso *nelle cose indifferenti, serve di norma all' interpretazione.*

10.° *L' omicidio non può denominarsi* proditorio *nè* con insidie od agguato, *oppure* deliberato *od* appensato, *quando non consti del precedente* disegno di uccidere.

11.° e 12.° *Il Codice Estense, e il Diritto comune, cui si riferisce, puniscono con pena minore, a confronto del Codice Parmense, l'omicidio* volontario, doloso, *o* rissoso: *per l' opposto il Codice Parmense è più mite verso i delinquenti dell' età minore di diciotto anni.*

La galera è pena equivalente ai lavori forzati.

F a t t o.

Si è già veduto, che la Sentenza del Tribunale di Parma fu annullata, e la fu in singolar

modo per non trovarvisi accennato il confronto instituito dai Giudici tra la Legge Estense e la Parmense, onde sceglierne la più mite.

Recata la Causa al Tribunale civile e criminale di Piacenza, la Sezione criminale di questo, dopo un nuovo dibattimento, e premessa una esattissima narrazione de' fatti (che ho veduta ed ammirata per la sua precisione e chiarezza) confermò, per così esprimersi, la Sentenza del Tribunale di Parma col condannare alla pena di morte Speriudio Salati, e Luigi Pramori, ed al massimo de' lavori forzati Antonio Salati.

I Difensori di Piacenza Signori Avvocato Paolo-Maria Rossi e Dottor Camillo Fioruzzi interposero Ricorso a nome de' loro clienti, ed allegarono diversi motivi. Altri motivi agli allegati aggiunsero i precedenti Difensori Parmensi Signori Avvocati Pietro Valenti, e Luigi Gandolfi; sicchè se ne cumularono sino a *quattordici.*

I motivi trionfanti a consolazione dell'umanità, e decoro della Giustizia furono quelli di *merito,* siccome vedrassi nella Decisione, che si soggiunge.

Si sappia intanto, che nel frattempo del Ricorso e della Decisione Suprema, il Tribunale di Reggio condannò uno de' complici, sicuramente il più mal disposto e forse l'unico mal disposto d'animo verso l'ucciso Manfredi, a soli *quindici anni di galera* (1).

Motivi e Decisione.

Sul Ricorso delli Sperindio e Antonio fratelli Salati, di Praticello, e Luigi Pramori di Nocetolo per la revisione della Sentenza proferita

dal Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione criminale) nel giorno 20 novembre 1835:

Sentita la relazione del Presidente del Tribunale Supremo all'Udienza del giorno 8 gennaio ultimo scorso;

Sentite le conclusioni del Consigliere Villa f. f. del Procuratore Generale di S. M. all'Udienza del 22 gennaio mese stesso;

Sul *primo mezzo* di ricorso diretto contro la Sentenza incidentale del 17 novembre, e fondato sulla violazione dell'art. 12 della convenzione fra i due Governi di Parma, e di Modena del 20 maggio 1817 per l'arresto de' rei, non che dell'art. 348 del Codice di processura criminale,

Considerando, che in tutto ciò che risguarda al procedimento contro gli accusati, di cui è caso, doveva il Tribunale sentenziante per espressa disposizione dell'art. 12 anzidetto attenersi al vigente Codice di processura criminale;

Che il dare ai medesimi copia degli atti del processo, è cosa che concerne al mero procedimento, e perciò qualunque supposta violazione in proposito rimane affatto estranea all'articolo invocato;

Considerando, che l'indicato art. 348 non accorda gratuitamente agli accusati altra copia che quella delli atti comprovanti il fatto, e delle deposizioni de' testimoni, lasciando in facoltà ai Difensori di procurarsi a spesa delle Parti tutti quelli altri atti, che giudicassero vantaggiosi alla difesa;

Che dunque la Sentenza incidentale, di cui sopra, col rigettare la domanda de' Difensori, i quali senza volersi giovare della facoltà anzidetta avrebbero preteso non esservi luogo a

proceder oltre nel dibattimento insino a che non fosse data copia agli accusati di tutte le Leggi Estensi relative al fatto, non lese il diritto della difesa, nè violò il detto art. 348.

Sul *secondo mezzo* diretto contro la Sentenza incidentale del 18 novembre, e che fondasi sulla violazione delli art. 357 e 363 dello stesso Codice di processura criminale,

Considerando, che alla domanda fatta dal Pubblico Ministero perchè fosse data lettura dei connotati dell'accusato Pramori, e del già detenuto Garimberti, scritti in testa de' rispettivi loro costituti, uno de' due Difensori si dichiarò estraneo, e l'altro dichiarò di non acconsentire;

Che essendo stata rigettata dal Tribunale siffatta domanda, tendente senza dubbio a trarne aggravio al Pramori, non hanno gli accusati nè ragione, nè interesse ad impugnarne la decisione [1];

Che d'altronde essendo tale domanda diretta a far ordinare ciò che avrebbe potuto lo stesso Presidente ordinare valendosi dell'arbitrio, di cui nell'art. 357, ne conseguita che una deliberazione contraria del Tribunale non involve alcuna violazione di Legge;

Che finalmente su detta domanda doveva deliberare non il solo Presidente, ma il Tribunale intero, come espressamente dispone l'invocato art. 363. Il perchè niuna si verifica dalle accennate violazioni.

Sul *terzo* e sul *quarto mezzo* diretti contro altra Sentenza incidentale del 18 novembre, desunti dalla violazione delli art. 386, 378, 357, e 358 del detto Codice di processura criminale,

Considerando sul terzo mezzo, che niuno de' citati articoli dispone, che possa darsi lettura

a richiesta delle Parti delle deposizioni scritte de' testimoni;

Che l'art. 386 col proibire la lettura delle deposizioni scritte di testimoni attualmente morti o lontani è ben lungi dal permettere implicitamente quella delle disposizioni scritte de' testimoni vivi e presenti, a ciò opponendosi direttamente e il sistema dell'istruzione orale ne' pubblici dibattimenti, ed in ispecial modo l'art. 377, il quale prescrive, che il testimonio deve deporre vocalmente;

Che piuttosto la proibizione del detto art. 386 tende a togliere il dubbio, che nascer poteva di leggieri, se essendo vietato di regola di leggere le deposizioni scritte de' testimoni vivi e presenti, fosse almen lecito di legger quelle de' testimoni morti o lontani (3);

Che l' art. 378 dà bensì facoltà al Presidente di ordinare, e al Procuratore del Governo ed all'accusato di richiedere, che vengano registrati i cangiamenti, e le addizioni, che i testimoni facessero alle precedenti deposizioni, con che viene per avventura a concedere altresì la facoltà di far dare lettura di quel brano di deposizione scritta, che è in contraddizione, o differisce dalla vocale, ma non accorda egualmente il far leggere tutte le deposizioni scritte all'oggetto di far risultare i cangiamenti delle orali deposizioni;

Che se nel dibattimento, di che si tratta, erasi avverato per parte del testimonio Brugnoli qualche cangiamento sostanziale, potevano bensì i Difensori rilevarlo colla scorta delle corrispondenti deposizioni scritte esistenti in loro mani, cercandone la registrazione a forma del mentovato art. 378, ma non avevano mai di-

ritto di domandare, siccome fecero, la lettura di tutte quante le deposizioni scritte fatte dal Brugnoli sì in Parma, che avanti le Autorità Estensi; alla quale sfrenata domanda, se ricusò il Tribunale di far diritto, non fece che giustamente attenersi al prescritto dalla Legge.

Considerando sul *quarto mezzo* essere fuor di dubbio, che essendo accordato al Presidente e non al Tribunale quel potere, di cui parla l'art. 357 succitato, sarebbe sempre violato l'articolo stesso, ogniqualvolta il Tribunale esercitasse un tal potere a vece del Presidente; ma non doversi più dire altrettanto, ove chiestosi dal pubblico Ministero, o dall' accusato al Presidente l'esercizio di questo potere su qualche loro domanda, esso venga contestato, nel qual caso nascendo questione incidentale se possa o no il Presidente farne uso e aderire alla domanda della Parte, ragion vuole che sia decisa dal Tribunale, e non dal solo Presidente; il che è tanto più conforme alla ragione stessa in quanto che non saprebbesi altrimenti vedere un motivo sufficiente di tanta disparità di trattamento tra l'accusato ed il Procuratore del Governo, quella cioè, che anche in caso di contestata domanda dell' accusato non possa decidere che il solo Presidente, e debba poi, a termini del citato art. 363, deliberare il solo Tribunale in qualunque caso di analoga domanda del pubblico Ministero.

(4) Sul *quinto mezzo* tratto dalla violazione delli art. 67 e 376 dello stesso Codice per avere il Chirurgo Gardini prestato giuramento come testimonio, e non come perito,

Considerando che l'art. 67 ora citato non deve ricevere la sua applicazione, che nel caso spe-

ciale ivi determinato, cioè dalla relazione, che i Periti all'atto della visita giudiziale sono tenuti di fare intorno alla natura, e alle circostanze del crimine o delitto avvenuto, ma che desso è inapplicabile al caso, in cui i medesimi sono chiamati al dibattimento; per comparire al quale dovendo essere indicati a senso dell' art. 367 nella nota de' testimoni, devono anche giurare in tale loro qualità, il che è già stato più volte da questo stesso Tribunale deciso.

Sul *sesto mezzo* desunto dalla violazione degli art. 395 e 378 del Codice medesimo per avere il Presidente, durante il dibattimento, riassunti in esame alcuni testimoni, e fattene registrare le deposizioni, quantunque fossero altri da quelli, le deposizioni de' quali erano state egualmente registrate nel processo d'Udienza, perchè attaccate di falsità,

Considerando, che il Presidente è investito dalla Legge del potere di ordinare quanto sulla propria coscienza crede utile allo scoprimento del vero, semprechè i mezzi usati non sieno in aperta opposizione col testo della Legge;

Che non si sa vedere alcuna violazione di Legge in ciò che il Presidente, il quale può d'ufficio far stendere processo delle deposizioni d'un testimonio apparse manifestamente false, lo faccia pur stendere di quelle altre, che servono a meglio rilevare tale falsità.

Sul *settimo mezzo* tratto dalla violazione dell'art. 421 del ripetuto Codice per essersi pronunciata la Sentenza di condanna in assenza de' Difensori degli accusati,

Considerando, che la presenza del Difensore al momento della prolazione della Sentenza non è prescritta sotto pena di nullità;

Che non può dirsi nemmanco essenziale, non sapendosi qual influenza abbia essa in tale momento nella difesa dell' accusato;

Che per la regolarità della procedura basta che il Difensore non sia stato posto nell' impossibilità d' assistere l' accusato in tutto il corso del giudizio per fatto personale del Presidente o di chi esercita le parti di pubblico Ministero;

Che ammettendo il contrario sarebbe un supporre che la Legge avesse lasciato ai Difensori la facoltà di far annullare tutte le Sentenze di condanna coll' assentarsi volontariamente dal luogo, in cui esercitano il loro ufficio.

Sull' *ottavo mezzo* tratto dalla violazione dell' art. 414 del Codice più volte riferito, perchè non fu inserito nella Sentenza di condanna anche il testo della Legge penale Estense,

Considerando, che quest' articolo vuole che la Sentenza contenga sotto pena di nullità il testo della Legge penale applicata;

Che dalla Sentenza impugnata risulta chiaramente, che il Tribunale di Piacenza, dopo instituiti i necessari confronti fra la Legge penale Estense, e le disposizioni del Codice penale per questi Stati in ordine alla ritenuta qualificazione del fatto, decise essere queste ultime le più miti, cosicchè applicando le medesime, il testo di queste e non altro doveva essere inserito nella Sentenza stessa.

Sul *nono mezzo* consistente nella violazione dell' art. 12 della memorata Convenzione, pel motivo che le Leggi penali Estensi, di cui ha dovuto il Tribunale di Piacenza far uso pe' debiti confronti colle Leggi penali dello Stato furono spedite dal Procuratore Fiscale di Reggio, e non dal Tribunale di quel luogo (6),

Considerando, che la trasmissione delle Leggi, di cui è detto nel citato art. 12, appartiene agli atti preamboli al dibattimento;

Che niuno degli accusati si avvisò di attaccare d'illegalità la trasmissione delle Leggi Estensi applicabili al caso nè prima nè durante il dibattimento medesimo, cosicchè non essendosi emessa dal Tribunale alcuna decisione in proposito, non saprebbesi come attribuire alla Sentenza impugnata l'allegata violazione;

Che oltracciò essendosi sempre eseguito ne' due Governi contraenti tale reciproca trasmissione col mezzo de' rispettivi Procuratori Fiscale e Ducale, una pratica sì costante induce a ritenere, o che la trasmissione stessa non sia attribuita ai Tribunali tassativamente, o che i detti Procuratori sieno i soli organi, pe' quali i Tribunali di ciascuno Stato han creduto doverla eseguire a termini dell'articolo summentovato.

Sul *decimo mezzo* tratto dalla violazione dell'art. 414 del Codice di processura criminale più volte citato per mala qualificazione del fatto, e per falsa applicazione della Legge sì Parmense che Estense,

Considerando, che l'art. 19 del titolo 4.°, libro 5.° del Codice Estense definisce l'omicidio *proditorio*, quello commesso sotto colore d'amicizia, oppure con arte ed insidie contro chi non aveva motivo di guardarsi dall'uccisore:

Che comunque da tale definizione possa arguirsi, che l'articolo anzidetto comprende tanto il *proditorio* strettamente detto, quello cioè commesso sotto colore d'amicizia, quanto *l'insidioso*, e così quello commesso con agguato, egli è però fuor di dubbio che essendo sì l'uno

che l'altro una specie dell'omicidio deliberato od *appensato*, non puossi mai qualificare proditorio un omicidio, ove non consti del precedente disegno d'uccidere;

Considerando, che dal fatto esposto nell'impugnata Sentenza di condanna risulta che gli accusati non si recarono sul luogo del commeso misfatto, che con disegno di *bastonare*, al quale effetto non si armarono realmente che di grossi bastoni o pali;

Che dunque mancando il precedente disegno d'uccidere, malamente qualificossi in detta Senza l'accennato omicidio per *proditorio*, che val quanto dire appensato con qualità di *prodizione*, e falsamente applicaronsi gli articoli del Codice Parmense che all'omicidio premeditato ragguardano.

Per questi motivi il Tribunale Supremo senza occuparsi di alcuni altri mezzi di ricorso assorbiti da quest'ultimo, e tratti sia dall'ordinata esecuzione della pena di morte nel territorio di Parma, sia dalla mala applicazione dell'art. 67 del Codice penale Parmense ad Antonio Salati di età minore di diciotto anni, rigetta i diversi mezzi di ricorso superiormente enunciati tranne l'ultimo, sul quale facendo diritto, annulla la denunziata Sentenza di condanna, e ritenuta a termine dell'art. 449 del Codice di processura criminale la Causa, e decidendo sul fatto stabilito nella Sentenza annullata,

(6) Considerando, che se l'omicidio, di cui è caso, non può riputarsi *proditorio*, può però ritenersi per *volontario* o *doloso* a motivo di essere concorsa al momento del fatto la volontà di uccidere, e perciò della stessa natura dell'omicidio *rissoso* „ Homicidium dolosum simplex,

„ (dicono i Dottori) est illud quod est volitum „ de tempore illius patrationis; vel quod in „ calore iracundiæ supervenit, cujus rei infau- „ stum sæpe exemplum suppeditat rixa „;

Che tale volontà si deduce e dalla precedente inimicizia col Manfredi, che spinse gli accusati a vendicarsi, e dalla qualità de' grossi bastoni o pali, di cui essi erano muniti, e dai fieri colpi diretti immediatamente da più individui al capo dell'aggresso, e dall'essersi continuato lunga pezza a ciò fare senza incontrare la menoma resistenza sino a spezzare un grosso palo, e sin quando eziandio rovesciato a terra non dava il paziente più segni di vita; e finalmente da quelle espressioni *siamo addietro ad inzuccare Manfredi* usate da taluno de' percussori in risposta a chi li consigliava di desistere; „ Homicidium (continuano ad insegnare i Dot- „ tori stessi) commissum cum baculo, vel si- „ mili instrumento ad occidendam non apto „ neque præparato, vel quo homines uti non „ solent ad occidendum, non punitur pœna or- „ dinaria, sed extraordinaria cum dicatur po- „ tius culposum quam dolosum, ex quo percu- „ tiens non præsumitur habuisse animum occi- „ dendi, nisi tamen percussio esset facta in „ parte corporis periculosa veluti in capite, et „ reiterata, cum præcedente inimicitia, et cum „ baculo magno et gravi, quia tunc præsumi- „ tur animus occidendi, et punitur pœna or- „ dinaria sequuta morte „.

Che in vano si direbbe doversi ritenere meramente colposo un tale omicidio, quasichè avvenuto per caso, imprudenza, o come dicono i pratici, *non voluntate, nec dolose*, neque animo *occidendi, sed inadvertentia;* o quasichè

per lo meno l'effetto avesse sorpassato nelle sue conseguenze l'avuto disegno, per modo da non potersi queste prevedere, cose tutte che non riscontransi in veruna guisa nel fatto in questione;

Che conseguentemente il fatto della Sentenza denunziata costituisce il crimine di omicidio doloso semplice sulla persona di Silvestro Manfredi, e di ferimento grave giudicato pericoloso su quella di Antonio Brugnoli;

Che fra gli autori de' mali trattamenti, di cui sopra, sono gli odierni accusati,

Dichiara li Sperindio ed Antonio fratelli Salati, e Luigi Pramori colpevoli nell'omicidio doloso semplice, e nel ferimento grave volontario, di cui ora è detto.

Passando quindi alla punizione de' medesimi:

Veduto l'art. 12 della ricordata Convenzione, nel quale è stabilito che i delinquenti ivi contemplati devono in caso di condanna essere puniti in conformità delle Leggi dello Stato, ove fu commesso il delitto, purchè la pena non sia più grave di quella, che è prescritta dalle Leggi dello Stato, cui detti delinquenti appartengono.

Veduto l'Editto di Francesco III Duca di Modena del 20 aprile 1771, di cui si comunicò il tenore dal Procuratore Fiscale presso il Tribunale di Giustizia in Reggio al Procuratore Ducale presso il Tribunale civile e criminale di Piacenza con lettera del 17 ottobre 1835, e nel quale è prescritto, che le Costituzioni, di cui si compone il Codice Estense, debbansi attendere, osservare, ed eseguire come unica Sovrana Legge fondamentale in ogni e singolo di que' casi, e di quelle materie, in cui è stato provveduto, ...

Che debba loro darsi ogni preferenza ed estensione, ove si oppongano al *jus* antico, od a qualsivoglia altra precedente Legge, prammatica, o consuetudine;.....

Che finalmente avvenendo il caso per cui non fosse stato provveduto, non si potrà aver ricorso che alla disposizione del *jus* comune:

Considerando primieramente, che in ordine ai due crimini, che formano il subbietto della sovraespressa dichiarazione, le pene non possono cumularsi, ma si applica la più grave, il che è certamente conforme all' art. 44 del Codice penale Parmense;

Considerando inoltre, che fra gli articoli del Codice Estense trasmessi a forma della memorata Convenzione niuno essendovene, che parli separatamente dell'omicidio doloso semplice, riesce indispensabile a senso del prefato Editto o di estendere al medesimo le disposizioni, che all' omicidio rissoso, od al colposo ragguardano, o di ricorrere al Diritto comune;

Che appigliandosi al primo partito ragion vuole, che per le massime e dottrine sovraesposte, e per l'affinità del caso estendasi all'omicidio doloso la disposizione del Codice Estense, che tratta dell' omicidio in rissa, anzichè quella che tratta del colposo:

Considerando che in conformità dell'art. 2, del titolo 4.", libro 5." del detto Codice, non costando dal fatto della Sentenza chi fra i parecchi individui che percossero il Manfredi (altri de' quali sono stati giudicati da' Tribunali Estensi) fosse il principale autore del fatto stesso, o chi fosse realmente quegli, che vibrò i colpi mortali, per cui ebbe il Manfredi a soccombere, non rendesi applicabile alli accusati che una

pena straordinaria di galera, carcere, o relegazione;

Che ove pur si volesse ricorrere al Diritto comune ella è massima conforme al medesimo, che quando l'omicidio deve attribuirsi a dolo *ex impetu* vi è luogo ad una straordinaria; ovvero altresì, che ove abbiavi complotto fra più persone unicamente per battere o ferire, il solo autore del colpo micidiale, quando sia conosciuto, è punito di morte, gli altri subiscono una pena straordinaria;

Che invano ricorrerebbesi nella fattispecie al Codice penale Parmense per applicare una pena più mite, stantechè l'omicidio volontario è costantemente punito dal Codice stesso nelli autori e agenti principali co' lavori forzati a vita;

Che la pena della galera, di cui è detto nel Codice Estense e che suona lo stesso che *condemnatio ad opus, ad triremes,* equivale ai lavori forzati, di cui parla il Codice penale di questi Stati;

Considerando infine per rispetto al solo Antonio Salati, che al tempo del fatto aveva oltrepassato di poco il sedicesimo anno;

Che esso non ebbe a percuotere nè il Manfredi, nè il Brugnoli, e solamente fu lasciato in guardia a quest'ultimo o perchè non venisse ulteriormente offeso, o perchè non potesse prestare soccorso al Manfredi;

Che per l'età e pel complesso delle circostanze la sua assistenza nel fatto sembra più effetto di seduzione che di malizia, o inimicizia col Manfredi;

Che tanto il Codice penale Parmense all'art. 67 quanto l'Estense all'art. 7 del libro 4.°, titolo 17.° hanno un particolare riguardo

alle persone, che compiuta l'età di quattordici o quindici anni non hanno ancor compiuta quella de' diciotto, colla differenza che il Codice Parmense non fa discendere per esse che di certi gradi la pena ordinaria, di modochè ove la pena ordinaria sia quella di morte, essa discende al massimo de' lavori forzati, ove sia de' lavori forzati a vita, discende a lavori forzati a tempo, ove sia di lavori forzati a tempo, discende alla reclusione e non più, mentre il Codice Estense nell' accennato articolo non applica loro che una pena arbitraria senza verun limite giusta le qualità del fatto e della persona;

Veduto il citato art. 2 del titolo 4.°, libro 5.° del Codice Estense sull' omicidio rissoso, che vuolsi estendere all' omicidio, di cui è caso, ed il quale è così espresso:

„ Art. 2. Chi commetterà l'omicidio in rissa
„ si punirà con pena di galera, o di carcere,
„ o di relegazione a tempo o perpetua secondo
„ la qualità delle persone, e delle circostanze,
„ purchè non sia egli stato l' autore della rissa„.

Veduto l' art. 7, libro 4.°, titolo 17.° dello stesso Codice:

„ Art. 7. Per li delitti che saranno com-
„ messi dalle persone che abbiano compiti li
„ quattordici anni, ma non per anche li die-
„ ciotto, sarà parimenti arbitraria la pena sino
„ alla morte inclusivamente secondo le qualità
„ de' fatti e delle persone „;

Veduto quanto alle spese li art.i 414 del Codice di processura criminale, e 61 del penale Parmensi così espressi:

„ Art. 414 Nella Sentenza di condanna le
„ spese del giudizio sono sempre a carico del-
„ l' accusato „.

„ Art. 61. Tutte le persone condannate „ per lo stesso crimine o delitto sono tenute „ in solido alle spese „.

Ha condannato e condanna li Sperindio Salati, e Luigi Pramori a venti anni di lavori forzati, e Antonio Salati a tre anni di prigionia, e tutti solidalmente nelle spese.

5 febbrajo 1836.

Cav. CADERINI Presidente.

Cav. PAZZONI
Cav. GODI
BORSANI
Cav. SALATI
CROTTI
Cav. BERTOLINI
} Consiglieri.

NOTE

(1) L'annunzio della Sentenza proferita dal Tribunale di Reggio li 22 dicembre 1835 contro Giuseppe Ferraroni detto ***Brighi***, uno fra i complici delli Salati e Pramori, si ebbe, a posta corrente, dall'egregio signor Avvocato in quella città Jacopo Bongiovanni, che nomino per segno di omaggio.

Egli s'impegnò con calore in questo affare, così pregato dal signor Bernardino Zuccheri, di cui farò parola più oltre. Non solamente spedì copia autentica della Sentenza or or nominata, ma unì a lei tali notizie di Diritto *patrio* e *comune*, che convien ritenere come giustissime e magistrali, dacchè la Decisione del Supremo Tribunale intorno al merito fa base principale su quelle.

(2) Il ragionamento del Tribunale è questo.... „ Il Ministero pubblico richiese la lettura dei connotati dell'accusato Pramori e del già detenuto Garimberti, scritti in testa de' rispettivi loro costituti. Siccome ne' dibattimenti il pubblico Ministero fa figura di avversario degli accusati, ha da supporsi, nel caso, che la richiesta tendesse a recar pregiudizio al Pramori. Fece benissimo l'Avvocato di costui ad opporsi. Il Tribunale non ammise la domanda del Ministero pubblico; e quindi ottenne vittoria l'Avvocato opponente e l'accusato. Ma come può tollerarsi, che si tenti di convertire in motivo di revisione, e così in aggravio una Sentenza pronunciata di conformità alle proprie istanze, e favorevole al proprio interesse? „

(3) L'art. 386 proibisce di leggere all'Udienza le antecedenti deposizioni de' testimoni, che fossero attualmente o *morti* o *lontani*. Ciò nulla ha di comune colla lettura delle antecedenti deposizioni de' testimoni *vivi* e *presenti*. Lettura delle deposizioni scritte.

L'art. 377 vuole che il testimonio deponga *vocalmente* all'Udienza su i fatti relativi all'accusa. E ciò pure nulla ha di comune colle dichiarazioni fatte dallo stesso testimonio nel precedente processo scritto. Di queste dichiarazioni si dà copia e *gratuita* agli accusati (art. 348); tanto poca è la cura della legge di tenerle occulte agli occhi ed all'udito di qualsivoglia persona, compresi i Giudici, i quali non prestano presso noi, come facevano gli antichi Giudici veneti, il giuramento *di non aver sentito a parlare della causa prima di recarsi all'udienza*, ed in ogni caso possono leggere, *nella camera di Consiglio* e prima di dar voto, tutto il processo scritto, e così anche le deposizioni testimoniali.

La quistione proposta dai Difensori al Tribunale criminale riguardava la disposizione dell'art. 378.

Egli è impossibile che si rilevino i *cangiamenti*, e *addizioni* fatte da un testimonio alle precedenti sue deposizioni senza instituire il confronto tra le deposizioni *scritte* e le deposizioni *orali*. ,, Signori Giudici, avete ,, ascoltato addesso in qual guisa depone Brugnoli; abbiate la sofferenza di ascoltare altresì in qual guisa ,, costui deponeva avanti le Autorità estensi e avanti ,, le Autorità parmensi sullo stesso subbietto; indi compiacetevi di far registrare dal Cancelliere i cangiamenti e le addizioni risultanti dal confronto ,,.

La cosa è tanto evidente per sè, che non avvi bisogno d'invocare, siccome fecero i Difensori degli accusati, l'autorità del Legraverend tom. 3, not. 4, p. 190; e della Corte di Cassazione presso Sirey (19, 1, 391) sebbene rispettabilissime.

Ma, disse il Tribunale di Piacenza, gli accusati e i loro Difensori hanno in loro potere la copia delle deposizioni scritte del Brugnoli .... E che perciò? Pare che la conseguenza di questa premessa esser dovrebbe; ,, dunque leggano eglino e non affannino il Cancelliere ,,. Bene: il Tribunale o il Presidente pongano i Difensori sulla buona strada coll'avvertirli.

Intanto, prosegue il Tribunale, si fa istanza per la lettura di tutte le deposizioni scritte del Brugnoli, e i cangiamenti e le addizioni possono non riguardare se non un brano di quelle deposizioni .... Ebbene invi-

tate i Difensori a manifestare dapprima in quali brani delle deposizioni scritte pretendono trovarsi le addizioni o i cangiamenti; e que' brani si leggano.

La registratura de' cangiamenti e delle addizioni forma parte della *difesa* degli accusati. Più i Giudici si prestano a favorire, e facilitare quella difesa, più danno saggio, di essere penetrati dall'importanza de' doveri e delle attribuzioni del sacro loro ministero.

Quando la legge espressamente non si oppone usate di tutta la facilitazione possibile. Forse il misero accusato troverà salvamento, ove meno il credete. Brugnoli, stretto dalle sue contraddizioni, poteva determinarsi a svelare tali cose da far porre fuori dell'accusa i Salati, ed il Pramori, o l'uno l'altro. Questa sola possibilità doveva insinuare ai Giudici di tollerare con pazienza (se pur pazienza e non debito d'uffizio ha da denominarsi) la mezz'ora di trattenimento di più all'Udienza per sentire la lettura.

Ho il coraggio di asseverare con franchezza, che, Presidente delle Sezione criminale, uso facendo del mio arbitrio avrei ordinata ai Difensori la lettura delle deposizioni Brugnoli, e avrei fatti registrare a mano a mano i cangiamenti e le addizioni senza tante sottigliezze.

Si ascolti il nostro Supremo Tribunale nella Causa di Mazzera Giacomo ed altri:

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 312, 321 Codice penale, 23, 67, 378, 387, 395, 437, 432 e 449 processura criminale;

Quanto ai cinque motivi di Ricorso proposti dai condannati, e così:

1.° Sul primo risguardante la violazione degli art. 125 e 377 del Codice di processura criminale per avere il Presidente della Sezione ordinata la lettura di parte delle deposizioni fatte dai testimoni Giovanni e Luigi padre e figlio Grossi, e Maria Zanardi,

Considerando che tale lettura non venne ordinata, siccome attesta il processo delle rispettive sessioni, che terminata la deposizione orale dei detti testimonj, e prima di essere rimandati, e così all'oggetto di contestar loro quanto avevano anteriormente negli scritti esami deposto,

Che quando il Presidente non meno che l'accusato ordina o domanda lettura di una deposizione scritta per contrapporla all'orale, esercita sì l'uno che l'altro una facoltà, un diritto accordati dall'art. 378 di processura criminale, nè vengono con ciò violati gli articoli superiormente invocati i quali non hanno che fare col caso in quistione ecc. ecc.

2 ottobre 1832.

Cav. CADERINI Presidente
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SALATI
BORSANI
CRESCINI
Consiglieri

Arbitrio del Presidente.

(4) Diverso è il caso in cui chi provoca l'arbitrio del Presidente è il Ministero pubblico, ed il caso, in cui chi provoca l'arbitrio, è l'accusato o il suo Difensore per lui.

Nel caso primo, se il Presidente aderisce può sembrare che ciò faccia per compiacenza verso un collega; se nega nasce contestazione tra Magistrato e Magistrato.

La provvidissima legge ha voluto evitare l'uno e l'altro di questi sconci col sottoporre di sbalzo al Tribunale intiero la domanda del Ministero pubblico; al Tribunale, che in tutte le possibili specie ha il potere di secondare o no le conchiusioni di quel Magistrato.

Non è così, quando l'accusato o il Difensore provoca l'arbitrio del Presidente. Allora la risposta di questo pel sì o pel no è disposizione del Superiore creato tale dalla Legge.

Se però vi abbia contestazione, appartiene all'intiero Tribunale, compreso il Presidente, a deciderla. *Cassation* 27 *juillet* 1820 (Sirey 21, 1, 3).

(5) Lo Studente, ora Avvocato Signor Bernardino Zuccheri, che prese parte a favore dei Salati fittabili di una sua zia fece molte ingegnose osservazioni per dimostrare che la trasmissione della Legge penale avrebbe dovuto farsi precisamente secondo la letterale disposi-

zione dell' art. 12 del Trattato, e così non già dal Procuratore fiscale, ma bensì dal Tribunale criminale Estense, il quale è il solo legale conoscitore ed interprete della vera Legge applicabile.

Egli giunse fino a sostenere, che se dal dibattimento risultassero circostanze o più o meno aggravanti delle contemplate nel Testo, o ne' Testi spediti dal Tribunale Estense, si avrebbe a suspendere la pronuncia della Sentenza insino a che la Legge da applicarsi venisse spedita.

Non mancarono i Difensori parmensi di far punto essi pure sulla non legale trasmissione.

Quanto a me, io dico e sostengo che l' art. 12 del Trattato 20 maggio 1817 avrebbe a correggersi, stantechè l' esecuzione sua reca seco molti e gravi inconvenienti, siccome ognuno ben vede, e lo conferma l' accaduto ai Salati ed al Pramori. Trattato 20 maggio 1817, art. 12.

Si tratta di un fatto solo *(l' omicidio del Manfredi)* commesso dall' unione di molti individui *(i Salati, Pramori, Ferraroni)*, nel luogo medesimo *(il territorio Estense)*, contro persona suddita in esso luogo *(il ridetto Manfredi Estense)*, e punibile a forma delle Leggi violate *(le Estensi)*.

Quale ragione plausibile può esservi per dividere in due parti un giudizio, che tutte le circostanze reclamano all' *unità?*

La Società offesa è *una; una* è la Legge da applicarsi.

Se la Società, cui appartiene qualcuno de' complici vuole proteggerlo anche ne' suoi misfatti (turpe principio!) il faccia col non consegnarlo all' estero, e col non permettere che dall' estero venga arrestato finchè dimora negli Stati di essa Società non offesa.

Ma quando questa consente alla giusta punizione di lui, investendosi per tal modo della rappresentanza della Società offesa, lo consegni, e lo abbandoni al giudizio di questa, onde si serbi l' eguaglianza perfetta nella punizione de' complici; e non nasca l' assurdo, verificatosi pur troppo, che fra i rei della stessissima delinquenza uno sia condannato alla galera temporaria, l' altro ai ferri in vita, od alla morte; uno per quindici, l' altro per venti anni ecc. ecc.

(6) I Difensori parmensi (e così avranno fatto i Difensori piacentini) non mancarono di sviluppare con molto sapere le teorie di diritto, delle quali ha fatto uso il Tribunale Supremo.

(7) Fa colpo alquanto, che mentre il Ferraroni venne punito dal Tribunale di Reggio con anni *quindici* di galera, il Salati ed il Pramori siano stati puniti dal nostro Tribunale Supremo con anni *venti* di lavori forzati, sebbene si ponga per massima, che una pena è equivalente all' altra.

Io non saprei immaginare altra ragione della diversità tranne quella di aver avuta il Ferraroni una *spinta grave* alla delinquenza dalla gelosia e dall'avvilimento sofferto da parte dell'ucciso Manfredi, siccome risultò dagli atti del processo; quando per l'opposto il Salati ed il Pramori, non avendo alcun precedente rancore col Manfredi stesso, si vede avvenuta la loro iniquità da principii del tutto volontarii, e, come suol dirsi, da nuda compiacenza di unirsi ad un amico per far del male.

CENNI

CAUSA CIVILE

L'unione de' Sindachi dell'Amministrazione
del Patrimonio Serventi
contro i Debitori verso la stessa Amministrazione
pretendenti compensazione
come cessionarj de' creditori

Già ne' due volumi 5.° e 6.° della qui presente raccolta (1825-1826 parte prima e parte seconda) esposi i fatti relativi a questa, che denominai in allora *celeberrima* e *strepitosa* Causa, e non mancai altresì di porre sott'occhio le osservazioni sia di fatto sia di diritto, che conducevano a giustificare la Sentenza profferita nel 14 febbraio 1824 dalla Commissione speciale, da me presieduta, e le conchiusioni del Procuratore Generale di S. M. prese all'udienza de' 18 marzo 1826 amendue contrarie alle istanze de' così chiamati *Compensisti*.

Nel dì 19 gennaio 1828 il Supremo Tribunale composto per rescritto di S. M. dai Signori

Comm. FAINARDI PRESIDENTE.

Cav. CATUCCI	CONSIGLIERI.
FEDERICI	
Cav. CIPELLI	
Cav. CADERINI	
BRICOLI	
RAPPACIOLI	

dichiarò in massima, che nè nel giorno 27 ottobre 1813, nè in tutto il tempo successivo, in cui passarono dai creditori del banco ai debitori verso questo i vaglia de' crediti ecc. il Dottore Serventi era *legalmente fallito*, e neppure in istato *di concorso*, e *di distribuzioni legali* o *convenzionali*, e perciò non aver potuto nè il fallimento, nè alcuno di tali stati di concorso e distribuzione impedire, che le cessioni dei detti vaglia di crediti fatte a' debitori verso il banco medesimo fossero titoli sufficienti ad operare a favore dei cessionari la compensazione per l'intero valor *nominale* di essi vaglia.

E' questa la decisione che avrebbe ad inserirsi qui a compimento del decennio.

Ma si tratta di punti più di fatto, che di diritto; d'altronde non sarebbe fuor di proposito anzi sarebbe pressochè necessario di premettere la Sentenza della Commessione, la quale è diffusissima, non che le conclusioni del Procuratore Generale; coi quali tre pezzi verrebbe a formarsi un grosso volume per cosa da sè non molto istruttiva pe' Giureconsulti, e che il lungo tempo ha quasi sottratta alla curiosità.

Mi basta solo di avvertire la studiosa Gioventù, che non sarà per avventura senza profitto scientifico, se vorranno darsi la pena di tutto leggere e meditare alquanto il così detto „ Primo colpo d'occhio dato dalla Commissione „ inserito nel volume 5.° (dal novembre 1825 all'ottobre 1826 parte 1.ª) pag. 435 e segg., sino e compresa la pag. 475 non che il proseguimento di esso *colpo d'occhio* dalla pag. 1. alla 17 del volume 6.°, ossia parte 2. del 1825-1826.

CAUSA CIVILE

La Giuseppa Bassi Prati e Michele Belotti contro Ferdinando Oldrini

(La serie delle *Decisioni* già promessa altre volte si riferirà più oltre).

ADDIZIONI

TESTAMENTI per atto Notarile - Nullità.

Non pochi testamenti per atto notarile vengono impugnati giudizialmente come mancanti delle Legali formalità; ed a quest'ora ne è già stato dichiarato nullo qualcuno.

Io colloco questi avvenimenti poco meno che fra le pubbliche calamità in vista delle numerose, contingibili stragi ne' diritti, ne' beni e perfino nella tranquillità della popolazione di questi Ducati.

1.° Ciascun Notaro suole attenersi costantemente ad un formolario o ideato da sè, o estratto da altri atti de' suoi colleghi.

Se il formolario è erroneo o imperfetto in qualche parte sostanziale, *strage* di tutti i testamenti distesi con quel modello.

2.° Il Notaro è responsabile dei falli che commette per imperizia nella sua professione

(Touillier *liv.* 3. *tit.* 2. §. 2. *n.* 389, *et notes,* che parla in ispecie in fatto di testamenti).

Strage dunque nelle fortune, e, quello che più importa, nella riputazione de' Notari, i cui atti di testamento vengano, per imperfezione nelle forme, annullati.

Chieggo scusa al rispettabilissimo ordine dei signori Notari, che non abbisogna, no certo, della mia direzione. Ma tale è l'insanabile mia pecca (e il fatto l'ha dimostrato), che non so resistere alla seduzione di fare ogni tentativo per rendermi di qualche utilità a' miei buoni Concittadini.

Si deponga (io grido nel caso) ogni riguardo e si serva al pubblico bene. Formisi un solo Formolario sulle tracce delle vigenti Leggi, e si evitino con questo semplicissimo mezzo tutti i rammarichi e tutte le minacciate rovine.

I.

Testamemto pubblico

La Legge è chiarissima nelle sue disposizioni contenute negli art. 728, 729, 730 e 731 del Codice civile.

Alcuni Notari hanno ciecamente creduto, che i sovr'accennati quattro articoli siano la ripetizione degli art. 971, 972, 973 e 974 del Codice civile francese, salvo che questi permettono di far ricevere il testamento da due Notari alla presenza di due testimonii, e quelli ordinano per modo assoluto, che il testamento pubblico si riceva da un solo Notaro alla presenza di quattro testimonii.

Ma in effetto vi sono alcune altre diversità sostanziali tra le due Legislazioni; ed è appunto dal non avere osservate quelle diversità che sono nati e nascono i gravi errori.

1.° La Legge Parmense ha sustituito al ridicolo *dicté* dell' art 962 Francese il *dichiarato*, prendendo esempio intorno a ciò dal Codice Belgico.

2.° Il *dicté par le testateur*, *et écrit par le notaire tel qu' il est dicté* formano tale rapporto necessario, da riescire inutile l'esprimere, che il Notaro ha scritto il testamento alla presenza del testatore dettante; non è più così quando si usi delle parole „ il testatore ha di„ chiarato a me notaro, ed io l' ho scritto „.

3.° Nel Codice Francese non si richiede che tutte le operazioni relative al testamento si facciano *di seguito e senza divertire ad altri atti;* almeno di ciò non è prescritta menzione alcuna. Per l' opposto la detta menzione è voluta dal Codice nostro ad imitazione del Codice del Belgio.

4.° Per la Francia basta che il testatore ed i testimonii sottoscrivano il testamento nel fine della scrittura. Per noi è necessario, che il testamento sia sottoscritto *a piè dello scritto d' ogni pagina* dal testatore, dai testimonii e dal Notaro.

Formolario.

(Introduzione generale e di costume

Avanti di me sottoscritto Notaro, ed alla presenza dei quattro testimoni pure sottoscritti

Personalmente costituito il Signor N. N.... *che si trova in letto* (o no) *ecc.*

Indi esecuzione letterale degli articoli 729, 730, 731,

Il ridetto Signor N. ha dichiarato in presenza di me Notaro e de' quattro testimoni, che la sua volontà è (e qui tutte le dichiarazioni).

Questa dichiarazione è stata da me Notaro scritta tal quale alla presenza del Signor N. testatore, e de' quattro testimoni.

Io Notaro ho poi letta tale dichiarazione al testatore (che ha detto di persistervi) alla presenza de' quattro testimoni.

Tutte queste cose, compresa anche la sottoscrizione, di cui abbasso, sono state fatte di seguito senza deviare ad altri atti.

La dichiarazione come sopra, e così il presente testamento è stato sottoscritto a piè di ogni pagina da N. testatore (quando però non abbia espresso di non sapere, o di non potere art. 730); *dai quattro testimoni* (salvi i casi preveduti dagli art. 731 e 740); *e da me Notaro.*

Potrebbesi per avventura ridurre a meno parole il formolario col dire:

N. ha dichiarato a me Notaro, che la sua volontà è ecc.

Io Notaro ho scritta essa dichiarazione alla presenza di N. testatore; come pure l'ho letta a lui (che ha detto di persistervi).

Tutto quanto sopra, (e potrebbe anche aggiungersi a chiarezza maggiore) *e così la dichiarazione e la scrittura, alla continua presenza de' quattro testimoni come sopra nominati; e sempre di seguito e senza deviare ad altri atti.*

Di più la dichiarazione come sopra, e così il testamento è stato sottoscritto a piè di ogni pagina ecc. ecc. (come prima).

Osservazioni.

Molti e molti sforzi sonosi fatti tanto in Francia, quanto qui per sostenere i testamenti pubblici attaccati in giudizio per pretese mancanze o imperfezioni di forme.

Se nella soggetta materia si avesse unicamente a seguire il buon senso, basterebbe, che alla lettura della dichiarazione testamentaria il testatore rispondesse al Notaro in presenza dei testimoni, che „ quella è veramente la sua volontà, e che in essa persiste „ clausula questa che la Legge non prescrive; ma che si trova apposta in quasi tutti i testamenti. Se lo scritto del Notaro contiene in tutte le sue parti la volontà del testatore, che importa s' esso Notaro l' ha compilata o no alla presenza del testatore e de' testimoni, e se nel frattempo si è passato a qualche altro atto straniero a quella operazione.

Ma contro questo sistema, e qualunque altro troppo *libertino* è insorto, pochi mesi fa, il Tribunale d' appello residente in Piacenza col giudicato, che trascrivo riputandolo un insigne monumento dottrinale.

SENTENZA.

Considerando, che per essere il testamento quella disposizione dell' uomo, che fa cessare quella della legge di successione, che opererebbe pienamente da per se stessa *ab intestato*, e che facendo proseguire altresì nell' uomo fino oltre ai confini della vita l' esercizio di que' diritti che sarebbero già in lui estinti coll' estinguersi di questo, trasporta in un sol punto ad

altrui la morale e fisica universalità di sostanze e di diritti, fu perciò riguardato da tutte le legislazioni quell'atto di sì eminente importanza, e del più pretto Gius-civile, che fu sempre munito delle forme le più severe di legge, e queste pur sostenute e difese dalle Giurisprudenze le più rigide ed irremissibili;

Che tanta necessità fu riconosciuta dapprima dalla L. *Hac consultissima* C. *de his qui testant. facere poss.* all'intendimento soprattutto di garantir tale atto dalle circonvenzioni e dalla frode altrui, allorchè il disponente trovasi isolato a confidare la propria volontà a chi deve renderla autentica, e rimane spogliato in seguito, colla cessazione dell'esistenza, della possibilità di più impugnare l'atto stesso, meno sincero a' suoi voleri, ed il fatto di lui, che lo ridusse a rogito;

Che però i moltiplici requisiti indotti dalla romana legge tutti diretti a conseguire questa cautela vennero modificati in pochi dalla successiva legislazione francese, e trovansi finalmente poi ristretti a soli cinque dell'odierno Codice, ad ognuno de' quali però attribuì tale necessità di osservanza da non esimerne alcuno dalla pena di nullità;

Che a differenza adunque e delle Leggi romane, e del Codice francese l'art. 729 parmense prescrisse, che il Notajo responsabile dell'atto, debba tra le altre formalità non solo scrivere l'intenzione del testatore a lui precedentemente dichiarata in presenza del testatore stesso, e dei testimonii, ma che altresì di una tale circostanza debba farne una menzione specialmente *espressa*;

Che non bastò in fatti al medesimo, che sia dichiarata la volontà del testatore in presenza

dei testimonii, nè che in fine fosse data lettura di questa volontà al testatore in presenza de' testimonii, quantunque in se medesimi questi due atti possano conseguire l'effetto di farne constare la verità, ma volle pur anche che quello della scrittura fosse altresì una formalità essa pure integra e completa nella precisa sua forma medesima.

Considerando pertanto, che nel testamento in quistione, il Notajo asserisce „ Che Antonio „ Armanini ha dichiarata la di lui ultima vo„ lontà con questo pubblico testamento a lui „ Notajo, che *l'ha scritta, tal quale è stata* „ *da esso Armanini dichiarata*, *e tutto ciò* alla „ continua presenza de' testimonii (senza indi„ carvi il testatore);

Che per ultimo il testamento così dichiarato è stato letto dal Notajo al testatore . . . tutto ciò alla continua presenza de' testimonii ecc.;

Che da tutta questa dizione risulta frattanto bensì la continua presenza de' testimonii a tutto l'operato del Notajo, ma non però altrettanto a tutto l'operato del testatore, non essendo tolto da tutta questa descrizione il caso di un momentaneo, o non avvertito allontanamento o mancanza del testatore nell'intervallo della scrittura e sua ricomparsa alla lettura, potendo con ciò sussistere benissimo, che la dichiarazione sia bensì scritta tal quale fu realmente espressa dal testante, e veritiera e senza deviazione del Notajo stesso ad altro atto, come ivi pure si asserisce, ma senza la certezza della presenza del testante a quella parte di fatto, la quale sola possibilità di caso lascia esposta una parte importantissima di quell'operato, e spogliata della necessaria garanzia;

Che per altro o si consulti tutto il sistema della Giurisprudenza romana, ove quantunque il testamento dovesse essere guarentito da dodici requisiti, pure la sola men che minima inosservanza di uno d'essi, traeva seco la nullità del tutto, nè il numero dei rimanenti ritenevasi bastante ad emendare od a supplire all'inefficacia di quello: o si consideri tutto il sistema della Giurisprudenza francese (che però commenta un testo ben diverso) e questo pure presenta una severità ed insistenza costante nel rigor della parola, e solo mostrò qualche condiscendenza per le sole quistioni della lettura, ove per altro le ordinanze antiche pe' casi anteriori al Codice, od i costumi di provincia non esigevano tale forma sotto pena di nullità;

Che diffatti in quel Codice all'art. 973. si esigeva la *dettatura* e non la *dichiarazione* che vi sostituì il parmense. La necessità quindi che la parola dovesse sempre passare ad intervallo dalla bocca del testante alla mano del Notajo diveniva per così dire prova implicita ella stessa della presenza del dettante, valendo la sola parola a contenere sì l'una che l'altra dimostrazione: ma così non è della *dichiarazione* di un discorso astratto che si fa al Redattore dell'atto, che non porta più con se stesso la prova di tal presenza, se non mediante il concorso di una menzione espressa, ond'è che quella Giurisprudenza non può quest' oggi offrire un caso non men che identico, nè pur anche analogo; per cui può dirsi che questo non ha subìto ancora veruna Giurisprudenza;

Che il principio di interpretare gli atti nel senso più ragionevole dell'intenzione delle parti (tutto però conservato agli atti particolarmente

tra vivi) nol sarebbe pel caso in disputa: che per sostenere lo spirito della disposizione stessa, che è il subbietto del testamento, e non per quello della forma che è un rigor della legge; ben equo essendo il non dare un valore disfavorevole ad un subbietto di mero dubbio, o di ancipite aspetto o di semplici superficiali appigli, al che tutt'al più sembra, fra le altre principalmente, alludere la decisione di Cassazione 23 maggio 1814;

Che dunque nel testamento impugnato sarebbe necessario per l'opposto di mendicar sussidii puramente congetturali e presuntivi in mezzo alla maniera inesatta o diversa in cui vengono descritte quelle operazioni, ora con presenza espressa, ora con tacinta di persona essenziale a ciascuna di esse, per validare un atto, che per insufficienza, o forse poca precisione di denotazione, offre in se medesimo una lacuna così evidente;

Che per conseguenza in questo complesso di oscurità quando dovesse riconoscersi presente il testatore anche alla scrittura, nol potrebbe dirsi, che per un raziocinio di mera probabilità, il quale per altro non potrebbe giammai escludere la sussistenza altresì del caso opposto, cioè della presenza, e quindi il caso stesso letterale del testamento. E perciò è da inferirsi, che se dovesse aver luogo una tale congettura e presunzione per supplirvi, egli è evidente, che mancherebbe nell'atto medesimo quella prova, che la legge appunto vuole tassativamente *espressa*, e non implicita o vaga per determinare circostanze di tanto rilievo e prezzo;

Ch'egli è ben diverso l'essere espressi degli elementi per dar sussistenza ad un argomento

puramente logico, dall' essere espressa una asserzione concreta che è già provante in se medesima. Il sostituire l' argomento induttivo è anzi interdetto dalla legge, che dichiara appunto di volerlo espresso. Nè è pure contenta di ciò perchè vuole altresì che la menzione non sia compendiosa col termine di *tutto ciò*, ma sibbene dimostrativa della osservanza delle cose singole da essa prescritte;

Che se è ragione in senso delle Giurisprudenze il soccorrere gli atti o chiari per se stessi, o per vigor di equipollenza contro le sole futilità del cavillo, egli è per lo contrario in opposizione allo spirito delle Leggi, e così al §. 2.- *Cum.* vers. *ut nulla fraus.* della citata L. *hac consultissima*, il prestare interpretazione e sostegno alla minore esattezza degli atti, ove potrebbe invece consistere la frode nella sola insidia della parola, od attribuirsi alla medesima una estensione maggiore della sua indicazione ecc.

Deliberata a tre voti.

23 giugno 1836.

SCHIZZATI Presidente

CURTARELLI
QUAGLIA
LANATI
FOCHI } Consiglieri.

II.°

Testamento segreto

L'art. 976 del Codice Civile Francese fa l'enumerazione delle formalità necessarie a costituire il testamento segreto; e queste riguardano

1.° la carta, che contiene le disposizioni del testatore:

2.° la carta esteriore, che involge e racchiude quelle disposizioni.

Il Formolario seguìto dai Notari sotto la legislazione francese non può seguirsi, alla lettera, in oggi dopo la pubblicazione del nostro Codice civile, il quale nell'art. 732 (ad una accidentale mancanza di cui ha supplito il Decreto 5 del 6. giugno 1820) aggiunge qualche altra formalità alle prescritte dal 976 francese.

Deve la carta contenente la disposizione testamentaria essere sempre sottoscritta dal testatore sia poi scritta per intiero da lui o da terza persona. Ma l'art. 732 vuole, che se scritta da un terzo venga sottoscritta dal testatore *in ciascuna faccia dei fogli* (1).

Quindi altra novità per noi, che il testatore nel consegnare la carta al Notaro in presenza de' testimonii, oltre il dichiarare, che la carta interna è scritta da un terzo, deve pur aggiungere, ch'esso testatore *l'ha sottoscritta in ciascuna faccia de' fogli.*

Nel succitato art. 732 nostro si sviluppa più distesamente ciò, che dal Notaro deve dichia-

---

(1) Primo cangiamento che, non osservato, portò seco l'annullazione del testamento di D. Donnino Pellegri (Raccolta 1829, p. 316).

rarsi nell' atto di soprascritta e d' invoglio e val a dire esso Notajo „ farà pure menzione „ che la carta fu presentata chiusa e sigillata, „ ovvero che fu chiusa e sigillata nell' atto della „ presentazione, indicando anche *quali e quante sieno le impronte degli apposti sigilli.* „

Il Cod. francese ordina che l'atto contenente il testamento sia *clos et scellé.*

Maleville e Grenier hanno sostenuto, che queste parole non importano necessità di una *impronta* nel suggello. Toullier, Mallian e Delvincourt propendono a richiedere siffatta impronta.

Nel Regno di Napoli il nuovo Codice civile (Art. 902) tradusse letteralmente l' art. 976 francese.

Si rinnovò colà la quistione sulla necessità o no dell'impronta ne' suggelli che chiudono la carta testamentaria.

La I. Camera della Gran Corte civile nel 27 febbrajo 1826 decise per la negativa; e l' opinione sua viene molto lungamente e dottamente difesa dal signor Procuratore Generale di S. M. Michele Agresti nelle *Decisioni delle Gran Corti civili in materia di diritto* da lui compilate, illustrate e pubblicate (Vol. 1 pag. 330 e segg.).

Presso noi pare accertato, che il testamento mistico abbia a chiudersi con suggelli *ad impronta* (1).

---

(1) Par titolo di sola erudizione faccio sapere, che il Supremo Tribunale di Revisione nel 14 novembre 1836 nella Causa di Giuseppe Zappa ha deciso che l'art. 256 del Codice penale è applicabile unicamente al caso, in cui la lettera delittuosamente aperta sia stata suggellata coll'impronta di una pubblica Autorità, mentre all'altro caso dell'aprimento di lettera sigillata con impronta di privato (o senza impronta) debbe applicarsi il susseguente art. 287.

Che dire se la chiusura sia fatta bensì in modo ben sicuro, ma senza sigilli, oppure con sigilli senza impronta?

Senza sigilli? opinerei, che fossevi nullità, non ostante la definizione del Dizionario „ *Si-* „ *gillare* e *suggellare* chiudere lettere o pacchi „ di carta con cera di spagna o con ostie (Dan- „ te). „ Il nostro articolo vuole la carta non solamente *chiusa,* la qual cosa ha relazione alla sicurezza del non aprimento; ma la vuole anche *sigillata* e così con una cautela maggiore della nuda chiusura. Questo poi si conferma vieppiù, anzi si prova senza replica, colle seguenti espressioni „ indicando anche quali e „ quante sieno le impronte degli appositi sigilli. „

Senza impronta? . . . . . opinerei, che non fossevi nullità. Nelle campagne massimamente possono trovarsi suggelli bensì, ma non *improntati,* vale a dire non ancora coniati con lettere, parole, emblemi e cose somiglianti. Perchè mai in questa mancanza di mezzi si proibirebbe indistintamente di fare testamenti segreti? Oltre di che il suggello porta con sè l'impronta nel suo contorno; e quando il Notaro esprima, che la carta testamentaria è sigillata con tanti sigilli aventi l'impronta di un cerchio, ossia contorno, penso che il voto della Legge sia adempito.

Quando il testatore non sa scrivere, nè sottoscrivere; oppure allor quando fece scrivere le proprie disposizioni non ha potuto porre la sua firma, l'art. 977 francese fa assistere all'atto di soprascritta un settimo testimonio; formalità questa, cui ha derogato l'art. 738 nostro, il quale si contenta della sola menzione del fatto. Ma poi l'art. 736 prescrive la presenza di

altri due testimonj allorchè il testamento si faccia da chi è interamente privo dell' udito, e non sa leggere.

Formolario.

Egli è quasi impossibile, e sarebbe sicuramente troppo nojoso l'esporre le formole ad una ad una, che devono seguirsi ne' tanti casi diversi verificabili pe' testamenti segreti. Tanto vale, che il Notaro seco porti un Formolario allora quando viene chiamato all' atto di soprascritta di un testamento mistico, ossia segreto, quanto se porti seco il Codice civile, o la trascrizione degli articoli relativi. Anzi cogli articoli sotto gli occhi egli diviene più sicuro di non errare.

Disposizione generale delle leggi nostre intorno al testamento pubblico e segreto.

L'art. 739 così si esprime „ I testamenti pub-
„ blici o segreti, oltre le solennità loro proprie,
„ dovranno essere rivestiti di tutte le altre pre-
„ scritte dalla legge notarile per gli atti pub-
„ blici, tranne quelle, che fossero in opposi-
„ zione colle ordinate negli articoli precedenti „.

È troppo noto che alla legge francese del 25 ventoso anno XI intorno ai Notaj ed agli atti notarili venne, in questi Stati, sostituito il Decreto Sovrano dell' 8 gennajo 1821. Questo nell' art. 12, ad imitazione della legge francese, ordina fra le altre cose, che nell' atto notarile sia indicato il *giorno, mese* ed *anno* in cui esso è rogato, e ciò sotto pena di nullità.

Il Tribunale Supremo di Revisione ebbe nel 1832 ad occuparsi dell' applicazione di quell' art. in una causa, che merita di essere conosciuta.

FATTO.

Bartolommeo Descalzi di Piacenza consegnò al Notaro Guastoni la schedula del suo testamento segreto, e ciò coll'esatta osservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 732 del Cod. civile.

Ma il Notaro nell'apporre la data all'atto di consegnazione ommise d'indicare la data dell'anno, limitandosi a scrivere colle seguenti espressioni „ *Piacenza oggi giorno otto febbrajo alle* „ *ore sette pomeridiane.* „

Gli eredi *ab intestato* del Descalzi morto nel 1829 impugnarono l'atto di consegnazione come mancante di un requisito essenziale voluto dalla Legge notarile.

Recata la causa davanti i Giudici dell'appello allora residente in Parma, già stavasi preparando la Sentenza favorevole agli eredi testamentarj preceduta dal rispettabilissimo voto conforme del Ministero pubblico, che in quel tempo era l'insigne Magistrato ora Presidente del Supremo Tribunale di Revisione.

Un incidente promosso nel febbrajo 1831 ritardò la Sentenza sul merito, che poscia si proferì nel 16 febbrajo 1832 dal Tribunale di appello trasferito a Piacenza, e fu favorevole agli eredi testamentarj.

Molte circostanze di fatto avevano determinato il Ministero pubblico ed i Giudici a respingere l'eccezione di nullità opposta dagli eredi legittimi del Descalzi.

1.° Il Repertorio notarile segnava in tutta regola l'atto di consegnazione sotto il giorno 9 febbrajo 1829.

2.° La schedula testamentaria sottoscritta dal Testatore portava di sua mano queste parole

„ Io Bartolomeo Descalzi, questo giorno 9 feb-
„ brajo 1829. „

3.' Quella schedula conteneva il legato di oliera d'argento „ *comprata* (così dice la sche-
„ dola sottoscritta dal testatore) *dall' ora fu*
„ *argentiere Vincenzo Ramelli.* „

Si osservava, che il Ramelli erasi annegato in Po nel giugno 1828; ed il testatore Descalzi morì sui primi di marzo 1829. Vedevasi da ciò, che tra la morte del Ramelli accennata nella schedola, e la morte di esso testatore non eravi stato altro *febbrajo* eccetto quello del 1829. D'onde la conseguenza, che la data dell'atto di soprascritta era evidentemente del „ 9 feb-
„ brajo 1829 „ nè poteva essere un'altra.

Questi rifflessi non furono accolti dal Supremo Tribunale, sebbene fiancheggiati da molti e molti ragionamenti, e da molte e molte Decisioni; tutte cose da me compilate e pubblicate colle stampe per difendere l'opinione de' venerabili miei Colleghi e mia.

Motivi e Decisione.

Considerando che per disposizione dell'articolo 732 del Codice civile il *Notajo deve scrivere* sulla carta che contiene il testamento segreto, o su quella che le servisse d'invoglio l'atto della fatta consegnazione;

Che giusta l'art. 739 del detto Codice il testamento secreto, oltre la solennità sua propria, deve essere rivestito di *tutte le altre prescritte dalla Legge notarile per gli atti pubblici;*

Che in virtù dell'art. 752 del Codice medesimo la formalità a cui è soggetto il *testamento segreto in forza delle disposizioni degli ar-*

ticoli precedenti debbono essere osservate *sotto pena di nullità;*

Che a termine dell'art. 12 del Decreto Sovrano del giorno 8 Gennajo 1821 riguardante agli Atti notarili in tutti gli Atti di Notajo debbono essere, sotto pena di nullità, indicati *il giorno, il mese e l'anno* in cui sono stati rogati;

Che dal complesso di queste disposizioni assieme combinate risulta, che nell'atto di consegnazione del testamento secreto essere debbono scritte per mano del Notajo il giorno, il mese e l'anno in cui l'atto medesimo è ricevuto, e che per le mancanze di tale scrittura il testamento mistico è nullo;

Che perciò l'errore nell'indicazione del giorno, del mese, o dell'anno non potrebbe rettificarsi e la mancanza di alcuna delle dette indicazioni non potrebbe supplirsi se non col mezzo di enunciative inserite nell'atto stesso di consegnazione, e scrittevi di mano del Notajo medesimo;

Che nell'atto di consegnazione del testamento secreto di Bartolomeo Descalzi fatta al Notajo Dottore Ginseppe Guastoni essendo detto essere il medesimo ricevuto *oggi giorno otto febbrajo alle ore sette pomeridiane* senza indicazioni dell'anno, per la mancanza di questa indicazione, l'atto suddetto di consegnazione, e per conseguenza anche il testamento debbono giudicarsi nulli;

Che niuno de' fatti dedotti dalla parte Descalzi come valevoli a supplire alla mancanza suddetta, e tendenti a provare che l'atto di consegnazione fu rogato nel giorno 8 febbrajo dell'anno 1829 ha i requisiti superiormente indicati;

Che diffatti non potrebbe supplirsi alla detta mancanza coll'indicazione della data dell'atto di consegna inserita nel repertorio del Notajo, in cui è scritto che il suddetto atto di consegnazione è stato ricevuto nel giorno 8 febbrajo 1829. 1.° perchè non costa che la scrittura della nota fatta nel repertorio sia di mano del Notajo. 2.° perchè il repertorio in cui trovasi quella data non è un atto identico coll'atto di consegnazione; 3.° perchè se la data aggiunta dal Notajo nell'atto di consegnazione per postilla non approvata dal Testatore e da' testimonii, giusta l'art. 15 del mentovato Decreto, non potrebbe valere a determinare la vera data, molto meno può ritenersi a ciò efficace la data apposta nel repertorio;

Che non si potrebbero giudicare dati sufficienti per supplire alla mancanza suddetta nè la data apposta nell'interno della carta, che contiene le disposizioni del testatore prescindendo dal vizio di cui quella data si pretende infetta, nè il legato contenuto nella medesima a favore del Consigliere Lusardi di una oliera, che il testatore ivi dichiarò di avere comprato dall'argentiere fu Vincenzo Ramelli, di cui si prova essere seguita la morte nel giugno 1828: 1.° perchè quella data e quella dichiarazione non sono di mano del Notajo; 2.° perchè non sono inserite nell'atto di consegnazione;

Che non potrebbe pretendersi essere lo stesso che la data e dichiarazione suddetta trovinsi nell'atto di consegnazione, o nella carta consegnata dal Testatore al Notajo, allegando che ciascuno dei detti due atti forma parte integrante dell'altro. Essi sono due atti distinti, giacchè la carta in cui è contenuto il testamento,

ove sia nullo il rogito di consegnazione, può valere come testamento olografo, se ne abbia i requisiti; ed il rogito di consegnazione, ove la carta consegnata portante le disposizioni del testatore non fosse rivestita delle forme stabilite dalle leggi, o fosse stata sottratta, se non potrebbe dar forza alle dette disposizioni perchè irregolari o ignote, farebbe tuttavia piena prova di tutti i fatti enunciati nel rogito stesso;

Che perciò il giudizio proferito dal Tribunale d'appello nell'impugnata Sentenza, che alla mancanza nell'atto di consegnazione del testamento secreto di Bartolommeo Descalzi dell'indicazione dell'anno, in cui tale atto fu celebrato, si poteva e doveva supplire coll'enunciativa della data inserita nel repertorio, e coll'enunciativa inserita nella schedula della vendita fatta dell'oliera legata al Consigliere Lusardi dal fu Vincenzo Ramelli, e così con enunciative scritte da mano diversa da quella del Notajo, che aveva ricevuto l'atto di consegnazione, ed inserite in atto diverso da questo, non è un giudizio di mero fatto, che sfugga la censura del Tribunale di Revisione, e contiene la manifesta violazione delle Leggi surriferite.

Considerando poi che la Decisione sul merito dipende da motivi per cui è stata chiesta la revisione, e quindi il Tribunale Supremo, ammettendo la domanda della revisione, deve, a termine della Sovrana Risoluzione del 6 settembre 1828, decidere anche sul merito.

Per questi motivi il Tribunale Supremo, sentite le Conclusioni del Procuratore di S. M.

Ammette il ricorso fatto dalla Parte dell'Avvocato Godi per la Revisione della Sentenza proferita dal Tribunale d'appello nel giorno 16 febbrajo

del corrente anno 1832, annulla tale Sentenza, e facendo quello che far doveva il detto Tribunale d'appello, rigetta l'appellazione interposta contro la Sentenza proferita in prima Istanza dal Tribunale Civile e Criminale di Piacenza nel giorno 30 agosto 1830; dichiara ben giudicato da questa Sentenza, ed ordina che la medesima sarà eseguita giusta la sua forma, ed il tenor suo.

Condanna la Parte intimata anche nelle spese del giudizio presente e di quello d'appello, che saranno liquidate dal Consigliere Salati, che viene a ciò specialmente deputato.

16 febbrajo 1832.

FEDERICI f. f. di Presidente.
PAZZONI, SALATI, BORSANI, CRESCINI — Consiglieri.
CURTARELLI Assessore.
ZANGRANDI Giud. di I.ª Istanza.

Avvocati GANDOLFI e GODI.

NOTA

Il complesso delle circostanze rimarcate nella sposizione del fatto e ripetute nella Decisione ponevano in tanta evidenza la data - 9 febbrajo 1829 -, che uno tra i votanti e forse l'estensore della Decisione medesima non ebbe difficoltà di assicurare ch'egli avrebbe, per così dire, *giurato* esser quella la vera data dell'atto di consegnazione.

Gran Dio!!! Quando avverrà, che il cittadino sia sicuro del suo dritto o del suo torto; e l'onesto patrocinatore possa francamente confortarlo ad intraprendere o ad evitare un litigio?

Signori Giudici, volete attenervi al rigore letterale ossia *giudaico* delle parole della legge? Eccovi il modello per la Decisione nella causa Descalzi; modello applicabile a tutti gli altri casi di eguale natura.

„ Considerando, che la legge notarile richie-
„ de negli atti, sotto pena di nullità, la data
„ del giorno, mese ed anno, in cui sono stati
„ celebrati; Che nell'atto Guastoni manca la
„ data dell'anno; Che dunque quell'atto è
„ nullo „.

Ma, se ammettete in massima che al difetto di una parte della data può supplirsi con altre prove, io non v'inviterò, no certo, a consultare gli antichi Giureperiti d'Italia guidati dalla Legislazione romana, i quali permettevano al Notaro di apporre la data sull'autografo se l'aveva ommessa, e di correggerla o compirla se erronea o difettosa, nè respingevano qualsivo-

glia altra prova anche testimoniale, non ostante che la *novel.* 47, *e la L.* 1. *C. de apoch. pub.* richiedessero, che negli atti pubblici si apponesse la data *diei, mensis et consulis*, ma v' inviterò unicamente a regolare i Giudicati vostri da solidi e provetti Legali sulle tracce del buon senso.

Si ordina dalla legge l'apposizione negli atti della data del giorno, mese ed anno per assicurarsi della capacità delle Parti contraenti o disponenti; della capacità de' Funzionarj compilatori degli atti stessi; del perfezionamento o no del contratto o del testamento, che potrebbono essere rimasti nella classe di nudi progetti; della veracità o no delle circostanze ivi enunciate, le quali potrebbero apparire non possibili o non eseguite nel tempo indicato, e cose somiglianti a queste.

La formalità della data non è dunque un nudo capriccio del Legislatore; ma è una provvidenza diretta ad un lodevole scopo di pubblica utilità; e quindi se a questo scopo può giungersi anche senza il *giudaismo* del rigore intorno a qualche difetto occorso nella data, il provetto Giurisconsulto non si fa difficile a piegarsi.

Per non perdere il tempo in vane parole, il primo luminare della Giurisprudenza francese (la quale fin qui va allattando la nostra) e vuol dire la Suprema Corte di cassazione, non che altre Corti, ed Autori, c' insegnano che la data degli atti, siano pubblici o privati, si rettifica, se evidentemente sbagliata, e si supplisce, se mancante in uno degli elementi, del giorno cioè, del mese o dell'anno; e ciò col mezzo di documenti certi, di circostanze non sospette,

del buon senso, e dell'illuminato criterio. Si vegga la gran Collezione del Sirey 17, 1, 44, e 2, 401,; 18, 1, 176,; 21, 1, 341,; 24, 2, 34, 29, 1, 353,; 30, 1, 265,; ecc. Ma soprattutto nel succitato vol. 17. part. 2. pag. 401 e segg. ove si legge una consultazione del celebre sig. Toullier, ed un'altra di sei Avvocati, fra' quali Pardessus e Delvincourt, che conchiudono colle seguenti espressioni. „ Il faut sans doute, „ qu'un testament soit daté, la loi l'exige, „ mais *la loi n'est pas judaique* . . . . Ce que „ veut le Législateur, c'est connaître l'époque „ certaine, où un testament a été fait, pour y „ appliquer les règles sur la capacité du testa- „ teur, et toutes celles qui sortent de l'épo- „ que; mais pourvu que cette époque soit con- „ nue, le reste lui est indifférent . . . S'il y a „ dans la date quelque méprise ou quelque er- „ reur il suffit qu'il soit possible de les rèpa- „ rer *avec du bon sens et du jugement* „.

Sembra, che al Supremo Tribunale autore della Decisione nella causa Descalzi non sia dispiaciuta la teoria generale intorno al potersi supplire alla mancanza dell'anno (e così o del giorno o del mese) nella data di un testamento. Ma esso Tribunale coll'eminente sua autorità ne ha voluta restringere al possibile l'applicazione sino a non curarsi di decisioni o d'insegnamenti antichi o moderni in opposizione.

La Corte di Dijon ritenne la data erronea d'una donazione rettificata dal repertorio del Notaro, e la Cassazione rigettò il ricorso sotto il giorno 20 febbrajo 1816 collocando il repertorio notarile nella classe *des documens les plus certains qui conduisent à connaître la véritable date de ces actes.*

Il nostro Tribunale Supremo non volle dare alcuna forza al repertorio del Notaro Guastoni e perchè quest' atto nulla ha di comune coll' atto di consegnazione, e perchè non consta che il repertorio sia di mano del Guastoni (eppure l' art. 50. del Decreto 23. dicembre 1819 intorno al controllo, cui si riferisce l' art. 24. della Legge notarile dirige l' obbligo d' inscrivere giorno per giorno sul repertorio al Notaro stesso).

Nella succitata Decisione del 20 febbrajo 1816 la Cassazione pose nella medesima classe *des documens les plus certains* ecc. il bollo della carta, sulla quale era distesa la donazione; e ciò pur fece nel 19 febbrajo 1818, e nel 1.° marzo 1832 per un testamento olografo (Sirey 17, 1, 44 – 18, 1, 176 – 32, 1, 265).

Ma la carta e il bollo di lei sono forse cose di mano e carattere del Testatore o del Notaro? *C'est le bon sens, c'est le jugement,* che guidano i Giudici nell' apprezzamento delle circostanze.

In un testamento olografo trovavasi la data 16 *giugno mille cento sedici* – La testatrice denominava l' erede da lei instituito *Membro della Camera de' Deputati,* e faceva due legati chiamando uno de' legatarii *suo Agente,* l'altro *suo Servitore.*

La Corte di Caen, essendo stato provato, che l' erede era divenuto Membro della Camera de' Deputati nel 1816, e che i due legatarii erano passati al servigio della testatrice nel 1815, e perchè la carta, su cui era scritto il testamento fu segnata per bollo nel 13 maggio 1816, ritenne datato il testamento nel 1816, e valido.

Fu rigettato dalla Cassazione il ricorso contro la sentenza di Caen „ Attendu qu' une erreur

„ de date ne vicie pas l'acte qui la renferme, „ toutes les fois qu'on trouve, dans l'acte mê„ me *des élémens matériels et physiques* qui la „ corrigent et la fixent nécessairement „ (Sirey 18, 1, 176).

Se la Legge vuole, che l'atto di consegnazione di un testamento sia tutto scritto, compresa la data, dal Notaro, la stessa legge vuole, che il testamento olografo sia tutto scritto, compresa la data, dal Testatore.

E come sostenere, dopo ciò, che per la data dell'olografo possono servire atti estrinseci, quali furono le prove del tempo, in cui l'erede fu nominato alla Camera de' Deputati, ed i legatarii intrapresero il servigio; non così possono servire per l'atto di consegnazione a compimento della data i risultamenti della schedola testamentaria, su cui è scritto dal Notaro l'atto stesso? Se nell'olografo gli elementi *materiali e fisici* della data si trovano nella denominazione di *Membro della Camera*, di *Agente*, di *Servitore* scritta dalla testatrice; nell'atto di consegnazione si trovano gli eguali *elementi materiali e fisici*, perchè si trova scritto di mano del Notaro, che a lui fu presentata dal Testatore, e in presenza de' testimonii la schedula, su cui viene scritto quell'atto.

Anzi gli *elementi materiali e fisici* della verifica della data sono infinitamente più forti nell'atto di consegnazione, che non nell'olografo in discorso; stantechè la schedula è unita al rogito di consegnazione, e forma un corpo solo e un tutt'insieme con lui, mentre i registri, con cui provare la nomina a Deputato, e l'accettazione ossia l'ingresso al servigio sono cose del tutto separate dalla carta dell'olografo.

Ma (soggiunge la Revisione) l'atto di consegnazione e la schedula sono dne atti distinti.

Rispondo, che molto sarebbevi a ridire su ciò; giacchè il testamento come tale, non esiste se non per l'unione e la combinazione di amendue quegli atti, e per la rispettiva loro validità.

Sia però la cosa come si vuole. I Registri pubblici de' Deputati, ed i Registri privati del servigio della casa sono atti distinti, distintissimi dall'olografo: eppure quelli si fanno servire a schiarimento della data di questo. Basta al dire della Cassazione (1 marzo 1832. Sirey 32, 1, 265), che „ les élémens de la rectification „ se trouvent dans l'acte même „. Gli elementi della rettificazione, ossia supplemento della data, di cui è caso, trovavansi nella indicazione del Notaro, che l'annessa schedula gli era stata consegnata dal Testatore alla presenza de' testimonj, e su quella schedula stessa erasi disteso l'atto di consegnazione ecc. ecc.

Veggasi bizzaria dell'accidente! Se Bartolommeo Descalzi in vece di fare il testamento segreto lo avesse fatto pubblico, il Notaro Guastoni lo avrebbe scritto quale si trovò poi espresso nella schedula sigillata. Dunque legato dell'oliera coll'indicazione di essere stata comprata nel negozio del fu argentiere Vincenzo Ramelli. Allora valido il testamento, perchè gli elementi della verifica scritti dal Notaro. . . . Io non mi permetterò di dire „ sententia est „ casus fortuitus „; ma dirò bene con franchezza, che „ Casus fortuitus (cioè il testamento o pub„ blico o segreto) multoties facit sententiam; „ et servat vel perimit vera jura partium „.

Quesito

proposto da uno de' Signori Associati.

Un minore di anni *quindici* accusato di crimine viene condannato dalla Sezione criminale alla pena dei lavori forzati a tempo, sebbene quel crimine gli avesse meritata la pena dei lavori a vita, e ciò per essere stato ritenuto nella Sentenza come certo, ch' egli avesse compiuti i *quindici* anni, ma non fosse giunto ai *diciotto*.

Condannato minore d'anni quindici.

Si domanda, se producendo egli davanti il Supremo Tribunale l' atto autentico di sua nascita, od anche altre prove irrefragabili, quando abbisognassero, otterrà l' annullazione della condanna?

Risposta.

Gli art. 64, 65, 66 del Codice penale contemplano il caso, che l' accusato da condannarsi non avesse ancora compiuta l' età di quindici anni allor quando commise il crimine; ed ordinano

1.° Che si decida preventivamente s' egli ha agito *con discernimento* o no.

2.° Che, deciso aver egli agito senza discernimento, venga assoluto e consegnato a' suoi parenti, o, tutt' al più, sia rinchiuso nella Casa di correzione, pel tempo indicato dall' art. 64.

3.° Che, deciso aver egli agito con discernimento, venga condannato alla pena della *custodia in Casa di correzione* pel tempo indicato dagli art. 65 e 66 secondo le varie specie ivi enumerate con tutta precisione.

L' accusato, di cui si parla, se avesse agito senza discernimento, avrebbe dovuto assolversi; se avesse agito con discernimento doveva condannarsi alla custodia ecc; e intanto egli venne condannato per modo assoluto *ai lavori forzati.*

Dunque ammissione del ricorso giusta l'art. 432 a linea 4.° del Cod. di pr. crim. per falsa applicazione della legge penale, cioè dell'art. 67 del Codice penale combinato coll'articolo, che prescrive la pena ordinaria pel crimine commesso; e violazione degli art. 64, 65 e 66 dello stesso Codice.

Ma (diranno i Sofistici) nel fatto dell' impugnata Sentenza, è ritenuto, che l'accusato era maggiore di quindici anni quando commise il crimine, nè consta per alcun modo, che nel dibattimento quell'età sia stata neppure posta in dubbio, molto meno smentita. Sicchè la pena fu ben applicata al fatto quale risultò, o non venne impugnato nella pubblica udienza.

Rispondo:

Il paragrafo 4.° dell'art. 432, è concepito per modo del tutto assoluto. „ Si può ricorrere „ in revisione. . . . Quando siasi fatta una falsa „ applicazione della legge penale „. Quì niuna distinzione, che la falsa applicazione sia avvenuta per fallo de' Giudici, o piuttosto per negligenza dell'accusato, e di chi lo ha difeso, o per altro accidente.

L'art. 448, autorizza il Tribunale Supremo a rigettare il ricorso sol quando *non sussistano i motivi su cui è fondato, o sussistendo non sieno tali che aprano l'adito a revisione.*

Ora; L'atto di nascita e gli altri documenti pongono in evidenza, che l'accusato non poteva condannarsi a tanta pena, sia pel genere, sia per la durata;

Vi fu quindi in effetto mala applicazione della legge penale, e venne allegato tale motivo, che non solo sussiste, ma che apre evidentemente l'adito alla revisione.

Si sostiene, sì certo, e s'insegna con tutta verità, che le dichiarazioni de' primi Giudici dipendenti dalla loro intima convinzione non possono denunziarsi ai Supremi Tribunali; ma chi ha mai insegnato e sostenuto, che davanti a questi non possano, nelle materie criminali, farsi valere motivi e prove non allegati, nè fatte nel precedente giudizio?

Tacerò altri casi; a maniera di esempio quello dell'Amministrazione delle Foreste contro Pietro Biard, in cui la Corte di Cassazione ordinò un piano topografico da formarsi in contraddittorio delle due parti; prodotto il quale nelle debite forme fu annullata la Sentenza conforme de' due Tribunali correzionali (Sirey 10, 1, 295).

Non mi asterrò per altro dal riferirne quattro decisi, due dalla sullodata Corte di Cassazione, gli altri tre dal Supremo Tribunale di questi Ducati.

1.° Caso.

Il processo verbale dell'estrazione de' Giurati assicurava, che tutti i Soggetti estratti avevano compita l'età legale di trent'anni.

I due condannati ricorsi alla Corte di Cassazione si esibirono di provare, che il Signor Fontailles, uno de' Giurati concorsi al giudizio, non aveva ancora i trent'anni.

Ammessi quo' ricorrenti alla prova, e riesciti in essa, la Suprema Corte cassò, perchè „ il „ résulte des piéces produites qu'il y a en er„ reur dans la désignation de l'âge de Fonta„ illes, un des Jurés concouru au jugement „ 3 mars 1815. (Sirey 15, 1, 217).

A questa espressa Decisione potrebbe aggiungersi l'altra implicita del 28 giugno 1825.

Opponevasi davanti la Cassazione, che alla Sentenza di appello era concorso un Uditore

senza essere espresso ch' egli aveva l' età legittima (trent' anni).

La Corte rigettò quel mezzo col dire, che „ dans le silence de l' arrêt il y a présomption „ légale, *jusqu'à preuve contraire,* que le Conse- „ iller Auditeur avait l' âge requis „ (Sirey 26, 1, 137).

Jusqu' à preuve contraire .... Dunque la Cassazione avrebbe ammessa la prova; e, quella eseguita, avrebbe cassato.

2.° Caso.

Giovanni Mari condannato dalla Sezione criminale di Parma ricorre in Revisione, e prova, che due tra i suoi Giudici sono affini tra loro in uno de' gradi, che, a termine di legge, ostava a concorrere nello stesso giudizio.

Si annulla la Sentenza 1830. 2 agosto (Raccolta Melegari *Vol.* 12, *pag.* 307).

3.° Caso.

Ad una Sentenza criminale concorre un Avvocato, che si prova non essere il più anziano. Non è dimostrato, e neppur detto, che i due Avvocati più anziani di lui fossero impediti dall' intervenire.

Il Supremo Tribunale annulla la Sentenza 1830. 26 agosto (Raccolta come sopra *Vol.* 12, *pag.* 345).

4.° Caso.

Giovanni Armenzoni condannato con altri dal Tribunale criminale di Parma alla pena de' lavori forzati a vita per furti qualificati, fece opporre dal suo Avvocato nell' udienza davanti il Supremo Tribunale di Revisione, che al tempo del più grave di que' furti, al quale solo la legge minaccia la pena de' lavori forzati a vita, esso Armenzoni non aveva ancora compita l'età

di diciotto anni, e quindi doveva a lui applicarsi una pena di grado minore a termine dell' art. 67 del Codice penale.

In effetto risultava dagli atti della causa, dal verbale del dibattimento e dalla stessa sentenza di condanna che l' Armenzoni fu costantemente ritenuto di tal età, per cui nella notte dell'avvenuto furto egli sarebbe stato di età minore degli anni diciotto.

Stando all' apparenza e materialità delle cose la sentenza di condanna avrebbe dovuto essere annullata pel motivo, che sebbene il condannato fosse caratterizzato dagli atti e dai Giudici come minore di anni diciotto, pure gli si era applicata la pena ordinaria.

Ma il Supremo Tribunale di quel tempo non contento di aver prese a disamina tutte le circostanze del caso, e di avere dedotto da quelle che probabilmente eravi errore nelle enunciative risguardanti all' età dell' Armenzoni, si procacciò col mezzo del Procuratore Generale il certificato di nascita, e, giustificato con quello, che colui nella notte del commesso furto aveva diecinove anni e nove mesi, rigettò il ricorso 25 giugno 1825 (Raccolta Melegari Volume 3. pag. 315).

Dunque siavi armonia o siavi contraddizione tra il fatto esposto nella sentenza ed il dispositivo di lei, l'*evidenza* posta sotto gli occhi del Supremo Tribunale anche per la prima volta debbe determinarlo all' annullazione od al rigetto; da poi che esso Tribunale, come lo è qualunque altro, è instituito per rendere Giustizia a chi ricorre a lui nelle debite forme, e Giustizia non si rende che *servendo alla pura e schietta verità.*

Una fra le astuzie adoperate più frequentemente dai Difensori degli accusati è quella di procacciarsi al possibile qualche eccezione di nullità da far valere nel caso di condanna dell'accusato.

Negli affari riferiti qui sopra, sotto i numeri 1.°, 2.° e 3.° i Difensori e fors'anche gli accusati sapevano probabilmente, che il Giurato Fontailles non aveva l'età legale; che i due Giudici erano affini; che i due più anziani Avvocati non erano impediti. Si tacque durante il dibattimento; e sarebbesi taciuto sempre, se gli accusati fossero stati assoluti. Non ostante questa affettata reticenza, i due Supremi Tribunali cedettero all'evidenza a loro posta sotto gli occhi, e cassarono.

Le materie penali sono dalla legge riguardate con tanta delicatezza sino ad incaricare i Giudici Supremi d'indagare *ex officio* se siavi qualche difetto nelle sentenze di condanna, e se ciò giovar possa al condannato.

Manca alla legislazione nostra (e così alla francese) il generoso slancio della romana e dell'austriaca, che ne' casi gravi i rimedj temperativi non dipendano neppure dal ricorso del condannato.

(Si vegga Raccolta Melegari Vol. 1 pag. 79, e Vol. 2 pag. 157).

Qui però ed in Francia, purchè il ricorso sia presentato nel tempo e luogo prescritti, non avvi bisogno, come negli affari civili, di motivarlo, lo che viene indicato dagli art 441, e 442 cit. Cod. pr. crim.; il primo de' quali concede bensì la facoltà di addurre i motivi ma non astringe a ciò fare, il secondo vuole trasmesso al Procurator Generale il processo della

causa, la dichiarazione del ricorso, ed anche i motivi, *se ne furono depositati*, e viene indicato altresì dalla formola praticata sino dal suo nascimento dal Tribunale di Revisione, allor quando confuta tutti i motivi addotti dal ricorrente „ Considerando d'altronde, che il ricorso „ non è appoggiato ad alcun altro de' motivi „ annoverati nell'art. 432 del Cod. di pr. crim. „ come valevoli a dar luogo a revisione di sen- „ tenze criminali „.

L' evidenza delle cose, l'evidenza è la guida principale ne' giudizj, ed è superiore a qualsivoglia altro riguardo. Questa è una massima proclamata in primo luogo dal buon senso; indi da tutti i Giureconsulti provetti e di senno, nè bisognosa di appoggiarsi alla *L. Si irruptione* 8 *in fin. ff. L. Si quis* 3 *Cod. tit. fin. regund.* siccome l'appoggiavano i timidi e pedanti nostri maggiori.

Due persone sono condannate per uno stesso crimine con due sentenze diverse, che non possono conciliarsi, e somministrano perciò argomento dell'innocenza dell'uno o dell'altro de' condannati . . . L'art. 462 del Cod. pr. crim. concede a ciascuno de' condannati il diritto di ricorrere in revisione; anzi decide, che il ricorso dell'uno giova anche all'altro per far annullare la sentenza a lui contraria.

Si acquistano la prova o sufficienti indizj dell'esistenza della persona che per la supposta sua morte diede luogo a condannare qualcuno? Si fa luogo al ricorso sulle tracce segnate dagli art. 464, 465 e 466.

Così, se dopo la sentenza di condanna vengano legalmente riconosciute false le deposizioni testimoniali in aggravio di esso condannato. Art. 467.

In tutti questi casi non si abbada neppure se il tempo per ricorrere sia spirato; se siavi stato precedente rigetto del ricorso; se ricorra il condannato stesso, o ricorrano i parenti dopo la morte di lui; ed anzi s'impone ai Procuratori Ducali ed al Procuratore Generale di ricorrere eglino medesimi d'uffizio art. 468, 469, 470.

E perchè mai tanto allontanamento dalle regole generali? . . . Non per altro, che per dare trionfo *all' evidenza de' fatti decisivi* non conosciuti, o non valutati ne' precedenti giudizj.

La Legge è chiara e positiva nelle qui enunciate specie (soggiungeranno gli iniziati e gli *adolescenti*) „ *ubi voluit dixit* „.

Il Giureconsulto *provetto* prende per norma la sana ragione e si conforta pur anche per avere quasi a guida i più illuminati e accreditati nell' arte del giusto.

Giuliano, Pedio, Ulpiano riflettono all' impossibilità, in cui si trova il Legislatore di prevedere tutti i contingibili casi e di provvedervi. „ Non possunt omnes articuli singillatim aut „ legibus, aut senatusconsultis comprehendi „. E che perciò? L'umana Società avrà una folla di fatti importanti da rimanere indecisi, o da regolarsi dalla casualità, e dall' arbitrio perchè non preveduti? . . . No, ripigliano que' Dotti Filosofi „ Cum in aliqua causa sententia earum „ (legum) manifesta est, is qui jurisdictioni „ præest, ad similia procedere, atque ita jus „ dicere debet . . . Nam quoties lege aliquid, „ unum vel alterum introductum est, bona oc- „ casio est, cætera quæ tendunt ad eandem „ utilitatem vel interpretatione, vel certe ju- „ risdictione supplere „.

L'art. 462 contempla l'evento, che due persone siano state condannate per uno stesso *crimine* con due sentenze diverse non conciliabili.

Oggi uno è condannato a tre anni di prigionia per avere *da solo* rubati alcuni oggetti in tal luogo, in tal giorno, a tale persona. Dopo poco tempo si condanna un altro come colpevole, pure *da solo* dello stesso stessissimo furto. Perchè non si tratta di *crimine*, ma di semplice *delitto*, non potrà aver luogo la Revisione speciale?

Si condanna qualcuno per avere con un colpo cavato un occhio, tagliata una mano a tal altro che si sottrasse colla fuga, ed ignorasi ove si trovi. Comparisce il già profugo, che si vede con ambi gli occhi, ed ambe le mani. Osserverebbero con effetto i pusilli che l'art. 464 si occupa del supposto *omicidio*, non delle *mutilazioni* e cose somiglianti, e lascierebbero languire nella reclusione il misero condannato, che l'evidenza dimostra colpito da pena troppo grave ed ingiusta!!!

E il minore di anni diciotto condannato per errore di calcolo od altro accidente relativo alla sua età alla pena di morte si lascierebbe appendere alla forca colla sua fede di nascita, e la disposizione assoluta dell'art. 67 fra le mani!!!

Si fa giustizia in somma alle parole oppure alle cose? Un giudicato del Tribunale Supremo è desso *un caso fortuito*, od una scrupolosa e solida indagine della verità?

Avvi il ricorso in grazia . . . . Io ho avuto ed avrò sempre il coraggio di dire, che la Grazia Sovrana debbe implorarsi da chi o per chi ha bisogno di essere compatito nelle sue debolezze, non da chi o per chi ha solo bisogno di essere trattato con vera Giustizia.

„ Graçe (dice il Repertorio), est le pardon, „ la rémission que le Souverain accorde à un „ coupable „.

Lo indica anche in certa guisa il nostro Legislatore nell' art. 474 del Codice di processura criminale „ I Tribunali . . . . possono per mo„ tivi gravissimi raccomandare il condannato „ alla commiserazione del Sovrano „.

La Grazia mi può essere negata; non mi può essere negata la Giustizia.

Io morrò col mio detto sulla bocca „ Altri „ amino la Giurisprudenza timida . . . . Io ho „ amato, amo ed amerò sempre la marcia co„ raggiosa che mi guida al Sacro Tempio della „ vera Giustizia (Vol. 12 pag. 226, 227).

Altro Quesito

proposto da uno de' Signori Associati.

Scoperta di documenti.

La richiesta di revisione formata da una delle Parti fu rigettata. In progresso di tempo la stessa Parte scoperse alcuni documenti decisivi a proprio favore, oppure i documenti impiegati contro di lei ne' primi giudizj vennero riconosciuti e dichiarati falsi.

Si domanda se la causa potrà essere tratta alla revisione di nuovo a fronte di siffatte impreviste emergenze?

Risposta.

I numeri 3 e 4 dell'art. 80 Cod. pr. civ. fanno competente, in via di regola, il Supremo Tribunale a conoscere e decidere intorno ai sovraindicati due casi; ai quali potrebbesi anche aggiungere quello indicato nel n.° 1.° „ Quando „ vi sia stato dolo della parte avversaria „.

Prima che io mi accinga ad esaminare la proposta quistione fa d'uopo che inviti i Leggitori ad occuparsi alquanto di una indagine da me riputata *pregiudiziale*.

I mezzi di revisione indicati sotto i numeri 1.°, 3.° e 4.° dell'art. 80 sono desunti, come ognuno ben sa, dall'art. 480 del Codice francese di processura civile, il quale li denomina e vuole insieme con altri „ *mezzi di richiesta civile* „ da recarsi davanti lo stesso tribunale, che ha pronunciata la sentenza in ultima istanza.

Io non azzarderò di fare il confronto tra i due sistemi tanto diversi, per dar a sapere quale tra loro mi sembra più conveniente.

Osservo unicamente, che l'art. 483 francese stabilisce il termine generale di tre mesi dalla significazione per proporre i mezzi della *richiesta;* ma poi l'art. 488 c'istruisce, che quando si tratti *di dolo, di falso, di scoperta di documenti* il termine non comincia a decorrere se non dal giorno della cognizione acquistata intorno a que' fatti. Per l'opposto nel Codice nostro niuna differenza s'incontra circa il termine per ricorrere in revisione, si ricorra poi per un motivo o per l'altro fra gli annoverati nell'art. 80. „ Il termine per dimandare la re„ visione è di un mese dal giorno della signi„ ficazione fatta a persona o domicilio „. Così l'art. 615, commentato poscia dal §. 42 del Decreto delle Tasse, che dichiara quel termine *perentorio*.

Nel tempo del mio maggior coraggio ho azzardato di asserire e pubblicare colle stampe, che le disposizioni degli art. 484 e 488 del Codice francese si debbono intendere ripetute nel Codice nostro in quanto al decorso del termi-

ne per ricorrere. (Raccolta Vol. 2, 1823-1824, part. 2, pag. 121).

Se questa mia opinione si ritiene come un sogno, perchè non appoggiata se non *alla retta ragione*, il propostomi Quisito si risolve in nulla da se medesimo.

Significata la sentenza di appello comincia a decorrere il mese pel ricorso in revisione all' appoggio di qualsivoglia motivo annoverato nell' art. 80.

Si fa la causa in revisione per violazione di legge, o pe' fatti compresi sotto i numeri 5.°, 6.°, 7.° e 8.° dell' art. 80, e si giunge perfino ad ottenere l' Arresto dal Supremo Tribunale.

Com' è possibile, che fra tante operazioni fatte non sia decorso oltre un mese? E se questo è decorso, nella posta ipotesi, non è più proponibile nè *il dolo*, nè *il falso*, nè *lo scoprimento de' documenti*.

La quistione rimane qual è, quando si ritenga fondato il mio sistema di non far decorrere il mese che secondo le giustissime massime insegnateci dalla Francia.

Presentasi subito al pensiero il grave assurdo, che deriverebbe dal sostenere non ricevibile il ricorso, perchè questo fu rigettato precedentemente dallo stesso Tribunale Supremo, ma per motivi del tutto diversi.

Per dar luogo all' eccezione di *cosa giudicata*, debbono concorrere *identità di cosa dimandata*, *identità di causa*, *identità di persone*.

Avvi, sì certo, identità di cosa e di persona; ma non avvi, nel proposto caso, *identità di causa*; ed è anzi impossibile, che questa vi sia, stante che si tratta di fatti scoperti nuovamente, e dopo giudicato sul primo ricorso.

La sentenza definitiva d'appello, come qualunque altra, fa in Francia e presso noi *cosa giudicata* tra i Giudici che la proferirono; Eglino non possono per qualsivoglia motivo rivocarla e nè anche ritoccarla. *Non bis in idem.* Pure in Francia col mezzo della *richiesta civile* si permette al tribunale di ultima istanza non solamente di ritoccare, ma di rivocare per intiero la già pronunciata definitiva entro i termini ordinarj, se i vizj contenuti in essa sono evidenti e parto dei Giudici medesimi, che la pronunciarono (*forme violate; cose non dimandate;* oltre il *dimandato* ecc. ecc.); e dal dì della scoperta se i vizj sono occulti, e per ciò ignorati dai Giudici e dal succombente (*dolo, falso, documenti decisivi*).

Nella Legislazione parmense la revoca ed il ritocco si affidano ad un Tribunale diverso e Supremo. Qui non può neppure sentirsi il ribrezzo di veder violato il gran principio fondamentale *non bis in idem.* A che dunque far uso d'una soverchia durezza in pregiudizio sempre della vera rettitudine, della santa Giustizia?

Si contrapporrà fuor d'ogni dubbio l'art. 628 del Cod. process., che dice: „ se viene rigettata „ la dimanda di revisione, la sentenza impu- „ gnata non può essere più contraddetta „.

Qui pure nell'opuscolo di sopra citato (pag. 120) ho asserito, che dopo pronunciato il rigetto del ricorso non sono proponibili altri mezzi fuori di quelli contemplati ne' numeri 1.°, 3.°, 4.°, dell'art. 80.

Combiniamo prima di tutto questa disposizione coll'art. 80, che concede la revisione *pel dolo, per documenti scoperti, o dichiarati falsi,* e colla ipotesi, che per questi casi particolari

il tempo per ricorrere cominci dal momento della significazione della sentenza d' appello.

Dunque per un giudicato del tutto estraneo, quale si è quello intorno all' ammissione del ricorso per violazione di legge o somigliante, perirà per me un diritto, che può dirsi ancora non nato, giacchè non sono in obbligo di esercitarlo nol conoscendo ancora?

Dunque l' art. 80 concepito per modo assoluto „ Si può domandare la revisione ne' seguenti „ casi ecc. „ contiene la tacita condizione purchè la revisione non siasi mai occupata dell'affare sebbene per motivi differentissimi?

Dunque non sono la giustizia, e l' evidenza; ma „ c' est le sacré hazard qui fait tout „.

Ma l' economia de' giudizj? . . . Bravi Magistrati; fate economia, per quanto potete, d' ingiustizia, e di stitiche interpretazioni, che manomettono, senza motivo ragionevole, i diritti de' vostri Concittadini. Compiacetevi di rendere il dovuto onore agli esimii Legislatori nostri col credere fermamente e senza restrizioni, ch' eglino non si sono proposti mai di ottenere l' impossibile; di punire l' accidente; ed anzi si sono proposti sempre di evitare qual si sia specie d' assurdità, e di aggravio iniquo.

Vi abbattete in una legge che il buon senso vi fa conoscere imperfetta in qualche sua parte? Non dimenticate mai il gran principio „ Quod „ legibus ommissum est non ommittetur reli„ gione judicantium „.

E voi, Legislatori, per zelo del pubblico bene, datevi la pena di riandare di volta in volta i Codici, onde togliere da loro le ambiguità, se ve ne esistono, ed evitare gli sconci, per quanto è possibile, che da quelle si producono in tanti casi.

TRIBUNALE
DI REVISIONE

Decisione sul ricorso contro la sentenza di Appello del 23 giugno 1836 intorno al testamento *Armanini*, riferita qui alla pag. 207 e seguenti.

Ricorso Borotti e Cuoghi
contro
gli eredi ab intestato *dell' Armanini.*

1.° QUISTIONE DI DIRITTO - Quistione di fatto - Forma - Nullità - Testamento.

2.° FORMALITA' - Equivalenza - Testamento.

3.° FATTO di seguito - Presenza - Testamento.

4.° SPESE - Chiamata in giudizio - Condanna.

Codice civile art. 729 e 742.
Codice di processura civile art. 512.

MASSIME.

1.° *È quistione di* diritto, *non di* fatto, *quando trattasi di sapere, se un testamento sia valido o nullo nella sua forma.*

2.° *La legge non determina con quali parole si abbia ne' testamenti ad esprimere l' adempimento delle formalità. Quindi equivale ad espres-*

sa menzione la circostanza, che l' adempimento risulti chiaramente dal contesto dell' atto.

3.° *L' espressione che* „ tutto fu fatto di seguito senza deviare ad altri atti „ *toglie la possibilità, che il testatore siasi allontanato dal luogo, ove il Notaro scriveva il testamento alla presenza de' testimonj.*

4.° *Le spese del giudizio sono sempre a carico di chi vi ha ingiustamente o inutilmente chiamato un terzo.*

Motivi e Decisione.

Nell' interesse della ricorrente Giovanna Borotti, e quanto principalmente alla violazione degli art. 729 e 742 del Cod. civ.

Considerando, che nella controversia agitatasi intorno al testamento pubblico di Antonio Armanini, e decisa dalle due denunciate sentenze, non si è trattato d' interpretare semplicemente un atto di ultima volontà, il che sarebbe di esclusiva attribuzione de' Giudici del fatto; ma si è trattato bensì di sapere se una formalità prescritta sotto pena di nullità sia stata osservata come vuole la legge, ossia se il testamento impugnato sia valido o nullo nella sua forma, ciò che costituisce una vera quistione di diritto, la cui decisione erronea, va soggetta a Revisione;

Considerando, che se nella compilazione del testamento pubblico la legge comanda non solo alcune formalità indispensabili, ma eziandio l' espressa menzione, che ciascuna di esse è stata eseguita, non prescrive poi egualmente con quali esclusive parole voglia essere espressa una

tale menzione, su di che è invalsa nell' odierna Giureprudenza la massima, che ove dal contesto dell' atto risulti chiaramente, che la tale o tale altra formalità essenziale ha avuto luogo, ciò equivale ad un' espressa menzione del loro eseguimento;

Che tra le formalità essenziali del testamento pubblico evvi quella certamente, che la volontà dichiarata dal testatore deve essere scritta dal Notajo in presenza del testatore medesimo e de' testimoni, e che di più esso Notajo è tenuto a fare di ciò espressa menzione; ma niente esclude che tale menzione esista nel testamento, di cui è caso;

Che anzi vi si riscontra fatta sicuramente coll' avvicinare e legare le diverse espressioni dell' atto. E realmente ove si consideri essere stato esposto in quella brevissima disposizione che „ Comparso avanti di me Notajo . . . Antonio „ Armanini, ha dichiarata l' ultima sua volon„ tà, che io ho scritta tal quale è stata da lui „ dichiarata . . . , ed il testamento così dichia„ rato è stato da me letto a lui testatore, che „ ha detto di ben comprenderlo, e di perseve„ rare in tale sua disposizione essendo intera„ mente conforme alla di lui volontà . . . , e „ ciò è stato fatto di seguito e senza deviare „ ad altri atti nello studio di me notajo ecc. „ La ragione naturale resiste a ciò che non si trovi espressa in tutto quest' insieme la menzione che il testamento fu scritto in presenza del testatore;

Che la contraria opinione manifestata nelle impugnate sentenze fondasi principalmente nella non esclusa possibilità, che il testatore dopo avere dichiarata la volontà sua al Notajo, siasi

per qnalche tempo e mentre il Notajo scriveva assentato dallo studio del medesimo; ma tale possibilità, oltre al ripugnare al bnon senso, è smentita da quelle espressioni del Notajo che „ tutto è stato fatto di seguito e senza deviare „ ad altri atti „; dappoichè se il testatore fosse stato astretto ad assentarsi, il Notajo avrebbe dovuto di necessità sospendere la redazione del testamento, nè avrebbe scritto d'aver tutto eseguito senza interruzione;

Che dunque coll'avvicinare e legare insieme le diverse parti del testamento in quistione, vi si trova bastantemente espressa la menzione che tutto fu scritto alla presenza del testatore, e perciò coll'averlo le sentenze impugnate dichiarato nullo per assolnto difetto di tale menzione violarono, ossia falsamente applicarono gli articoli 729 e 742 superiormente citati.

Nell'interesse di Luigi Cuoghi pure ricorrente e così rispetto alla violazione dell'art. 512 del Cod. proc. civ.

Considerando che dalle conclusioni prese sino nel primo giudizio dagli odierni intimati apparisce aver essi conosciuto prima d'intentare l'azione, di cni è csso, e la disposizione testamentaria di Antonio Armanini, e la natura della sostituzione del Cuoghi, e l'accettazione dell'eredità per parte della Borotti;

Che ciò posto rimaneva evidentemente senza scopo la chiamata in giudizio del detto Cuoghi sostituito alla Borotti nel solo caso di premorienza di quest'ultima al testatore Armanini;

Che avendo il Cuoghi domandato in prima istanza d'esser posto fuori di causa per assoluta mancanza d'interesse suo e degli attori, ed avendo annuito, dovevano andare a carico loro, an-

che nel caso di vittoria le spese a lui ingiustamente occasionate;

Che conseguentemente la prima sentenza coll'ommettere di giudicare su queste particolari spese, e la seconda col rigettare la relativa appellazione del Cuoghi, violarono entrambe l'articolo 512 succitato.

Per questi motivi il Tribunale Supremo, sentito il Procuratore Generale di S. M. nelle sue conclusioni, ammette il ricorso interposto dalla Giovanna Borotti, e da Luigi Cuoghi con atto del 30 agosto 1836 dalle due Sentenze, l'una di prima istanza, e l'altra d'appello proferite ne' giorni 28 marzo e 23 giugno anno stesso, e giudicando quindi sul merito;

Primieramente quanto spetta alla Borotti

Ritenuta la protesta fatta dagl'intimati nelle loro conclusioni;

Ritenuto che tanto in prima che in seconda istanza hanno i medesimi in contraddittorio colla Borotti disputato e conchiuso su altre pretese nullità del testamento in quistione, oltre quella su cui hanno le impugnate Sentenze esclusivamente deciso;

Prima di far diritto, ordina che la causa sarà nuovamente discussa ed esaminata sul merito restante, e così su dette altre pretese nullità, al qual effetto a cura della parte più diligente saranno prese nuove Conclusioni, spese riservate.

Quanto poi spetta secondariamente al Cuoghi, annulla nella parte che specialmente lo riguarda le due sentenze impugnate, di cui sopra, e, facendo quanto far dovevano i primi e secondi Giudici, dichiara che le spese sostenute dal Cuoghi stesso per comparire in giudizio sulla citazione del 18 dicembre 1835 e difendersi, stan-

no a carico in qualsiasi caso degli odierni intimati, e quindi condanna i medesimi nelle spese tutte che ha dovuto egli sostenere nel suo particolare interesse ne' due primi giudizj e nel presente, da essere liquidate dal Consigliere Godi a ciò delegato.

13 marzo 1837.

Comm. CADERINI Presidente.
Cav. PAZZONI
Cav. GODI
SALATI
CROTTI
Cav. BERTOLINI
VILLA
} Consiglieri.

Avvocati BENEDINI e MUSINI.

N. B. Già prima di questa il Supremo Tribunale aveva proferita l'altra Croci contro Croci e liteconsorti, che si trascrive.

Motivi e Decisione

Considerando, che l' art. 729 del Codice civile non prescrivendo nè formola nè termini sagramentali, con cui fare la menzione ivi prescritta, basta che la menzione medesima, qualunque siane la tessitura, sia con tale chiarezza espressa da potersi ritenere adempiuto al senso ed al voto di quella disposizione;

Che bene esaminate, e sanamente intese quelle parole del testamento in quistione. „ Il pre- „ sente testamento ch'è stato scritto tutto da „ me Notaro in presenza del detto Testatore „ Francesco Croci, è stato pur letto al detto „ Testatore in presenza de' testimoni „ esse parole prestansi all' induzione trattane della sentenza impugnata, quella cioè che vi si trova bastevolmente espressa la menzione della lettura del testamento data dal Notajo al Testatore; il perchè rimangono senza fondamento le pretese violazioni di legge.

Rigetta il ricorso ecc.

10 giugno 1836.

Comm. CADERINI Presidente.

Cav. PAZZONI
Cav. GODI
BORSANI
Cav. SALATI
Cav. BERTOLINI
VILLA
} Consiglieri.

Avvocati MALVISI e MUSINI.

CAUSA CIVILE



Luigi Malvezzi-Barbieri e Paola Nibbi
contro
D. Gian-Battista Taini

N. B. Questa Causa, che diede luogo alle tante Sentenze e Decisioni riferite nel Volume del 1830 dalla pag. 359 sino e compresa la 424, procacciò anche il dubbio di non lieve importanza „ se in questi Ducati sieno tuttavia „ in vigore le disposizioni delle Prammati„ che sulle Mani Morte del 25 di ottobre „ del 1764, e del 29 di maggio del 1778 „ relative ai Monasteri ed ai Monaci „; dubbio, che io accennai ben a lungo nelle Note alla Decisione dalla pag. 410 a tutta la pag. 424.

Ora è tolta ogni esitanza intorno a ciò, dacchè S. M. con sua Risoluzione del 10 gennajo 1837 (N.° 13), si è compiaciuta di dichiarare, che „ quelle disposizioni non sono „ abrogate; e sono tuttavia applicabili a' „ Monasteri ristabiliti, agli ex Monaci che „ vi sono rientrati, ed a quelli che in se„ guito vi hanno fatta, e vi faranno la so„ lenne professione de' tre voti monastici „.

PERENZIONE D'ISTANZA

Altri Quesiti

I.°

Tizio introduce giudizio davanti il Pretore per essere mantenuto nel più che annale possesso di far passare certe acque dal suo acquedotto sul fondo di Sempronia a lui vicina.

Chiede che sia tolto l'impedimento frapposto al deflusso.

Perenzione nel giudizio pretoriale.

Viene ordinata e si fa la visita de' luoghi coll'intervento anche de' Periti.

Sempronia eccepisce, che il Pretore è incompetente per trattarsi di azione in petitorio. Ma il Pretore si dichiara competente, e sulle istanze di Tizio accorda a costui il diritto provvisionale di far decorrere le acque sul prossimo fondo, levandone gl'impedimenti.

Appello. Conferma della Sentenza pretoria a pieni voti.

Ricorso di Sempronia al Supremo Tribunale. Tizio si difende. Il ricorso è rigettato.

Appena scorsi tre giorni dalla pronuncia del rigetto, Sempronia cita Tizio davanti il Pretore per sentir dichiarare perenta l'istanza in possessorio, essendo decorsi da ben tre anni, dacchè quell'istanza venne introdotta.

Si domanda se la pretesa di Sempronia sia o no fondata?

Risposta.

Due sono gli estremi, che, a senso dell'art. 563 processuale, si richieggono, onde dichiarare perento il giudizio nanti i Pretori:

1.° Abbandono della continuazione, ossia discontinuazione della processura;

2.° Discontinuazione almeno per un anno computabile dal giorno dell'ultimo atto.

Nel propostomi caso la processura non fu mai discontinuata da Tizio attore originario; da poichè non mancò di tener dietro alla sua avversaria sia in appello, sia in revisione; e dalla Decisione da lui ottenuta in quest'ultimo giudizio sino all'eccezione di perenzione proposta da Sempronia non trascorsero che tre giorni.

Preveggo potersi pretendere che la continuazione degli atti davanti la revisione non sia quella, di cui parla l'art. 563; e così, che gli atti continuativi siano unicamente quelli fatti davanti il Pretore.

Se mai l'objetto venisse proposto in questi termini; risponderei esser falso, che abbia a considerarsi per continuazione la sola processura davanti il Pretore; mentre è troppo noto ed indubitato, che si contano come continuazione gli atti processuali nanti l'appello.

Ma (si replica dai contradditori) l'appello *sospende;* il ricorso alla revisione *non sospende.*

Io contrappongo in primo luogo che l'appello non sospende *sempre,* perchè nella Sentenza di prima istanza l'esecuzione può essere ordinata per modo di provvisione. *Art.* 596.

Contrappongo in secondo luogo, che il ricorso alla revisione può sospendere alcuna volta l'esecuzione della Sentenza di appello *Art.* 637.

Che dire in questi due opposti casi privilegiati? La perenzione ha ella, o no regole certe; motivi applicabili a tutti quanti gli eventi? E gli atti, che si fanno davanti il Tribunale Supremo sono o non sono *atti di processura*

concernenti la domanda, l'istanza, il giudizio promosso sin da principio?

So, che si fa gran fondamento sulla disposizione dell'art. 814 processuale, in cui si dichiara, che „ le quistioni incidenti nella pro-
„ cessura di sequestro o pignoramento de' mo-
„ bili ne sospendono i termini finchè non sie-
„ no inappellabilmente decise „. Si argomenta da quest'articolo così: „ Il mezzo dell' appello
„ sospende da sè il corso del giudizio di prima
„ istanza, e perciò puossi sostenere che questa
„ e quello formano una stessa istanza, un giu-
„ dizio stesso: non è più così se si parli del
„ mezzo straordinario della revisione „.

Oltre l'avere prevenuto, che alcune volte l'appello non sospende, e il ricorso in revisione sospende [1]: faccio osservare, che l'art. 814 non ferisce propriamente, eccetto le processure di *sequestro* o *pignoramento*. Lo esprime esso medesimo, e lo fa conoscere il suo corrispondente art. 879, che appropria al pignoramento *degli stabili* la regola stabilita dal suo antecessore *pe' mobili*.

Si noti, che tanto l'art. 814 quanto l'art. 879 non suppongono la loro disposizione rilevata da alcun'altra precedente, nel qual caso avrebbero detto: „ anche nella processura di seque-
„ stro o pignoramento de' mobili, degli sta-
„ bili, le quistioni incidenti ne sospendono i
„ termini ecc. „.

Potrebbono dunque i succitati due articoli essere stati dalla legge destinati a dirigere le

(1) Se vuolsi esempio di sospensione anche in una Causa di pignoramento immobiliare, si legga la Decisione Malvezzi - Barbieri, Nibbi contro Taini 15 novembre 1827 (Raccolta 1830. pag. 367 e segg.)

processure particolari, di cui eglino si occupano, non le altre processure diverse da quelle [1].

Eleviamoci a più alte considerazioni.

La perenzione ha per fondamento: 1.° la presunzione che l'attore, cioè il principale interessato ad ottenere sentenza, abbia abbandonato il pensiero di proseguire, dacchè se ne sta ozioso per tanto tempo; 2.° la necessità di porre un termine alle processure, che tanto attentano alla tranquillità e sicurezza de' cittadini. (Carré ecc.).

Nella specie che ci occupa, ben lontano Tizio dal somministrare un minimo indizio di abbandono, diede anzi prove chiarissime dell'insistenza sua, a che il giudizio da lui intentato si proseguisse e terminasse; stante che non cessò mai di tenersi a' fianchi della sua emula Sempronia e nanti il Tribunale di appello e nanti la Revisione, onde far giudicare competente il Pretore, davanti il quale egli aveva introdotta ed avviata la causa del possessorio.

Intorno alla necessità di porre un termine alle processure, è d'uopo riflettere alla singolarità del caso, su cui ragioniamo.

---

(1) A disinganno di chi opine, che il ricorso alla Revisione non interrompe la perenzione, prego di consultare l'Arresto della Corte di Cassazione del 13 novembre 1815 riferito dal Sirey (16 1. 192) ed accennato dal Carré 1 part. liv. 2 tit. 22 art. 398. (1) Jurisprudence. n°. 6.°

Ivi è stabilito, che il Ricorso alla Cassazione non costituisce da sè un'istanza propriamente detta fino a che l'affare non è receto alla Sezione civile. Ciò significa, che non avvi istanza mentre il ricorso pende davanti la Sezione *des requêtes*, la quale deve deliberare, se quel ricorso abbia o no ad ammettersi onde introdurre o no la causa contraddittoriamente.

Nel nostro sistema di Revisione non trovasi la preambola discussione solitaria della Sezione *delle richieste*. Il Ricorso si significa subito all'avversario, e subito comincia il giudizio contraddittorio. Quindi, per dir così, presso noi la *section civile est saisie* di slancio, e la perenzione è interrotta.

Il Pretore alla Sentenza nella quale si dichiarò competente, aggiunse il provvedimento provvisionale, che intanto Sempronia levasse l'impedimento esistente nel fondo di lei, e lasciasse scorrere liberamente le acque di Tizio.

Con questa provvidenza l'attore Tizio era giunto all'intento da lui propostosi nell'introdurre il giudizio; nè altro desiderar poteva eccetto che lo stato attuale delle cose durasse sempre.

Se dopo la Sentenza d'appello, che confermò in tutto e per tutto, e perciò anche in riguardo alla provvisionale, il giudicato del Pretore, lo stesso Tizio avesse voluto riprendere gli atti davanti il Pretore medesimo, sembra che Sempronia avrebbe potuto impedirglielo coll'opporgli il noto assioma - point d'intérêt, point d'action -. E perchè volete voi riprendere il giudizio e le relative spese, mentre voi possedete frattanto, e coll'agire vi ponete al pericolo di perdere e il possesso e le spese, se, com'è possibile, ed io ne sono persuasa, il Tribunale supremo dichiara incompetente il Pretore?... Di tale maniera poteva Sempronia ragionare con Tizio; nè sa vedersi come costui avesse potuto rispondere alcun che di concludente.

Quando a Sempronia fosse premuto di affrettare lo scioglimento delle quistioni principali insorte fra lei e Tizio, e quindi anche di liberarsi, se fosse possibile, dall'incomodo di ricevere nel suo acquedotto le acque defluenti dal fondo del vicino, ella ne aveva pronto il mezzo coll'ommettere di ricorrere alla revisione, o col desistere dal ricorso già interposto.

Sarà sempre inconcepibile come abbia a dirsi perento un giudizio, intorno al quale l'attore

non ha alcun interesse per proseguirlo, ed anzi avrebbe interesse perchè non fosse riassunto più mai; e per l'opposto il reo convenuto ha interesse di terminarlo al più presto, ha pronti i mezzi per affrettarne lo scioglimento, e in vece dà causa egli medesimo a che si vada protraendo la sua dissoluzione.

Il Berriat-Saint-Prix in punto di perenzione ci porge la seguente teoria: „ Si la partie n'a „ pas pu, ou n'a pas dû agir, ou *si elle a eu* „ *le droit de ne point agir,* il y a interru- „ ption de péremption „. *(Sect. 4.e tit 3 de la péremption 1.er cas).*

Non si dirà che Tizio *non ha potuto,* o *non ha dovuto* agire innanzi il Pretore dopo ottenuta la Sentenza di appello: si dirà però che Tizio ha *avuto il diritto* di non agire, e ciò pel motivo, che il proprio interesse era più in sicuro non agendo; ed è assioma, che „ contra „ proprium commodum nemo invitus ad agen- „ dum cogi potest „. *L. unic. C. ut nemo invitus* ecc., ibique DD.

Un'altra teoria, che ferisce la Sempronia si rileva dal caso seguente, deciso sovranamente in Francia.

In un processo denominato colà *Instruction par écrit,* una fra le Parti aveva prodotta la sua memoria di ragioni davanti il Giudice e relatore, poi l'aveva ritirata prima che questi facesse il suo rapporto. Passarono più di tre anni e nulla si era fatto nè da una parte, nè dall'altra in quella Causa. Il reo convenuto, quello stesso che aveva ritirato il suo scritto diretto al Relatore, citò l'attore in perenzione dell'istanza. La Corte di Riom lo disse non ricevibile, e la Cassazione nel 7 marzo 1820

rigettò il ricorso contro quella Sentenza. Fu motivo di que' giudicati, che se vi è stata discontinuazione di processura si reputa esserne causa il fatto del reo convenuto; e quindi costui non può profittarne. (Sirey 20. 1. 349).

Il ricorso alla revisione è un fatto di Sempronia, ed è questo fatto che ha determinato Tizio a non riprendere gli atti dinanzi al Pretore, perchè la revisione medesima poteva dichiararlo incompetente, ed annientare con un sol colpo tutto quello ch'era seguito ed andasse seguendo dopo il ricorso.

Io mi reco più avanti e suppongo, per mera ipotesi, la perenzione dell'istanza sull'azione possessoria. In tal caso saranno perenti gli atti processuali, vale a dire le citazioni, le comparse, il conflitto delle ragioni ecc.; fors'anche (per largheggiare) gli esami de' testimonj e le visite giudiziali; ma non saranno perente le Sentenze passate in forza di cosa giudicata, perchè queste non sono atti di processura e di loro può chiedersi l'esecuzione per anni trenta, termine ordinario per le prescrizioni in punto di azioni da intentarsi (1).

---

(1) Il Carré tenderebbe a pensare, che non ostante la perenzione, sussister possono come prove, almeno stragiudiciali, *les aveux, les declarations, les sermens* inseriti negli atti dell'istanza perente.

Sostiene poscia, che le Sentenze *definitive* ed anche le *provvisionali* non possono perire, perchè i Giudici, dai quali furono proferite non hanno autorità per annientarle.

(Carré les lois de la procédure civile I.° part. liv. 2. tit. 22. n.° 1451 et not. (1.)

Già prima quest'Autore ha stabilito sulle tracce di Duparc-Poullein, che le Sentenze provvisorie non cedono se non per la prescrizione ordinaria di trent'anni, non mai per la perenzione dell'istanza (cod. art. 397 n.° 1421).

Dunque, non ostante la supposta perenzione degli atti processuali, sussisteranno la Sentenza pretoria, e le confermatorie di appello e revisione, le quali dichiarano irretrattabilmente la competenza del Pretore per conoscere dell'intentata azione possessoria; e ritengono la providenza provvisionale, che le acque dal fondo di Tizio si scolino sul fondo di Sempronia.

Se le Parti vogliono riprendere gli atti della Causa è forza che li riprendano davanti al primo Giudice, cioè al Pretore, a meno che per consenso reciproco, o per l'introduzione del giudizio petitorio non ne declinassero la giurisdizione.

Chi può pretendere che uno de' capi di una Sentenza, quello cioè della competenza rimanga illeso, e intanto si perima l'altro capo a lei annesso ed immedesimato con qnella, e così il capo contenente la provvidenza provvisionale? Il Pretore accordò questa per ciò appunto che si reputò competente siccome lo era; gli altri due Tribunali confermarono tutto quanto venne da lui giudicato e disposto. Il Pretore se non può rivocare il primo suo giudicato, non può neppure rivocare il secondo.

Stando così le cose, Sempronia non ha più interesse vero a reclamare la perenzione.

Tizio, o perenti o non perenti gli atti di processura, insisterà nel possesso provvisionale accordatogli dalla Sentenza passata in giudicato; e se l'emula di lui, la Sempronia, vorrà spossessarlo, le sarà forza di rendersi attrice, coll'accingersi intanto a proprie spese a quelle prove e giustificazioni che sono del caso, e che ha già potuto conoscere sin qui non essere per riescirle.

II.°

Tizio si rende contumace in un giudizio; indi fa la sua opposizione in tempo debito. Trascura poscia di prosegnire in qnesta, sicchè l'attore Cajo gl'intima la perenzione. Perenzione nel giudizio di opposizione.

Si chiede se questa perenzione colpirà la sola processura di opposizione o si estenderà altresì a quella del giudizio contnmaciale?

Risposta.

Un Quisito eguale a questo si presentò al Tribunale di Tolosa, il quale con Sentenza del 2 maggio 1808 dichiarò perenta la processura dell'opposizione, non la precedente contumaciale.

Interposto il ricorso, la Corte di cassazione, dopo averne deliberato nella Camera del consiglio, contro le conclusioni dell'Avvocato generale Pons che riputò l'impugnata Sentenza conforme alla giurisprudenza locale, cassò nel 23 ottobre 1810 per falsa applicazione e violazione dell'art. 15 dell'ordinanza di Roussillon del 1563. (Denevers 1810 1.re part. pag. 510).

Per motivo del sno arresto allegò la Cassazione, che sebbene il giudizio di opposizione venga introdotto col mezzo di una istanza separata, questa però è il seguito immediato dell'istanza prima sulla quale fu proferita la Sentenza contumaciale, e quell'istanza si unisce e immedesima su tutti i punti cogli atti anteriori per non formare se non un'istanza sola. E siccome l'ordinanza del 1563 vuole applicata la perenzione a tutti gli atti dell'istanza, non debb'essere permesso ai Giudici di applicare

quella perenzione unicamente ad alcuni atti particolari.

Il Pigeau ed il Carré (quest' ultimo cit. 1.er part. liv. 2. tit. 22 art. 397. n.° 1422) fanno plauso a quell' arresto che dicono applicabile anche a' tempi nostri, perchè l' art. 15 dell' ordinanza è conforme all' art. 397 del Codice di processura civile.

Il Signor Merlin (Répertoire. *Péremption* §. VI) accenna un giudicato conforme del Parlamento di Parigi (2 aprile 1727), e riferisce per intiero il succitato arresto del 23 ottobre 1810 col dirlo da seguirsi anche sotto l' impero delle vigenti Leggi processuali.

Come resistere all' impeto di tante e sì rispettabili Autorità? . . . . . Imbracciando lo scudo della ragionevolezza e della buona logica . . . . rispondo io animato dal mio zelo per la verità, per la retta e conseguente Giureprudenza.

Nell' istanza dell' appello, se l' appellante rimane ozioso oltre il tempo a lui conceduto dalla legge, l' intimato è in diritto di opporgli la perenzione, il cui effetto fia quello di annientare gli atti della processura di esso appello; di far condannare l'appellante in tutte le spese; e di attribuire alla sentenza dell' istanza prima la forza di cosa irretrattabilmente giudicata.

Avverrà lo stesso, se il ricorrente al Tribunale Supremo lascierà perimere l' istanza del suo ricorso (della qual perenzione verrà trattato più oltre). In questo caso la sentenza impugnata, quale ella sia, passerà senza discussione ulteriore in giudicato.

Perchè ciò? . . . Ne è motivo che la perenzione ha, tra le altre cose, per causa la negligenza, e così la *colpa* di chi lascia trascorrere

il tempo prescritto; ed è troppo giusto e noto, che „ *culpa suos debet tenere auctores, non alios* „.

Dopo ciò si trovi se è possibile una buona ragione di annullare, nel giudizio di opposizione, non solo gli atti processuali dell' opponente, che è il negligente e colposo, ma gli atti altresì e perfino la sentenza favorevole all' attore, cui niuna negligenza e colpa può imputarsi.

Se si volesse opporre, che sta in potere dell' attore l' impedire la perenzione col far istanza pel rigetto dell' opposizione; si replicherebbe, che tanto nel giudizio di appello, quanto nell' ulteriore che abbia luogo, starebbe nelle mani della contro-parte, ossia dell' intimato di affrettare il corso del giudizio; oppure di ciò la legge non fa alcun caso ad aggravio di lui.

La dimanda dell' attore congiunta colla risposta del reo convenuto formano quel conflitto giudiziale, che si denomina *istanza* (così riassumono gli opponenti). Ma nel giudizio contumaciale non si trova la risposta del convenuto alla dimanda dell' attore. Questa risposta si trova unicamente nell' atto dell' opposizione. Dunque è d' uopo di unire il giudizio contumaciale col giudizio dell' opposizione per comporre un' istanza. Dunque i due giudizi costituiscono un' istanza sola; nè gli atti di questa possono dirsi *perenti*, a termine della Legge, quando si lascino sussistere i primi, quelli, vale a dire, del giudizio contumaciale.

Una sentenza per contumacia non dà termine all' istanza eccetto che *condizionalmente*, e se non verrà fatta opposizione. Fattasi questa, nulla vi ha di finito, e l' istanza esiste tal quale.

Or bene; l'istanza comincia dalla dimanda dell'attore. Quindi perenta l'istanza, ha da perimersi anche quella domanda.

Confesso la mia fiacchezza: non posso giungere alla sublimità di questo ragionamento.

Io veggo che la Sentenza contraddittoria e definitiva del Pretore o di altri Giudici è di sua natura *condizionale*, quanto è all'esecuzione ed all'efficacia, „ se non ne verrà inter„ posto l'appello, o se interposto sarà riget„ tato „. Eppure questo rimedio, adoperato che sia, forma un'istanza nuova e separata dalla precedente pretoria od altra; e se l'appellante non prosegue negli atti periscono questi, a solo pregiudizio di lui, non del suo emolo vincitore, che anzi conserva illeso il favore del primo giudicato.

Veggo, che se l'appellazione sospende di regola l'esecuzione del primo giudicato; alcuna volta, e così quando ne sia stata ordinata provvisoriamente l'esecuzione dai primi Giudici, oppure venga ordinata dai secondi, la sospensione non ha luogo. Lo stesso avviene nel giudizio contumaciale a fronte della fatta opposizione.

Veggo, che se nell'appello mal fondato i secondi Giudici lo rigettano e ordinano l'esecuzione della precedente Sentenza e nulla più, accade lo stesso allorchè l'opposizione è rigettata.

Veggo, che il condannato in contumacia può lasciar decorrere il tempo per fare opposizione, indi provvedersi in appello; cosa questa che dimostra come la Legge riguarda di eguale natura ed efficacia sia l'uno, sia l'altro rimedio.

Veggo, che ammettendo fra i motivi del sistema della perenzione il presunto abbandono

dell' interessato, ciò tanto vale nel giudizio contumaciale, quanto nel giudizio contraddittorio; nel giudizio dell' appello; nel giudizio della Revisione.

Ma si soggiunge, l' opposizione si fa con atto da Causidico a Causidico, e non colle formalità dell' interposizione dell' appello; prova che la Legge non considera l' opposizione qual nuova istanza.

Rispondo; ciò prova unicamente che la Legge vuole sollecitato al possibile il giudizio dell' opposizione; e questo scopo sarebbe mancato, quando all' opponente si permettesse di frapporre i ritardi a sua volontà.

Istanza denominavasi ne' passati tempi la serie degli atti processuali sino alla sentenza. Non parmi, che il vigente ordine delle cose abbia in ciò fatto cambiamento [1].

La sentenza, che si pronuncia in contumacia del reo convenuto non è l' effetto del puro arbitrio, o l' indeclinabile castigo di chi sdegnò di comparire davanti i Giudici; anzi non è nemmeno l' effetto della presunzione che il convenuto non comparisca perchè conosca di aversi il torto.

L' art. 150 del Codice processuale francese, imitato dal nostro art. 498, ordina che si giudichi coerentemente alle conclusioni dell' attore, *se queste sono riconosciute giuste e ben fondate.*

---

(1) ,, Instantia est exercitium judicii usque ad sententiam, si ,, feratur ,, (Maranta *prax. judic.* Asinius *practica aurea*).

,, L' instance est le procès engagé par un exploit de demande ,, devant le Tribunal qui doit juger cette demande en définitive . ,, ... Elle est la procedure qui s' instruit pour pervenir au ju- ,, gement (Carré). L' instance se constitue par toute demande for- ,, mée judiciairement (Répertoire).

Siffatta disposizione trae alla conseguenza, che al difetto della comparsa e difesa del citato supplisce la prudenza e giustizia de' Magistrati; e che il citante, anche senza l'espressa contraddizione del provocato da lui, può divenire succombente. Anzi l'art. 499 nostro reca i riguardi più oltre: e fa rinnovare la citazione a spese dell'attore, quando nella precedente non siano stati osservati i termini stabiliti dalla Legge.

Deduco da tutto questo, che la sentenza contumaciale è una vera e propria sentenza, come può esserla qualunque altra; e che di coerenza ella non debbe essere ammortata e renduta inoperosa tranne con un'altra sentenza proferita in modo legittimo, o per l'inesecuzione sua durante il corso ordinario della prescrizione.

Aggiungerò, che l'opposizione alla sentenza in contumacia è, secondo il nostro sistema, uno dei mezzi onde far rivocare, o riformare le sentenze, siccome lo sono l'appellazione, e il ricorso alla Revisione.

Chi appella, o ricorre alla Revisione diviene *attore* nel rispettivo giudizio, sebbene in origine fosse reo convenuto.

Non vi ha motivo per non ritenere lo stesso nel giudizio dell'opposizione, pareggiato, quanto è agli effetti, all'appello, alla Revisione (Cod. pr. *lib.* 2 *part.* 3.).

Ma la perenzione ferisce l'attore, non il convenuto che si difende. Lo dà a vedere anche l'art. 471 Cod. pr. il quale condanna esso attore in tutte la spese.

Forse occorrendo qualche caso, la ragione sarà soverchiata dall'autorità; la prima però rimarrà sempre qual è, e alcuna volta potrà tro-

vare imparziali seguaci in pro della santa Giustizia, e della coerenza de' principii.

Ripeterò qui quanto mi esci dalla penna nella Nota alla Decisione N.° LVII del volume 1830 (pag. 346).

„ Il tempo, il solo tempo matura, e pone nel
„ loro lume le verità, ed in singolar modo le
„ verità legali! „.

III.°

La perenzione dell'istanza ha luogo o no nel giudizio davanti il Supremo Tribunale della Revisione?

Risposta.

L'art. 467 del Codice di processura civile stabilisce per modo di massima generale e con espressioni le quali si ricusano a qualsivoglia limitazione, che „ Ogni istanza è perenta ogni-
„ qualvolta siasi abbandonata la continuazione
„ della processura per lo spazio di due anni „.
Il giudizio che s'introduce davanti il Supremo Tribunale o intorno all'ammissione del ricorso o intorno al merito è sempre *un'istanza*, sotto il qual nome s'intende quanto fu annotato qui nel Quisito II.° nota (1) pag. 9.

Dunque ecc.

Per sostenere con fondamento, che la disposizione tanto generale dell'art. 467 è inapplicabile al giudizio, ossia all'istanza in Revisione, fa mestieri il dimostrare

o che nessuna delle massime e regole contenute nella *Parte prima* del *Libro secondo* del ridetto Codice ove è stanziato l'articolo, colpisce quell'istanza, ossia quel giudizio;

oppure, che anche colpendone tutto il rimanente, o porzione di questo, il colpo non si estende sino all'articolo controverso.

§. 1.

Ognuno già vede

Che il Libro secondo è intitolato: „ Della „ processura nei giudizi di prima istanza, di „ appello e di Revisione „.

Che quel Libro si divide in tre Parti; „ Della processura ordinaria; Della processura sommaria; Dei mezzi onde far rivocare o riformare le sentenze „.

Che la Parte prima è divisa in XVII Titoli, che occupano 384. art.; la Parte seconda è divisa in II Titoli con art. 46; la terza è divisa in III Titoli con art. 62; in tutto Titoli XXII, art. 492; de' quali Titoli *uno* appartiene alla Revisione, e a lei appartengono art. 23, e non più.

Discende da ciò

1.° Che la processura davanti la Revisione è *un giudizio;* dappoichè l'intitolazione del Libro secondo si converte in questa; „ Della „ processura nei giudizi di prima istanza....; „ Della processura nei giudizi di appello....; „ Della processura nei giudizi di Revisione „.

2.° Che se *istanza* significa la processura ossia l'istruzione, la quale si fa davanti i primi Giudici e davanti i Giudici dell'appello; *istanza* deve significar del pari la processura ossia l'istruzione la quale si fa davanti i Giudici della Revisione.

3.° Che tanto diffondendosi la Legge nel regolare la processura per gli altri due giudizi,

ma particolarmente per quello davanti i primi Giudici, può prevedersi che il ristretto occuparsi di essa Legge intorno al giudizio della Revisione procede dall' essere comuni a questo le regole precedenti stabilite per i due altri.

§. 2.

Gli articoli componenti il Titolo *Della Revisione* nel Libro secondo sono dal 615 sino e compreso il 637.

L' art. 618 parla di *significazione alla Parte in persona o al domicilio*, non che di *citazione*; tace poi intorno al modo di fare sì l' una che l' altra, e intorno alle conseguenze che derivar debbono, se quel modo non è osservato: l' art. 624 e diversi altri accennano *le udienze* da tenersi, non che *le Sentenze* da proferirsi, e non procedono a dare istruzioni o provvidenze ulteriori.

O affermare con bestiale imprudenza che nel giudizio di Revisione tutto è arbitrario e senza certa direzione; o ammettere la necessità di ricorrere ai Titoli I, II, V, XIV, XV, XVI e XVII della Parte prima Libro secondo; Titoli che amministrano le indispensabili istruzioni intorno alle *citazioni*, *significazioni*, *udienze*, *sentenze*; Titoli che si hanno di coerenza a riputare come inseriti nel Regolamento denominato *particolare* della Revisione.

Gli art. 617 e 622 vogliono che il ricorrente e la Parte intimata vengano rappresentati da uno degli Avvocati addetti al Tribunale supremo; e già l' art. 437 che entra a comporre la Parte prima del Libro secondo ci avvisa che il giudizio così denominato di *disapprovazione*, ha

pur luogo anche contro siffatti rappresentanti; con che al regolamento particolare vanno ad inserirsi i Titoli III, IV, e IX della famosa Parte prima Libro secondo.

Gli art. 625, 626 e 631, occupandosi delle prove da farsi al bisogno davanti il supremo Tribunale, le ordinano nei modi e termini stabiliti per le processure ordinarie. Ciò porta che appartengono al regolamento revisionale gli *otto* capi del Titolo VI, Parte prima, Libro secondo che coprono art. 185.

L' art. 635 accenna il caso della *ricusazione dei Giudici;* e quindi richiama presso che tutte le prescrizioni e gli avvenimenti indicati nel Titolo XI della ricordata Parte prima.

Nel sullodato Regolamento, ossia Titolo III *Della Revisione* non si fa parola *Delle eccezioni dilatorie*..... *Dell' intervento in Causa*..... *Del ricorso per far determinare la competenza fra i Giudici*..... *Della desistenza dagli atti della lite*..... E chi vorrà porre in dubbio che tutti questi casi possano e occorrere e abbisognare di provvidenze legali anche ne' giudizi di Revisione? Or bene; di qui l'innesto del Capo III, Titolo V, del Titolo VII, del Titolo VIII, del Titolo X e del Titolo XIII.

Si aggiunga che l'art. 626 esclude il rimedio dell' *opposizione* per le Sentenze contumaciali relative all' ammissione di una prova. Questa eccezione conferma implicitamente la massima che contro tutte le altre Sentenze contumaciali del supremo Tribunale si fa luogo ad opposizione, e trae seco perfino le disposizioni contenute nel Titolo I della Parte terza del Libro secondo.

Dunque (recapitolando) al gran Regolamento che si vorrebbe *speciale, privativo, unico, isolato* del giudizio di Revisione, sono comuni, o *per cenni fatti* in esso, o *per relazione particolare*, o *per necessità e coerenza di mezzi* i Titoli I, II, III, IV, V capi 2 e 3, VI in tutti gli otto suoi Capi, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII della sempre mentovata Parte prima del Libro secondo; parte che si compone per l'appunto di *diciassette* Titoli e non più; ed oltre a ciò vi è comune il Titolo I altresì della Parte terza di esso Libro secondo.

§. 3.

Muove già a meraviglia come l'intera Parte prima del libro secondo entri ad illustrare e completare il Regolamento revisionale; poscia, nel senso degli oppositori, non vi entrerebbe il solo Titolo XII *Della perenzione d' istanza*; Titolo preso in mezzo dalla folla di tutti gli altri, che lo precedono o susseguono. Muove a meraviglia come la generalità dell'art. 467. „ *ogni istanza* „ non basti a persuadere, che il Titolo XII comprende anche il giudizio di Revisione, che pure è *un' istanza*; come non basti a persuaderlo la protesta del Legislatore posta in fronte al libro secondo, che desso libro va ad occuparsi in ammasso *della processura nei giudizi di prima* „ *istanza, di appello e di Revisione* „; e l'intera parte terza del ridetto libro secondo, che colloca la Revisione a livello coll' opposizione e l'appello tra i mezzi *onde far rivocare o riformare le sentenze*; ma più di tutti l'art. 146 il primo della Parte prima Libro secondo, e

riportato nelle *Disposizioni preliminari*, cioè attinenti a tutto quanto si va a trattare in quel libro), il qual articolo 146 comanda, senza la menoma restrizione, che „ *le stesse regole di* „ *processura si osservino davanti tutti i Giudici,* „ *e fra tutti i litiganti ne' casi medesimi* „.

Che non si abbandoni la continuazione degli atti processuali per certo determinato tempo è, fuori d'ogni dubbio, *regola di processura; Giudici* sono e quelli di prima istanza, e quelli di appello, e quelli di Revisione; e *il caso di perenzione* è identico sempre o che i due litiganti, siano Tizio e Cajo, Sejo e Sempronio; o che costoro si trovino a piatire davanti l'uno de' Tribunali, o davanti l'altro.

Si rifletta, in grazia, per di più:

1.° Che l'art. 173, il quale entra a comporre (come il 146) la Parte prima e preliminare del Libro secondo, alloga la Revisione fra i *gradi ordinarj di giurisdizione,* da non assumersi bensì se non nei casi determinati dalla Legge, ma da considerarsi pari all'appello, che compete esso pure *quando non sia* dalla legge altrimenti disposto.

Se la Revisione è fra i gradi di giurisdizione come gli altri giudizi, per quale ragione il grado suo sarebbe privilegiato in ciò che punto non la degrada, qual è la perenzione tutta a carico de' litiganti e non de' Magistrati?

2.° Che la perenzione dell'istanza è una specie di *pena* contro la negligenza ed è un *utile provvedimento* onde la proprietà delle cose, i diritti di qualsivoglia specie, la tranquillità delle famiglie nuotino nell'incertezza il meno che si può. Forse che il litigante trascurato è meno colpevole perchè è giunto sino alla Revisione;

o meno preme davanti a questa, che tutte le incertezze vengano abbreviate?

3.° E decisivamente, che il Codice processuale nostro non accenna, nè riconosce se non due specie di giudizi, ossiano istanze; *l'ordinario* ed il *sommario;* e nell'art. 530 c'insegna, che anche nel giudizio sommario ha sempre luogo il metodo della processura ordinaria „ quando pe„ rò la legge non ne dispensi espressamente „.

Se si eccettui l'art. 563, ch'è diretto a restringerla al solo corso di un anno nanti i Pretori, niuna parola si fa più mai di perenzione ne' giudizi sommari, ai quali perciò hassi necessariamente ad applicare il Titolo XII della famigerata Parte prima del Libro secondo.

Dunque, sia poi ordinario, sia sommario il giudizio davanti il Tribunale Supremo, quel giudizio non può a meno di essere colto dal ricordato Titolo XII; con che rimane compita (con vera gioia della *coerenza*) tutta la serie da noi annoverata nel §. 2.

§. 4.

La prima difficultà contro il sistema qui sopra stabilito parrebbe volersi desumere dalla qualità tutta particolare del Supremo Tribunale destinato dalla Legge non a riconoscere il fondamento di un privato diritto, ma a vedere bensì se una sentenza, già passata in giudicato, contenga in sè que' vizi soggetti a censura, che gli vengono apposti, il che spetta più all'*ordine pubblico* che al *privato interesse.*

E in effetto, checchè qualcuno abbia opinato, nella Corte di Cassazione, da cui, come in tante altre cose si è preso il modello, del no-

stro Tribunale di Revisione, la perenzione non viene ammessa.

Rispondo:

Non può negarsi, che singolari, singolarissime sono le attribuzioni compartite dalla nostra Legislazione al Tribunale Supremo, quanto è *alla sua competenza*, la quale si reca sino all'*infallibilità delle sue opinioni;* dacchè non avvi sopra lui alcun Tribunale censore o riformatore. Ma non possono neppure negarsi altre due cose; *la prima*, che nella composizione della sua processura entrano tutte le regole direttrici stabilite pei Tribunali inferiori, e come fu dimostrato; *la seconda*, che la perenzione, se venga fatta comune anche al giudizio revisionale, non reca alcun'onta alla sublimità del grado occupato dai Magistrati, nanti cui pende la causa.

Tutti i Tribunali sono instituiti per rendere Giustizia, e l'esercizio della Giustizia riguarda sempre in primo luogo l'interesse particolare de' privati e delle famiglie, perchè questo è sempre il subbietto de' giudizi civili; indi riguarda l'interesse pubblico, perchè senza l'esercizio della Giustizia l'umana associazione non può avere tranquillità e neppure sussistenza.

Nulla dunque di straordinario, che la Revisione abbia per iscopo anche l'*interesse pubblico.*

Questo scopo è comune a tutti i tribunali.

Dunque non può esser titolo da sè per privilegiarne un solo a differenza degli altri.

Quanto è all'esempio, che vuol trarsi dalla Corte francese di Cassazione: rifletto

1.° che in ogni caso il confronto avrebbe a restringersi alla sola istanza dell'ammissione o rigetto del ricorso pel motivo, che quella

Corte non si occupa mai eccetto di questa ispezione; a differenza del nostro Tribunale Supremo, il quale per le disposizioni particolari degli art. 80 e 83 del Codice di processura civile e per quelle delle Risoluzioni Sovrane 28 dicembre 1821, 24 settembre 1824 e 6 ottobre 1828 s'interna per moltissime specie nella discussione del merito:

2.° che se in Francia si può decidere, che nell'istanza del giudizio di Cassazione non ha luogo la perenzione, ciò accade, perchè intorno a questa non avevasi alcuna Legge generale, quando quella Corte fu creata; e nel progresso niun cenno venne fatto di essa Corte nel Codice processuale, ove per la prima volta la perenzione fu stabilita; dove che nella recente legislazione nostra, che pone in corso la perenzione, il supremo Tribunale si fa figurare coi Pretori, coi tribunali di prima istanza, con quelli dell'appello, e tutto il complesso di loro si fa figurare nelle massime generali come posto in un solo livello, salve poche e ben espresse eccezioni.

3.° che in Francia „ la Cour de cassation „ n'est point un troisième degré de jurisdi- „ ction „ (Carré Introduction generale §. V. 86); ma nell'Italia parmense (siccome si è avvertito anche più sopra). „ Tutte le cause pos- „ sono avere due gradi di giurisdizione, la pri- „ ma istanza e l'appello . . . . Possono an- „ che avere *un terzo grado*, quello cioè della „ Revisione nei casi determinati dalla legge „ (Art. 173 Cod. pr. civ.).

Si prosegue ne' dubbi.

L'art. 607 processuale, dopo che sono state fissate superiormente apposite regole proprie al

giudizio di appello, soggiunge: „ Le altre regole „ stabilite pei tribunali di prima istanza si os- „ servano anche nel tribunale d'appello „ Ciò non si ripete sotto il Titolo della Revisione. Dunque *perenzione* in una specie; *non perenzione* nell' altra.

Ubi voluit dixit.

Rispondo a questo, che forse vuolsi spacciare come il cavallo di battaglia dell' opposto partito.

Già l' argomento *a contrario sensu* non è di molta concludenza per se medesimo, tante e tante sono le eccezioni cui va soggetto. Veggansi fra gli antichi il D. Simone Vaz Barbosa Portoghese *Principia et loci communes* lit. A. numeri 130, 131, 132, 133, che cita molti altri, ed il signor Merlin *Répertoire. Argument a contrario sensu.*

Ma poi quell' argomento qui applicato proverebbe troppo, e di più recherebbe all' assurdo.

Proverebbe troppo. Coll'argomento *a contrario* si escluderebbero tutte le provvidenze in questo trattatello accennate sotto il §. 2.°, perchè nel Titolo *della Revisione* non si fa parola di loro.

Recherebbe all' assurdo, che la legge, dopo di avere protestato che „ le stesse regole di pro- „ cessura si osservano davanti tutti i giudici „ ; dopo di avere riconosciuto che sia davanti i pretori, sia davanti la prima istanza, sia davanti i giudici dell' appello giova al pubblico bene il restringere i giudizi entro un determinato corso di tempo, si ricusasse poscia ad un tratto e senza plausibile causa di prestarsi alla già riconosciuta utilità sociale per trattarsi del giudizio revisionale da lei medesima posto in ammasso in tutto il resto cogli altri giudizi. Veggansi,

se piace, i citati dal Barbosa n. 131, ed in ispecie il Menoch. *de præsumpt. lib.* 4 *præs.* 83 n. 55.

E qui si ripeta quanto venne accennato più sopra, che „ la somma, sommissima particolare „ venerazione troppo giustamente dovuta al Consesso rispettabilissimo de' Magistrati componenti la Revisione non è punto mancata, nè „ diminuita quando chi a lui ricorre soggiacer „ debba alla legge della perenzione „ ecc. ecc.

PARTE SECONDA

CAUSA CIVILE

La Giuseppa Bassi-Prati e Michele Bellotti contro Ferdinando Oldrini.

N. B. Già ne' precedenti Volumi della qui presente Raccolta ho promesso di cumulare in un solo le diverse Decisioni del Supremo Tribunale relative a questo affare (Volum. 1826-1827 *pag.* 318, 1828-1829 *pag.* 72, 1829 *pag.* 316).

Le Decisioni sono sette senza contarne una proferita nel 3 marzo 1833. Per le sei prime io fui Relatore ora all'Udienza ora alla Camera di Consiglio. Ebbi quindi occasione di vedere ed esaminare tutti gli atti e le sentenze di prima istanza e di appello. Le sentenze furono per lo meno *dodici*.

Il merito della causa riducevasi alla somma capitale di lire vecchie 4,250, che sono poco più di lire nuove 1000; si aggiungeva solo qualche annata di frutti.

Se la serie delle Sentenze e Decisioni tra Nibbi-Malvezzi e Taini ci pose sott'occhio il matto libro *l'art de promener ses créanciers* (Vol. 1830 pag. 366); la serie delle Sentenze e Decisioni tra Bassi-Prati, Bellotti ed Oldrini ci ricorda la bella favola che termina col verso

Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles.

DECISIONE I.ª

GIURAMENTO DECISORIO - Appello - Atto autentico - Esecuzione - Pignoramento.

Codice civile francese. Art. 1319, 1358, 1360 (2265, 2318, 2320. Cod. civ. parmense).
Codice parmense di processura civile. Art. 872.

MASSIMA.

Il giuramento decisorio proposto da una delle Parti debb' essere ammesso dal Tribunale anche contro il risultamento di un atto autentico; anche nelle cause di pignoramento; ed anche in appello.

FATTO.

(Relazione all' udienza dell' 11 giugno 1827).

„ Pietro Bassi unitamente a suo figlio Dottor Giovanni asserirono di ricevere, a rogito Tammi del 18 gennajo 1808, da Ferdinando Oldrini a titolo di prestito gratuito la somma di lire vecchie 8,500 che promisero di restituire tre mesi dopo la morte naturale di esso Pietro Bassi. Amendue i sovvenuti si obbligarono *principalmente ed in solido;* ipotecarono tutti i loro beni presenti, e sussidiariamente anche i futuri, e frattanto in ispecie un appartamento al secondo piano della loro casa di abitazione verso la strada detta del Monte di pietà in Piacenza. „

„ Nel giorno 22 giugno 1811 morì Pietro Bassi: quindi la restituzione delle lire 8,500 avreb-

be dovuto farsi li 22 settembre dell' anno medesimo. „

„ Pietro Bassi morendo lasciò superstiti il ridetto Dottor Giovanni, la Giuseppa altra sua figlia moglie del Dottor Maurizio Prati, e due nipoti da figlia già maritata con Michele Bellotti. „

„ Li 26 maggio 1815, a rogito Bacciocchi, Ferdinando Oldrini, *senz' animo* (così disse egli) *di fare novazione alcuna, nè di recedere dalli diritti, privilegi ed ipoteche che gli competono in forza dell' atto di prestito rogato Tammi 18 gennajo* 1808 accordò al Dottor Giovanni Bassi la proroga di anni tre per la restituzione della metà del capitale di lire 8,500 dovuto da esso Dottor Bassi principalmente e solidalmente col fu Pietro suo padre, sotto però l' annuo interesse del cinque per cento. „

„ Nel frattempo morirono le due nipoti da figlia del fu Pietro Bassi, e ne divenne successore *ab intestato* Michele Bellotti loro padre. „

„ Ferdinando Oldrini spedì comando nel 14 maggio 1824 al Dottor Giovanni Bassi significandogli il rogito Bacciocchi del 26 maggio 1815 ed intraprese gli atti di pignoramento della casa a lui ipotecata. „

„ Nel dì 18 novembre 1824 si resero opponenti a quel pignoramento la Giuseppa Bassi moglie Prati e Michele Bellotti, allegando che non poteva farsi la vendita della casa comecchè di appartenenza del fu Pietro Bassi del quale eglino erano eredi per due terze parti. „

„ Il Tribunale di Piacenza, dopo di avere dichiarata ripresa l' istanza, perchè intanto era morto il Dottor Giovanni Bassi, con sentenza contumaciale del 31 dicembre 1825, dichiarò

dice civile francese sotto l'impero del quale ebbe luogo il rogito Tammi dell'originaria costituzione del debito, l'esecuzione degli atti autentici non può essere in verun caso sospesa se non col mezzo dell'iscrizione in falso, e quindi non col mezzo del giuramento decisorio, dichiarò ben giudicato e male appellato. „

„ Ricorso Prati e Bellotti in Revisione 1.° per pretesa violazione e rispettiva mala applicazione degli art. 1281, 1358, 1360 del Codice civile francese, che parlano della novazione e del giuramento decisorio; 2.° per pretesa violazione degli art. 815, 820, 830, 837 combinati coll'art. 856 dell'attual Codice di processura civile, che parlano del pignoramento degli stabili. „

„ I ricorrenti si resero contumaci, ed il Supremo Tribunale con Decisione del 27 gennajo ultimo scorso (1827) assolse l'intimato Oldrini dalle loro dimande, e li condannò nelle spese. „

„ Ora i ricorrenti sono nel giudizio di opposizione contro quella sentenza contumaciale. „

„ Eglino riproducono il mezzo della *novazione* proposto anche in appello. „

„ Nel rogito Bacciocchi 26 gennajo 1815 (dicono essi) fu estinta la primitiva obbligazione risultante dall'atto Tammi 18 gennajo 1808, ed a quella venne sostituita un'obbligazione di una natura tutta diversa 1.° perchè l'obbligazione dell'atto Tammi era stata assunta da Pietro e Giovanni padre e figlio Bassi, e l'obbligazione dell'atto Bacciocchi fu assunta dal solo Giovanni; 2.° perchè la primitiva obbligazione porta la somma di L. 8,500, la seconda porta soltanto quella di L. 4,250; 3.° perchè la prima obbligazione fu per prestito grazioso, la seconda per mutuo feneratizio; 4.° perchè il ter-

mine della prima andava a scadere li 22 settembre 1811 e il termine della seconda andava a scadere li 26 maggio 1818; 5.° perchè le due obbligazioni furono diversamente assicurate; la prima colla casa di Pietro Bassi, la seconda coi beni del Dottor Giovanni, se pur ne aveva. Da queste circostanze, che sono propriamente *novità*, nel comune parlare, i ricorrenti intendono di dedurre la *novazione* nel senso legale. „

„ Aggiungono i ricorrenti, che il Tribunale d'appello erroneamente suppose avere gli appellanti, or ricorrenti, richiesto di far uso del giuramento decisorio, e di ottenere in conseguenza di questo la sospensione all'esecuzione dell'atto notarile. Gli appellanti dimandarono la sospensione per tutti i motivi da loro allegati, e segnatamente anche perchè vi era stata, a senso loro, novazione di obbligazione, e perchè non era stato a loro significato il titolo, in vigore del quale si era proceduto al pignoramento. Se il Tribunale d'appello pensò non doversi sospendere l'esecuzione per nessuno di que' motivi quello compreso del giuramento, non potè però dispensarsi dal far diritto sulla dimanda del giuramento, il quale, essendo una prova, siccome tutte le altre, si deve permettere sempre a chi la cerca. In somma il Tribunale d'appello aveva da ammettere il giuramento senza pregiudizio della continuazione del pignoramento. „

„ Infine i ricorrenti adducono come mezzo il non essere stato significato il titolo, in vigore del quale era fatto il pignoramento, in onta della letterale disposizione dell'art. 815 del Cod. process. combinato coll'art. 856, i quali articoli sono stati violati dal Tribunale di appello

coll' ordinare che si proceda oltre nel pignoramento stesso. „

„ Il Signor Procuratore Generale di S. M. d'accordo in ciò coll' intimato, ha negato prima di tutto, che siavi novazione; ha osservato, che il dispositivo della sentenza di appello si sosterrebbe sempre, quand' anche i Giudici avessero da ammettere il giuramento decisorio proposto dagli appellanti; e che in rispetto alla non significazione del titolo o de' titoli, ed agli altri pretesi difetti di processura, questi non sono mai stati allegati nè in prima istanza nè in appello. „

MOTIVI E DECISIONI.

Considerando che il Cansidico de' ricorrenti articolò davanti il Tribunale d'appello alcuni fatti tendenti a provare la simulazione dei due atti Tammi e Bacciocchi, in forza de' quali l'intimato Oldrini aveva proceduto al pignoramento della casa, e fece istanza, che se que' fatti venivano negati gli si assegnasse un termine onde potere in modo legale deferire il giuramento decisorio all' intimato medesimo;

Che siffatta istanza era autorizzata dalla legge, 1.° perchè l'art. 1358 del Codice civile francese, trascritto nell' art. 2318 dell' egual Codice parmense dà facoltà di deferire il giuramento decisorio alla contro-parte, *di qualunque specie sia la contestazione,* e così sebbene si tratti di un pignoramento, ed anche della fede dovuta ad un atto pubblico, siccome poi, relativamente a questo secondo caso, ha spiegato ben chiaro l'art. 2318 summentovato dell' attual Codice ch'era in vigore al tempo del giudizio di appello;

Per questi motivi, che dispensano dall' occuparsi degli altri mezzi proposti dai ricorrenti,

Il Tribunale supremo

Sentito il Procuratore Generale di S. M.

Sentita la relazione del Consigliere Melegari;

Facendo diritto all' opposizione de' conjugi Bassi Prati e del Bellotti alla sentenza contumaciale del 19 gennajo dell' anno corrente, ammette il loro ricorso contro la sentenza proferita dal Tribunale d' appello nel dì 13 giugno 1826, ed ordina che la causa sarà nuovamente discussa ed esaminata sul merito.

Condanna l' intimato Oldrini nelle spese del presente giudizio di opposizione da liquidarsi dal Consigliere relatore ritenute a carico degli opponenti le spese contumaciali.

25 giugno 1827.

Commend. FAINARDI Presidente.

MONZA
Relat. MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} Consiglieri.

BOSCARELLI e GAMBARA Avvocati.

DECISIONE II.ª

Decreto Sovrano del 23 dicembre 1819 articolo 48.
Decreto Sovrano del 16 febbrajo 1821 Art. 30.

FATTO.

Pronunciata che fu la Decisione del 25 giugno colla quale venne ammesso il ricorso della Bassi-Prati e del Bellotti, l'Avvocato dell'Oldrini, cui premeva di sollecitare lo scioglimento della disputa, dichiarò con atto, significato nel 3 luglio all'Avvocato contrario, che „ informato del tenore della Decisione del 25 giugno „ egli intendeva di uniformarsi pienamente a lei, „ ed alle conseguenze tutte che ne derivano „; ed anzi, a termine dell'art. 398 processuale, il cliente suo era pronto a prestare il giuramento decisorio sopra i fatti articolati. Indi con altro atto citò all'Udienza per conchiudere ed arringare sull'oggetto di far ammettere il giuramento decisorio.

L'Avvocato della Bassi e del Bellotti chiese atto, che i suoi principali accettavano la dichiarazione fatta dall'avversario di uniformarsi alla sentenza del 25 giugno; e si rimise alla saggezza del Tribunale quanto sia al destinare il luogo, giorno e l'ora per ricevere il giuramento dell'Oldrini.

Ci fu fatto noto dalla Cancelleria, che la Decisione del 25 giugno non era stata nè estratta per copia, nè sottoposta al controllo.

Motivi e Decisione.

Vedati gli art. 48 del Decreto Sovrano del 23 dicembre 1819 intorno al Controllo e 30 dell'altro Decreto Sovrano del 16 febbrajo 1821 risguardante ai diritti di Cancelleria,

e Considerando, che il fondamento delle conclusioni prese tanto dall'Avvocato Benedini per l'Avvocato Boscarelli a nome di Ferdinando Oldrini, quanto dall'Avvocato Gambara a nome di Michele Bellotti e de'conjugi Prati, consiste in una sentenza di ammissione del ricorso, proferita da questo supremo Tribunale; la qual sentenza non consta essere stata nè estratta dalla Cancelleria, nè sottoposta al Controllo;

Che per disposizione espressa dei succitati art. 48 e 30 è vietato a' Giudici di proferire alcuna ordinazione o sentenza sulla sola asserzione delle parti intorno al contenuto negli atti, e quando questi non siano stati sottoposti al controllo.

Per questi motivi, sentito il Procuratore Generale di S. M., il Tribunale Supremo dichiara non esser luogo a deliberare. - Spese compensate.

30 agosto 1827.

(Giudici *come nella precedente*).

DECISIONE III.ª

INTERESSE - Azione - Eccezione - Significazione.

Massima.

Senza interesse non può neppure pretendersi che venga fatta la significazione di un atto, fosse anche una sentenza.

desima Parte Bassi-Prati Bellotti fosse stabilito un termine perentorio a deferire il giuramento ne' debiti modi, con che il più volte ricordato Oldrini venne a dimostrare senz' ombra di dubbio, che recedeva dalla precedente domanda del 16 agosto, ed aderiva in tutto e per tutto alle pretensioni de' suoi contradditori;

Che dopo ciò la stessa Parte Bassi-Prati Bellotti non ha più vero interesse di sapere per le vie legali e rigorose della significazione, che il Supremo Tribunale, intorno alla contestazione ora sopita e spenta, dichiarò *non essere luogo a deliberare* per non essere stata la sentenza di ammissione del ricorso sottoposta alla formalità del controllo;

Che dunque l' unico punto di dubbio da discutersi per ora nella causa riducesi a quello accennato dalla Parte Bassi-Prati Bellotti all' udienza del 31 marzo u. s. e vale a dire se prima di devenire alla delazione del giuramento sia ella in diritto o no di proporre tutte le eccezioni che crederà del suo interesse contro il preteso credito Oldrini.

Il Tribunale supremo

Sentite le Parti e sentito il Procuratore Generale di S. M.

Senz' arrestarsi alla dimanda incidente promossa dalla Parte Bassi-Prati Bellotti, onde far condannare la Parte Oldrini a significare in buona forma la sentenza del 30 agosto 1827, ed anzi quella rigettata,

Ordina che amendue le Parti arringheranno sul punto di sapere, se la Prati-Bassi ed il Bellotti sono o no in diritto di proporre e far valere qualsiasi eccezione contro il credito dell' Oldrini, e come se la sentenza del Tribunale

d'appello del 13 giugno 1826 non fosse mai stata proferita.

Spese dell'incidente a carico Bassi-Prati Bellotti; le altre riservate.

7 luglio 1828.

(Giudici ed Avvocati come sopra).

DECISIONE IV.

1.° COSA GIUDICATA - Decisione - Sentenza.
2.° Approvazione - Sentenza - Significazione.

Codice parmense di processura civile Art. 629.

Massime.

1.° *Non fa cosa giudicata fra le Parti tranne quello, che venne espressamente deciso nella sentenza.*

2.° *Chi consente di uniformarsi ad una sentenza viene implicitamente ad approvarne tutto il contenuto, sebbene quella sentenza non siagli stata significata, o significata fuor di tempo.*

Fatto.

Mentre volevasi dalla Parte Bassi e Bellotti arringare intorno ai diversi motivi, per cui pretendevano non essersi potuto pignorare la casa in loro pregiudizio, l'Avvocato dell'Oldrini si oppose allegando 1.° che la Decisione del Supremo Tribunale 25 giugno 1827 era la sola, la quale faceva cosa giudicata fra le Parti, e

questa Decisione aveva avuto l'unico scopo di far deferire ad esso Oldrini il giuramento decisorio; 2.° che la Decisione stessa non venne significata nel termine perentorio del mese prescritto dall'art. 629 processuale; e quindi produr non poteva alcun effetto per tutto il resto non accettato ed approvato dal detto Oldrini.

Il Signor Procuratore Generale giudicò non fondate le opposizioni dell'Oldrini.

MOTIVI E DECISIONI.

Considerando che la Parte Bassi-Prati e Bellotti ebbe ricorso a questo Supremo Tribunale contro la sentenza d'appello 13 giugno 1826, per due motivi, e così 1.° per violazione e rispettiva mala applicazione degli art. 1281, 1358, 1360 del Codice civile francese; 2.° per violazione degli art. 815, 820, 830, 837 combinati coll'art. 856 del Codice di processura civile in vigore;

Che lo stesso Tribunale Supremo con Decisione del 25 giugno 1827 ammise il ricorso per violazione degli art. 1358 e 1360 del Codice civile francese relativi al giuramento decisorio, che la Prati-Bassi ed il Bellotti avevano protestato in appello di voler deferire all'Oldrini nel caso di bisogno, e per conchiusioni meramente sussidiarie; e in rispetto a' motivi dedotti dall'art. 1281, che riguarda alla novazione, e dagli articoli concernenti la processura, il medesimo Tribunale, ben lontano dal confutarli e rigettarli, dichiarò espressamente di non volersene occupare; con che lasciò intatti i rispettivi diritti di amendue le parti intorno a que' motivi:

sentenza; poichè toccava all'altra parte il proporre le istanze ulteriori, se credeva opportuno di farne, ed a queste avrebbe poi contraddetto l'Oldrini medesimo.

Per questi motivi

Il Tribunale Supremo sentito il Procuratore Generale di S. M.

Non curata, per ora, la dimanda dell'Oldrini che sia stabilito alla contro-parte un termine perentorio entro cui debba deferirgli il giuramento decisorio, dichiara essere in diritto la Bassi-Prati ed il Bellotti di far valere anche le altre eccezioni contro il credito dell'Oldrini medesimo, salvo a questo di contrappor loro quanto crederà di suo interesse e sarà di giustizia.

Spese dell'incidente a carico dell'Oldrini da liquidarsi dal Consigliere Melegari Relator della Causa.

1 dicembre 1828.

(*Gli stessi* Giudici *ed* Avvocati).

DECISIONE V.

NOVAZIONE - Dilazione - Protesta - Riserva.

Codice civile francese Art. 1263 (1256 nostro).

Massima.

Non vi ha novazione propriamente tale quando una fra le Parti protesta di riservarsi i suoi precedenti diritti; nè quando il creditore altro non fa se non accordare una dilazione ad uno dei condebitori per pagare.

Fatto.

L'Avvocato della Bassi-Prati e del Bellotti, confondendo *un termine coll' altro*, (e così *novità* con *novazione*, oppose al seguíto pignoramento la *novazione* accaduta tra l'Oldrini ed il fu Dottor Giovanni Bassi e perchè si fece un nuovo rogito di obbligazione, e perchè esso Oldrini accordò una dilazione al pagamento; motivi confutati, e potrebbe dirsi, in certo modo, derisi dal pubblico Ministero.

Motivi e Decisione.

Considerando, che la nullità del pignoramento e della successiva aggiudicazione seguìti sulle istanze dell' Oldrini si è voluto desumere dalle parti rappresentate dall'Avvocato Gambara principalmente dalla circostanza, che esse parti nella loro qualità di eredi di Pietro Bassi non sono debitrici verso l' Oldrini medesimo, sia perchè il credito di questo risultante dal rogito Tammi 18 gennajo 1808 fu simulato, sia perchè, in ogni caso, nel posteriore rogito Baciocchi 26 maggio 1815 seguì tal novazione da esser elleno rimaste liberate dal corrispondente debito qualora fosse esistito:

Che questi due punti, e non altri, vennero sottoposti alla disamina del Tribunale d'appello la cui sentenza è ora da rivedersi sul merito:

Che intorno alla pretesa novazione, la quale a forma dell' art. 1273 del Codice civile francese ripetuto nell' art. 1256 del Codice nostro, dovrebbe chiaramente apparire dalla volontà delle parti di effettuarla, ella rimane anzi evidentemente esclusa dalle seguenti espressioni

del succitato rogito Baciocchi - *Il detto Signor Oldrini, senz' animo di fare novazione alcuna, nè di recedere dalli diritti, privilegi ed ipoteche che gli competono in forza dell' atto di prestito* (a rogito Tammi 18 gennajo 1808) *ha conceduto come concede al detto Signor Dottor Bassi la proroga di anni tre* - e come rettamente osservò il Tribunale d' appello:

Che poi nel ridetto atto Baciocchi non avvi operazione alcuna la quale ripugni alla surriferita protesta di non far novazione, poichè sta benissimo che l' Oldrini accordi una proroga ad uno de' debitori solidali e da lui esiga frattanto gli annui interessi, e non receda per questo dal diritto di agire anche contro i condebitori o i loro beni spirata la proroga per conseguire la somma capitale:

Che intorno alla pretesa simulazione, già le parti rappresentate dall'Avvocato Gambara hanno fatte replicate istanze tanto in appello, quanto davanti il Supremo Tribunale, ond' essere ammessi a deferire all' Oldrini il giuramento decisorio su certi fatti da lui negati, e nelle conchiusioni prese all' udienza del 12 gennajo u. s. hanno dimandato, che loro venga stabilito un termine entro il quale possano deferire quel giuramento in modo legale, nel che ha replicatamente consentito l' Oldrini medesimo:

Per questi motivi

il Tribunale Supremo, rigettata definitivamente l' eccezione di novazione e di pretesa liberazione dalle obbligazioni derivanti dal rogito Tammi 18 gennajo 1808, prima di far diritto sull' allegata nullità del pignoramento, stabilisce il termine perentorio di giorni quindici dalla significazione della presente sentenza alle parti

dell' Avvocato Gambara per deferire in modo legale all' Oldrini il giuramento decisorio, di cui in atti, riservandosi di dare in progresso quelle ulteriori provvidenze e decisioni, che saranno del caso:

Spese riservate

13 aprile 1829.

(Giudici *come sopra, a riserva del* Cons. SICORÈ, *che fu rimpiazzato dal* Co: FRANCESCO BERTIOLI. Avvocati *come le altre volte).*

DECISIONE VI.ª

Fatto.

Ferdinando Oldrini, in esecuzione del precedente giudicato 13 aprile (Decisione V.ª) premesso quanto era da premettersi, prestò il deferitogli giuramento decisorio.

Pertinaci i suoi emoli nel proposito d' intraversargli ogni passo criticarono le risposte da lui date alla formola; dimandarono schiarimenti; e fecero ritorno all' eccezione, che la proroga accordata al fu Dottor Giovanni Bassi li aveva scaricati dalla loro parte del debito.

Motivi e Decisione.

Sulla prima eccezione fondata nella pretesa *ambiguità* ed *inconcludenza* della risposta data dall' Oldrini alla formola del giuramento decisorio a lui proposto;

Considerando che nella predetta formola i Ricorrenti si proponevano di provare

1.° che all'atto della pnbblicazione del rogito Tammi 18 gennajo 1808 non furono sborsate di fatto le L. v. 8500 alli Pietro e Dottor Giovanni padre e figlio Bassi, ma che quel rogito fn stipulato per un credito ch'esso Oldrini pretendeva avere verso il figlio Dott. Giovanni;

2.° che tale credito aveva origine da ginoco;

3.° che lo stesso Oldrini accordò la dilazione di cui in detto rogito a condizione che il padre si dichiarasse condebitore solidale;

Che l'Oldrini giurando di essere stato, prima del rogito Tammi creditore verso il D.r Giovanni Bassi di L. v. 3,000 per una cambiale pagata al D.r Razzetti a sgravio di lni, e di avere all'atto di quel rogito sborsato allo stesso D.r Giovanni la somma di circa L. 4,000, e così tanta somma, quanta ne occorreva per formare un capitale di pari L. 8,500 col comprendervi le ridette L. 3,000, i frutti decorsi sn di esse per circa due anni, ed i frntti da decorrere verosimilmente sul capital totale sino a sei mesi dopo la morte di Pietro Bassi, ha direttamente e chiaramente smentiti i fatti proposti da' Ricorrenti in 1.° e 2.° luogo;

Che a calcoli fatti e ritenuti i frutti legali sulle L. 3,000 per dne anni, non che i frutti pure legali sulle L. 7000 dal rogito Tammi in avanti, si scorge che la durata verosimle della vita di Pietro Bassi non venne considerata neppure di anni quattro la qual circostanza, per quanto si restringa o distenda l'importanza del vocabolo *circa* adoperato dal ginrante, esclude ogni possibilità di usura, od altro frodolento maneggio;

Che il terzo fatto viene ammesso dal ginrante come fu proposto, ma non ha alcuna influenza snl merito della cansa;

Che dunque non vi è luogo ad ammettere intorno alla sovr' indicata risposta nè le istanze principali, nè le istanze sussidiarie de' Ricorrenti.

Sulla seconda eccezione, che vorrebbesi dedurre dall' essere rimasti scaricati dal loro debito quei coeredi che non v' intervennero col mezzo della proroga ottenuta e stipulata dal solo Dottor Giovanni Bassi a rogito Baciocchi 26 maggio 1815.

Considerando, che il supremo Tribunale nella Decisione del 13 aprile u. s. ha espressamente e definitivamente rigettata l' eccezione di novazione pretesa operata dal ridetto rogito Baciocchi, e l' ora allegato scarico de' coeredi a fronte, del creditore Oldrini non d' altro potrebbe essere effetto che di seguita novazione.

Per questi motivi

il Tribunale Supremo giudicando sul merito, dichiara come non avvenuto il ricorso del 20 luglio 1826 Anghinetti usciere, ed ordina che le sentenze di prima istanza e di appello, contro le quali fu diretto quel ricorso sortiranno il loro pieno effetto.

Spese a carico delle Parti dell' Avvocato Gambara da liquidarsi dal Consigliere Pazzoni a ciò delegato.

23 dicembre 1829.

(Giudici *ed* Avvocati *come sopra*).

DECISIONE VII.ª

Le stesse Parti e di più il Dottore Causidico Giorgio Buttafuoco.

1.° CITAZIONE - Distanza - Termine - Tribunale Supremo.
2.° PIGNORAMENTO - Condebitore - Divisione - Nullità - Opposizione - Terzo.

Codice di processura civile Art. 162, 178, 618, 815, 820.

MASSIMA.

1.° *La citazione a comparire nanti il Supremo Tribunale entro* venti giorni *è conforme alla letterale disposizione dell' art.* 618; *quindi non può pretendersi difettosa.*

D' altronde l' art. 162 *concede da sè l' aumento de' giorni alla comparsa per la distanza de' luoghi; e in ogni caso l' art.* 178 *pronuncia la nullità della citazione per la* mancanza, *non per l'* imperfezione *di qualcuno de' suoi requisiti.*

2.° *L' art.* 820 *processuale nega implicitamente il diritto di opporsi alla vendita del fondo pignorato a chi è* condebitore *e non terzo.*

È conseguenza di ciò, e ben proficua a lui, che il condebitore non possa impugnare il pignoramento o per non essergli stato fatto il comando, o significato il titolo, o per essersi ommessa altra qualsiasi formalità; e molto meno opporsi all' aggiudicazione, salva al condebitore medesimo la facoltà (pagata che abbia

la sua porzione di debito) di discutere coll'aggiudicatario i particolari suoi diritti sul fondo aggiudicato.

Fatto.

Parvero disposte le Parti a por termine al lungo e nojoso loro conflitto.

Venne chiamato all'ndienza per la prima volta anche il Dottore e Cansidico Giorgio Buttafnoco aggiudicatario della Casa pignorata.

Intorno a che, giova premettere quanto segue.

1822. 24 maggio. Pignoramento ad istanza Oldrini contro il Dottor Giovanni Bassi delle quattro camere della casa specialmente ipotecate.

1824. 6 aprile. Pignoramento del resto della Casa Bassi, perchè la stima delle quattro camere non giungeva a coprire tutto il debito.

1824. 18 novembre. Opposizioni per parte della Bassi-Prati e del Bellotti, che diedero causa alle già riferite Sentenze e Decisioni.

1826. 13 giugno. Oldrini fa destinare il giorno per la vendita della Casa. Si oppongono la Bassi ed il Bellotti; ma il Tribnnale di prima istanza dichiara tardiva l'opposizione, e nello stesso giorno 22 Lnglio 1826 aggiudica la Casa al Buttafuoco.

1827. 8 febbrajo. Appello significato al pignorante Oldrini, ed all'aggiudicatario.

7 marzo. Sentenza dell'appello, che conferma la prima, anche per applicazione dell'articolo 217 processnale.

21 giugno. Ricorso in Revisione.

I motivi allegati in questi tre furono la ripetizione pura e semplice di qnelli posti in campo contro il solo Oldrini nei già riferiti giudizj.

Comparso all' udienza del Supremo Tribunale l' Avvocato del Buttafnoco eccepì di nullità del Ricorso col far osservare, che non era stato conceduto per la comparsa l' aumento de' giorni indicato dall' art. 162 processuale a chi da Piacenza aveva a recarsi fino a Parma.

L' Avvocato de' Ricorrenti criticò la sentenza d' appello pel motivo, che dal Ministero pubblico si denominò „ una ripetizione, o, a meglio dire, un accozzamento confuso e disordinato delle cose dette e ridette in prima istanza ed in appello „ e che fu rigettato, però solamente in parte e con modificazione dal Supremo Tribunale.

Motivi e Decisione.

Sulla pretesa irricevibilità del ricorso perchè l' atto di citazione non accordava l' aumento del termine per la distanza indicato dall' art. 162 del Cod. di pr. civ.

Considerando che l' atto di citazione, di cui è caso fu conforme al prescritto dall' art. 618 di quel Codice; che l' art. 162 nel dichiarare quali giorni si computino nel termine a comparire, ha cura di aumentare esso medesimo quel termine in ragione della distanza; e che d' altronde la nullità è prescritta dall' art. 178 per l' ommissione, non per l' imperfezione di qualcuno de' requisiti.

Sull' unico mezzo del ricorso tratto dall' allegata violazione degli art. 815, 820, 830, 837 del Cod. di pr. civ., perchè o i Ricorrenti avevansi a riguardare come terzi in rispetto al seguìto pignoramento, e allora a termine dell'art. 820 non si poteva procedere all'aggiudicazione

e vendita della Casa, se non premessa la divisione; o i Ricorrenti avevansi a riguardare come condebitori, e in tal caso, ben lungi dal potersi passare all'aggiudicazione della Casa, dovevansi annullare tutti gli atti fino a quel tempo, per non essersi fatto precedere il comando, per non essersi denunciato il pignoramento, e non avere seguìto in tutto il rimanente le tracce indicate dai succitati art. 815, 830 e 837 combinati col susseguente art. 856.

Considerando, che i Ricorrenti si sono introdotti nella processura del pignoramento intrapresa ne'modi legittimi contro l'ora fu Dottor Giovanni Bassi coll'allegare la qualità di condomini della Casa pignorata, e chiedere, che prima di procedere alla vendita di essa se ne ordinasse la divisione giusta il disposto dall'art. 820;

Che i primi od i secondi Giudici hanno rigettata la loro istanza per avere rilevato *in fatto* da' documenti prodotti, che i Ricorrenti medesimi come coeredi del fu Pietro Bassi sono condebitori col Dottor Giovanni verso l'Oldrini pignorante, e considerato *in diritto*, che l'articolo 820 del Codice processuale concedendo al terzo, che è condomino, di opporsi alla vendita dello stabile pignorato se prima non è fatta la divisione, nega implicitamente tal facoltà di opporsi a chi non è terzo, ma condebitore;

Che in quanto *al fatto*, questo Supremo Tribunale colla sua Decisione del 13 aprile u. s. intorno alla pretesa novazione e co'motivi di altra Decisione tra i Ricorrenti medesimi e il solo Oldrini intorno al preteso scarico del debito, ed alle eccezioni opposte al giuramento prestato dall'Oldrini, ha già riconosciuto e ri-

conosce pur ora non essere proponibile alcuna eccezione al giudicato de' primi Giudici;.

Che in quanto *al diritto* niun vizio di mala interpretazione può apporsi ai primi Giudici, 1.° perchè uno de' condebitori posto a confronto del creditore non può propriamente denominarsi un *terzo*, cioè una persona la quale nulla ha di comune col creditore medesimo; 2.° perchè l'art. 820 col dichiarare che il pignoramento degli stabili indivisi fra il debitore ed un terzo non è vietato, viene ad accennare, che il pignoramento medesimo è legittimo e valido sebbene vi si comprenda una parte di stabili, che sicuramente non appartiene a chi ha ricevuta la significazione del titolo, il comando e la dilazione di quindici giorni almeno; la qual cosa porta a conchiudere egualmente che debb' esser valido quel pignoramento se cada sopra stabili indivisi fra il debitore pignorato ed altri condebitori suoi pari. 3.° perchè ritenuto valido il pignoramento degli stabili indivisi fra il debitore ed un terzo non debitore, è giusto di concedere a questo il mezzo della divisione, onde separare ciò che non fu ipotecato nè potè esserlo a favore del creditore, e non astringere indirettamente quel terzo a concorrere al pagamento di un debito non suo; ma sarebbe ingiusto od almeno inconveniente di ciò permettere ad un condebitore, il quale, dovendo fuor d'ogni dubbio prestarsi al pagamento del debito, può anche rimaner escluso dal conseguire qualsiasi porzione nelle divisioni; può ritrovar utile, che questa sua porzione sia venduta contemporaneamente e così sotto la spesa unica di pignoramento ed asta, nè deve per massima impedire al suo creditore la continuazione dell'esercizio

legittimamente intrapreso de' suoi diritti, senza averlo da prima soddisfatto di quanto gli deve, rendendosi per tal modo un vero terzo:

Che non figurando i Ricorrenti, e non potendo figurare nel pignoramento fatto dall' Oldrini nè come pignorati, nè come terzi nel senso della legge, nè ad altro avendo potuto servire il lungo e dispendioso giudizio da essi intrapreso e continuato che a' mettere in chiaro s' eglino sono o no condebitori, non competeva, nè compete loro il diritto di querelare il pignoramento medesimo di nullità per difetto della significazione del titolo, o per altra qualsiasi formalità, e molto meno competeva loro o compete il diritto di opporsi all' aggiudicazione e vendita della Casa pignorata; giacchè tutta la serie di questi atti non poteva nè può recare ad essi alcun pregiudizio rimanendo loro salva la facoltà di discutere coll' aggiudicatario la loro conproprietà sulla Casa aggiudicata, e provocarne la divisione offrendo e pagando la quota di debito che li riguarda, e che non sono stati da prima in dovere di offrire e pagare per aver sostenuto sempre di non essere debitori:

Considerando, che dunque il mezzo addotto da' Ricorrenti non è fondato, in rispetto alla parte dispositiva delle impugnate sentenze:

Che però avendo il Tribunale d' appello dichiarati gli ora Ricorrenti *non pignorati*, e quindi non ricevibili a proporre la nullità degli atti del pignoramento, nè ad opporsi alla vendita della casa pignorata, ripugna ne' termini, che lo stesso Tribunale dovesse riservare loro unicamente siccome ha fatto, la facoltà di esercitare nella distribuzione del prezzo della Casa venduta i diritti che loro competono su di lei

come eredi di Pietro Bassi; mentre, ritenuto ch' eglino non sono pignorati convien ritenere del pari che la porzione di casa loro spettante non è neppure aggiudicata e vendnta, e riman loro salvo il diritto di vindicarla, premessa la divisione, e purgata la qualità di condebitori col mezzo del pagamento effettivo o col dato in paga.

Per questi motivi,

Il Tribunale Supremo

Sentito il Procuratore Generale di S. M.

Previa dichiarazione, che il ricorso è ricevibile quanto alla forma, lo rigetta quanto al merito contro quella parte della sentenza di appello 27 marzo 1827, che conferma le due antecedenti di prima istanza;

Per lo contrario ammette il ricorso stesso contro qnel capo della succitata sentenza di appello, in cui vengono riservate ai Ricorrenti le ragioni di concorso alla distribnzione del prezzo della Casa aggiudicata, e procedendo a decidere sul merito in rapporto a tale riserva a forma della Sovrana Risoluzione dei 6 settembre 1828, annulla per un tal capo la surriferita sentenza e facendo ciò che far dovevano que' Giudici riserva alle parti Bassi-Prati e Bellotti i loro diritti tali quali possono ad esse competere, sia sulla Casa aggindicata al Dottor Buttafuoco, sia sul prezzo di lei da sperimentarsi tali diritti, se e, come sarà di ragione, in congruo giudizio; salve pure al Dottor Buttafuoco quale aggiudicatario le sue ragioni tali qnali se, e come, e contro chi sarà di diritto.

Spese del presente Giudizio compensate tra tutte le Parti.

28 dicembre 1829.

(Altre Decisioni ommesse nei precedenti Vol.)

N.° I.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso del Pubblico Ministero contro Spotti Giuseppe.

FATTO.

Giuseppe Spotti Usciere aveva esatta in questa qualità la somma di franchi 3800 dovuta a chi gli aveva data la commissione di agire. Egli fuggì dagli Stati portando seco il denaro.

Fu condannato in contumacia.

Il Ministero pubblico si provvide in Revisione, perchè suppose abrogate dal Sovrano Decreto del 11 febbrajo 1819 le Leggi francesi anche intorno al modo di far pubbliche le sentenze criminali proferite in contumacia.

Il ricorso venne rigettato nel 10 luglio 1820.

N. B. Si riferisce questo fatto, onde si pensi a quali sconci possa dar luogo l'eccessiva confidenza della legge verso certi funzionarj.

N.° II.

CAUSA CRIMINALE.

Ricorso del Pubblico Ministero contro Bianchini Giuseppe, Molini Giovanni e Cavalli Gaetano.

SPESE - Condanna solidale - Crimine - Delitto.

Art. 55 Cod. pen. fr. corrispondente al 61 Cod. pen. parm.

MASSIMA.

Non possono condannarsi in solido nelle spese i rei di crimine, e i rei di solo delitto; e neppure i rei di delitto commesso in tempo, o modo diverso sebbene del genere medesimo.

FATTO.

Risulta chiaro dalla Decisione.

MOTIVI E DECISIONE.

Considerando che l'art. 55 del Codice penale rende obbligati solidalmente i condannati per lo stesso misfatto, e per lo stesso delitto al pagamento delle spese;

Che il Bianchini nella Sentenza, per la Cassazione della qaale il Ministero pubblico presso

il Tribunale di Piacenza ha ricorso, è stato dichiarato colpevole di un furto punibile della pena di reclusione, e perciò di un misfatto; e li Cavalli e Molina sono stati dichiarati colpevoli di ricettazione di cose procedenti dal detto furto con iscienza acquistata dopo il medesimo, e quindi di un fatto punibile a termini della Risoluzione Sovrana 11 febbrajo 1819 di pena correzionale;

Che secondo l'art. 1 della stessa Sovrana Risoluzione, come le azioni punibili con pene afflittive ed infamanti sono *misfatti*, così le punibili di pene correzionali sono *delitti*, epperò la ricettazione di cose furtive di cui Cavalli e Molina sono stati dichiarati convinti è un semplice delitto non un misfatto;

Che in consegnenza non poteva applicarsi ad essi Bianchini, Cavalli e Molina il detto art. 55: ma doveva il Tribnnale di Piacenza dichiarare, come ha fatto, che l'obbligazione di pagare le spese al Tesoro non era altrimenti solidale tra gli stessi Bianchini, Cavalli e Molina;

Che non poteva applicarsi nemmeno alli Molina e Cavalli il detto art. 55 per renderli obbligati solidalmente tra loro, giacchè le dichiarazioni fatte nella Sentenza della loro reità, non porta in amendue il medesimo delitto di unica ricettazione;

Rigetta il ricorso.

24 agosto 1820.

Cav. FAINARDI PRESIDENTE.

Cav. PELLERI
FOSSA
LUSARDI
MONZA
MELEGARI
FEDERICI } CONSIGLIERI.

N.° III.

CAUSA CORREZIONALE

Ricorso del Pubblico Ministero
contro
Agnetti Lorenzo.

1.° DICHIARAZIONE SOVRANA - Fatti anteriori.
2.° APPELLAZIONE CORREZIONALE - Controllo.

Art. 48 70 n.° 55 del Decreto 23 dic. 1819.

MASSIME.

1.° *Una Decisione Sovrana emanata in via di dichiarazione si estende anche ai fatti avvenuti anteriormente ad essa.*

2.° *Quando nell'atto di appellazione da sentenza Correzionale non interviene la Parte civile, quell'atto non è soggetto al diritto di Controllo.*

FATTO.

Risulta dalla Decisione.

MOTIVI E DECISIONE.

Considerando che l'or rammentata decisione Sovrana è emanata in via di dichiarazione, e però la sua efficacia si estende anche all'appellazione dell'Agnetti quantunque anteriore;

Che in tale appellazione non vi è altrimenti stata parte civile per l'intervento della quale gli atti delle appellazioni in materia correzionale sarebbero soggetti al diritto di controllo ossia registratura secondo la rammentata decisione Sovrana dichiaratrice;

Che per essa Sovrana decisione è tolta qualsivoglia dubbiezza poteva mai nascere sopra l'assoggettamento delle appellazioni correzionali a tale diritto, dovendosi ritenere per fermo ch'esse non vi sono altrimenti sottoposte quando non vi ha parte civile;

Che quindi la Sentenza interlocutoria profferita dal Tribunale di Piacenza li 23 agosto, colla quale egli ha dichiarato che per la mancanza della registratura dell'atto di appellazione interposta per parte dell'Agnetti dalla Sentenza correzionale di Parma in data dei 30 maggio non vi era luogo per ora a deliberare su di essa, è appoggiata ad un'erronea supposizione, e il Tribunale ha per essa falsamente applicato il n.° 75 dell'art. 70 e l'art. 48 del decreto Sovrano 23 dicembre 1819 sul Controllo.

Annulla e rimette la causa dinanzi allo stesso Tribunale di Piacenza, perchè proceda a statuire pel merito.

21 dicembre 1820.

Cav. FAINARDI Presidente.

Cav. PELLERI
FOSSA
LUSARDI
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
} Consiglieri.

N.° IV

CAUSA CORREZIONALE

Ricorso
dell' Amministraz. Generale delle Finanze
contro Rossi Gioacchino.

ATTO D'AMMINISTRAZIONE - Competenza - Tribunali.

Art. 15 del decreto 4 maggio 1816.
Art. 13 del regolamento 27 agosto 1816.

Massima.

L' interpretazione di un atto meramente amministrativo, quale si è quello che stabilisce la linea di confine di circondario, è di esclusiva competenza delle autorità amministrative, e debbe a queste esser rimessa d' uffizio dai Tribunali.

Fatto.

Per l' intelligenza della massima risulta bastantemente dalla decisione.

Motivi e Decisione.

Considerando che il merito della Causa dipende dall' interpretazione dell' art. 13 del regolamento 27 agosto 1816 fatto dal Ministro di Stato per determinare la linea di confine

del circondario confinante in esecuzione dell'art. 15 del Sovrano decreto 4 maggio precedente, e così dell'interpretazione di un atto meramente amministrativo, essendo dubbio, se il tratto di strada Emilia ove si pretende seguito il contrabbando di cui si tratta, sia o no, e per qual parte, compreso nel detto circondario confinante;

Che l'interpretazione degli atti amministrativi è tutta di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa;

Che i due Tribunali civili e criminali di Parma e di Piacenza avendo deciso che il mentovato tratto di strada Emilia è escluso dal circondario confinante in virtù dell'art. 13 di detto regolamento Ministeriale 27 agosto 1816 hanno usato di un potere che loro non competeva altrimenti, ma sì all'autorità amministrativa;

Che tale incompetenza dei detti Tribunali è reale *ratione materiæ*, ed essi dovevano d'uffizio rimettere la Causa all'autorità amministrativa, onde seguisse l'interpretazione del detto atto Ministeriale 27 agosto 1816;

Che le decisioni date da Giudici incompetenti d'incompetenza reale sono nulle di per se stesse.

Annulla e rimette le Parti nel diritto di provedersi nanti l'autorità amministrativa.

7 giugno 1821.

Cav. FAINARDI Presidente.

Cav. PELLERI
FOSSA
LUSARDI
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
Consiglieri.

N.° V.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Negri Giovanni.

La decisione stabilisce la massima che nelle Sentenze delle sezioni delle accuse non è prescritta l' inserzione del testo della legge penale.

30 gennajo 1826.

Comm. FAINARDI Presidente.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
GODI
} Consiglieri.

N.° VI.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso della Boselli Maria Teresa.

1.° VIA DI FATTO - Traccia - Urto.
2.° Qualificazione - Causa di delinquere.
3.° Contravvenzione - Prova - Revisione.

Art. 432, 448, 534 del cod. di proc. crim.
Art. 532, 534 del Codice penale.

Massime.

1.° *Un urto dato a taluno senza provocazione, e che non lascia alcuna traccia sull' offeso, costituisce una via di fatto punibile dal N.° 3.° dell' art. 532 del Codice penale.*

2.° *Per qualificare il delitto non vi è bisogno di esprimerne la causa.*

3.° *A' Tribunali inferiori è abbandonata la valutazione delle prove intorno al fatto d' una contravvenzione; e quindi ciò sfugge la censura del Tribunale Supremo.*

Fatto.

La Boselli Maria Teresa venne condannata nel 30 Settembre 1826 dal Tribunale di semplice polizia di Castell'Arquato ad una pena di buon governo per vie di fatto contro la Luigia Verdelli. Contro tale sentenza la Boselli ebbe ricorso al Supremo Tribunale pe' motivi che si veggono confutati nella decisione seguente.

MOTIVI E DECISIONI.

Veduti gli art. 432, 448 e 534 del Codice di Proc. Crim. e gli art. 532 e 534 del Penale.

Considerando che nella Sentenza, per la revisione della quale la Maria Teresa Boselli ha fatto ricorso, si dichiara ch' essa ricorrente diede, senza essere provocata, nel petto alla Luigia Verdelli moglie di Luigi Bagatti un forte urto, ossia colpo colla mano aperta, che la spinse indietro due o tre passi, senza però che l'urto stesso cagionasse alla detta Verdelli alcuna lacerazione, contusione, od altra offesa consimile:

Che quindi la qualificazione data nella stessa Sentenza che ciò costituisce una via di fatto non annoverata tra i crimini o delitti è conforme alla legge; tant' è lungi che sia stato malamente qualificato il delitto, come s' è allegato nel primo motivo presentato a sostegno del Ricorso, non essendo poi necessario, come erroneamente si espone a sviluppo di un tale motivo, che venga esposta nella sentenza la causa di delinquere per qualificare il delitto.

Considerando inoltre che gli argomenti addotti a sviluppo del secondo motivo onde far conoscere che il fatto non è soggetto a sanzione penale sono tutti indirizzati a dimostrare che il fatto stesso non è provato. Ma un tale assunto non è oggetto di esame del Tribunale Supremo, affidata come è dalla legge ai soli Tribunali giudicanti sul merito la valutazione delle prove. Rigetta ecc.

Parma 15 gennajo 1827.

Comm. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA, MELEGARI, FEDERICI, PAZZONI,
Cav. GODI CONSIGLIERI. FOCHI ASSESSORE.

N.° VII.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Mariani Giovanni.

1.° TESTIMONIO - Domicilio - Impiegato - Residenza.
2.° TESTIMONIO - Affinità - Parentela.

Art. 377 del Codice di proc. crim.

MASSIMA.

1.° *L'indicazione della residenza d'un impiegato è valevole ad indicare il suo domicilio a senso dell'art. 377 del Codice di proc. crim. quando sia sentito come testimonio in un dibattimento criminale.*

2.° *Il vocabolo parentela è comprensivo di quello d'affinità.*

FATTO.

Mariani Giovanni condannato a pena criminale nell'anno 1827, ebbe ricorso al Supremo Tribunale di Revisione affinchè fosse annullata la Sentenza che lo condannò per doppia violazione dell'art. 377 del Codice di processura criminale.

MOTIVI E DECISIONI.

Veduti gli art. 313, 79, 72 e 19 del Codice penale e gli art. 432 e 448 del Cod. di proc. crim. Quanto al primo e secondo motivo de-

sunti dal non essersi fatta menzione del domicilio dei testimoni:

Considerando, che i testimoni presi complessivamente, anche per fede del processo verbale, dichiararono il loro domicilio e dissero poi ad uno ad uno rispettivamente di essere guardie, o ricevitore di Finanza stazionati alla Bettola e Pietre-Sorelle, colle quali espressioni vennero ad indicare il loro domicilio positivo, e così per questa parte il voto dell'art. 377, del Cod. di proc. crim., che d'altronde non è prescritto sotto pena di nullità, rimase adempinto.

Quanto al motivo tratto da ciò, che ninno dei testimoni fu interrogato dal Presidente, e ninno disse, se fosse affine dell'accusato o dell'offeso;

Considerando, che il Presidente avendo richiesto ai singoli testimoni se avevano coll'accusato o coll'offeso alcuna sorta di parentela, ed avendo essi risposto non averne di alcuna sorta, si è bastantemente soddisfatto al succitato articolo, dacchè la dimanda del Presidente, e la risposta dei testimoni concepita nei riferiti termini generali abbraccia qualunque maniera di congiunzione sia per consanguineità, sia per affinità, o che si abbia riguardo al vero significato del vocabolo parentela, o vogliasi por mente alla comune intelligenza.

Rigetta etc.

1.° marzo 1827.

MONZA ff. Presidente.
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI } Consiglieri
PAZZONI
Cav. GODI
FOCHI Assessore.

N. V.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Bonardi Angelo.

1.° DETENUTO - Interrogatorio - Presidente.
2.° TESTO PENALE - Inserzione erronea - Revisione
3.° FUNZIONARIO - Esercizio.
4.° RIBELLIONE - Armi.

Art. 435 del Codice di proc. crim.
Art. 219, 220, 221 Cod. pen.

MASSIMA.

1.° *Non vi ha alcuna legge che proibisca al Presidente della Sezione Criminale d'interrogare un detenuto anche prima che a lui sia significata la sentenza e l'atto d'accusa; dopo tali significazioni vi è poi autorizzato dall'art.* 335 *del Cod. di proc. crim.*

2.° *Sotto la parola* citazione, *adoperata dall'art.* 435 *del Cod. di proc. crim. si dee intendere compresa quella d'*inserzione; *quindi l'inserzione erronea d'un testo penale in luogo d'un altro non dà luogo a Revisione, quando ambedue portino la stessa pena.*

3.° *Chi fa un atto del suo uffizio dicesi essere nell'esercizio delle sue funzioni.*

4.° *È ribellione armata sebbene commessa da persone fornite d'armi pel mestiere.*

Fatto.

Due Dragoni Ducali vennero insultati e posti in fuga da due militari armati dei loro fucili, e da un terzo munito di sciabola.

Motivi e Decisione.

Veduti gli articoli 154, 155, 335, 414, 432, 435 e 448 del Cod. di proc. crim., e gli articoli 218, 219, 220 e 221 del penale.

Quanto sia al primo motivo allegato a sostegno del Ricorso e fondato sull'essere stato interrogato il Bonardi dal Vice-Presidente del Trib. civ. e crim. di Parma e non dal Giudice processante.

Considerando che il primo interrogatorio dato al Bonardi dal Vice-Presidente il 12 gennaio ultimo scorso non era proibito da alcuna legge, e che il secondo datogli il 31 dello stesso mese è stato dato in tempo che il Bonardi era detenuto, e a lui erano stati significati nel giorno 20 tanto la Sentenza della Sezione delle accuse, come il conseguente atto di accusa; e l'art. 335 del Cod. di proc. crim. prescrive, che dopo tali significazioni l'accusato, s'è detenuto, sarà interrogato dal Presidente della Sezione criminale, o da un Giudice della Sezione stessa da lui delegato.

Quanto sia al secondo motivo tratto dal non essere stato nella Sentenza di condanna inseri-

to l'articolo portante la pena applicata al Bonardi.

Considerando che nella Sentenza si è citato ed applicato l'art. 220 del Cod. pen. e si è imposta la pena realmente prescritta dall'articolo medesimo, e per solo error materiale sotto la Rubrica, ossia il numero d'ordine 220, si sono trascritte le parole formanti l'art. 219 non applicato, e che non era realmente da applicarsi. Che questo error materiale non può dar luogo a revisione a termine dell'art. 435 del Codice di proc. crim., ove è prescritto che la citazione erronea del testo non dà luogo a revisione quando la pena imposta sia eguale a quella che nel caso impone la legge, giacchè non disponendo il Codice di proc. crim. in alcun luogo che i testi penali vengano citati, e solo disponendo l'art. 414 che tali testi vengano inseriti, l'art. 435 si deve intendere disporre d'*inserzione* erronea sotto la parola di *citazione*.

Quanto sia al terzo motivo tratto dal non trovarsi i due Dragoni Pinelli e Calderini nell'esercizio di loro funzioni allorchè il Bonardi eseguì contro di loro i fatti pei quali è stato condannato, e trattò pure del dovere che avevano i due militari, ch'eran con lui, di non deporre le loro armi.

Considerando che realmente i Dragoni esercitavano l'uffizio loro quando chiesero al militare Carboni l'esibizione del permesso di trovarsi per la città nell'ora di cui si trattava, e che dal dovere che avevano i due militari di non deporre le armi non può derivarne che la ribellione non fosse a mano armata, giacchè realmente essi due militari portavano armi apparenti; oltrecchè il Bonardi nell'atto della

ribellione si era munito egli pure di una sciabola e ne fece uso:
Rigetta ecc.

12 marzo 1827.

Comm. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA, MELEGARI, PAZZONI — CONSIGLIERI.
FOCHI — ASSESSORE.
SALATI, BORSANI — CONSIGLIERI d'Appello surrogati.

NOTA

Siccome l'art. 221 Cod. pen. richiede che più di due persone si trovino armate per applicare la pena più forte, interessava al Bonardi di escludere le armi dei due militari dalla sciabola sua, onde si denominasse *ribellione commessa da un solo armatosi per l'oggetto di essa.*

N.° IX.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Monica Celestino e Cattani Alessandro.

TRUFFA - Crimine.

Art. 448, 454 del Codice penale.

Massima.

La truffa passa nella classe de' crimini quando superi le lire mille.

Fatto.

Monica Celestino e Cattani Alessandro condannati ad una pena criminale, ebbero ricorso al Supremo Tribunale per la Revisione della sentenza che li condannò. Il solo Cattani ad appoggio del ricorso addusse il motivo che si vede confutato nella decisione.

Motivi e Decisione.

Veduti gli articoli 414, 432, 448 del Cod. di proc. crim. e gli articoli 74, 83, 89, 431, 441, 448, e 454 del penale, ed il 4.° delle disposizioni transitorie del Codice medesimo:

Quanto sia al Ricorso di Alessandro Cattani:

Considerando che il fatto di truffa, pel quale esso Cattani fu condannato dalla Corte di Giustizia Criminale sedente in Parma nell'anno 1806 ad una pena criminale, ha conservato anche pel Codice penale del 1820 la qualità di crimine in virtù dell' art. 454 di esso Codice che dispone che la truffa di cui nell'art. 448, qualora superi le mille lire nuove, come le superò, e di gran lunga, quella per cui il Cattani fu condannato, venga punita di reclusione; e però non sussiste, come si è allegato a sostegno del Ricorso, ch' esso fatto abbia preso il carattere di delitto, e quindi giustamente il Tribunale civ. e crim. di Parma (Sezione Criminale) nella Sentenza impugnata col ricorso stesso ha dichiarato il Cattani recidivo di crimine in crimine, sendo crimine il furto di cui ivi è stato dichiarato colpevole.

Considerando che il Ricorso del Cattani e del Monica non si raccomanda ad alcuno de' motivi indicati dall'art. 432 del Cod. di proc. crim.

Rigetta ecc.

3 settembre 1827.

Comm. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
CONSIGLIERI.

N.° X.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Cacciamani Antonio.

1.° SENTENZA CRIMINALE - Esposizione di fatto.
2.° TESTIMONIO - Giuramento - Menzione.

Art. 414, 425 del Cod. di proc. crim.

MASSIME.

1.° *Quando dall' esposizione del fatto in una Sentenza criminale si può indurre una circostanza aggravante, non si può domandare la revisione, perchè non ne fu fatta una espressa menzione.*

2.° *Non è comandato da alcuna legge che si faccia menzione distintamente per ogni testimonio del giuramento prestato.*

FATTO.

Ebbe ricorso al Supremo Tribunale Cacciamani Antonio contro la Sentenza che lo condannava ad una pena criminale per imperfetta esposizione del fatto stabilito nella Sentenza stessa, e perchè nel processo d' udienza non era

stato fatto menzione partitamente che ogni testimonio esaminato, avesse prestato giuramento.

Motivi e Decisione.

Veduti gli articoli 414, 425, 432, 448 del Codice di proc. crim. e gli articoli 431, 457 del penale.

Quanto sia al primo motivo del ricorso fondato sulla pretesa violazione dell'art. 414 del Cod. di proc. crim. per non essere stata riferita nell'esposizione del fatto la circostanza aggravante della chiave falsa con cui è stato commesso il furto;

Considerando che da una parte nell'esposizione del fatto si sono esposti dati inducenti una tal circostanza dell'uso di chiave falsa, e dall'altra la sentenza dichiara essere risultato che il furto è stato realmente commesso con chiave falsa, e che di esso è autore il Cacciamani, e però il motivo non è appoggiato al fatto.

Quanto sia al secondo motivo del Ricorso è tratto dalla circostanza di non essere espresso distintamente nel Processo verbale, ove si riferisce che ciascun testimonio è stato esaminato, che individualmente ognuno di loro ha prestato il giuramento prescritto dalla legge;

Considerando che nessun articolo di legge prescrive che la menzione della prestazione del giuramento de' testimoni venga fatta distintamente allorchè il processo verbale d'udienza riferisce che ciascuno di loro è stato esaminato, e che d'altronde la menzione fatta nel processo verbale, di cui si tratta dopo la relazione degli esami seguiti, chiaramente esprime che ogni testimonio ha prestato il giuramento

prima di essere sentito, e nelle debite forme, e perciò non sussiste neppure questo secondo motivo.

Rigetta ecc.

Parma 10 novembre 1817.

Comm. FAINARDI — Presidente.
MONZA, FEDERICI, BARBUGLI, PAZZONI, GODI — Consiglieri.
SICORÈ — Cons. d'Appello surrogato.

N.° VIII.

CAUSA CRIMINALE.

Ricorso di Mazzola Pietro.

N. B. Si ommette di riferirne la Decisione, perchè riguarda il Dazio di consumo in Borgotaro soppresso con Determinazione Sovrana del 17 maggio 1828.

21 luglio 1828.

N.° IX.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Brunetti Lodovico
e Gallinari Gallo.

ROTTURA INTERNA - Forzamento - Serratura.

Art. 438 del Codice penale.

Massima.

Il forzamento d' una serratura costituisce di per sè una rottura interna a termine dell' articolo 438 del Codice penale.

Fatto.

Si ebbe ricorso da Brunetti Lodovico e Gallinari Gallo al Supremo Tribunale contro la Sentenza che li condannava a pena criminale siccome colpevoli di furto con rottura interna, pretendendo che il forzamento d' una serratura non valesse a costituire di per sè una rottura interna a senso dell' art. 438 del Codice penale, come avea rilevato il Tribunale che li avea condannati.

Motivi e Decisione.

Veduti gli articoli 432, 448, 449 del Codice di proc. crim. e gli articoli 83, 84, 436, 437 del penale;

Considerando che la Sentenza ora impugnata col Ricorso ha dichiarato che il furto è stato commesso mediante forzamento alla serratnra del Cassetto del Banco, che conteneva il denaro rubato;

Che il forzamento di una serratura di per sè è rottura e perchè scompone la cosa contenente gli oggetti custoditi e la priva dell'attitudine a custodirli, e perchè, se il legislatore nell'articolo 437 del Codice penale riconosce come rottura ogni guasto, od altra violenza fatta a serrature, ove tali serrature fanno impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega o luogo rinchiuso e chiuso, non può non avere riconosciuto per rottura nel successivo articolo 438 lo stesso guasto ed altra violenza fatta a serratura d'armadi, casse ed altri mobili per rubarne gli oggetti custoditivi:

Che quindi non sussiste il motivo addotto a sostegno del ricorso, che il fatto sia stato nella Sentenza malamente qualificato di furto con rottura interna.

Rigetta ecc.

4 agosto 1828.

Cav. FAINARDI Presidente.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
Consiglieri.

N. X.

CAUSA CRIMINALE.

Ricorso di Fornari Pietro.

1.° QUERELA - Denunzia.
2.° Querela - Istanza.
3.° Desistenza - Facoltà - Termine perentorio.
4.° Citazione - Consenso - Nullità - Silenzio.

Art. 47 e seg. 84, 86, 92, 93, 94 Codice di processura criminale.

Massime.

1.° La denunzia *riguarda gli attentati commessi contro i terzi; la* querela *riguarda gli attentati commessi contro di sè, o contro chi è da noi rappresentato.*

2.° *La querela contiene da sè l'istanza per la punizione.*

3.° *Il concedere una facoltà, purchè si eserciti entro certo tempo, equivale a negarla spirato quel tempo. Quindi gli otto giorni conceduti dall'art. 94 Cod. proc. crim. per desistere dalla querela sono perentorj.*

4.° *La nullità della citazione all'udienza correzionale si sana col silenzio di tutti gl'interessati.*

Fatto.

Pietro Fornari condannato ad una pena correzionale per avere percosso Pietro Gruzza ebbe ricorso al Supremo Tribunale

1.° per violazione dell' art. 92 Cod. proc. crim. perchè non eravi stata querela della parte offesa.

2.° per violazione dello stesso articolo perchè, anche essendovi querela, non eravi poi istanza per la punizione;

3.° per mala interpretazione dell' art. 94, perchè fuvvi desistenza efficace, sebbene fatta dopo gli otto giorni dalla querela;

4.° per essere stata considerata come valida la citazione, che lo trasse al correzionale, mentre quella citazione era nulla;

5.° per ommissione di giudicare.

Motivi e Decisione.

Veduti gli articoli 3, 43, 44 e più successivi 84, 86, 92, 93, 94, 259, 261 ed altri del Cod. di proc. crim. e l' art. 320 del penale.

Quanto sia al primo motivo del Ricorso addotto nell' Udienza di questo Tribunale Supremo tenuto il 18 agosto spirante, e fondato sulla violazione dell' art. 92 del Cod. di proc. crim. giacchè ad onta che mancasse l' istanza della Parte offesa per la punizione dell' autore del delitto di percosse e ferite semplici, si è proceduto contro di lui sino a condannarlo, esercitandosi così l' azion penale, che l' or citato articolo 92 interdice ove non abbiavi siffatta istanza;

Considerando che Pietro Gruzza, parte offesa, denunziò il delitto li 20 giugno 1827, giorno in cui fu commesso, ad un Maresciallo d'alloggio de' Dragoni Ducali, dicendo ch' egli si era mosso per dar querela al Commessariato Superiore di Buon Governo, ma ch' era stato consigliato a denunziare il fatto al Comando dei Dragoni, e nominando anche i testimonj, ch'egli disse avrebbero potuto deporre con giuramento della verità della sua esposizione;

Che questa denunzia fu propriamente una querela fatta ad un Uffiziale ausiliario del Procuratore Ducale, giacchè le denunzie propriamente tali hanno per subbietto le azioni punibili commesse contro persone diverse dalle denunzianti, e come dispongono gli art. 43 e più seguenti del Codice di proc. crim., dicendosi nell' art. 47. che ogni persona che fu presente a tali azioni contro la libertà, la vita, o la proprietà *altrui*, è tenuta a denunziarle, e nell' art. 50, disponendosi che le denunzie non si ammettono pe' delitti, contro i quali non si può procedere che dietro querela della parte offesa, disposizione quest' ultima, che consuona con quella dell' art. 84, ove si dice che ogni persona che si creda offesa per crimine, o delitto potrà farne querela al Procurator Ducale;

Che la querela di Pietro Gruzza, particolarmente concepita nel modo qui sopra accennato, costituì di per sè sola un' istanza, che si procedesse contro il delinquente Pietro Fornari, giacchè in generale la querela avendo per fine la punizione, il darla è di per sè un dimandare l'adempimento di questo fine, e inoltre il Codice di proc. crim. identifica la querela colla istanza per la punizione, primieramente ove

dispone nell'articolo 3.° che in alcuni casi non può esercitarsi l'azion penale che *ad istanza* della parte offesa, e tra i casi così eccettuati v'ha quello dell'oltraggio al pudore in luogo privato per cui nell' Art. 367 del Codice penale la *querela* dà luogo a tale azione; v'ha pure l'*adulterio* della moglie, che dà luogo alla stessa azione secondo l'art. 373 per la sola *denunzia* del marito, la quale poi nell'art. 376 è chiamata *querela;* v' ha infine l'adulterio del marito con una concubina mantenuta nella casa conjugale, pel qual fatto l'art. 375 apre la via all'azion penale per la sola *querela* della moglie: in secondo luogo il detto Cod. di proc. crim. identifica la *querela* colla istanza negli art. 92 e 93; nel primo stabilisce la regola che ne' delitti semplici è necessaria l'*istanza* della parte privata: nel secondo stabilisce l'eccezione, dicendo, che in varii casi ivi annoverati l'azion penale sarà esercitata senza che preceda la *querela;*

Che non è di essenza della *querela* l'istanza espressa del querelante, e della quale nell'articolo 86 del Cod. proc. crim. per la punizione del reo, come non lo sono le altre due aggiunte alla querela annoverate nello stesso art. 86, cioè la dimanda d'indenizzazione, e l'esplicita dichiarazione del querelante di rimettersi alla giustizia: anzi l'istanza indicata in secondo luogo tra le altre aggiunte non vi è nominata che per indicare che il querelante può dichiarare di rinunziare all'indennizzazione, o di riserbare la dimanda ad altro tempo;

Che dunque non sussiste il primo motivo che pel delitto del Fornari non vi è stata istanza della parte offesa.

Quanto sia al secondo motivo fondato sulla violazione dell'art. 94 del sudd. Cod. di proc. crim. perchè non ostante la desistenza fatta dal querelante Pietro Gruzza si è proceduto oltre sino alla condanna, non volendo, come si allega, che la desistenza sia stata fatta dopo gli otto giorni stabiliti in esso articolo perchè un tal termine non è altrimenti perentorio non essendo stato dichiarato tale da alcuna legge.

Considerando, che la qualità di perentorio nel termine degli otto giorni dato dall'art, 94, è intrinseca alla disposizione dello stesso art. poichè ivi è bensì data la facoltà al querelante di desistere, ma solamente entro otto giorni dall'atto della querela, il che equivale alla disposizione contraria che fosse stata scritta in termini negativi „ non potrà desistere dopo gli „ otto giorni „ espressione questa, che assolutamente importa la qualità di perentorio ad un tal termine di otto giorni, poichè il negare una facoltà dopo un certo tempo importa privazione della facoltà medesima se non ne fa uso nel corso del tempo. L'intendere l'art. 94 nel senso del Ricorrente renderebbe contradditoria tra sè la disposizione modificativa ivi scritta „ purchè desista entro otto giorni „ facendola significare e un tempo determinato di otto giorni, e uno affatto indeterminato.

Riguardo al terzo motivo, ove si allega la nullità della Sentenza proferita in prima istanza nel 1.° giorno di Settembre 1827 dal Tribunale civile e criminale di Parma (sez. correz.) nullità che impediva al Tribunale di Piacenza giudicante in Appello di confermare, come fece, una tale sentenza, e che si fonda sopra due motivi: l'*uno* si è perchè le citazioni dell'in-

colpato Pietro Fornari, e dei testimoni a comparire all'Udienza furono fatte d'ordine del Giudice, che presiedette la Sezion giudicante, senz'alcuna istanza del Ministero Pubblico, e quindi, o mancò nel Giudizio l'istanza della Parte pubblica, o mancò nel dibattimento e nella Sentenza un terzo Giudice, se si vuol considerare come Parte pubblica quegli che ordinò le citazioni: l'altro motivo di una tal nullità si trae dal non constare, che i testimonj abbiano prestato il giuramento nella forma prescritta sotto pena di nullità.

Considerando, che tanto il Ministero Pubblico come l'incolpato Pietro Fornari, e tutti gli altri citati d'ordine del Giudice, che poi presiedette l'Udienza, comparvero al Tribunale correzionale già investito della causa per l'ordinazione del Giudice Processante in data dei 27 Luglio 1827, e in detta Udienza vi fecero le parti rispettive senz'eccepirsi da alcuno la nullità della citazione, per lo che il Ministero Pubblico consentì nelle citazioni emanate senza sua istanza, e vi consentì pure l'incolpato, e quel Giudice che le aveva ordinate vestì legittimamente le parti di Giudice nella Udienza e nella Sentenza, onde rettamente il Tribunale di Piacenza rigettando l'appellazione del Fornari, dichiarando ben giudicato da quello di Parma, e ordinando l'esecuzione della sua Sentenza, rigettò pure intrinsecamente l'eccezione di nullità proposta dal Fornari stesso in 2.° luogo ne'suoi motivi di Appello, e tratta dalle riferite citazioni;

Che poi riguardo all'altra nullità fondata sulla forma del giuramento dei testimoni in prima istanza, oltrecchè tal nullità per questo

motivo non fu altrimenti dedotta in appello, egli è poi certo che non sussiste l'imperfezione di tal giuramento, giacchè la sentenza di prima istanza assicura che questo fu prestato nelle forme prescritte dalla Legge.

Riguardo finalmente al quarto motivo del ricorso fondato sulla pretesa ommissione, attribuita al Tribunale di Piacenza, di giudicare intorno all'or ora esaminata eccezione di nullità della prima Sentenza, nullità tratta dalle testè nominate citazioni.

Considerando, che il motivo non sussiste in fatto, poichè il Tribunale di Piacenza esaminò tale eccezione di nullità, e questa non ostante dichiarò ben giudicato dai primi Giudici, rigettò l'appellazione, e ordinò l'esecuzione della Sentenza appellata.

Non sussistendo quindi alcuno dei motivi addotti a sostegno del ricorso, e d'altronde non essendo questo appoggiato a verun altro degli annoverati nell'art. 432 del Codice di process. crim. come valevoli a dar luogo a revisione di Sentenze criminali,

Il Tribunale Supremo rigetta il Ricorso di detto Pietro Fornari.

Parma 3 settembre 1828.

Comm. FAINARDI Presidente.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI } Consiglieri
Cav. GODI
SICORÈ
BERTIOLI Assessore.

N O T A



Nel febbrajo 1827 si presentò al Tribunale supremo in punto di *querela* e *desistenza*, una specie tutta diversa, e può dirsi opposta a quella qui decisa. Essa leggesi nel Volume 7 (1826-1827 *N.°* XIX pag. 208 e segg.).

La Soncini Cagna, chiamata dall'Autorità della Polizia, riferì quanto le era avvenuto, e dimostrò desiderio, che non si procedesse giudizialmente contro gli scapestrati, i quali l'avevano sì brutalmente maltrattata.

Si decise, che non eravi *querela* nel senso della Legge, perchè non osservate le forme prescritte dall'art. 48 Cod. pr. crim.; e che non essendovi querela, non poteva neppur esservi *desistenza* da essa. Quindi lecito alla Soncini Cagna di portar querela in buona forma contro i dissoluti suoi offensori, siccome aveva fatto.

Ma fino nel luglio 1821 la Revisione ebbe ad occuparsi di un caso, in cui era stato giudicato *non esistere querela, nè fatti equivalenti a lei.* Sul ricorso del Ministero pubblico, si pronunciò nel 23 di quel mese „ che la positiva dichiarazione dell'inesistenza di que„ rela, e la non dichiarazione di fatti che possano es„ sere giudicati come equivalenti a querela, sono af„ fatto immuni *da ogni disamina* del Tribunale supre„ mo, sendo elleno lasciate dalla Legge al solo irre„ trattabile giudizio de' Tribunali criminali, ove sieno „ ne' debiti modi pronunciate o non pronunciate, come „ nel caso, colle loro sentenze „. (Raccolta Volume 6 1825-1826, parte 2.ª, pag. 240.

Io ho questa proposizione nel conto di troppo generica, e parmi riconoscere in lei l'età troppo tenera di chi la proferì.

N.° XI

CAUSA DI BUONGOVERNO

Ricorso di Pasquale Anguissola

SENTENZA CONTUMACIALE - Presenza.

Art. 214, 215, 216, 222 di proc. crim.

Massima.

Non è necessaria la presenza della Parte alla pronuncia della Sentenza sovra di un giudizio seguito contradditoriamente: epperò l' assenza della Parte non rende contumaciale la Sentenza stessa.

Fatto.

Risulta dalla Decisione.

Motivi e Decisione.

Considerando che secondo gli articoli 214 e successivi del Codice di processura criminale sono contumaciali que' giudizii e quelle Sentenze in materia di contravvenzione, nei quali non comparsero le persone citate nel giorno e nell'ora stabiliti dalla citazione per l'intraprendimento del giudizio, per modo che si abbia immediatamente a procedere fuori della loro presenza nelle forme tracciate dai detti art. 215 e 216;

Che nel caso Pasquale Anguissola comparve dietro la citazione a lui fatta all' udienza del Pretore del territorio settentrionale di Piacenza tenuta li 12 gennajo ultimo passato, ed ivi si procedette col suo intervento ai dibattimenti, e il Pretore vi stabilì l'udienza del giorno 19 dello stesso mese per profferire la Sentenza, ordinando all' Anguissola presente di comparirvi senza bisogno di ulterior citazione;

Che quindi la Sentenza realmente profferita nel giorno stabilito 19 gennajo non fu altrimenti contumaciale, abbenchè l' Anguissola non vi comparisse, non potendo in virtù del citato art. 214 caratterizzarsi contumaciali le Sentenze profferite dietro dibattimenti contradditorii, quand' anche la loro pronunciazione sia fatta in altra udienza posteriore, e come prescrive l' art. 222 di detto Codice di processura criminale ecc. (1).

30 marzo 1826.

Comm. FAINARDI Presidente.
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} Consiglieri.

(1) Il ricorso fu poi anche rigettato perchè interposto tardivamente.

N.° XII.

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Solimei Giovanni

SPESE - Solidarietà

Art. 61 di processura criminale.

MASSIMA.

La decisione ripete l'evidentissima massima stabilita nella precedente del 24 *agosto* 1820 (qui pag. 299), *che non può aver luogo la condanna solidale nelle spese, se non tra quelle persone che furono condannate per lo stesso crimine o delitto.*

4 settembre 1826.

Comm. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI
PAZZONI
Cav. GODI
} CONSIGLIERI.

N.° XIII.

CAUSA CRIMIN. DI STATO

1.° SPOSIZIONE del fatto - Assoluzione.
2.° QUESTIONI - Posizione - Presidente.
3.° QUESTIONI - Sentenza.
4.° PROCESSO scritto - Contrarietà - Convinzione - Imperfezione.
5.° SENTENZA - Difetto - Parti separate - Vizio.
6.° COSPIRAZIONE - Attentato - Complotto - Delitti di Stato - Principio di esecuzione.
7.° DISCORSI delittuosi - Arbitrio - Dichiarazione di fatto.

Art. 404, 414 Cod. pr. crim.
Art. 114, 115, 116, 117, 126, 128, 130, 131, 264 Cod. pen.
Art. 10, 14 dell'Appendice ad alcuni articoli del Codice penale.
Art. 87, 89 Cod. pen. fr.

MASSIME.

1.° *Nelle Sentenze criminali di assoluzione non è necessario di esporre il fatto, come è necessario di esporlo nelle Sentenze di condanna.*

2.° *Nel sistema nostro, a differenza del francese, il Presidente non propone nell' Udienza pubblica le quistioni da decidersi, ma le fa discutere ai Giudici nella Camera di Consiglio.*

3.° *Qualunque sia stato il numero e la specie delle quistioni proposte e discusse nella Camera di Consiglio, basta inserire nella Sentenza la serie de' fatti essenziali e costitutivi del crimine o delitto, non che la reità del condannato.*

4.° *Nel sistema della convinzione non è mai necessario di esprimere i risultamenti del processo scritto.*

5.° *Il difetto o vizio in una parte della Sentenza non si partecipa alle parti di lei distinte e stanti da sè.*

6.° *A forma del Codice penale francese si punisce la cospirazione, ossia il complotto contro lo Stato, sebbene non siavi principio di esecuzione. Doveva dirsi lo stesso nel Paese nostro anche dopo l'Appendice al Codice pen. attivata col Decreto Sovrano* 13 *dicembre* 1820. (1)

7.° *La Legge non determina i caratteri speciali ai discorsi per dichiararli delittuosi; quindi rimette al criterio de' Giudici il riconoscerne e classificarne la reità.*

20 maggio 1823.

Comm. FAINARDI Presidente.
Cav. PELLERI
FOSSA
MONZA
MELEGARI
FEDERICI
BARBUGLI } Consiglieri.

NOTA

(1) Nella causa di Stato, di cui è caso, insorse non lieve dubbio intorno alla parte seconda della Massima riferita sotto il n.° 6.°; dubbio dissipato dal Procuratore Generale d'allora e dal Tribunale Supremo con argomenti assai gravi e stringenti.

Mi astengo dall'esibire quegli argomenti, perchè la Decisione del 20 maggio divenne poscia, in questa parte, legge positiva e ineluttabile per Dichiarazione Sovrana del 15 gennaio 1824 (di cui conservo la stampa distribuita ai Magistrati, ma che non ho saputo rinvenire nella Raccolta delle Leggi).

OSSERVAZIONE

Nello scorrere le Decisioni del Supremo Tribunale dal 1831 in avanti, onde compilare il sunto in materia civile, relativo *alle dichiarazioni di fatto*, mi è venuta, con somma mia sorpresa, sotto gli occhi quella del 31 luglio 1835, nella Causa tra l'Anna Gialdi ed altri, e l'Amministrazione della cessata Dita Bancaria Serventi.

In essa Decisione, che erami ignota, ho dovuto vedere stabilita, in punto *di perenzione d'istanza* nel giudizio revisionale, la massima del tutto opposta alla da me sostenuta nel qui presente volume pag. 259 e segg.

Protesto che, d'ora innanzi, se qualcuno degli Associati mi proporrà come quesito da discutersi il già discusso e deciso in Revisione a mia insaputa, non mancherò di pubblicare nella Raccolta medesima il nome del proponente all'effetto che ricada su lui la taccia di temerario, se l'argomento potrà procacciarla. - A me solo rimarrà il titolo di poco istrutto qualora io non abbia saputo prevedere le inseparabili ragioni in contrario.

Intanto, ad istruzione maggiore del Pubblico, riferisco l'elaboratissimo arresto del 31 luglio qui sopra accennato, cui premetto le Conchiusioni prese dal Signor Procuratore Generale; Conchiusioni che denominerò magistrali anche perchè ci presentano un esattissimo quadro di confronto nella soggetta materia tra la legislazione francese e l'odierna nostra.

Conchiusioni del Signor Procuratore Generale.

Siccome la perenzione de' ricorsi in Revisione dimandata per parte dell'Amministrazione Serventi, Avvocato Gambara contro Torrigiani, gli eredi Malaspina Garimberti, Tirelli, Avvocato Maestri, e Formenti, Avvocato Curti, e per parte dell'Amministrazione stessa, Avvocato Godi contro la Gialdi, Avvocato Benedini, presenta dei punti di quistione comuni a queste diverse Cause, così stimo riuscir utile al tempo il trattarli in comune, e venir poi in un solo discorso toccando partitamente le cose singolari più importanti alle deduzioni di ciascuna Parte. A ristringerli questi punti del contatto sono:

1.° Se in generale sia da ammettersi la dimanda di perenzione in giudizii promossi avanti il Tribunale Supremo;

2.° E se in ispecie, per la natura e l'andamento delle Cause dell'Amministrazione delle quali si tratta, ne possa aver luogo l'ammissione.

Per entrar, colla maggior possibile fiducia di non errare, nell'esame della prima quistione io credo che convenga prender di guida una considerazione intorno all'uficio del Tribunal Supremo, e al divisamento della sua istituzione per gli affari civili. Per riguardo alla conoscenza dell'ufficio in genere l'avviso è pronto.

L'art. 44 del Regolamento 13 febbrajo 1821 risguardante all'amministrazione della Giustizia dice che ,, Il Tribunale Supremo conosce e de- ,, cide nelle materie civili a forma de' Codici ,, e delle Leggi veglianti ,,. Se dunque l'ufficio è tale cerchiamone il divisamento, con che

venne ordinato, nel Codice di processura civile come quello che unicamente s'attiene alla quistione, e nelle Leggi veglianti se ve ne hanno. L'art. 80 e il tit. 3.°, part. 3.ª, lib. 2.° di esso Codice che tratta della revisione, e la Risoluzione Sovrana 6 settembre 1828 intorno a' provvedimenti a rendere più spedito e pronto il servigio ordinario del Tribunale Supremo di Revisione sono le uniche disposizioni alle quali si abbia ad attingere. Ma per ciò fare senza pericolo di errore, nopo è di ricorrere alcun poco ai tempi e alle circostanze in che venne ordinato e pubblicato lo stesso Codice. L'atto organico del 6 agosto 1814, che aveva istituito un Tribunale di appello esercitante le funzioni di Tribunale di Cassazione pe' Tribunali a lui inferiori (art. 5, 46 e 50) aveva mantenute, sino a nuovo ordine, le Leggi che erano in vigore (art. 52). Le Leggi che erano in vigore per riguardo alla materia che ci risguarda stabilivano in generale che le Sentenze proferite in contraddittorio e inappellabilmente dai Tribunali di prima istanza e di appello, e quelle in contumacia egualmente in ultima istanza che non fossero più suscettive di opposizione, potessero venir ritrattate sopra richiesta di coloro che erano stati parti, o debitamente chiamati pe' sottonotati casi:

1.° Se vi era intervenuto dolo personale;

2.° Se le forme prescritte a pena di nullità erano state violate o prima, o nell'atto della Sentenza, purchè la nullità non fosse stata sanata dalle Parti;

3.° Se fu pronunciato sopra cose non dimandate;

4.° Se venne accordato più di ciò che fu dimandato;

5.° Se fu ommesso di giudicare sopra alcuni capi della dimanda;

6.° Se vi ebbe contrarietà di giudicati in ultima istanza fra le medesime parti sugli stessi mezzi e avanti i medesimi Tribunali;

7.° Se in un medesimo giudicato vi fossero disposizioni fra sè contraddittorie;

8.° Se fu ommessa la comunicazione al Ministero pubblico nei casi in cui è ordinata dalla Legge, e il giudicato venne proferito contro la Parte in favor della quale doveva farsi la comunicazione;

9.° Se fu giudicato sopra Documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la Sentenza;

10.° Se dopo la Sentenza vennero scoperti documenti decisivi che erano stati occultati dalla parte.

Infine lo Stato, i Comuni, gli Stabilimenti pubblici, ed i minori erano ammessi a provvedersi per richiesta civile se non fossero stati validamente difesi (Codice civile, processura francese, art. 480) „ La requête civile sera „ portée au même Tribunal ou le jugement „ attaqué aura été rendu, il pourra y être sta- „ tué par les mêmes juges „ (*Id.* art. 490); quindi le più strette incumbenze della Cassazione si riducevano (parlo sempre nel proposito) a decidere sopra i mezzi che, come è noto, davan luogo al Ricorso, e vale a dire, la violazione della Legge, l'eccesso di potere e l'inosservanza delle forme prescritte dalla Legge a pena di nullità, e commessa o confermata da Sentenza d'ultima istanza, le quali non fossero state coperte dalle Parti. Così i regolamenti particolari di quel Tribunale Supremo della Francia de' 24 agosto e 1 dicembre 1790,

18 marzo e 24 maggio 1800, e 16 settembre 1817, e più Sentenze di quella Corte. Essa non entrava mai nel merito della Causa, e per riguardo all' ordine del giudicarne è pur noto che ne rimetteva la discussione ad altri Tribunali ordinarii. Per simil modo il regolamento giudiziario per la Corte di Appello e di Cassazione ordinato con Atto Ministeriale del 4 novembre 1814 tolta di mezzo una precedente Sentenza sull' ammissibilità del Ricorso, colla Cassazione dell' impugnata Sentenza ne rimetteva la Causa ad altro Tribunale (art. 7 e 29) e per rimediare poi alla mancanza di altri Tribunali ai quali rimetter di nuovo la Causa nel caso di un giudicato eguale al primo, e alla sconvenevolezza di cassar direttamente le Sentenze della Corte stessa di Appello, fu stabilito un Ricorso diretto all' Autorità Superiore (detto art. 29 ed altro Regolamento Ministeriale dello stesso giorno).

Ho riferito questo stato di cose non per recar *vasi a Samo*, ma per dedurne l' esperimentata difficoltà in cui trovavasi sopra un territorio non abbastanza vasto l' esecuzione da questo lato degli ordinamenti francesi, e l' ottimo avviso de' Compilatori dell' odierno Codice di processura civile tendente a conservare il buono degli ordinamenti stessi e toglierne ogni imbarazzo. Poichè dunque avevan essi per una parte scontrato l' intoppo delle varie formalità della *requête civile*, e quello maggiore del deposito di grave somma per multa, e danni interessi in caso di succumbenza, e più ancora il pericolo di un esito non ben conforme a giustizia nel lasciare agli stessi Giudici questa straordinaria facoltà di ritrattare le proprie Sentenze

e provare per l'altra l'irreparabile difetto di un numero sufficiente di Tribunali ordinarii ricorsero a' modi più atti al riparo d'ogni sconcio.

Quindi con provvido consiglio nel levare del tutto il mezzo di ricorrere allo stesso Giudice contro la sua Sentenza, salvo per opposizione alla contumaciale, stabilirono il seguente principio „ Una Sentenza definitiva che sia nulla „ non può mai essere ritrattata dal Giudice „ che l'ha proferita; quando sia soggetta ad „ appello, la nullità viene conosciuta dal Giu- „ dice d'Appellazione; e se abbia la forza di „ cosa giudicata, la nullità è conosciuta dal „ Supremo Tribunale di Revisione „ (art. 144) e stabilirono pure per più sicura e pronta spedizione della Giustizia ch'esso Tribunale, ritenendo della cessata cassazione la riferita competenza compendiosamente indicata nel n.° 2.° del citato art. 80 conoscesse altresì de' mezzi della suppressa *requête* trascritti più o meno largamente sino al n.° 9, e inoltre che, ammessa la revisione quando vi fosse luogo, giudicasse sul merito della controversia (art. 83 e 628).

Ommetto l'abolizione d'ogni deposito pe' ricorsi di qualunque indole. Cambiamenti tutti che hanno migliorata negli accidenti, non cambiata nella sostanza la condizione de' ricorrenti pe' diversi notati casi.

Pertanto dalle premesse cose si rileva come per la riunione delle varie incumbenze nel Tribunale Supremo non fosse divisamento del Legislator nostro di cambiar l'indole loro rispettiva, e lasciasse 1.° a ciascun mezzo di ricorso l'originaria sua qualità o di cassazione, o di richiesta civile; 2.° al ricorso stesso l'eventualità di due giudicati distinti, l'uno sull'am-

missione della dimanda di revisione, e l'altro sul merito della causa. Ora venendo all'applicazione mi sbrigherò prima di quanto concerne alla *requête civile*.

Quantunque in alcune circostanze ella fosse fatta per significazione al Causidico che aveva ottenuta la Sentenza contro cui si ricorre; non ostante, come in seguito dell'art. 480. Codice processura civile francese „ on peut la définir „ une demande tendante à faire retracter en „ totalité ou en partie un jugement en dernier ressort ou un arrêt, soit contradictoire, „ soit par défaut, mais non susceptible d'opposition „ Carré les lois de la procedure tom. 2, pag. 436; così si deve ritenerla per una nuova istanza avanti un Tribunale ordinario. Perciò, essendosi detto che ogni istanza, quand'anche non vi sia stata costituzione di Causidico era perenta per non continuazione d'atti nel corso di tre anni, alla qual disposizione corrisponde (salvo la maggiore brevità del termine) la nostra dell'art. 467 così espressa „ ogni istanza „ quand'anche il reo non abbia costituito Causidico è perenta, ogni qualvolta siasi abbandonata la processura per lo spazio di due „ anni „ è di necessità il ritenere che, se i motivi del ricorso in Revisione si appoggiano sopra casi che appartenevano alla *requête civile,* possa aver luogo la dimanda di perenzione d'istanza anche avanti il Tribunale Supremo. Qui proprio è il caso, in cui deve soprattutto valere la disposizione dell'art. 146 nostro, cioè che „ le stesse regole di processura si osservano „ davanti tutti i Giudici, e fra tutti i litiganti „ ne' *casi medesimi* „.

Ma questa disposizione potrà egualmente aver luogo ove i motivi del ricorso si restringano alla manifesta violazione della legge, che è il secondo caso dell' art. 80, in cui è accordata la domanda in revisione? Qui salta agli occhi di tutti la distinzione che son per fare. O si tratta del giudizio di ammission del ricorso o del giudizio sul merito, sulla giustizia in sostanza dell' impugnata Sentenza. Quindi non discostandomi dalle accennate traccie cercherò di vedere 1.° se il ricorso alla Cassazione francese fosse veramente *un' istanza* che col decorso di certo tempo potesse cadere in perenzione: secondo se tale si abbia a riputare la dimanda nostra di revisione. Oltrecchè nessun autore ha mai pensato di sottoporre il ricorso in Cassazione a questo ristringimento delle processure ordinarie, il Pigeau, quel compilatore del progetto del Codice di Processura francese, secondo il passo riferito nell' arringa Benedini, e che qui ripeto, dice espressamente. „ Il n' y „ a pas lieu à la péremption d' istance en la „ Cour de Cassation: les lois sur la péremption „ antérieures à la révolution avaient été ren- „ dues pour les Tribunaux ordinaires et non „ pour le Conseil d'État, ou la péremption n'a- „ vait pas lieu. Ainsi elle ne peut être invo- „ quée en la Cour de Cassation „ Tom. 2 pag. 655 (edizione di Parigi del 1809). È bensì vero che quando la così detta Sezione *des requêtes* aveva ammesso il ricorso, essa autorizzava la ricorrente ad assegnare avanti la Sezione civile, ed allorchè questa citazione era corsa pigliava la forma d' istanza „ Le pourvoi en cassation „ n' établit pas une instance proprement dite, „ tant que la Section civile n'a pas été saisie „

Cass. 13 novembre 1815. Sirey Tom. 16 part. 1. pag. 192. Ma con ciò è confermato anzi che il solo ricorso in cassazione non è un'*istanza*. Seguendo dunque le medesime tracce mi sarà lecito conchiudere che se il ricorso in cassazione non era sottoposto a perenzione, esser non deve nemmeno il solo ricorso in revisione.

A tale deduzione, e coerentemente alla premessa storia della legislazion nostra su questo punto sembrerebbe ch'essa non intendesse opporsi in alcun modo. Tuttavia si può obbiettare che per gli art. 615, 617 e 618 oggi il ricorso in Revisione è una vera dimanda da doversi significare alla parte in persona o al domicilio, e perciò pure una vera istanza da dover cadere come ogn'altra sotto la disposizione dell'art. 467 e quindi in perenzione per la non continuazione della processura entro il determinato tempo: rinforzar l'obbiezione coll'ajuto dell'art. 173 pel quale tutte le cause .... possono anche a-„ vere un terzo grado, quello cioè della Revi-„ sione, nei casi determinati dalla legge „ e rimettere in campo il sussidio universale del già citato art. 146, per inferirne che anche qui deve aver luogo la perenzione. Ma queste obbiezioni non mi sembrano indissolubili. È ben vero che „ le pourvoi ... se fait par une re-„ quête déposé au greffe, on l'on joint l'expe-„ dition, ou bien la copie signifiée du juge-„ ment qu'on attaque, et où l'on énonce les „ moyens de cassation. La première section de „ la Cour (celle des requêtes) y statue sur le „ rapport d'un juge, et les conclusions du mi-„ nistère public, et sans comunication au dé-„ fendeur. Si la requête est réjetée, le juge-„ ment est maintenu, le pourvoir n'a point

„ d'effet suspensif. Si le pourvoi est admis, la „ première section, en l'admettant, antorise „ à assigner devant la deuxieme (la Section ci- „ vile), le défendeur, il fant en même temps „ lui notifier l'arrêt d'admission „ e quindi sembrerebbe correre una notabile differenza tra la dimanda in revisione, e il *pourvoi en cassation* (Berriat pag. 480). Se non che ad evitare di conchiudere alla sprovvista intorno a questo particolare, giova il far confronto tra una disposizione legislativa e l'altra, e vedere se differiscano nello scopo sostanziale della dimanda, oppure in cose estranee all'essenza di essa. A buon conto le disposizioni si pareggiano in questo che anche fra noi „ la dimanda di Revi- „ sione vien fatta in modo di ricorso diretto „ al Presidente ed ai Consiglieri del Supremo „ Tribunale. In questa dimanda si enuncia la „ Sentenza impugnata, ed i motivi di diritto „ per cui si chiede la revisione „ art. 617. Anche fra noi l'originale di questa dimanda... „ dev'essere depositato dal'Attore nella can- „ celleria del Tribunale unitamente alla copia „ della Sentenza impugnata „ art. 619. anche fra noi „ il Tribunale ordina che le carte sieno „ comunicate al Procuratore Generale. Questi „ conchiude entro le tre prossime udienze „ e il Tribunale stesso destinava pure un Consigliere per fare la relazione della Causa art. 624 anche fra noi „ se viene rigettata la dimanda „ di revisione, la Sentenza impugnata non può „ essere più contraddetta. art. 628 e la di- „ manda di revisione non sospende l'esecuzione „ della Sentenza impugnata „ art 636. Infine è pure ordinata la significazione della Sentenza che ammette la domanda di revisione, e la nuova discussione sul merito art.li 628 e 629.

Ora veggiamo ove le disposizioni si diversificano, e insieme se la ragion della differenza distrugga la sostanza della cosa. Diversificano fra loro 1.° in questo che l'articolo 617, prescrive l' enunciazione nella domanda dei motivi di *fatto* (così si esprime) o di diritto per cui si chiede la revisione, quando noi sappiamo che i soli motivi di diritto potevano aprir l'adito al ricorso in cassazione; ma risovvengaci che il legislatore ha voluto riunire nel Tribunal Supremo la cognizione del mezzo straordinario della *requête civile*, e di quello della Cassazione, e che i motivi del primo non possono essere che allusivi a fatti di dolo, documenti scoperti, documenti falsi, giudizio sovra cose non dimandate ecc. ecc. E perciò stava bene il prescrivere l' enunciazione altresì dei motivi di *fatto*, quindi notate, o Signori, che l' articolo non dice motivi di *fatto* o di *diritto*, ma i compilatori si sono valsi avvertitamente della particella separativa *o di fatto o di diritto* a significare che si può chiedere la revisione o con un mezzo, o coll' altro. Ed io ho già acconsentito che allorquando la domanda si appoggia ai casi che erano nella *requête civile*, essa dimanda presenta le condizioni di una vera istanza, e va soggetta alla perenzione: 2.° diversificano pure in ciò, che per l' articolo 618 „ la dimanda è significata alla parte in persona, „ o al domicilio: l' atto di significazione contiene citazione per comparire nanti il Supremo Tribunale entro venti giorni „. Tuttavia se questa dimanda deve avere i requisiti di citazione introduttiva d' istanza ciò è per un doppio fine che non distrugge la sostanza della cosa. La sostanza è di vedere se nell' impugnata

Sentenza siasi manifestamente violata la legge, Art. 80, e tale sostanza s'identifica con quella stessa che dava fondamento al ricorso in revisione. Ora l'un fine è di non privare la persona che ha ottenuta Sentenza favorevole in ultima istanza del diritto di difendersi nei casi tratti dalla *requête civile*, e non togliere alla persona stessa nel caso appartenente già alla sola Cassazione l'opportunità di far valere con conclusioni motivate (che null'altro le accadrebbe di fare) le ragioni di diritto che possono sostenere la Sentenza contro cui è stato ricorso. Grave dev'esser sembrato certo al Legislatore nostro il vedersi arrivare una significazion di ammissione di ricorso senza esser prima stato sentito. Ma questi fini lascian sussistere l'indole intrinseca di ciascuna domanda: 3.° diversificano in quanto si depositano documenti, si ordinano delle prove nei modi e termini stabiliti per le processure ordinarie, si fa insomma un'istruzione Art.li 619, 625 e 627. Non si nega che non si presentino documenti, non si articolino dei fatti, e non s'intraprenda un'istruzione. È da dimostrare se ciò accader possa ove non si tratti che di violazioni di leggi commesse dall'impugnata Sentenza. Certo che il dolo, i documenti scoperti, i documenti falsi ecc. ecc., sono fatti, e i fatti vogliono essere provati, e vi abbisogna perciò d'un'istruzione ne' modi ordinarii. Avvertesi che non a caso, ed evidentemente pel fine dei casi già sottoposti alla *requête civile* il Legislatore, ordinando nell'Art. 619 il deposito dei documenti, ha soggiunto „ se ve ne sono a sostegno della „ stessa dimanda „ nell'Art. 625 ha pur detto condizionatamente „ quando la domanda di re-

„ visione abbisogni di prove indipendenti da „ documenti pubblici ed antentici „ 4.° diversificano finalmente nell'ordinare che, ammessa la domanda di revisione, sia nuovamente discussa la Causa, ed esaminata sul merito avanti lo stesso Tribunale Supremo, art. 618 e seguenti. Ma la differenza de' Giudici non varia la natura della Causa. Stando sempre alla ripetuta distinzione dicasi della *requête civile*, e dicasi della Cassazione, ed attenendoci a questi soli importa di notare che anche alcuni casi della stessa *requête civile* divenivano della Cassazione allorchè gli errori venivano commessi in Sentenze che giudicavano *en dernier ressort* come quelli dedotti nel n.° 5 del nostro art. 80 e successivi sino al 91, in esempio quando siasi giudicato sovra cose non dimandate. Ora in questi casi, e dicasi altrettanto dello spesso ripetuto art. 523 n. 6 niun documento si deposita, niuna prova vien fatta, niuna istruzione; il solo dettato dell'impugnata Sentenza è guida a giudicare. Il merito in questi casi non è che una precisa ripetizione dei mezzi del ricorso. Infatti l' art. 632 stabilisce che essendo ammessa la dimanda di revisione per motivi indipendenti da violazione di leggi sopra la processura, si cita per trattare la Causa sul merito senza ulteriore processura. Argomento anzi questo che varrebbe a sottrar dalla perenzione anche i preaccennati ultimi casi della *requête civile;* perchè disputando di sole questioni di diritto non si forma un corso di procedimenti, se non fosse che in questi casi stessi la legge ha principalmente riguardo al privato interesse leso per giudicati *ultra petita* ecc. a cui ciascheduno può rinunciare con ommettere ciò che

gli cade di fare per ottenere riparazione. Così la nuova discussione sul merito del ricorso riuscendo sinonima di quella dell'ammissione, non ne possono riuscir pure che sinonime le decisioni pronunciate dagli stessi giudici coerenti alle massime già prima stabilite. La seconda Sentenza sul merito prende qualità dalla prima che ha ammesso il ricorso, ne ha tutta l'essenza, è sostanzialmente la stessa, e quindi, siccome la prima è dettata dall'interesse di conservar l'integrità della legge con riprovarne la manifesta violazione, interesse d'ordine pubblico, così nulla toglie al primo giudizio la ripetizione del secondo avanti lo stesso Tribunal Supremo, poichè appunto per l'interesse pubblico nel primo il Tribunal Supremo rappresenta la Sovrana autorità, cui originariamente spetta l'esame se accordar si debba o no la revisione di Sentenze in ultima istanza, e l'esecuzione delle quali non si può sospendere.

E già non credasi che io abbia dimenticata la Sovrana risoluzione del 6 settembre 1828. Ho riservato a qui di parlarne, perchè anzi che contraria alla mia opinione, giova compiutamente a confermarla. Nell'art. 1.° così è disposto „ Nelle „ Cause o già introdotte e pendenti, o che saranno introdotte per l'avvenire su dimande „ di revisione se la Sentenza che ammetterà „ tale dimanda sarà fondata *sui motivi medesimi* da' quali dipende *la decisione sul merito,* „ il Tribunale colla Sentenza stessa annullerà „ quella contro la quale verrà ammessa la revisione, e giudicherà sul merito della controversia „. Or questa distinzione conferma che la seconda Sentenza del Tribunal Supremo nei casi della Cassazione non era che una ripeti-

zione della prima; ma non basta: nelle considerazioni addette per venire a questa disposizione e ad altre di seguito consentanee, conferma 1.° implicitamente la distinzione da me proposta fra i motivi di ricorso; 2.° che risguardando il giudizio sul merito al solo privato interesse, il giudizio dell'ammissione dov'essere sostanzialmente (però sempre di coerenza alla distinzione stessa) d'ordine pubblico. Quanto al primo ecco le parole di quelle considerazioni.
„ Considerando che se in alcune delle cause
„ civili promosse dinanzi al Tribunale di revi-
„ sione, è necessario che dopo la Sentenza,
„ con cui la dimanda di revisione è ammessa,
„ s'istituisca un nuovo e separato giudizio, e
„ sia pronunciata una seconda Sentenza sul me-
„ rito, ciò, non solo non è necessario, ma anzi
„ è opposto alle massime fondamentali dei pro-
„ cessi civili *in altre cause moltissime,* nelle
„ quali la *Sentenza* che *ammette* quella dimanda
„ è *fondata sui motivi medesimi* da cui pende
„ la decisione sul merito „.

Quanto al secondo ecco le altre Considerazioni „ Considerando che dopo d'essersi am-
„ messa la dimanda di revisione, la Causa *che*
„ *può rimanere da trattarsi sul merito riguar-*
„ *da il privato interesse delle Parti* „. Ora sarebb'egli conveniente che il privato interesse potesse imporre a un qualche prefisso tempo con la dimanda di perenzione a quello dettato dall'ordine pubblico?

Si riserbi dunque l'applicazione dell'art. 146 davanti a tutti i Giudici, e anche davanti al Tribunale di Revisione *ai casi medesimi.*

Ma veggo d'aver già abbondato abbastanza nel discorso a dichiarazione di questa mia o-

pinione; quindi pel rimanente mi rimetto a quanto è stato detto per parte dei ricorrenti sul proposito di escludere la dimanda di revisione dal pericolo della perenzione.

E parmi che la mia opinione sempre più si consolidi se si risguardi in ispecie alla natura e all'andamento delle Cause di ricorsi per revisione delle Sentenze pronunciate della Commissione speciale instituita per gli affari Serventi.

N.° XIV.

CAUSA CIVILE

Ricorso dell'Amministrazione Serventi contro la Signora Anna Gialdi

PERENZIONE d'istanza - Giudizio d'ammissione - Revisione.

Codice di processura civile, art. 80, n.° 1, 3, 4, 146, 467, 560, 563, 607, 621, 626, 814, 880.
Decreto Sovrano del 6 settembre 1828.
Legge del 24 agosto 1790, art. 16.

MASSIMA.

Nel giudizio d'ammissione del ricorso al Tribunale Supremo, non ha luogo la perenzione.

FATTO.

La signora Anna Gialdi, quale erede del fu signor Avvocato Giuseppe Gialdi, con atto del 7 febbrajo 1826, formò domanda di revisione al Supremo Tribunale contro una Sentenza del 17 dicembre 1825 profferita dalla Commessione Speciale del Patrimonio Serventi. Inscritta la Causa nell'apposito registro della Cancelleria, fu chiamata alla sua scadenza; ma rimessa per consenso delle Parti: e fino al 19 gennaio 1828 quella Causa figura periodicamente prorogata ne' fogli d' Udienza.

Ma poscia, sino al giorno in cui venne promossa la domanda di perenzione, non fu più chiamata: ma neppure costa che ne fosse ordinata la cancellazione da' ruoli. In questo spazio di tempo ebbero però luogo delle trattative di un amichevole componimento. Nel 19 marzo 1835 con atto d' Usciere, alla richiesta del Capo Sindaco dell'Amministrazione Serventi, era dichiarato alla signora Gialdi che l' avvocato Godi avrebbe rappresentato l'amministrazione stessa; ed era citata davanti il Supremo Tribunale per sentirsi dichiarar perento il surriferito ricorso.

L' intimata sulla domanda di perenzione, oppose a difesa sei quistioni: 1.° se la domanda poteva dirsi formata in modo e con atto regolari, non lo essendo secondo gli art. 617, 618 di processura civile; 2.° se era ammissibile nel giudizio di revisione; 3.° se lo era contro il *puro* atto di ricorso, ritenendo non esser questo un' istanza; 4.° se potea aver luogo nelle cause di speciale natura, quale si era la presente: ne' ricorsi cioè contro la Sentenza della Commissione Serventi; 5.° se potea veramente dirsi perento il ricorso 7 febbrajo 1826: essendo sempre la Causa stata a ruolo; nè mai ordinata la cancellazione; 6.° se finalmente potea dirsi tolta od interrotta per le trattative di un amichevole componimento.

Motivi e Decisione.

Considerando, che niuna disposizione di legge sia speciale sia generica, accorda la perenzione d' istanza nel giudizio di ammissione del ricorso in Revisione;

Non *speciale*, per non vedersene fatto alcun cenno nel titolo del Codice Processuale relativo a tale giudizio, siccome ne è fatto invece dagli art. 467, 563, 814, 880 del Codice stesso pe' giudizii di prima istanza e di esecuzione;

Non *generica*, tale cioè, che nell'ammettere la perenzione ne' giudizii di prima istanza e di appello abbracci chiaramente pur quello di Revisione;

Che invano vorrebbesi quest'ultima desumere dalla intitolazione del libro 2.° del Codice ora citato, o dall'art. 146 immediatamente successivo. E di verità quanto alla detta intitolazione, questo non dice altrimenti. „ Della processura *comune* ai Giudizii di prima istanza d'appello, di Revisone, ma si bene „ della processura ne' Giudizii di prima Istanza, di Appello o di Revisione; „ il che vuole precisamente dinotare che le processure proprie di ciascuno de' tre giudizii sono comprese in detto libro secondo;

Quanto poi al citato art. 146 sul quale fondasi cotanto la Parte opponente la perenzione, e da cui è stabilito che „ le stesse regole di processura si osservano davanti a tutti i Giudici, e fra tutti i litiganti, ne' casi medesimi, „ non è desso altrimenti, come si pretende, una regola affatto nuova del vegliante Codice di Processura civile; è invece nè più nè meno la traduzione fedele dell'art. 16 della legge francese 24 agosto 1790 sull'*organizzazione giudiziaria* così espresso „ Tous les citoyens plaideront en la même forme et devant les mêmes juges dans les mêmes cas „;

Che l'oggetto di questa disposizione, a detta di tutti gl'interpreti, era quello solamente di togliere qualsiasi privilegio fra cittadini, sia

quanto alla maniera d'istruire le cause, sia quanto ai Tribunali che ne dovevano giudicare.

Che in una Legislazione tanto uniforme alla francese, quale si è l'attuale di questi Ducati diverso non può essere lo scopo e il significato del nostro art. 146, non potendo essa avere ricopiato letteralmente il detto art. 16 senza ritenerne lo spirito e lo intendimento.

Che ove quest'art. 146 non avesse altro significato che quello prestatogli dalla detta Parte opponente, esso sarebbe inesatto non che superfluo;

Inesatto, perchè quando dice in modo così assoluto non può stare colle regole particolari di Processura prescritte pe' giudizii di appello e di Revisione, e per fino con quelle stesse di prima istanza, allorchè ivi trattasi di cause sommarie o pretoriali, cosicchè dicendo che „ le „ stesse regole di processura si osservano davanti „ a tutti i giudici „ avrebbe dovuto aggiungere per lo meno „ ove non sia altrimenti disposto „ dalle regole proprie delli anzidetti giudizii „

Superfluo; e così superfluo in parte perchè dopo aver disposto, che le stesse regole di processura si osservano davanti tutti i Giudici, rimangono, a così dire, oziose le espressioni, „ *fra tutti i litiganti ne' casi medesimi* „ cosa già di per sè sottintesa; superfluo poi in tutto, dacchè è detto più opportunamente e con maggiore esattezza all'art. 530 relativo alle materie sommarie „ che ove la legge non ne dispensi espressamente, ha sempre luogo il metodo della processura ordinaria „; ed all'art. 607, relativo all'appello. „ *Che le altre regole stabilite pe' Tribunali di prima istanza si osservano anche nel Tribunale di appello* „.

Il perchè non dovendosi mai supporre così inconsiderato il Legislatore da porre in un Codice disposizioni geminate ed inutili, egli è da ritenersi, che ove ha voluto dichiarare comune a diversi giudizii la processura ordinaria, lo ha detto chiaramente trattando a parte dei giudizii stessi, e che invece l'art. 146 è stato posto per sanzionare una massima, che tanto garantisce i diritti del cittadino nell'amministrazione della giustizia;

Che fu diffatti senza dubbio colla scorta di quest' articolo e dell' attribuitogli proclamato principio, che questo Supremo ordine nella Causa Motti e Landrozzi ritenne di competenza de' Tribunali ordinarii la questione agitata fra dette parti, intorno al patronato d'una Prebenda, e che volevasi avocata a Giudici diversi „ mentre „ diversamente, disse egli, sarebbe stato un de„ rogare alle leggi ordinarie dello stato, ed ai „ principii generali e fondamentali dell' ammi„ nistrazione della giustizia attualmente in vi„ gore „.

Che poi dal citato art. 607 emerge altra conseguenza, ed è che tutta la parte prima del Codice processuale, a cui spetta certamente il detto Art. 146, non risguarda propriamente che le regole di prima istanza, perchè una tal parte non è dal detto articolo contraddistinta, che con questa denominazione.

Dal che tutto consegnita, che quanto al giudizio di ammissione del ricorso in Revisione nulla essendo disposto nel relativo titolo ad imitazione del detto art. 607: nè essendovi disposizione generica la quale renda comune la processura ordinaria al giudizio stesso non devesi ricorrere alla medesima che ne' casi ivi

espressi, come scorgesi a cagion d' esempio nelli articoli 626 e 631, o dove è indispensabile il ricorrervi perchè le forme del giudizio revisionale abbiano il necessario eseguimento.

Considerando, che se non avvi disposizione di legge, che ammetta in siffatto giudizio la perenzione, non vi è nemmeno parità di ragione per ivi ammetterla, non potendovi essere parità di ragione, dove non avvi parità di circostanze.

Che ne' giudizii di prima e seconda cognizione trattasi di mostrare con ogni genere di prove il fondamento della relativa azione, e necessitando quindi d' ordinario un lungo procedimento, è troppo giusto che il reo convenuto o l' intimato, il quale credesi tratto a torto in giudizio, si schermisca da tale azione non tanto col contrapporre analoga difesa, quanto col profittare del silenzio, della non comparsa, della discontinuazione degli atti processuali per parte dell'attore, non potendosi mai pretendere, che egli affretti il corso d' un giudizio che può rendere l' avversario vittorioso nella sua domanda;

Che all' opposto nel giudizio di ricorso in Revisione non sono i processi che vengono giudicati, ma sibbene le sentenze; vale a dire non trattasi più di riconoscere il fondamento d' un privato diritto, ma di vedere bensì se una sentenza già passata in giudicato contenga in se que' vizii soggetti a censura, che le vengono opposti, il che spetta più all' ordine pubblico, che al privato interesse, come spiega chiaramente nel suo proemio il Sovrano Decreto 6 settembre 1828;

Che un tale giudizio non porta, nè può portare istruzione alcuna, restringendosi questa d' or-

dinario, per ciò che spetta al Ricorrente, in un semplice arringo sui proposti mezzi di ricorso, cosicchè il ritardo del giudizio non deve tanto imputarsi a negligenza del Ricorrente stesso, quanto a quella dell'intimato, il quale non ha saputo troncare sino a principio un vano prolungamento. Il che tutto è sì vero, che prima d'ora non si è presentato a questo Supremo Tribunale alcun caso in cui si pretendesse perento il ricorso per la Revisione.

Essere bensì vero, che avendo luogo il ricorso anche ne' casi, di cui è detto ne' numeri 1, 3, 4, dell'art. 80 del Codice Processuale, rendesi in esso necessaria qualche istruzione, ma questi tre soli casi rarissimi ad avvenire non possono avere prevalenza tale su quant' altri avvengono di continuo da soffocare un principio sì fondato qual è il sovraesposto.

Che egli è verosimilmente su tale principio, che la perenzione d'istanza è esclusa eziandio nanti la Corte di Cassazione di Francia, dalla quale pretenderebbesi invano sostanzialmente diverso questo Tribunale di Revisione per ciò che risguarda l'ammissione del Ricorso;

Che se non è mancato taluno, al quale in via puramente dottrinale è apparso conveniente lo accordare la perenzione anche avanti detta Corte, allorchè dopo la sentenza d'ammissione del Ricorso proferita dalla Sezione *des requêtes* viene esso passato alla Sezione Civile, con tutto ciò questo semplice ed isolato parere non distrugge il fin qui detto.

Ed infatti sebbene giusta il Codice Processuale ora vegliante il Ricorso per la Revisione venga discusso in contraddittorio delle Parti, e ciò per la notabile circostanza di non avervi

nel Tribunale Supremo che una sola Sezione giudicante, giusta però il medesimo Codice non fa esso Tribunale in tale giudizio che ammettere il ricorso o rigettarlo, senza annullare nel primo caso la sentenza impugnata, nel che appunto sta l'attribuzione della mentovata Sezione *des requêtes*.

Che se a prevenire l'incongruenza di due simili sentenze nanti lo stesso Tribunale e nella stessa causa, ove la sentenza che ammette la domanda di ammissione sia fondata sui motivi medesimi da' quali dipende la decisione sul merito, il Sovrano Decreto 6 settembre 1828 ha prescritta la detta annullazione de' giudizii non può riputarsi abrogata la massima generale escludente la perenzione nel giudizio sull'ammissibilità del ricorso, sia o no annullato colla decisione sul merito;

Che nulla ostano parimenti al fin qui detto alcune decisioni delle Corti francesi, secondo le quali venne ammessa la perenzione ne' Tribunali di commercio non ostante che non abbiavi articolo di legge che espressamente lo stabilisca. Imperocchè prescindendo dalle sentenze ed autorità in contrario, quella convenienza, quella parità o a meglio dire prevalenza di ragione che ha fatto decidere in questo modo pe' Tribunali di commercio, non riscontrasi, come si è già veduto, nel Tribunale di Revisione finchè giudica dell'ammissione del ricorso.

Che in ogni modo poi la stessa parità di ragione deve tacere trattandosi di perenzione, perchè comunque possa essere stata questa introdotta nell'interesse di una buona e pronta amministrazione della Giustizia, non puossi però dissimulare, che essa ha per oggetto prin-

cipale l'interesse privato delle parti: dessa è insomma una specie di pena inflitta a quella di esse, che ha trascurato di continuare l'istanza, e di condurla prontamente al fine indicato dalla legge, cosicchè in mancanza di apposita disposizione o espressa o almeno sicuramente sottintesa, non è permesso di ragionare per analogia, e estendere la legge stessa oltre i suoi termini, ma vuol essere siccome disposizione straordinaria ristretta al caso pel quale fu esso chiaramente stabilita;

Che finalmente, ove si avesse pure un dubbio, il che non è, dovrebbesi sempre interpretare la legge in favore della parte, che resiste alla perenzione, e ciò pel motivo che col non ammetterla rimangono sempre intatti i diritti delle Parti, e niuna può soffrirne; laddove ammettendola possono annientarsi coll'intero procedimento i titoli più importanti, e compromettersi i più gravi interessi.

„ Per tutti questi motivi il Tribunale Supremo, sentito il Procuratore Generale di S. M. „ nelle sue Conclusioni, senza occuparsi degli „ altri mezzi, con cui ha preteso la ricorrente „ Anna Gialdi di combattere l'eccepita Perenzione, dichiara inammissibile la medesima nel- „ l'attuale Giudizio di ammissione del Ricorso, „ rigetta la relativa domanda promossa dall'Amministr. Serventi con Atto del 17 marzo 1835 „ (Onofri Usciere) e condanna l'Amministraz. „ stessa nelle spese dell'Incidente da essere liquidate dal Consigliere Salati a ciò delegato.„

7 agosto 1835.

CADERINI Presidente.

PAZZONI, BORSANI, SALATI }
CROTTI, BERTOLINI, VILLA } Consiglieri

INDICI

DEL VOLUME

(1837)

INDICE

degli articoli di Legge applicati od illustrati

LEGGI ROMANE

LEGGI FRANCESI

LEGGI PARTICOLARI FRANCESI

LEGGI ATTUALI NOSTRE

LEGGI PARTICOLARI NOSTRE

INDICE ALFABETICO

de' cognomi delle Parti tra le quali è stata data decisione

A.

C.

D.

E.

F.

G.

INDICE ALFABETICO

delle Materie

contenute nelle Decisioni e nelle Note

A.

E.

G.

Giuramento. v. Testimonio.

I.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.





